



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE

DI INTERESSE NOTARILE

SECONDO SEMESTRE 2016

REGOLAMENTO EUROPEO SUI REGIMI PATRIMONIALI CONIUGALI 8

- 1) – *Entrata in vigore del Regolamento, diritto intertemporale e disciplina transitoria.* 8
- 2) – *Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.* 9
- 3) – *Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento. Materie escluse.* 11
- 4) – *Legge applicabile ai regimi patrimoniali coniugali. I singoli criteri di collegamento.* 14
- 5) – *Segue: il rinvio.* 17
- 6) – *Segue: gli ordinamenti plurilegislativi.* 18
- 7) – *Segue: l'accordo di scelta della legge applicabile.* 19
- 8) – *Segue: le convenzioni matrimoniali.* 20
- 9) – *Segue: la pubblicità legale e l'opponibilità ai terzi.* 21
- 10) – *La competenza giurisdizionale.* 25
- 11) – *Gli accordi di scelta del foro.* 26
- 12) – *Riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere in tema di regimi patrimoniali.* 27
- 13) – *La circolazione degli atti pubblici stranieri.* 28
- 14) – *Materiali.* 30

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE UNIONI REGISTRATE..... 31

- 1) – *Entrata in vigore del Regolamento, diritto intertemporale e disciplina transitoria.* 31
- 2) – *Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.* 33
- 3) – *Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento. Materie escluse.* 34
- 4) – *Legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Singoli criteri di collegamento.* 38
- 5) – *Segue: il rinvio.* 41
- 6) – *Segue: gli ordinamenti plurilegislativi.* 41
- 7) – *Segue: l'accordo di scelta della legge applicabile.* 41
- 8) – *Segue: le convenzioni tra partners.* 43
- 9) – *Segue: la pubblicità legale e l'opponibilità ai terzi.* 43
- 10) – *La competenza giurisdizionale.* 45
- 11) – *Gli accordi di scelta del foro.* 46

12) – Riconoscimento di decisioni straniere in tema di effetti patrimoniali delle unioni registrate...	47
13) – La circolazione degli atti pubblici stranieri.....	48
14) – Materiali.....	50
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE.....	51
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI.....	52
1) – Finalità del Regolamento: legalizzazione, apostille, traduzione dei documenti.....	52
2) – Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento.....	53
3) – Regolamento europeo e Convenzioni internazionali.....	56
4) – Materiali.....	56
TITOLO ESECUTIVO EUROPEO – COMPETENZA NOTARILE.....	56
CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO – COMPETENZA NOTARILE.....	57
SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA.....	60
1) – Fonti normative.....	61
2) – Oggetto del testo unico e suo ambito di applicazione.....	65
3) – Finalità della partecipazione pubblica in società e oggetto sociale.....	66
4) – Obblighi degli enti pubblici e formalità per la costituzione di società, le relative modificazioni e l'acquisto di partecipazioni.....	68
5) – Organizzazione e gestione delle società a partecipazione pubblica e relativi organi e controlli.....	69
6) – Gestione e alienazione delle partecipazioni pubbliche.....	74
7) – Disciplina della crisi d'impresa.....	77
8) – Società in house.....	77
9) – Società miste.....	79
10) – Disciplina transitoria.....	81
REGISTRI IMMOBILIARI.....	81
1) – Conservazione dei registri immobiliari su supporto informatico.....	81
2) – Orari dell'ufficio dei registri immobiliari.....	82
3) – Sezioni stralcio degli uffici dei registri immobiliari.....	83
4) – Consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale.....	84
5) – Pagamento di tasse ipotecarie.....	85
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA.....	86
1) – Nuovo assetto dei titoli abilitativi edilizi.....	86
2) – Riflessi sulla commerciabilità dei fabbricati e sulla validità degli atti.....	89
3) – Certificato di agibilità e Segnalazione certificata di agibilità.....	90
COGNOME DEI FIGLI.....	91
1) – Ragioni dell'illegittimità costituzionale.....	92
2) – Attribuzione del cognome successivamente alla pubblicazione della dichiarazione di incostituzionalità.....	93
3) – Attribuzione del cognome anteriormente alla pubblicazione della dichiarazione di incostituzionalità.....	94
CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.....	94
1) – Definizioni.....	95
2) – Ambito di applicazione del CAD.....	95
3) – Identità digitale e SPID.....	96

4) – <i>Domicilio digitale.</i>	97
5) – <i>Pagamenti con modalità informatiche.</i>	99
6) – <i>Indice INI-PEC e indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.</i>	99
7) – <i>Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.</i>	99
8) – <i>Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.</i>	100
9) – <i>Copie informatiche di documenti analogici.</i>	101
10) – <i>Copie analogiche di documenti informatici.</i>	101
11) – <i>Formazione dei documenti e pubblici registri informatici.</i>	102
12) – <i>Conservazione dei documenti e pubblici registri informatici.</i>	102
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)	103
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – CONFERENZA DI SERVIZI	109
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	111
RACCOLTA DEL RISPARMIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE	112
1) – <i>Divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico.</i>	113
2) – <i>Emissione di strumenti finanziari.</i>	114
3) – <i>Raccolta del risparmio presso soci o nei gruppi di società.</i>	115
4) – <i>Raccolta del risparmio da parte di società finanziarie.</i>	116
ANATOCISMO BANCARIO	117
1) – <i>Disciplina attuale e norme previgenti.</i>	117
2) – <i>Il divieto di anatocismo e l’eccezione degli interessi di mora.</i>	119
3) – <i>Aperture di credito in conto corrente e sconfinamenti.</i>	121
CREDITO AI CONSUMATORI PER IMMOBILI RESIDENZIALI – TRASPARENZA BANCARIA 123	
SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI	129
VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE	131
TASSI USURARI	133
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI – INTERESSI DI MORA ... 135	
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NORME REGIONALI	135
1) – <i>Emilia Romagna.</i>	135
2) – <i>Lazio.</i>	136
3) – <i>Lombardia.</i>	136
4) – <i>Puglia.</i>	136
UNIONI CIVILI	136
PRELAZIONE AGRARIA	139
VENDITE CON RISERVA DI PROPRIETÀ DA PARTE DELL’ISMEA	140
SERVITÙ LEGALI PER IL PASSAGGIO DI TUBAZIONI	142
INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI	143
SUBENTRO DI NUOVO APPALTATORE E CESSIONE DI AZIENDA	145

REGISTRO PUBBLICO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE.....	146
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	147
REVISIONE LEGALE	150
1) – <i>Nomina e revoca dei revisori legali.</i>	150
2) – <i>Registro dei revisori legali.</i>	152
3) – <i>Contenuto della revisione legale e regole di comportamento.</i>	153
4) – <i>Controlli, responsabilità e sanzioni amministrative e penali.</i>	153
START-UP INNOVATIVE.....	155
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA.....	163
NUOVA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.....	168
NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURA CATASTALE.....	170
ASSEGNAZIONI E CESSIONI AGEVOLATE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE	172
ESTROMISSIONE DI BENI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE.....	174
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE VENDITE FORZATE.....	176
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERRITORI MONTANI	178
AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE (PIR).....	179
1) – <i>Investimenti da parte di enti previdenziali.</i>	179
2) – <i>Investimenti da parte di persone fisiche residenti.</i>	180
AGEVOLAZIONI FISCALI PER FONDI PENSIONE.....	182
AGEVOLAZIONI FISCALI PER I NUOVI RESIDENTI	182
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI	183
RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA	185
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A IMMOBILI..	187
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – ALIQUOTE.....	189
DISCIPLINA DEL GRUPPO IVA.....	190
1) – <i>Presupposti soggettivi ed oggettivi del gruppo Iva.</i>	191
2) – <i>Costituzione e cessazione del gruppo Iva.</i>	192
3) – <i>Effetti della partecipazione ad un gruppo Iva: imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e imposta di registro.</i>	193
TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE	195
DETRAZIONE FISCALE PER RISTRUTTURAZIONI E PER INTERVENTI ANTISISMICI.....	197
DETRAZIONE FISCALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.....	201

CESSIONE DI PERDITE FISCALI A SOCIETÀ QUOTATE	205
COLLABORAZIONE VOLONTARIA (<i>VOLUNTARY DISCLOSURE</i>)	207
1) – <i>Fonti normative</i>	208
2) – <i>Voluntary disclosure internazionale</i>	209
3) – <i>Voluntary disclosure nazionale</i>	213
4) – <i>Voluntary disclosure precedente e quadro RW</i>	214
SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI	214
1) – <i>Accordi con singoli Stati</i>	214
2) – <i>Norme generali</i>	220
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (<i>TOBIN TAX</i>)	221
<i>WHITE LIST</i> FISCALE	222
TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO IN FORMA DI INTERESSI	224
IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (<i>CFC</i>)	224
REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ MADRI E FIGLIE DI STATI DIVERSI	225
DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI ELUSIONE FISCALE	227
IMPOSTA CEDOLARE SECCA SUI REDDITI DA LOCAZIONE	229
MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TRIBUTI SPECIALI	229
PRINCIPIO DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI	230
SUPERAMMORTAMENTI E IPERAMMORTAMENTI	234
UTILIZZO DELLE PERDITE IN ACCERTAMENTO	235
IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (<i>IRI</i>)	236
TRIBUTI COMUNALI E REGIONALI - ALIQUOTE	240
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI (<i>SABATINI-TER</i>)	240
TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI	241
CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE	243
SOPPRESSIONE DI <i>EQUITALIA</i>	244
REGIME FISCALE DEI CONSORZI AGRARI	244
RILEVANZA FISCALE DI PRELIEVI E VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI	245
NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI A IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI	247
CERTIFICAZIONE UNICA DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	248
PAGAMENTI CON MODELLO F24 CARTACEO	248
SOSPENSIONE DI TERMINI FISCALI	249

VERSAMENTI A SALDO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.....	249
PROVVEDIMENTI IN TEMA DI ADEMPIMENTO SPONTANEO (COMPLIANCE)	250
RIMBORSI IVA	252
PROCEDURE CONCORSUALI E VARIAZIONI IVA.....	252
COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI DATI E OPERAZIONI IVA.....	255
1) - Comunicazione telematica trimestrale all'anagrafe tributaria dei dati delle fatture, e delle liquidazioni periodiche.	255
2) - Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.....	258
STUDI DI SETTORE E INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE	263
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE	263
INVESTIMENTO DA PARTE DI SOCIETÀ FINANZIARIE IN COOPERATIVE.....	264
OPPONIBILITÀ AI TERZI DEI CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA.....	265
STATUTI DEI CONSORZI DI TUTELA.....	266
CONSORZI E SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	267
CONTRATTI DI RETE	268
ELENCO DEGLI EMITTENTI DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI.....	268
REGOLAMENTO EMITTENTI	269
IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	269
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.....	269
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO.....	270
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO.....	271
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO	271
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	272
RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALE GRATUITA	273
DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI BIELLA E IVREA.....	273
PRIVACY.....	274
STRANIERI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.....	274
INSTALLAZIONE DI TERMOREGOLATORI IN CONDOMINIO	275
CONGELAMENTO E CONFISCA DI BENI	275
POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PER GLI AVVOCATI	276
MASI CHIUSI	277

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA	277
GIUSTIZIA CONTABILE	277
AUTORITÀ PORTUALI.....	278
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (DOCENZA UNIVERSITARIA)	278
DELEGA IN MATERIA ANTIRICLAGGIO E TRUST	278
DELEGA IN MATERIA DI CONFIDI	280
LEGISLAZIONE REGIONALE - SECONDO SEMESTRE 2016.....	280

REGOLAMENTO EUROPEO SUI REGIMI PATRIMONIALI CONIUGALI

Con Regolamento (UE) in data 24 giugno 2016, n. 2016/1103, del Consiglio (in G.U.U.E. n. L183 del giorno 8.7.2016) è stata attuata una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ¹.

1) – Entrata in vigore del Regolamento, diritto intertemporale e disciplina transitoria.

Ai sensi dell'art. 70, comma 2, il Regolamento si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019. L'art. 69 detta poi le norme di diritto intertemporale:

i) Legge applicabile.

Le disposizioni del capo III (relative alla legge applicabile) sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 3). Pertanto:

1) – il regime patrimoniale dei soggetti coniugati a partire dal 30 gennaio 2019 sarà disciplinato dalla legge individuata dal Regolamento;

2) – il regime patrimoniale dei soggetti coniugati entro il 29 gennaio 2019 sarà disciplinato dalla legge designata dalla disciplina nazionale previgente di diritto internazionale privato (per l'Italia, l'art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ²);

3) – è data tuttavia facoltà, ai soggetti coniugati entro il 29 gennaio 2019, di scegliere la legge applicabile in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento. Pertanto, anche i soggetti coniugati anteriormente alla suddetta entrata in vigore possono – con un accordo espresso di optio iuris in conformità agli artt. 22, 23 e 24 – rendere applicabile il Regolamento ai loro rapporti patrimoniali.

¹ Cfr. GODECHOT PATRIS, *Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux: le changement dans la continuité*, in *Recueil Dalloz*, 2016, p. 2292; PÉROZ, *Le nouveau règlement européen sur les régimes matrimoniaux*, in *La semaine juridique – notariale et immobilière*, 2016, 29, p. 33; FALCONI, *I regimi patrimoniali delle coppie internazionali: due recenti proposte dell'Unione europea*, in *www.juscivile.it*, 2016, 5, p. 135; BERGAMINI, *Le proposte di regolamenti dedicate ai regimi patrimoniali tra coniugi e partner in unioni registrate*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionaleprivatistici*, Milano 2015, p. 1077; CLERICI, *Famiglia e successioni nel nuovo d.i.pr. europeo*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto*, Roma 2015, p. 748; FONGARO, *Vers un droit international privé européen de la famille?*, in *La semaine juridique – notariale et immobilière*, 2013, 15, p. 27; FERACI, *Party Autonomy and Conflict of Jurisdictions in the EU Private International Law on Family and Succession Matters*, in *Yearbook of Private International Law*, 2014-2015, p. 105, spec. p. 119 ss.; VIARENGO, *The EU Proposal on Matrimonial Property Regimes – Some General Remarks*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 199; BONOMI, *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 217; CAMPUZANO DIAZ, *The Coordination of the EU Regulations on Divorce and Legal Separation with the Proposal on Matrimonial Property Regimes*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 233; MARINAI, *Matrimonial Matters and the Harmonization of Conflict of Laws: A Way to Reduce the Role of Public Policy as a Ground for Non-Recognition of Judgments*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 255; BUSCHBAUM-SIMON, *Les propositions de la Commission européenne relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois sur les biens patrimoniaux des couples mariés et des partenariats enregistrés*, in *Revue critique*, 2011, p. 801; FANTETTI, *Il regime patrimoniale europeo della famiglia*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 140; BARIATTI-VIARENGO, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato comunitario*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2007, p. 603.

² Sulla disciplina dettata dall'art. 30 della legge n. 218/1995, cfr. in dettaglio PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003.

A differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, il Regolamento n. 2016/1103 non prevede espressamente la facoltà di designare la legge applicabile, a norma dell'art. 22, con atto anteriore alla sua entrata in vigore. La questione appare, comunque, di rilevanza pratica limitata per l'Italia, considerato che le leggi oggetto di possibile *professio iuris* (legge dello Stato di residenza o cittadinanza di uno dei coniugi) sono le medesime a cui fa riferimento l'art. 30 della legge n. 218/1995. Ferma restando la possibilità per i coniugi o nubendi di tener conto sin d'ora della futura entrata in vigore del Regolamento al fine di pianificare le proprie scelte patrimoniali.

ii) Competenza giurisdizionale e riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento dei provvedimenti e degli atti pubblici stranieri:

A) – se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte a partire dal 30 gennaio 2010 sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del Regolamento («Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni»), se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II («Competenza») (art. 69, paragrafo 2);

B) – salvo quanto sopra, il Regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 1). Per i procedimenti e gli atti pubblici avviati o formati anteriormente, si applica la disciplina internazionalprivatistica o internazionalprocessualistica nazionale previgente (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218).

2) – Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.

Sono attualmente vincolati dal Regolamento i 18 Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata: si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia³.

Non sono invece vincolati dal Regolamento Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Ungheria.

L'art. 20 del Regolamento stabilisce tuttavia che «*La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro*» (il che può realizzarsi, ad esempio, quando entrambi i coniugi sono residenti in uno Stato extracomunitario). Il Regolamento, cioè, è di applicazione universale per ciò che riguarda l'individuazione della legge applicabile.

Allo stesso modo, le regole di competenza giurisdizionale dettate dal Regolamento (Capo II, artt. 4 ss.) devono ritenersi di portata universale ed esaustive: il giudice italiano è competente ogni qualvolta ricorrano i presupposti ivi indicati (perché si tratta dell'autorità giurisdizionale adita per la successione di un coniuge, o per pronunciare la separazione o il divorzio, perché i coniugi sono

³ Cfr. l'art. 70, paragrafo 2, e il 13° «*Considerando*» del Regolamento.

entrambi residenti in Italia, ecc.). Ciò significa che non troveranno più applicazione, in nessun caso, le previsioni degli artt. 3, 32 e 50 della legge n. 218/1995.

Per alcuni aspetti, invece, il Regolamento non ha applicazione universale. In particolare:

1) – il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento unicamente nei rapporti tra Stati membri vincolati dallo stesso in quanto partecipanti alla cooperazione rafforzata: il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi, o in Stati membri ulteriori, è regolato dalle disposizioni di diritto comune (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995);

2) – lo stesso dicasi per il riconoscimento («accettazione») e l'esecuzione degli atti pubblici: se formati in Stati terzi, o in Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, non si applica il Regolamento, bensì le norme italiane (l'art. 68 della legge n. 218/1995, e le altre norme interne al riguardo).

Si è già detto che gli *Stati membri che non hanno partecipato all'adozione del Regolamento* non sono vincolati ad esso, né sono soggetti alla sua applicazione: la loro *posizione* è pertanto *equiparabile a quella di Stati terzi*; e che tuttavia, in base all'art. 20 del Regolamento, quest'ultimo ha applicazione universale (ove la legge designata a norma degli articoli 21 e seguenti del Regolamento sia, ad esempio, la legge inglese, o scozzese, o irlandese, o rumena, o ungherese, la stessa troverà applicazione dal punto di vista italiano). In altri termini, *la previsione secondo cui «la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro» deve essere ragionevolmente interpretata come se dicesse «... ove non sia quella di uno Stato membro vincolato dal regolamento».* Da un punto di vista pratico, assumerà rilievo la competenza del giudice a decidere sul regime patrimoniale coniugale. Un giudice inglese, o irlandese, o danese, non farà in alcun caso applicazione del Regolamento europeo, mentre un giudice italiano (o un notaio italiano) dovrà tenerne conto, in base al principio dell'applicazione universale. Allo stesso modo, dovrà essere tenuto in considerazione il rischio che una decisione giudiziaria italiana, o un atto notarile italiano, possano non essere riconosciuti in Stati come Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca o Polonia, laddove questi Stati abbiano diversi criteri di giurisdizione e/o diverse norme di conflitto in materia.

Occorre poi evidenziare che risultano inapplicabili alla materia dei regimi patrimoniali coniugali:

– il *Regolamento (UE) n. 650/2012*, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni (art. 1, paragrafo 2, lett. d);

– il *Regolamento (CE) n. 1250/2012*, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (art. 1, paragrafo 2, lett. a);

– il *Regolamento (CE) n. 1259/2010*, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (art. 1, paragrafo 2, lett. e);

– il *Regolamento (CE) n. 4/2009*, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

- il *Regolamento (CE) n. 864/2007*, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (art. 1, paragrafo 2, lett. b);
- il *Regolamento (CE) n. 593/2008*, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (art. 1, paragrafo 2, lett. c);
- il *Regolamento (CE) n. 2201/2003*, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (8° «Considerando») ⁴.

3) – *Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento. Materie escluse.*

Va innanzitutto premesso che, in conformità all'art. 81 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, il Regolamento si applica solamente «*nel contesto di regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere*» (14° «Considerando»). Sono conseguentemente escluse dal relativo ambito di applicazione le situazioni puramente interne (es., il regime patrimoniale coniugale di due cittadini italiani, entrambi residenti in Italia, con riferimento a beni ivi situati).

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, il Regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi. Il concetto di regime patrimoniale deve essere interpretato autonomamente ⁵, e va inteso in senso ampio, comprensivo sia del c.d. regime patrimoniale primario (effetti generali del matrimonio sul piano patrimoniale; dovere di contribuzione; diritti sull'abitazione familiare); sia del regime patrimoniale c.d. secondario (regimi di comunione o separazione, regimi misti), sia delle conseguenze patrimoniali della separazione e del divorzio ⁶.

A norma dell'art. 27 del Regolamento, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi determina *tra l'altro*:

- a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio;
- b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- c) la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell'altro coniuge;
- d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni;
- e) lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione

⁴ I rapporti con le convenzioni internazionali in vigore in materia di regimi patrimoniali sono disciplinati dall'art. 62 del Regolamento, il cui paragrafo 1 stabilisce la prevalenza del medesimo Regolamento sulle convenzioni concluse tra gli Stati membri (il che rileva soprattutto con riferimento alla Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali, peraltro in vigore solamente tra Francia, Belgio e Paesi Bassi).

⁵ Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento, per «*regime patrimoniale tra coniugi*» si intende «*l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento*».

⁶ Cfr. il 18° «Considerando»: «È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del presente regolamento, il termine «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo».

o liquidazione dei beni;

f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;

g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale⁷.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (art. 1, paragrafo 2):

a) la capacità giuridica dei coniugi⁸;

b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio⁹;

c) le obbligazioni alimentari (*a cui si applica il Regolamento (CE) n. 4/2009*);

d) la successione a causa di morte del coniuge (*a cui si applica il Regolamento (CE) n. 650/2012*)¹⁰;

e) la sicurezza sociale;

f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;

g) la natura dei diritti reali¹¹;

⁷ Deve, invece, ritenersi regolata dal Regolamento «Roma I» (n. 593/2008) la questione della validità delle donazioni tra coniugi.

⁸ Come chiarito dal 20° «Considerando», il Regolamento non trova applicazione alle «questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento».

⁹ Cfr. anche il 17° «Considerando»: «Il presente regolamento non riguarda la nozione di «matrimonio», che è definita dal diritto interno degli Stati membri», nonché il 21° «Considerando»: «Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio, che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato». Pertanto, a titolo esemplificativo, dipende dalle norme interne di diritto internazionale privato la qualificazione del matrimonio omosessuale contratto all'estero (quale matrimonio, ovvero alla stregua di unione civile registrata), e conseguentemente il relativo riconoscimento. Da tale preliminare valutazione ad opera delle norme di conflitto nazionali viene, quindi, a dipendere l'applicazione del Regolamento in oggetto.

¹⁰ Cfr. il 22° «Considerando»: «Dato che le obbligazioni alimentari tra coniugi sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, poiché sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio».

Peraltro, come precisato dal 12° «Considerando» del Regolamento (UE) n. 650/2012, quest'ultimo non si applica «alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, sono competenti per una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell'eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari».

Occorre inoltre tener conto del fatto che il regime patrimoniale della famiglia – che deve essere indicato nel certificato successorio sotto la responsabilità del notaio, ai sensi del suddetto Regolamento n. 650/2012 – può incidere sulla determinazione delle quote ereditarie secondo alcune legislazioni (cfr. il § 1931 del BGB tedesco): in tali ipotesi il certificato successorio deve fornire le indicazioni necessarie al fine di poter verificare le modalità di calcolo delle quote e le relative ragioni.

¹¹ Giusta quanto precisato dal 24° «Considerando», «Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dal regime patrimoniale tra coniugi di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno

h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro ¹². È quindi la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a disciplinare l'efficacia della pubblicità legale (costitutiva, dichiarativa o notiziale) ai fini dell'acquisto di diritti in conseguenza del regime patrimoniale coniugale. Le questioni relative all'opponibilità ai terzi della legge applicabile al regime patrimoniale – anche in conseguenza dell'esecuzione di una pubblicità legale – sono invece disciplinate dall'art. 28 del Regolamento.

Il Regolamento, inoltre:

- non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa (art. 1, paragrafo 1);
- lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi (art. 2). Sul punto, si evidenzia

Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale».

Prosegue il 25° «*Considerando*»: «Per consentire tuttavia ai coniugi di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per effetto del regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale tra coniugi possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera». Come, infine, chiarito dal 26° «*Considerando*», «L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento».

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

¹² Cfr. il 27° «*Considerando*»: «I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un coniuge sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti».

D'altra parte, ai sensi del 28° «*Considerando*», «Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia *erga omnes* dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.».

che a norma del 30° «Considerando», il Regolamento consente «a tutti i notai competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso»¹³. Per quanto riguarda i notai italiani, appare certo che essi non esercitino alcuna funzione giurisdizionale in materia di regimi patrimoniali, e conseguentemente che essi possano – ad esempio – ricevere convenzioni matrimoniali, o accordi di scelta della legge applicabile, qualunque sia la legge applicabile al regime e qualunque sia l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del Regolamento.

4) – Legge applicabile ai regimi patrimoniali coniugali. I singoli criteri di collegamento.

A) – Unità della legge applicabile.

L'art. 21 del Regolamento stabilisce, innanzitutto, che «La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni». Viene quindi adottata la soluzione dell'unità della legge applicabile, opposta a quella «scissionista» vigente in alcuni Stati (come la Gran Bretagna e l'Irlanda, ed in parte ancora la Francia), i cui sistemi nazionali di diritto internazionale privato fanno riferimento alla *lex rei sitae* per gli immobili, ed alla *lex domicilii* per i beni mobili.

B) – Scelta della legge applicabile (*professio iuris*).

A norma dell'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento, i coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale (nell'ambito di una delle leggi indicate dal medesimo articolo).

La scelta riguarda in generale il regime patrimoniale: non soltanto, quindi, quello legale, ma anche quello convenzionale (come può evincersi anche dal 18° «Considerando»).

Il riferimento al «cambiamento» della legge applicabile consente di stipulare in ogni tempo l'accordo di scelta della legge, e ciò sia ai soggetti coniugati dopo il 29 gennaio 2019, che a quelli che abbiano contratto matrimonio anteriormente. Il riferimento ai «nubendi» fa sì che la scelta della legge applicabile possa essere pattuita anche prima del matrimonio (in tal senso, espressamente, il 45° «Considerando»).

Sempre a norma dell'art. 22, paragrafo 1, i coniugi o nubendi possono scegliere, in alternativa:

a) la legge dello Stato della residenza abituale¹⁴ dei coniugi o nubendi, o di uno di

¹³ Va in proposito notato che – come precisato nel 29° «Considerando», «il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie».

¹⁴ Il concetto di «residenza abituale» è stato chiarito dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento ad altri strumenti normativi europei, e risulta delineato espressamente in taluno di essi (da ultimo, il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni a causa di morte). Si tratta comunque di un *concetto di fatto e non di diritto (a differenza del domicilio)*, che evita quindi problemi di qualificazione internazionalprivatistica. Al fine di determinare la residenza abituale, occorre procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita dei coniugi, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del

essi, al momento della conclusione dell'accordo; o

b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo ¹⁵.

Poiché la norma di conflitto fa riferimento al momento di conclusione dell'accordo di scelta, può venire in considerazione l'eventuale cambiamento di residenza o di cittadinanza dei coniugi, o di uno di essi, durante il matrimonio: se, ad esempio, i coniugi hanno la residenza in Italia al momento del matrimonio, e successivamente trasferiscono la loro residenza in Germania, potranno a seguito di tale mutamento di residenza convenire anche il mutamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale.

In mancanza, tuttavia, di una convenzione modificativa, il regime patrimoniale è immutabile: il Regolamento – in considerazione delle esigenze di prevedibilità e di certezza del diritto – esclude il *conflict mobile*, diversamente da quanto avviene per alcuni sistemi di conflitto nazionali (come quello francese, o quello italiano nel vigore della legge n. 218/1995) ¹⁶.

Al di fuori di quelle indicate dall'art. 22, nessun'altra legge può essere scelta dai coniugi. Non può essere individuata, ad esempio, la *lex rei sitae*.

Per finire, va evidenziato come l'art. 24, paragrafo 1, del Regolamento, menzioni l'«accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione». Quest'ultima specificazione – che dovrà costituire oggetto di adeguato approfondimento – sembrerebbe ammettere la possibilità di operare la *professio iuris* anche per taluna soltanto delle disposizioni della legge prescelta, operando in tal modo un *depeçage* che non appare coerente con la previsione di unitarietà della legge applicabile, contenuta nell'art. 21.

C) – *Legge applicabile in mancanza di scelta.*

soggiorno nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del Regolamento. In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale dei coniugi. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici gli stessi si siano trasferiti per lavoro, anche per un lungo periodo, ma abbiano mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che i coniugi, alla luce delle circostanze della fattispecie, abbiano ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della famiglia e della loro vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora i coniugi vivano alternativamente in più Stati o si siano trasferiti da uno Stato all'altro senza essersi stabiliti in modo permanente in alcuno di essi. Se i coniugi sono cittadini di uno di tali Stati o vi possiedono tutti i loro beni principali, la loro cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali. In ogni caso, secondo dottrina e giurisprudenza concorrono a determinare la residenza abituale sia elementi oggettivi (durata, regolarità, condizioni e ragioni del soggiorno) sia un elemento soggettivo (l'intenzione, seria ed effettiva, di fissare stabilmente nello Stato di cui trattasi il centro dei propri interessi, sia personali e familiari che economici).

¹⁵ Le leggi oggetto di possibile *optio iuris* da parte dei coniugi o nubendi corrispondono, quindi, a quelle che è possibile scegliere nel vigore dell'art. 30 della legge n. 218/1995.

Nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano più di una cittadinanza comune, in assenza di una preclusione normativa (come quella indicata nell'art. 26 del Regolamento in caso di assenza di scelta) deve ritenersi che gli stessi passano scegliere la legge dello Stato di una qualsiasi delle loro cittadinanze comuni.

¹⁶ Cfr. anche il 46° «*Considerando*»: «Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi senza che i coniugi ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai coniugi non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i coniugi l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi».

A norma dell'art. 26, paragrafo 1, del Regolamento, in mancanza di un accordo di scelta si applicano, a cascata, le seguenti leggi:

a) la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio;

b) la legge dello Stato della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio ¹⁷;

c) la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

La legge così determinata è immutabile, e – in assenza di successivo accordo dei coniugi – *regola il regime patrimoniale fino alla relativa liquidazione*. A differenza, quindi, della disciplina applicabile nel vigore dell'art. 30 della legge n. 218/1995, *non è configurabile alcun mutamento automatico della legge applicabile* (c.d. *conflict mobile*): cfr. anche, in tal senso, il 46° «*Considerando*».

L'art. 26, paragrafo 3, prevede poi – in via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi – un *ulteriore criterio di collegamento, di applicazione giudiziale* (che richiede, cioè, un provvedimento dell'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi): è possibile – *nel caso in cui si applicherebbe la legge della prima residenza abituale comune dei coniugi* – rendere applicabile in luogo di quest'ultima *la legge dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi*, dimostrando che i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo di quello della prima residenza abituale comune, e che entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali ¹⁸. Il tutto, comunque, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. La disciplina del paragrafo 3, tuttavia, non può applicarsi se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune nel nuovo Stato.

Nella stragrande maggioranza dei casi, in assenza di scelta si applicherà, comunque, la *legge della prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, non soggetta a mutamento nel corso del matrimonio* (in difetto di accordo dei coniugi). Si tratta di una *scelta fortemente innovativa rispetto a quella adottata dall'art. 30, comma 1, della legge n. 218/1995*, che fa riferimento *in primis* alla *legge*

¹⁷ Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, del Regolamento, se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) del paragrafo 1: in altri termini, è esclusa l'applicazione della legge dello Stato di cittadinanza comune, non effettuando il Regolamento alcuna scelta di priorità tra le diverse leggi di cittadinanza comune. Vedi in proposito anche il 50° «*Considerando*»: «Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento».

¹⁸ La legge della nuova residenza abituale comune, ove resa applicabile con provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, si applica dalla conclusione del matrimonio, salvo disaccordo di uno dei coniugi. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

dello Stato di cittadinanza comune dei coniugi (tempo per tempo esistente), e solo in mancanza di cittadinanza comune richiama la legge dello Stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale (che non necessariamente coincide con quello della residenza comune, e comunque è soggetta a mutamento nel corso del matrimonio)¹⁹.

D) – Norme di applicazione necessaria.

È fatta salva, a norma dell'art. 30 del Regolamento, l'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro (lois de police)²⁰. Occorre rammentare in proposito che diversi Stati europei (tra cui, ad esempio, Francia e Svizzera) prevedono con norme di applicazione necessaria una tutela imperativa dell'abitazione familiare, richiedendo ad esempio il consenso del coniuge (non proprietario) per la relativa alienazione. L'art. 30 del Regolamento, tuttavia, fa salve solamente le norme di applicazione necessaria della legge del foro, e non anche quelle straniere. Ciò significa che ogni qualvolta l'autorità giurisdizionale competente sia quella italiana, la tutela di cui sopra non verrà in considerazione; per converso, ove sussista la competenza dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che tuteli nel modo anzidetto l'abitazione familiare occorrerà tenerne conto²¹.

5) – Segue: il rinvio.

A norma dell'art. 32 del Regolamento (*Esclusione del rinvio*), «Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce

¹⁹ Alcuni esempi possono aiutare a meglio comprendere la differenza tra il regime applicabile nel vigore della legge n. 218/1995, e quello che sarà invece vigente ai sensi del Regolamento n. 1103/2016:

1) – Matrimonio contratto nell'anno 2012 da due cittadini italiani, residenti in Germania al momento del matrimonio e che successivamente trasferiscano la residenza in Italia. Trova applicazione l'art. 30 della legge n. 218/1995, ed il regime patrimoniale è regolato dalla *legge italiana*. Tuttavia, ove i coniugi acquistino successivamente la cittadinanza tedesca, sarà la legge tedesca ad applicarsi (*conflit mobile*).

2) – Matrimonio contratto dopo il 29 gennaio 2019 da due cittadini italiani, residenti in Germania al momento del matrimonio e che successivamente trasferiscano la residenza in Italia. In questo caso il regime patrimoniale sarà regolato dalla *legge tedesca*, immutabilmente salvo un successivo accordo di scelta da parte dei coniugi.

3) – Matrimonio contratto nell'anno 2010 da due soggetti con doppia cittadinanza, italiana e francese, residenti in Francia al momento del matrimonio, ma successivamente trasferitisi in Belgio. In base al combinato disposto dell'art. 30, comma 1, e 29, comma 2, della legge n. 218/1995, si applica il criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale (che nell'esempio si assume essere in Belgio), con conseguente applicazione della *legge belga*.

4) – Nel medesimo caso di cui al n. 3, si consideri la diversa ipotesi di matrimonio celebrato dopo il 29 gennaio 2019: si applicherà in tal caso la *legge francese*, in corrispondenza alla prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio.

²⁰ Ai sensi del 53° «*Considerando*», «In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento».

²¹ A titolo esemplificativo, si ipotizzi che un cittadino francese, residente abitualmente in Francia con il proprio coniuge (cittadina italiana), con cui ha scelto la legge italiana quale regolatrice del regime patrimoniale, abbia acquistato (egli solo) un immobile sempre in Francia, ed intenda alienarlo con atto stipulato in Italia. Ancorché tale soggetto abbia stipulato una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, secondo la legge francese all'atto deve obbligatoriamente partecipare anche il coniuge: disposizione, questa, di applicazione necessaria secondo la legge del foro francese, competente per ipotesi a norma dell'art. 6 del Regolamento.

all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato».

La disposizione esclude, pertanto, l'applicazione dell'istituto del rinvio (che attualmente è invece applicabile in materia di regimi patrimoniali coniugali, in base al combinato disposto degli artt. 30 e 13 della legge n. 218/1995).

La differenza tra il regime derivante dall'applicazione del Regolamento comunitario, e quello risultante dalla legge n. 218/1995, diviene quindi particolarmente accentuata nei casi in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del rinvio ²².

Va, d'altra parte, evidenziato che a differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 650/2012 in materia di legge applicabile alle successioni *mortis causa*, il rinvio è escluso anche quando la legge richiamata dalle norme di conflitto europee sia quella di uno Stato terzo: il che può dar luogo ad inconvenienti, in particolare nei casi in cui la legge di detto Stato terzo rinvii, a sua volta, a quella di uno Stato membro che accetta il rinvio ²³.

6) – Segue: gli ordinamenti plurilegislativi.

A norma dell'art. 33 del Regolamento, se la legge designata dal Regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica. In mancanza, si fa riferimento:

- a) in caso di applicazione del criterio della residenza abituale dei coniugi, alla legge dell'unità territoriale in cui i coniugi hanno la residenza abituale;
- b) in caso di applicazione del criterio della cittadinanza dei coniugi, alla legge dell'unità territoriale con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto;
- c) in caso di impiego di altri elementi quali criteri di collegamento, alla legge

²² Si considerino i seguenti esempi:

1) – Tizio e Caia, entrambi cittadini francesi, hanno contratto matrimonio in Italia nel 1995, fissando la loro prima residenza comune in Francia, che hanno mantenuto solo per breve tempo, trasferendosi successivamente in Svizzera dove risiedono da più di dieci anni. Detti coniugi non hanno stipulato alcuna convenzione matrimoniale. Per l'art. 30 della legge 218/1995, si applica al regime patrimoniale la legge francese, quale legge nazionale comune dei coniugi; giusto il principio del rinvio *ex art.* 13 della suddetta legge, si fa riferimento all'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 14 marzo 1978, vigente in Francia, che, in assenza di scelta di legge, fa a sua volta riferimento alla legge dello Stato della nuova residenza comune, durata più di dieci anni. Si applica quindi al regime patrimoniale la *legge svizzera*, che accetta il rinvio, ma senza effetto retroattivo a norma dell'art. 8.

2) – Si ipotizzi ora il medesimo esempio di cui al n. 1), con la differenza che il matrimonio è stato celebrato dopo il 29 gennaio 2019. Si applica in tal caso al regime patrimoniale, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CE) n. 1103/2016, la *legge francese*, quale legge dello Stato della prima residenza comune, con esclusione del rinvio.

²³ Esempi:

1) – Tizio e Caia, coniugi, entrambi cittadini svizzeri, con residenza abituale al momento del matrimonio – celebrato nel 1990 – in Svizzera, sono ora domiciliati in Italia. Il relativo regime patrimoniale è regolato, ai sensi degli artt. 30 e 13 della legge 218/1995, dalla legge svizzera, quale legge nazionale comune, comprensiva delle relative norme di diritto internazionale privato, che – in assenza di scelta di legge – dichiarano applicabile la legge dello Stato del comune domicilio, rinviando indietro alla legge italiana. Il regime patrimoniale dei suddetti coniugi – in assenza di convenzioni matrimoniali – è quindi quello della comunione legale dei beni, disciplinato dalla *legge italiana*.

2) – Nel caso descritto al n. 1), si ipotizzi che il matrimonio sia celebrato dopo il 29 gennaio 2019: in tal caso, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CE) n. 1103/2016, il regime patrimoniale è disciplinato dalla *legge svizzera*, quale legge dello Stato di prima residenza abituale dei coniugi, con esclusione del rinvio.

dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato ²⁴.

In caso di ordinamenti plurilegislativi a base personale (quando uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regime patrimoniale tra coniugi), ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto (art. 34 del Regolamento) ²⁵.

7) – Segue: l'accordo di scelta della legge applicabile.

Si è già visto che i coniugi possono scegliere o cambiare in qualunque momento la legge applicabile al proprio regime patrimoniale (art. 22, paragrafo 1).

A) – Decorrenza del cambiamento della legge applicabile al regime patrimoniale.

Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro (art. 22, paragrafo 2). Normalmente, quindi, l'accordo di scelta della legge applicabile non ha effetto retroattivo, ma i coniugi possono convenire diversamente e pattuire, quindi, la retroattività. In ogni caso, qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile – eventualmente pattuito dai coniugi – non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge (art. 22, paragrafo 3).

B) – Validità formale dell'accordo di scelta della legge applicabile.

La validità formale dell'accordo di scelta della legge è disciplinata dall'art. 23 del Regolamento, ai sensi del quale detto accordo «è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi». L'art. 23 contempla poi alcune ipotesi particolari:

i) entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo, e questa legge prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni matrimoniali: in tal caso si applica tale forma solenne anche all'accordo di scelta della legge ²⁶;

ii) i coniugi hanno la propria residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione dell'accordo. In tal caso, se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati ²⁷;

²⁴ A titolo esemplificativo, ove l'art. 26 del Regolamento conduca all'applicazione della legge britannica, ove si tratti di disciplinare il regime patrimoniale coniugale di coniugi inglesi, relativamente ad un immobile sito in Scozia, troverà applicazione la legge scozzese, quale legge del luogo in cui l'elemento rilevante (l'immobile) è situato.

²⁵ Ad esempio, ove il Regolamento faccia riferimento alla legge marocchina (nel caso di acquisto di immobile in Italia da parte di due cittadini marocchini di religione islamica, entrambi con residenza abituale in Marocco), stante la compresenza in Marocco di ordinamenti giuridici diversi in materia di diritto di famiglia in corrispondenza alle diverse religioni ivi praticate, si applicheranno le norme della legge marocchina dettate per i soggetti di fede musulmana.

²⁶ Quindi, se ad esempio entrambi i coniugi sono abitualmente residenti in Italia, posto che la legge italiana prescrive la forma dell'atto pubblico con l'assistenza dei testimoni per le convenzioni matrimoniali, l'accordo di scelta della legge applicabile al loro regime patrimoniale dovrà rispettare tali requisiti di forma.

²⁷ A titolo esemplificativo, se i coniugi risiedono rispettivamente in Italia e in Irlanda, posto che in quest'ultimo Stato una convenzione matrimoniale può perfezionarsi nella forma della scrittura privata, quest'ultima forma è sufficiente per la validità formale dell'accordo di scelta della legge applicabile al regime patrimoniale.

iii) uno dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo, mentre l'altro coniuge risiede abitualmente in uno Stato extracomunitario. In tal caso, se la legge del suddetto Stato membro prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni matrimoniali si applica tale forma solenne anche all'accordo di scelta della legge ²⁸;

iv) nel caso, invece, in cui entrambi i coniugi siano abitualmente residenti, al momento della conclusione dell'accordo, in uno Stato membro, o in uno Stato terzo, che non prescriva particolari requisiti di forma per le convenzioni matrimoniali, l'accordo di scelta potrà essere stipulato – anche da parte di un notaio italiano – tenendo conto di tali minori requisiti formali ²⁹.

Va notato che la residenza abituale menzionata dall'art. 23 del Regolamento (ai fini della validità formale dell'accordo di scelta della legge) è quella esistente al momento della conclusione dell'accordo; mentre la residenza abituale rilevante agli effetti dell'art. 26 del medesimo Regolamento (ai fini dell'individuazione della legge applicabile in assenza di scelta) è quella esistente al momento della celebrazione del matrimonio.

C) – Validità sostanziale dell'accordo di scelta della legge applicabile.

A norma dell'art. 24 del Regolamento, l'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi. Si fa, quindi, riferimento alla legge scelta dai coniugi nell'accordo di optio iuris, della cui validità si tratta.

Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge sopra indicata.

8) – Segue: le convenzioni matrimoniali.

L'art. 3, paragrafo 1, lett. *b)* del Regolamento definisce come «*convenzione matrimoniale*» qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale.

A norma dell'art. 25 del Regolamento, la convenzione matrimoniale «è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi».

Vengono poi previsti alcuni casi particolari:

i) entrambi i coniugi hanno la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione della convenzione matrimoniale, e questa legge prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni matrimoniali: in tal caso si applica tale forma solenne;

²⁸ In caso, ad esempio, di coniugi abitualmente residenti, rispettivamente, in Italia e in Svizzera, anche se in quest'ultimo Stato la legge non richiede l'assistenza di testimoni nell'atto pubblico con cui si perfeziona la convenzione matrimoniale, l'accordo di scelta della legge applicabile dovrà rispettare i più rigorosi requisiti di forma prescritti dalla legge italiana.

²⁹ Nel caso, ad esempio, di *due cittadini italiani entrambi abitualmente residenti in Inghilterra*, che intendano stipulare dinanzi ad un notaio italiano un *accordo di scelta della legge applicabile*, posto che la legge inglese non conosce la forma dell'atto pubblico, l'accordo *risulterà validamente perfezionato anche con scrittura privata autenticata*.

ii) i coniugi hanno la propria residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione della convenzione matrimoniale. In tal caso, se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati;

iii) uno dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione della convenzione, mentre l'altro coniuge risiede abitualmente in uno Stato extracomunitario. In tal caso, se la legge del suddetto Stato membro prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni matrimoniali si applica tale forma solenne;

iv) nel caso, invece, in cui entrambi i coniugi siano abitualmente residenti, al momento della conclusione della convenzione, in uno Stato membro, o in uno Stato terzo, che non prescriva particolari requisiti di forma per le convenzioni matrimoniali, questa potrà essere stipulata – anche da parte di un notaio italiano – tenendo conto di tali minori requisiti formali;

v) si prevede, infine, che quando la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi impone requisiti formali più rigorosi («supplementari»), si applicano tali requisiti ³⁰.

9) – Segue: la pubblicità legale e l'opponibilità ai terzi.

A norma dell'art. 27, lett. f), del Regolamento, la legge regolatrice del regime patrimoniale disciplina anche *«gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi»*.

D'altra parte, a norma dell'art. 1, lett. h), del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito di applicazione *«qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro»*. Pertanto, sia la pubblicità legale, sia i relativi effetti (di natura costitutiva, dichiarativa o notiziale) sono regolati dalla legge regolatrice della pubblicità medesima, e non da quella che disciplina il regime patrimoniale coniugale.

Occorre, al riguardo, evidenziare come il Regolamento n. 1103/2016 non abbia istituito alcun regime di pubblicità legale «europeo», per cui occorrerà pur sempre far riferimento alle forme di pubblicità legale previste dalle singole leggi nazionali (in quanto rilevanti, come si vedrà nel prosieguo).

Queste disposizioni devono essere coordinate con la previsione dell'art. 28 del Regolamento, che disciplina l'opponibilità ai terzi della legge applicabile al regime patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, *«In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i coniugi salvo che il terzo*

³⁰ Esempio: due coniugi, aventi residenza abituale in Stati diversi (Irlanda e Gran Bretagna), le cui leggi ritengono sufficiente la forma della scrittura privata per il perfezionamento delle convenzioni matrimoniali, sono entrambi cittadini italiani al momento della celebrazione del matrimonio. A norma dell'art. 26 del Regolamento, in assenza di un accordo di scelta il loro regime patrimoniale è regolato dalla legge italiana. Conseguentemente, a norma dell'art. 25 del Regolamento l'eventuale convenzione matrimoniale deve essere perfezionata con atto pubblico con l'assistenza dei testimoni.

fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza».

La statuita deroga all'art. 27, lett. f), consiste nel fatto che la legge applicabile al regime patrimoniale non disciplina gli effetti del regime sul rapporto giuridico tra un coniuge ed un terzo, ogni qualvolta il terzo non sia a conoscenza di tale legge, né sia tenuto (con l'uso dell'ordinaria diligenza) a conoscerla.

In questi casi, a norma dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, il rapporto giuridico tra coniuge e terzo è disciplinato:

i) ove si tratti di un rapporto avente ad oggetto beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti ³¹;

ii) in ogni altro caso, dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo ³².

La protezione del terzo è quindi attuata, ai sensi dell'art. 28, par. 3, mediante la tecnica delle norme di conflitto, sul piano quindi delle soluzioni internazionalprivatistiche, e non attraverso soluzioni di diritto materiale.

Il paragrafo 2 dell'art. 28 elenca i casi in cui «*si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi*» ³³. Tale presunzione ricorre, in primo luogo, quando la legge applicabile al regime si identifica, alternativamente, con la legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo (*lex contractus*) ³⁴;

ii) dello Stato in cui *sia il coniuge contraente che il terzo* hanno la loro *residenza abituale* ³⁵;

iii) dello Stato in cui sono ubicati i beni, in casi riguardanti *beni immobili (lex rei sitae)* ³⁶.

³¹ A titolo esemplificativo, in caso di vendita di un immobile, sito in Italia, da parte di un cittadino olandese residente nei Paesi Bassi (coniugato in regime di comunione universale dei beni con il proprio coniuge, anch'egli olandese ivi residente), ove il suddetto regime non fosse conosciuto o conoscibile dall'acquirente, il rapporto tra venditore e compratore sarà regolato dalla legge italiana, quale *lex rei sitae*.

³² Si ipotizzi il caso in cui un contratto di vendita – da parte di un venditore coniugato in regime di comunione convenzionale dei beni secondo la legge italiana – abbia ad oggetto un'azienda (non comprendente beni immobili o mobili registrati) sita in Francia, e lo stesso contratto sia disciplinato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 593/2008, dalla legge francese. Ipotizzando che la comunione convenzionale italiana si estenda all'azienda, tale regime non sarà opponibile al terzo acquirente ove non sia da esso conosciuto o conoscibile.

³³ Non è chiaro se si tratti di presunzione *iuris tantum* – come sembra ragionevole – ovvero *iuris et de iure*. Ove si opti per la prima, preferibile soluzione, dovrà ammettersi che il terzo possa provare di non essere stato a conoscenza della legge applicabile (prova che – in quanto avente ad oggetto una circostanza negativa – si configura, peraltro, come particolarmente onerosa).

³⁴ Quindi, se un contratto è regolato dalla legge tedesca, che regola anche il regime patrimoniale dell'alienante, si presume che l'acquirente sia a conoscenza della legge applicabile al regime, che gli è pertanto opponibile.

³⁵ In questo caso devono coincidere la legge applicabile al regime patrimoniale e quella dello Stato in cui *entrambi i contraenti (coniuge e terzo)* hanno la loro *residenza abituale*. Cosicché, ove ad esempio due cittadini tedeschi, abitualmente residenti in Germania, stipulino un contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in Italia, la legge applicabile al regime patrimoniale del venditore si presumerà conosciuta dal compratore, e gli sarà opponibile.

³⁶ Pertanto, se ad esempio un cittadino italiano, abitualmente residente in Italia con il suo coniuge e coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, venda un immobile sito in Italia ad un cittadino austriaco, il regime patrimoniale del venditore si presumerà conosciuto dal compratore e gli sarà opponibile.

In secondo luogo, la presunzione di conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale da parte del terzo ricorre quando il coniuge abbia adempiuto a determinati obblighi in materia di pubblicità o registrazione del regime patrimoniale tra coniugi, e più precisamente agli obblighi di pubblicità previsti, alternativamente, dalla legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo (*lex contractus*)³⁷;

ii) dello Stato in cui *sia il coniuge contraente che il terzo* hanno la loro *residenza abituale*³⁸;

iii) dello Stato in cui sono ubicati i beni, in casi riguardanti beni immobili (*lex rei sitae*).

Con riferimento a quest'ultimo profilo, va notato che:

A) – il rilievo internazionalprivatistico (ai fini dell'opponibilità ai terzi della legge applicabile) dell'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescinde dalla circostanza che a tale pubblicità sia attribuita, dall'ordinamento di origine, efficacia di pubblicità dichiarativa o di pubblicità notizia;

B) – rispetto all'ipotesi sub ii), la presunzione non opera ove soltanto il terzo (o soltanto il coniuge che contrae col terzo) sia abitualmente residente nello Stato, la cui legge disciplina la pubblicità legale;

C) – rispetto all'ipotesi sub iii), il riferimento è a qualsiasi pubblicità legale prevista dalla legge dello Stato in cui è situato l'immobile. Non soltanto, quindi, la pubblicità immobiliare, ma anche ad esempio quella attuata mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio (ovvero mediante iscrizione in apposito registro, come il *Güterrechtsregister* tedesco). E in ogni caso, come già detto, a prescindere dal fatto che alla pubblicità sia riconosciuta efficacia notiziale ovvero dichiarativa. Detto in altri termini, non rilevano qui gli effetti «materiali» della pubblicità legale, ma solamente l'esistenza della stessa, a cui il Regolamento ricollega determinati effetti «internazionalprivatistici» (opponibilità o meno ai terzi della legge regolatrice del regime patrimoniale)³⁹;

D) – risulta in ogni caso escluso qualsiasi onere di compulsare i registri pubblici situati all'estero, al fine di accertare il regime patrimoniale del soggetto straniero.

Deve essere evidenziato che le disposizioni dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento non contengono il caso – tra i più frequenti nella prassi negoziale – in cui un soggetto straniero, coniugato all'estero, ivi residente e soggetto ad un regime

³⁷ Si ipotizza il caso in cui la legge regolatrice della pubblicità sia la medesima legge applicabile al contratto tra uno dei coniugi ed un terzo: ad esempio, un contratto di cessione di una partecipazione sociale regolato dalla legge italiana, ove il venditore sia un cittadino francese (il cui regime patrimoniale sia regolato dalla legge francese), il cui matrimonio è però trascritto in Italia, con annotazione a margine dell'atto di matrimonio di una convenzione matrimoniale. Il regime patrimoniale francese dovrà, in tal caso, ritenersi opponibile all'acquirente (in ipotesi, cittadino italiano residente in Italia).

³⁸ Cosicché, ad esempio, ove uno straniero abitualmente residente in Italia contrae con un cittadino italiano, anch'egli residente in Italia, il regime patrimoniale di quest'ultimo (da qualsiasi legge regolato) sarà opponibile allo straniero ove siano osservati gli obblighi pubblicitari previsti dalla legge italiana, e ciò in quanto in tal caso la relativa legge regolatrice si presumerà da lui conosciuta.

³⁹ Sulle diverse tecniche impiegate ai fini dell'opponibilità ai terzi e della tutela dell'affidamento in diritto internazionale privato, cfr. PETRELLI, *Pubblicità legale, apparenza e affidamento nel diritto internazionale privato*, in *Atti notarili nel diritto comunitario e internazionale* – 1. *Diritto internazionale privato*, Torino 2011, p. 251-426.

patrimoniale straniero, contratti in Italia e/o su un bene sito in Italia. In tale ipotesi non ricorre alcuna delle presunzioni di conoscenza della legge applicabile al regime, elencate al suddetto paragrafo 2, e trova quindi applicazione la tutela residuale prevista dai paragrafi 1 e 3: conseguentemente, in tali casi il rapporto giuridico tra lo straniero ed il terzo è disciplinato:

i) ove si tratti di un rapporto avente ad oggetto beni immobili o beni o diritti registrati, siti in Italia, dalla legge italiana (lex rei sitae);

ii) in ogni altro caso, dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo (generalmente dalla legge italiana quale lex contractus).

Senonché, si tratta in questi ultimi casi di comprendere cosa significhi, concretamente, assoggettare il regime patrimoniale dello straniero, che contratti in Italia, alla legge italiana (la quale, per inciso, prevede quale regime patrimoniale legale quello della comunione legale dei beni)⁴⁰. Si tratta di un problema che dovrà essere adeguatamente approfondito; probabilmente, comunque, l'effetto «pratico» di tale disciplina consisterà nel diritto del terzo a che qualsiasi atto che abbia ad oggetto un bene, per il quale la legge italiana prevede l'acquisto in comunione legale dei beni, sia sottoscritto anche dal coniuge dello straniero (il quale, se vorrà evitare tale conseguenza, avrà l'onere di documentare debitamente il proprio regime patrimoniale, legale o convenzionale). E con l'ulteriore precisazione che la conoscenza o conoscibilità del regime da parte del terzo non potrà andare oltre quanto debitamente comunicatogli dallo straniero (di modo che, ove lo straniero affermi di essere ad esempio coniugato in regime patrimoniale legale di comunione differita e residuale degli acquisti secondo la legge tedesca – Zugewinnngemeinschaft – e taccia riguardo ad una convenzione matrimoniale eventualmente stipulata, quest'ultima sarà inopponibile al terzo, ove non resa pubblica in Italia).

Va notato come la tutela dell'affidamento dei terzi, apprestata dall'art. 28 del Regolamento, sia significativamente più dettagliata rispetto a quella prevista dal vigente art. 30, comma 3, della legge n. 218/1995 (a norma del quale «Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano»). D'altra parte, con riferimento ai beni immobili, mentre l'art. 30 della legge n. 218/1995 subordina l'opponibilità alla condizione (esclusiva) dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, l'art. 28 del Regolamento contempla tutta una serie di altre ipotesi in cui sussiste tale opponibilità, ma comunque si applica in ogni caso la regola dell'inopponibilità della legge non conosciuta o non conoscibile dal terzo.

Occorre, infine, valutare la posizione del notaio, che non è equiparabile a quella del terzo che contratta con uno dei coniugi. Il notaio è giurista qualificato, ed ha indubbiamente un obbligo di consiglio e chiarimento nei confronti delle parti.

⁴⁰ Per alcuni cenni al problema, nel vigore della legge n. 218/1995, cfr. GAROFALO, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato*, Torino 1997, p. 160 ss.

Nell'ambito dell'attività di indagine della volontà dallo stesso posta in essere, *il notaio deve quindi interrogare le parti in ordine agli elementi di fatto* (residenza abituale comune, cittadinanza, ecc.) che possono assumere rilievo quali criteri di collegamento agli effetti del Regolamento (in particolare, dell'art. 26), *chiedere alle parti stesse se hanno stipulato all'estero convenzioni matrimoniali*, ed eventualmente invitarle a produrre la documentazione rilevante. Fermo restando che il dovere del notaio non va oltre tali richieste alle parti, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di compulsare i registri pubblici all'estero. Nell'ipotesi in cui un soggetto straniero produca idonea documentazione atta ad individuare la legge applicabile al suo regime patrimoniale, ed il contenuto di quest'ultimo, è opportuno che lo stesso soggetto renda *in atto una specifica dichiarazione relativa al regime patrimoniale* (la quale, tra l'altro, è *richiesta agli effetti dell'art. 2659, n. 1, del codice civile*): dichiarazione la cui presenza – portando a conoscenza del terzo contraente il regime patrimoniale straniero – deve ritenersi idonea ad escludere l'applicazione dell'art. 28, paragrafi 1 e 3, del Regolamento.

10) – La competenza giurisdizionale.

La competenza giurisdizionale in materia di regimi patrimoniali coniugali è disciplinata dagli artt. 4 e seguenti del Regolamento.

Viene, innanzitutto, privilegiato (art. 4) il foro adito in merito alla successione di un coniuge (ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012), e quello (art. 5) investito di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003): in questi casi, i suddetti fori sono competenti a giudicare anche delle questioni correlate relative al regime patrimoniale⁴¹.

In mancanza, se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, a norma dell'art. 6 del Regolamento sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

In pratica, al di fuori dei casi di successione, separazione o divorzio la competenza è, *nella maggior parte dei casi, dell'autorità giurisdizionale dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi al momento della domanda* (realizzandosi in tal caso,

⁴¹ In alcuni casi, l'art. 5, paragrafi 2 e 3, richiede l'accordo dei coniugi perché la competenza giurisdizionale possa essere attribuita al giudice della separazione, divorzio o annullamento del matrimonio.

tendenzialmente, l'unità tra *forum* e *ius*)⁴².

È comunque precisato (39° «*Considerando*») che il Regolamento non impedisce «alle parti di regolare la controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non sia la legge di tale Stato membro». È quindi possibile – ed è ammesso dalla legge italiana – che le parti definiscano stragiudizialmente, dinanzi ad un notaio italiano (con transazione o altrimenti) la controversia tra loro insorta o che potrebbe insorgere, qualunque sia la legge applicabile al loro regime patrimoniale.

11) – *Gli accordi di scelta del foro.*

A norma dell'art. 7 del Regolamento, nei casi contemplati all'articolo 6 – ossia quando nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 (successione a causa di morte) e 5 (separazione, divorzio o annullamento del matrimonio) – le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi, alternativamente:

a) alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 (legge scelta dalle parti) o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) (legge della prima residenza abituale comune, o della prima cittadinanza comune);

b) ovvero alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio⁴³.

L'accordo di scelta del foro deve essere «espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti».

Nel silenzio della norma, deve ritenersi che l'accordo di scelta del foro possa senz'altro essere anteriore al sorgere della controversia. Operativamente, l'accordo di scelta del foro potrà essere contenuto nell'atto che documenta l'accordo di scelta della legge applicabile al regime patrimoniale; o, in mancanza di quest'ultimo, in altro apposito atto che potrà quindi attribuire competenza giurisdizionale, alternativamente:

i) al giudice dello Stato della prima residenza abituale dei coniugi;

⁴² L'art. 8 contempla, comunque, in via alternativa la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), subordinatamente però alla comparizione del convenuto, il quale non eccepisca l'incompetenza. Inoltre, a norma dell'art. 9, in via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, detta autorità può declinare la propria competenza.

Ai sensi dell'art. 10, se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sono competenti in via residuale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili. Sempre in via eccezionale, l'art. 11 contempla il c.d. *forum necessitatis*, nei casi in cui un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile (ad esempio, a causa di uno stato di guerra) in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

⁴³ Ai sensi del 37° «*Considerando*», «fini del presente regolamento e allo scopo di coprire tutte le situazioni possibili, lo Stato membro di conclusione del matrimonio dovrebbe essere lo Stato membro di fronte alle cui autorità il matrimonio è concluso».

ii) al giudice dello Stato della prima cittadinanza comune dei coniugi;

iii) al giudice dello Stato in cui il matrimonio è stato celebrato.

Ove non sia contestuale all'accordo di scelta della legge applicabile, l'accordo di scelta del foro necessiterà unicamente della forma scritta (senza necessità di ulteriori forme solenni).

Va evidenziato che in materia di regimi patrimoniali coniugali quelli disciplinati dal Regolamento n. 1103/2016 sono gli unici accordi di scelta del foro possibili: non trovano applicazione, infatti, la Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (approvata con Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 4 dicembre 2014, n. 2014/887/UE, né le previsioni del Regolamento europeo n. 1215/2012 (sostitutivo, da gennaio 2015, del Regolamento comunitario n. 44/2001, c.d. Bruxelles I), né infine la Convenzione di Lugano del 2007.

12) – Riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere in tema di regimi patrimoniali.

Gli artt. da 36 a 57 del Regolamento disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali.

A norma dell'art. 36, § 1, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (art. 39, § 1). Si tratta, quindi, di riconoscimento automatico, analogo a quello disciplinato da altre fonti comunitarie (es., Regolamento (CE) n. 1215/2012) e dalla legislazione nazionale (artt. 64 ss. della legge n. 218/1995).

La disciplina degli artt. 36 e seguenti deve essere peraltro coordinata con quella dell'art. 69, paragrafi 1 e 2, del Regolamento: con la conseguenza che essa trova applicazione solo ai procedimenti avviati alla data o successivamente al 29 gennaio 2019. Se, però, il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

Per le altre controversie, continuano a trovare applicazione gli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995.

L'individuazione della disciplina applicabile non è priva di conseguenze pratiche, perché diversi sono i requisiti previsti, rispettivamente, dalla normativa comunitaria e da quella interna ai fini del riconoscimento automatico: tra l'altro, il Regolamento non richiede, a differenza dell'art. 64 della legge n. 218/1995, che la decisione sia già passata in giudicato.

Tuttavia, in caso di contestazione (ad esempio, da parte del conservatore dei registri immobiliari chiamato a trascrivere una decisione), ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57 (*exequatur*), che la decisione sia riconosciuta (art. 36, § 2). In Italia, deve ritenersi competente a tal fine la Corte d'Appello (art. 67 della legge n. 218/1995).

L'art. 37 disciplina i motivi di diniego del riconoscimento (contrarietà all'ordine pubblico internazionale dello Stato di destinazione; mancata comunicazione o notificazione al contumace; incompatibilità con altra decisione emessa nei confronti

delle stesse parti nello Stato membro di destinazione o in un paese terzo).

A norma dell'art. 42, le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Questa disciplina differisce, pertanto, da quella del Regolamento (CE) n. 1215/2012, che ha invece introdotto il principio dell'esecutività automatica delle decisioni in materia civile e commerciale; le previsioni di tale Regolamento non si applicano, peraltro, per espressa previsione normativa, alla materia dei regimi patrimoniali coniugali (art. 1, § 2, lett. a), del Regolamento n. 1215/2012).

13) – La circolazione degli atti pubblici stranieri.

Gli artt. 58 e 59 del Regolamento disciplinano l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici stranieri in materia di regimi patrimoniali. Il termine «accettazione» è utilizzato, in luogo di quello «riconoscimento», al fine di differenziare le due fattispecie, e meglio esprimere il concetto di «equivalenza» degli atti pubblici nello spazio giuridico europeo, che costituisce il fondamento della libera circolazione di tali atti ⁴⁴.

A norma dell'art. 3, paragrafo 1, lett. c), costituisce «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine. Il riferimento al «contenuto» deve ritenersi riferito al controllo di legalità dello stesso, più che all'efficacia probatoria (posto che generalmente l'atto pubblico non fa fede del contenuto intrinseco dell'atto, ma solo del fatto che le parti abbiano reso le dichiarazioni ivi riportate).

Gli atti pubblici rilevanti agli effetti del Regolamento sono quelli in materia di regimi patrimoniali: a titolo esemplificativo, vi sono ricompresi le convenzioni matrimoniali, e gli accordi di scelta della legge applicabile.

Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Come precisato nel 58° «*Considerando*», Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine. Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che

⁴⁴ Come precisato nel 31° «*Considerando*», «Gli atti rilasciati dai notai in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento, e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici».

redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare l'apposito modulo (si tratta del modulo II, allegato II al Regolamento (CE) 9 dicembre 2014, n. 1329/2014), precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine (art. 58, § 1).

Il principio di equivalenza, e l'attribuzione all'atto pubblico – nello Stato di destinazione – degli «effetti più comparabili» a quelli prodotti nello Stato di origine, può dar luogo a diverse possibili situazioni. A titolo esemplificativo, ad un atto pubblico italiano dovrebbe essere riconosciuta in un ordinamento, che non conosca la nozione di atto pubblico, quantomeno l'efficacia in esso attribuita alle scritture private la cui autenticità è stata accertata in un giudizio. Per converso, non può riconoscersi in Italia valore di atto pubblico ad un documento in cui non ricorrano i caratteri di cui all'art. 3, § 1, lett. c) del Regolamento.

Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 58, § 2)⁴⁵.

Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile al regime patrimoniale. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 58, § 3)⁴⁶.

L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57 (*exequatur*) (art. 59, § 1). Non si applica infatti alla materia dei regimi patrimoniali coniugali la disciplina del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, per espressa previsione contenuta nell'art. 2, § 2, lett. a), del

⁴⁵ A norma del 62° «*Considerando*», un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

Come precisato dal 63° «*Considerando*», l'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili, dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal regolamento.

⁴⁶ Ai sensi del 60° «*Considerando*», i termini «*negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico*» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.

Regolamento (CE) n. 805/2004. Agli effetti dell'eventuale utilizzo come titolo esecutivo in un altro Stato membro, ed ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera *b*), il notaio e in generale l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando l'apposito modulo (allegato al Regolamento (CE) 9 dicembre 2014, n. 1329/2014) (art. 59, § 2).

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del Regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (art. 61). Non è quindi necessaria neanche l'apostille, di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

14) – Materiali.

Cfr.:

1) – Lo studio del «Consortium Asser-Ucl» sui regimi patrimoniali delle coppie coniugate, e sugli effetti patrimoniali delle coppie non coniugate:

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/regimes/report_regimes_030703_fr.pdf;

2) – La Comunicazione della Commissione europea intitolata «Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali» (COM(2011) 125 definitivo):

<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/IT/1-2011-125-IT-F1-1.Pdf>;

3) – Il Libro verde sul conflitto di legge in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco (COM(2006) 400 definitivo):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0400&from=EN>;

4) – La sintesi delle risposte al Libro verde sui conflitti di legge in materia di regimi patrimoniali coniugali, incluse le questioni di giurisdizione e mutuo riconoscimento:

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/summary_answers_com_2006_400_en.pdf;

5) – Lo «Impact Assessment Study on Community Instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements» (Final Report, 5 march 2010):

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/ia_on_mpr_main_report_en.pdf;

6) – La Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011) 126 definitivo):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0126&from=IT>;

7) – La Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106 final):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0106&from=IT>;

8) – Il dossier del Senato sulle proposte di Regolamenti in materia di regimi patrimoniali coniugali e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2011) 126 def. – e COM (2011) 127 def.):

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737102.pdf>;

9) – La Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 9 giugno 2016, n. 2016/954 (in G.U.U.E. n. L159 del 16.6.2016), con cui è stata autorizzata una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0954&from=IT>;

10) – La Risoluzione legislativa del Parlamento europeo in data 23 giugno 2016 in tema di regimi patrimoniali tra coniugi:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0288+0+DOC+PDF+V0//IT>;

11) – Le informazioni sui regimi patrimoniali coniugali negli Stati membri dell'Unione europea (a cura delle rete dei notariati europei):

<http://www.coupleseurope.eu/it/home>.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLE UNIONI REGISTRATE

Con Regolamento (UE) 24 giugno 2016, n. 2016/1104, del Consiglio (in G.U.U.E. n. L183 del giorno 8.7.2016) è stata attuata una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate⁴⁷.

1) – Entrata in vigore del Regolamento, diritto intertemporale e disciplina transitoria.

Ai sensi dell'art. 70, paragrafo 2, il Regolamento si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019. L'art. 69 detta poi le norme di diritto intertemporale:

i) Legge applicabile.

Le disposizioni del capo III (relative alla legge applicabile) sono applicabili solo ai partners che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 3). Pertanto:

1) – il regime patrimoniale dei partners uniti a partire dal 30 gennaio 2019 sarà

⁴⁷ Cfr. FALCONI, *I regimi patrimoniali delle coppie internazionali: due recenti proposte dell'Unione europea*, in *www.juscivile.it*, 2016, 5, p. 135; BERGAMINI, *Le proposte di regolamenti dedicate ai regimi patrimoniali tra coniugi e partner in unioni registrate*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 1077; CALÒ, *Matrimonio «à la carte». Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l'intervento comunitario*, Milano 2009; GONZALEZ BEILFUSS, *The Proposal for a Council Regulation on the Property Consequences of Registered Partnerships*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 183; BONOMI, *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, p. 217; BUSCHBAUM-SIMON, *Les propositions de la Commission européenne relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois sur les biens patrimoniaux des couples mariés et des partenariats enregistrés*, in *Revue critique*, 2011, p. 801; CALÒ, *La proposta di un regolamento europeo sulle convivenze*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 456; AA.VV., *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe*, a cura di BOELE-WOELKI e FUCHS, Cambridge-Antwerp-Portland 2012; TONOLO, *Le unioni civili nel diritto internazionale privato*, Milano 2007.

disciplinato dalla legge individuata dal Regolamento;

2) – il regime patrimoniale dei partners uniti entro il 29 gennaio 2019 sarà disciplinato dalla legge designata dalla disciplina nazionale previgente di diritto internazionale privato⁴⁸;

⁴⁸ Attualmente, la legge n. 76/2016 – che ha introdotto nel diritto italiano le unioni civili – non contiene una disciplina specifica, riferita alle unioni civili, immediatamente applicabile in materia di diritto internazionale privato (l'art. 1, comma 28 delega unicamente il Governo all'emanazione di decreti legislativi anche in materia di diritto internazionale privato, «prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo». Disciplina, questa, volta a risolvere il problema dei matrimoni omosessuali contratti all'estero, che allo stato sono ritenuti non trascrivibili in Italia). Tuttavia, l'estensione all'unione civile, contenuta nell'art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016 di tutte le norme legislative e regolamentari che si riferiscono al matrimonio e menzionano i coniugi, o termini equivalenti, conduce a ritenere che siano senz'altro applicabili all'unione civile le previsioni della legge 31 maggio 1995, n. 218. Di conseguenza:

A) – a norma dell'art. 27 della legge n. 218/1995, la capacità e le altre condizioni per contrarre un'unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascun *partner* al momento della celebrazione dell'unione civile. Resta salvo lo stato libero che uno dei *partners* abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia;

B) – l'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei *partners* al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (art. 28);

C) – i rapporti personali tra partners sono regolati dalla legge nazionale comune. I rapporti personali tra *partners* aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita dell'unione civile è prevalentemente localizzata (art. 29);

D) – i rapporti patrimoniali tra partners sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I *partners* possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L'accordo dei *partners* sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato. Il regime dei rapporti patrimoniali fra *partners* regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano (art. 30);

E) – lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge nazionale comune dei *partners* al momento della domanda di scioglimento dell'unione civile; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita dell'unione civile risulta prevalentemente localizzata. Lo scioglimento dell'unione civile, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana (art. 31);

F) – in materia di nullità, di annullamento e di scioglimento dell'unione civile, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3 della legge n. 218/1995, anche quando uno dei *partners* è cittadino italiano o l'unione civile è stata celebrata in Italia (art. 32).

L'art. 1, comma 64, della legge n. 76/2016, d'altra parte, ha introdotto il nuovo art. 30-bis (*Contratti di convivenza*) nella legge 31 maggio 1995, n. 218:

«1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

Si tratta di una disciplina di conflitto ricalcata su quella contenuta nell'art. 29 della medesima legge n. 218/1995, con riguardo agli effetti personali del matrimonio. Non è stata, invece, riprodotta la disposizione contenuta nell'art. 30, comma 1, secondo periodo, della suddetta legge (a norma del quale i coniugi possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede). Non è, pertanto, ammessa la *professio iuris* ai fini della disciplina del contratto di convivenza: soluzione, questa, criticabile, tenuto conto anche del ruolo generalmente assegnato all'autonomia privata sia in relazione ai contratti in generale (art. 3 del Regolamento «Roma I»), sia in materia di regimi patrimoniali familiari.

Superflua, tutto sommato, la previsione del comma 2 (salvezza dei casi di cittadinanza plurima), che trovava già la propria disciplina nell'art. 19, comma 2, della suddetta legge n. 218/1995 («Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale»), nonché nelle convenzioni internazionali.

3) – è data tuttavia facoltà, ai partners uniti entro il 29 gennaio 2019, di scegliere la legge applicabile in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento. Pertanto, anche i partners uniti anteriormente alla suddetta entrata in vigore possono – con un accordo espresso di optio iuris in conformità agli artt. 22, 23 e 24 – rendere applicabile il Regolamento ai loro rapporti patrimoniali.

A differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, il Regolamento n. 2016/1104 non prevede espressamente la facoltà di designare la legge applicabile, a norma dell'art. 22, con atto anteriore alla sua entrata in vigore.

ii) Competenza giurisdizionale e riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale ed il riconoscimento dei provvedimenti e degli atti pubblici stranieri:

A) – se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte a partire dal 30 gennaio 2010 sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del Regolamento («Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni»), se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II («Competenza») (art. 69, paragrafo 2);

B) – salvo quanto sopra, il Regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019 (art. 69, paragrafo 1). Per i procedimenti e gli atti pubblici avviati o formati anteriormente, si applica la disciplina internazionalprivatistica o internazionalprocessualistica nazionale previgente (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218).

2) – Ambito di applicazione del Regolamento – Carattere universale – Stati membri vincolati dal Regolamento e Stati terzi.

Sono attualmente vincolati dal Regolamento i 18 Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata: si tratta di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia⁴⁹.

Non sono invece vincolati dal Regolamento Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Ungheria.

L'art. 20 del Regolamento stabilisce tuttavia che «*La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro*» (il che può realizzarsi, ad esempio, quando entrambi i *partners* sono residenti in uno Stato extracomunitario). Il Regolamento, cioè, è di applicazione universale per ciò che riguarda l'individuazione della legge applicabile.

Da rilevare che si applica il rinvio, di cui all'art. 13 della legge n. 218/1995. Pertanto, quando a norma dell'art. 30-bis è richiamata una legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: *a)* se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; *b)* se si tratta di rinvio alla legge italiana. In concreto, potrebbe accadere, con maggior frequenza:

a) che la legge straniera richiamata rinvii al luogo in cui i conviventi sono residenti;

b) ovvero, che la legge straniera rinvii al luogo in cui la convivenza è stata registrata.

⁴⁹ Cfr. l'art. 70, paragrafo 2, e il 13° «*Considerando*» del Regolamento.

Allo stesso modo, le regole di competenza giurisdizionale dettate dal Regolamento (Capo II, artt. 4 ss.) devono ritenersi di portata universale ed esaustive: il giudice italiano è competente ogni qualvolta ricorrano i presupposti ivi indicati (perché si tratta dell'autorità giurisdizionale adita per la successione di un *partner*, o per pronunciare lo scioglimento o annullamento dell'unione registrata, perché i *partners* sono entrambi residenti in Italia, ecc.). Ciò significa che non troveranno più applicazione, in nessun caso, le previsioni degli artt. 3 e 50 della legge n. 218/1995.

Per alcuni aspetti, invece, il Regolamento non ha applicazione universale. In particolare:

1) – il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono disciplinati dal Regolamento unicamente nei rapporti tra Stati membri vincolati dallo stesso in quanto partecipanti alla cooperazione rafforzata: il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni rese in Stati terzi, o in Stati membri ulteriori, è regolato dalle disposizioni di diritto comune (per l'Italia, gli artt. 64 e seguenti della legge n. 218/1995);

2) – lo stesso dicasi per il riconoscimento («accettazione») e l'esecuzione degli atti pubblici: se formati in Stati terzi, o in Stati membri non partecipanti alla cooperazione rafforzata, non si applica il Regolamento, bensì le norme italiane (l'art. 68 della legge n. 218/1995, e le altre norme interne al riguardo).

Si è già detto che gli Stati membri che non hanno partecipato all'adozione del Regolamento non sono vincolati ad esso, né sono soggetti alla sua applicazione: la loro posizione è pertanto equiparabile a quella di Stati terzi; e che tuttavia, in base all'art. 20 del Regolamento, quest'ultimo ha applicazione universale (ove la legge designata a norma degli articoli 21 e seguenti del Regolamento sia, ad esempio, la legge inglese, o scozzese, o irlandese, o rumena, o ungherese, la stessa troverà applicazione dal punto di vista italiano). In altri termini, la previsione secondo cui «la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro» deve essere ragionevolmente interpretata come se dicesse «... ove non sia quella di uno Stato membro vincolato dal regolamento». Da un punto di vista pratico, assumerà rilievo la competenza del giudice a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata. Un giudice inglese, o irlandese, o danese, non farà in alcun caso applicazione del Regolamento europeo, mentre un giudice italiano (o un notaio italiano) dovrà tenerne conto, in base al principio dell'applicazione universale. Allo stesso modo, dovrà essere tenuto in considerazione il rischio che una decisione giudiziaria italiana, o un atto notarile italiano, possano non essere riconosciuti in Stati come Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca o Polonia, laddove questi Stati abbiano diversi criteri di giurisdizione e/o diverse norme di conflitto in materia.

3) – Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento. Materie escluse.

Va innanzitutto premesso che, in conformità all'art. 81 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, il Regolamento si applica solamente *«nel contesto degli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere»* (14° «Considerando»). Sono conseguentemente escluse dal relativo ambito di applicazione le situazioni puramente interne (es., gli effetti patrimoniali dell'unione civile tra due cittadini italiani, entrambi residenti in Italia, con

riferimento a beni ivi situati).

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, il Regolamento si applica «agli effetti patrimoniali delle unioni registrate». Il concetto di effetti patrimoniali deve essere interpretato autonomamente⁵⁰, e va inteso in senso ampio⁵¹.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento, per «*unione registrata*» si intende «*il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione*». Si tratta, come può vedersi, di definizione molto ampia, atta a ricomprendere una serie molteplice di figure (dalle unioni registrate omosessuali a quelle eterosessuali, ed anche i matrimoni omosessuali dal punto di vista degli ordinamenti che non li riconoscono, posto che né il Regolamento n. 1103/2016, né il Regolamento n. 1104/2016 definiscono il concetto di matrimonio).

D'altra parte, come precisa il 16° «*Considerando*», «Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all'altro ed è opportuno operare una distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un'autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell'Unione».

Non vi è dubbio che le unioni civili, disciplinate in Italia con legge n. 76/2016, rientrino pienamente nel concetto comunitario di unione registrata. Si pone invece il problema dell'applicabilità del Regolamento (UE) n. 1104/2016 alle convivenze di fatto registrate presso l'anagrafe, a norma della medesima legge n. 76/2016: si tratta, cioè, di accertare se tali convivenze rientrino o meno nell'ambito di applicazione del Regolamento. Si è visto come quest'ultimo definisca l'unione registrata, all'art. 3, par. 1, lett. a), come «*il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione*». Si tratta allora di verificare *se sia sufficiente ad integrare il requisito dell'obbligatorietà, cui si riferisce la norma comunitaria, l'obbligo agli effetti anagrafici previsto dalla legge italiana* (considerato che quest'ultima non sancisce, invece, un obbligo (ma semmai un onere) sul piano civilistico, e che la convivenza si costituisce, invece, «di fatto»). Secondo l'interpretazione che appare preferibile, la disciplina comunitaria è applicabile anche alle convivenze di fatto di cui alla legge n. 76/2016, in quanto anch'esse registrate in virtù di un obbligo di legge.

A norma dell'art. 27 del Regolamento, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate determina *tra l'altro*:

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento, per «*effetti patrimoniali di un'unione registrata*» si intende «*l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento*».

⁵¹ Cfr. il 18° «*Considerando*»: «È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner».

- a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i *partners* in varie categorie durante e dopo l'unione registrata;
- b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- c) la responsabilità di un *partner* per le passività e i debiti dell'altro *partner*;
- d) i poteri, i diritti e gli obblighi di un *partner* o di entrambi i *partners* con riguardo ai beni;
- e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata;
- f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un *partner* e i terzi;
- g) la validità formale della convenzione tra *partners* ⁵².

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (art. 1, paragrafo 2):

- a) la capacità giuridica dei *partners* ⁵³;
- b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata ⁵⁴;
- c) le obbligazioni alimentari (*a cui si applica il Regolamento (CE) n. 4/2009*);
- d) la successione a causa di morte del *partner* (*a cui si applica il Regolamento (CE) n. 650/2012*) ⁵⁵;
- e) la sicurezza sociale;
- f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra *partner*, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa;
- g) la natura dei diritti reali ⁵⁶;

⁵² Deve, invece, ritenersi regolata dal Regolamento «Roma I» (n. 593/2008) la questione della validità delle donazioni tra *partners*.

⁵³ Come chiarito dal 20° «*Considerando*», il Regolamento non trova applicazione alle «a questioni relative alla capacità giuridica generale dei *partner*; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i *partner* con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento».

⁵⁴ Cfr. anche il 17° «*Considerando*»: «Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le questioni connesse agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di «unione registrata» dovrebbe essere definita ai fini esclusivi del presente regolamento: il suo contenuto specifico dovrebbe continuare ad essere definito dal diritto interno degli Stati membri. Nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre a uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale», nonché il 21° «*Considerando*»: «Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato». Pertanto, a titolo esemplificativo, dipende dalle norme interne di diritto internazionale privato la qualificazione del matrimonio omosessuale contratto all'estero (quale matrimonio, ovvero alla stregua di unione civile registrata)», e conseguentemente il relativo riconoscimento. Da tale preliminare valutazione ad opera delle norme di conflitto nazionali viene, quindi, a dipendere l'applicazione del Regolamento in oggetto.

⁵⁵ Cfr. il 22° «*Considerando*»: «Dato che le obbligazioni alimentari tra *partner* sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un *partner*, disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio».

⁵⁶ Giusta quanto precisato dal 24° «*Considerando*», «Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni

h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro⁵⁷. È quindi la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a disciplinare l'efficacia della pubblicità legale (costitutiva, dichiarativa o notiziale) ai fini dell'acquisto di diritti in conseguenza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata. *Le questioni relative all'opponibilità ai terzi della legge applicabile ai suddetti effetti patrimoniali – anche in conseguenza dell'esecuzione di una pubblicità legale – sono invece disciplinate dall'art. 28 del Regolamento.*

Il Regolamento, inoltre:

- non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa (art. 1, paragrafo 1);
- lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (art. 2). Sul punto,

Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale».

Prosegue il 25° «*Considerando*»: «Per consentire tuttavia ai *partner* di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro in forza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato o la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera». Come, infine, chiarito dal 26° «*Considerando*», «L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento».

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

⁵⁷ Cfr. il 27° «*Considerando*»: «I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un *partner* sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti».

D'altra parte, ai sensi del 28° «*Considerando*», «Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia *erga omnes* dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro».

si evidenzia che a norma del 30° «*Considerando*», il Regolamento consente «a tutti i notai competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso»⁵⁸. Per quanto riguarda i notai italiani, appare certo che essi non esercitino alcuna funzione giurisdizionale in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e conseguentemente che essi possano – ad esempio – ricevere convenzioni tra partners, o accordi di scelta della legge applicabile, qualunque sia la legge applicabile a tali effetti, e qualunque sia l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del Regolamento.

4) – Legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Singoli criteri di collegamento.

A) – Unità della legge applicabile.

L'art. 21 del Regolamento stabilisce, innanzitutto, che «*La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano*». Viene quindi adottata la soluzione dell'unità della legge applicabile.

B) – Scelta della legge applicabile (*professio iuris*).

A norma dell'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento, i partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata, nell'ambito di una delle leggi indicate dal medesimo articolo.

La scelta riguarda in generale gli effetti patrimoniali dell'unione registrata: non soltanto, quindi, quello legale, ma anche quello convenzionale.

Il riferimento alla «*modifica*» della legge applicabile consente di stipulare in ogni tempo l'accordo di scelta della legge, e ciò sia ai soggetti uniti dopo il 29 gennaio 2019, che a quelli che abbiano registrato l'unione anteriormente. Il riferimento ai «*futuri partner*» fa sì che la scelta della legge applicabile possa essere pattuita anche prima della registrazione dell'unione (in tal senso, espressamente, il 44° «*Considerando*»).

Sempre a norma dell'art. 22, paragrafo 1, i *partners* o futuri *partners* possono scegliere, in alternativa:

a) la legge dello Stato della residenza abituale⁵⁹ dei partners o futuri partners, o di

⁵⁸ Va in proposito notato che – come precisato nel 29° «*Considerando*», «il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie».

⁵⁹ Il concetto di «*residenza abituale*» è stato chiarito dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento ad altri strumenti normativi europei, e risulta delineato espressamente in taluno di essi (da ultimo, il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni a causa di morte). Si tratta comunque di un concetto di fatto e non di diritto (a differenza del domicilio), che evita quindi problemi di qualificazione internazionalprivatistica. Al fine di determinare la residenza abituale, occorre procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita dei partners, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così

uno di essi, al momento della conclusione della convenzione; o

b) la legge di uno Stato di cui uno dei partners o futuri partners ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione;

c) la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

Poiché la norma di conflitto fa riferimento al momento di conclusione della convenzione di scelta, può venire in considerazione l'eventuale cambiamento di residenza o di cittadinanza dei partners, o di uno di essi, durante l'unione registrata: se, ad esempio, i partners hanno la residenza in Italia al momento del matrimonio, e successivamente trasferiscono la loro residenza in Germania, potranno a seguito di tale mutamento di residenza convenire anche il mutamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

In mancanza, tuttavia, di una convenzione modificativa, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sono immutabili: il Regolamento – in considerazione delle esigenze di prevedibilità e di certezza del diritto – esclude il *conflict mobile*⁶⁰.

Al di fuori di quelle indicate dall'art. 22, *nessun'altra legge può essere scelta dai partners*. Non può essere individuata, ad esempio, la *lex rei sitae*.

Per finire, va evidenziato come l'art. 24, paragrafo 1, del Regolamento, menzioni l'«accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione». Quest'ultima specificazione – che dovrà costituire oggetto di adeguato approfondimento – sembrerebbe ammettere la possibilità di operare la *professio iuris* anche per taluna soltanto delle disposizioni della legge prescelta, operando in tal modo un *depeçage* che non appare coerente con la previsione di unitarietà della legge applicabile, contenuta nell'art. 21.

C) – Legge applicabile in mancanza di scelta.

A norma dell'art. 26, paragrafo 1, del Regolamento, in mancanza di un accordo a scelta delle parti ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

Va rilevato che questo criterio di collegamento (legge del luogo in cui l'unione

determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del Regolamento. In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale dei partners. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici gli stessi si siano trasferiti per lavoro, anche per un lungo periodo, ma abbiano mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che i partners, alla luce delle circostanze della fattispecie, abbiano ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi dell'unione e della loro vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora i partners vivano alternativamente in più Stati o si siano trasferiti da uno Stato all'altro senza essersi stabiliti in modo permanente in alcuno di essi. Se i partners sono cittadini di uno di tali Stati o vi possiedono tutti i loro beni principali, la loro cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali. In ogni caso, secondo dottrina e giurisprudenza concorrono a determinare la residenza abituale sia elementi oggettivi (durata, regolarità, condizioni e ragioni del soggiorno) sia un elemento soggettivo (l'intenzione, seria ed effettiva, di fissare stabilmente nello Stato di cui trattasi il centro dei propri interessi, sia personali e familiari che economici).

⁶⁰ Cfr. anche il 45° «*Considerando*»: «Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate senza che i partner ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i partner l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi».

registrata è stata costituita) corrisponde a quello indicato dall'art. 22, paragrafo 1, lett. c), quale legge verso la quale le parti possono indirizzare la propria *optio iuris*. Ciò che appare singolare – come rilevato dai primi commentatori, soprattutto in rapporto al ben più stringente vincolo desumibile dagli artt. 22 e 26 del Regolamento n. 1103/2016, in tema di legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi – è l'assenza di qualsiasi vincolo, nel Regolamento comunitario, nella individuazione del luogo di registrazione della convivenza: i *partners* sono, cioè, liberi – salve le eventuali disposizioni restrittive delle singole leggi nazionali – di praticare liberamente il *forum shopping*, individuando lo Stato la cui legge più si confà ai loro interessi, e quindi, in modo diretto o indiretto, possono conseguire l'obiettivo che tale legge si applichi ai loro rapporti patrimoniali.

La legge così determinata è immutabile, e – in assenza di successivo accordo dei *partners* – regola gli effetti patrimoniali dell'unione registrata fino alla relativa liquidazione. Non è configurabile alcun mutamento automatico della legge applicabile (c.d. *conflict mobile*): cfr. anche, in tal senso, il 45° «*Considerando*».

L'art. 26, paragrafo 2, prevede poi – in via di eccezione e su richiesta di uno dei *partners* – un ulteriore criterio di collegamento, di applicazione giudiziale (che richiede, cioè, un provvedimento dell'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata): è possibile rendere applicabile la legge dell'ultima residenza abituale comune dei partners, dimostrando che essi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente lungo, e che entrambi i partners hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali ⁶¹. Il tutto, comunque, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. La disciplina del paragrafo 2, tuttavia, non può applicarsi se i partners hanno concluso una convenzione prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale Stato.

D) – Norme di applicazione necessaria.

È fatta salva, a norma dell'art. 30 del Regolamento, l'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro (*lois de police*) ⁶². Occorre rammentare in proposito che diversi Stati europei prevedono con norme di applicazione necessaria una tutela imperativa dell'abitazione familiare, richiedendo ad esempio il consenso del *partner* (non proprietario) per la relativa alienazione. L'art. 30 del Regolamento, tuttavia, fa salve solamente le norme di applicazione necessaria della legge del foro, e non anche quelle straniere. Ciò significa che ogni qualvolta l'autorità giurisdizionale

⁶¹ La legge della nuova residenza abituale comune, ove resa applicabile con provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 26, paragrafo 2, si applica dalla costituzione dell'unione registrata, salvo disaccordo di uno dei *partners*. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

⁶² Ai sensi del 52° «*Considerando*», «In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento».

competente sia quella italiana, la tutela di cui sopra non verrà in considerazione; per converso, ove sussista la competenza dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che tuteli nel modo anzidetto l'abitazione familiare occorrerà tenerne conto.

5) – Segue: *il rinvio.*

A norma dell'art. 32 del Regolamento (*Esclusione del rinvio*), «Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato».

La disposizione esclude, pertanto, l'applicazione dell'istituto del rinvio (che attualmente è invece da ritenersi applicabile a norma dell'art. 13 della legge n. 218/1995).

La differenza tra il regime derivante dall'applicazione del Regolamento comunitario, e quello risultante dalla legge n. 218/1995, diviene quindi particolarmente accentuata nei casi in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del rinvio.

Va, d'altra parte, evidenziato che a differenza di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 650/2012 in materia di legge applicabile alle successioni *mortis causa*, il rinvio è escluso anche quando la legge richiamata dalle norme di conflitto europee sia quella di uno Stato terzo: il che può dar luogo ad inconvenienti, in particolare nei casi in cui la legge di detto Stato terzo rinvii, a sua volta, a quella di uno Stato membro che accetta il rinvio.

6) – Segue: *gli ordinamenti plurilegislativi.*

A norma dell'art. 33 del Regolamento, se la legge designata dal Regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica. In mancanza, si fa riferimento:

a) in caso di applicazione del criterio della residenza abituale dei *partners*, alla legge dell'unità territoriale in cui i partners hanno la residenza abituale;

b) in caso di applicazione del criterio della cittadinanza dei *partners*, alla legge dell'unità territoriale con cui i partners hanno il collegamento più stretto;

c) in caso di impiego di altri elementi quali criteri di collegamento, alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

In caso di ordinamenti plurilegislativi a base personale (quando uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate), ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partners hanno il collegamento più stretto (art. 34 del Regolamento).

7) – Segue: *l'accordo di scelta della legge applicabile.*

Si è già visto che i *partners* possono scegliere o cambiare in qualunque momento la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata (art. 22, paragrafo

1).

A) – Decorrenza del cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Salvo diverso accordo dei *partners*, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata deciso nel corso dell'unione ha effetti solo per il futuro (art. 22, paragrafo 2). Normalmente, quindi, l'accordo di scelta della legge applicabile non ha effetto retroattivo, ma i *partners* possono convenire diversamente e pattuire, quindi, la retroattività. In ogni caso, qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile – eventualmente pattuito dai coniugi – non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge (art. 22, paragrafo 3).

B) – Validità formale dell'accordo di scelta della legge applicabile.

La validità formale dell'accordo di scelta della legge è disciplinata dall'art. 23 del Regolamento, ai sensi del quale detto accordo «è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner». L'art. 23 contempla poi alcune ipotesi particolari:

*i) entrambi i *partners* hanno la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo, e questa legge prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni tra *partners*: in tal caso si applica tale forma solenne anche all'accordo di scelta della legge;*

*ii) i *partners* hanno la propria residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione dell'accordo.* In tal caso, se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra *partners*, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati;

*iii) uno dei *partners* ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione dell'accordo, mentre l'altro *partner* risiede abitualmente in uno Stato extracomunitario.* In tal caso, se la legge del suddetto Stato membro prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni tra *partners* si applica tale forma solenne anche all'accordo di scelta della legge;

*iv) nel caso, invece, in cui entrambi i *partners* siano abitualmente residenti, al momento della conclusione dell'accordo, in uno Stato membro, o in uno Stato terzo, che non prescriva particolari requisiti di forma per le convenzioni tra *partners*, l'accordo di scelta potrà essere stipulato – anche da parte di un notaio italiano – tenendo conto di tali minori requisiti formali.*

Va notato che la residenza abituale menzionata dall'art. 23 del Regolamento (ai fini della validità formale dell'accordo di scelta della legge) è quella esistente al momento della conclusione dell'accordo.

C) – Validità sostanziale dell'accordo di scelta della legge applicabile.

A norma dell'art. 24 del Regolamento, l'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi. Si fa, quindi, riferimento alla legge scelta dai *partners* nell'accordo di *optio iuris*, della cui validità si tratta.

Tuttavia, un *partner*, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge sopra indicata.

8) – Segue: *le convenzioni tra partners.*

L'art. 3, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento definisce come «convenzione tra partner»: qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata.

A norma dell'art. 25 del Regolamento, la convenzione tra *partners* «è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partners».

Vengono poi previsti alcuni casi particolari:

i) entrambi i partners hanno la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione della convenzione, e questa legge prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni tra *partners*: in tal caso si applica tale forma solenne;

ii) i partners hanno la propria residenza abituale in Stati membri diversi al momento della conclusione della convenzione. In tal caso, se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra *partners*, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati;

iii) uno dei partners ha la residenza abituale in uno Stato membro al momento della conclusione della convenzione, mentre l'altro partner risiede abitualmente in uno Stato extracomunitario. In tal caso, se la legge del suddetto Stato membro prevede requisiti di forma più rigorosi («supplementari») per le convenzioni tra *partners* si applica tale forma solenne;

iv) nel caso, invece, in cui entrambi i partners siano abitualmente residenti, al momento della conclusione della convenzione, in uno Stato membro, o in uno Stato terzo, che non prescriva particolari requisiti di forma per le convenzioni tra partners, questa potrà essere stipulata – anche da parte di un notaio italiano – tenendo conto di tali minori requisiti formali;

v) si prevede, infine, che quando la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata impone requisiti formali più rigorosi («supplementari»), si applicano tali requisiti ⁶³.

9) – Segue: *la pubblicità legale e l'opponibilità ai terzi.*

A norma dell'art. 27, lett. f), del Regolamento, la legge regolatrice degli effetti patrimoniali delle unioni registrate disciplina anche *«le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi».*

D'altra parte, a norma dell'art. 1, lett. h), del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito di applicazione *«qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».* Pertanto, sia la pubblicità legale, sia i relativi effetti (di natura costitutiva, dichiarativa o notiziale) sono regolati dalla legge regolatrice della pubblicità medesima, e non da quella che disciplina gli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

⁶³ Esempio: due coniugi, aventi residenza abituale in Stati diversi (Irlanda e Gran Bretagna), le cui leggi ritengono sufficiente la forma della scrittura privata per il perfezionamento delle convenzioni matrimoniali, sono entrambi cittadini italiani al momento della celebrazione del matrimonio. A norma dell'art. 26 del Regolamento, in assenza di un accordo di scelta il loro regime patrimoniale è regolato dalla legge italiana. Conseguentemente, a norma dell'art. 25 del Regolamento l'eventuale convenzione matrimoniale deve essere perfezionata con atto pubblico con l'assistenza dei testimoni.

Occorre, al riguardo, evidenziare come il Regolamento n. 1104/2016 non abbia istituito alcun regime di pubblicità legale «europeo», per cui occorrerà pur sempre far riferimento alle forme di pubblicità legale previste dalle singole leggi nazionali (in quanto rilevanti, come si vedrà nel prosieguo).

Queste disposizioni devono essere coordinate con la previsione dell'art. 28 del Regolamento, che disciplina l'opponibilità ai terzi della legge applicabile al regime patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, «*In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza*».

La statuita deroga all'art. 27, lett. f), consiste nel fatto che la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata non disciplina gli effetti del regime sul rapporto giuridico tra un partner ed un terzo, ogni qualvolta il terzo non sia a conoscenza di tale legge, né sia tenuto (con l'uso dell'ordinaria diligenza) a conoscerla.

In questi casi, a norma dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, il rapporto giuridico tra partner e terzo è disciplinato:

i) ove si tratti di un rapporto avente ad oggetto beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti;

ii) in ogni altro caso, dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo.

La protezione del terzo è quindi attuata, ai sensi dell'art. 28, par. 3, mediante la tecnica delle norme di conflitto, sul piano quindi delle soluzioni internazionalprivatistiche, e non attraverso soluzioni di diritto materiale.

Il paragrafo 2 dell'art. 28 elenca i casi in cui «*si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata*»⁶⁴. Tale presunzione ricorre, in primo luogo, quando la legge applicabile a tali effetti patrimoniali si identifica, alternativamente, con la legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo (*lex contractus*);

ii) dello Stato in cui *sia il partner contraente che il terzo* hanno la loro *residenza abituale*;

iii) dello Stato in cui sono ubicati i beni, in casi riguardanti *beni immobili (lex rei sitae)*.

In secondo luogo, la presunzione di conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione da parte del terzo ricorre quando il partner abbia adempiuto a determinati obblighi in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, e più precisamente agli obblighi di pubblicità previsti,

⁶⁴ Non è chiaro se si tratti di presunzione *iuris tantum* – come sembra ragionevole – ovvero *iuris et de iure*. Ove si opti per la prima, preferibile soluzione, dovrà ammettersi che il terzo possa provare di non essere stato a conoscenza della legge applicabile (prova che – in quanto avente ad oggetto una circostanza negativa – si configura, peraltro, come particolarmente onerosa).

alternativamente, dalla legge:

i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un *partner* e il terzo (*lex contractus*);

ii) dello Stato in cui *sia il partner contraente che il terzo* hanno la loro *residenza abituale*;

iii) dello Stato in cui sono ubicati i beni, in casi riguardanti beni immobili (*lex rei sitae*).

Con riferimento a quest'ultimo profilo, va notato che:

A) – il rilievo internazionalprivatistico (ai fini dell'opponibilità ai terzi della legge applicabile) dell'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescinde dalla circostanza che a tale pubblicità sia attribuita, dall'ordinamento di origine, efficacia di pubblicità dichiarativa o di pubblicità notizia;

B) – rispetto all'ipotesi sub *ii*), la presunzione non opera ove soltanto il terzo (o soltanto il *partner* che contrae col terzo) sia abitualmente residente nello Stato, la cui legge disciplina la pubblicità legale;

C) – rispetto all'ipotesi sub *iii*), il riferimento è a qualsiasi pubblicità legale prevista dalla legge dello Stato in cui è situato l'immobile. Non soltanto, quindi, la pubblicità immobiliare, ma anche ad esempio quella attuata mediante annotazione nei registri di stato civile (ovvero mediante iscrizione in apposito registro). E in ogni caso, come già detto, a prescindere dal fatto che alla pubblicità sia riconosciuta efficacia notiziale ovvero dichiarativa. Detto in altri termini, non rilevano qui gli effetti «materiali» della pubblicità legale, ma solamente l'esistenza della stessa, a cui il Regolamento ricollega determinati effetti «internazionalprivatistici» (opponibilità o meno ai terzi della legge regolatrice degli effetti patrimoniali dell'unione);

D) – risulta in ogni caso escluso qualsiasi onere di compulsare i registri pubblici situati all'estero, al fine di accertare il regime patrimoniale del soggetto straniero.

Deve essere evidenziato che le disposizioni dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento non contemplan il caso – tra i più frequenti nella prassi negoziale – in cui un soggetto straniero e residente all'estero, parte di un'unione registrata all'estero i cui effetti sono regolati da legge straniera, contratti in Italia e/o su un bene sito in Italia. In tale ipotesi non ricorre alcuna delle presunzioni di conoscenza della legge applicabile al regime, elencate al suddetto paragrafo 2, e trova quindi applicazione la tutela residuale prevista dai paragrafi 1 e 3: conseguentemente, in tali casi il rapporto giuridico tra lo straniero ed il terzo è disciplinato:

i) ove si tratti di un rapporto avente ad oggetto beni immobili o beni o diritti registrati, siti in Italia, dalla legge italiana (lex rei sitae);

ii) in ogni altro caso, dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un *partner* e il terzo (generalmente dalla legge italiana quale lex contractus).

10) – La competenza giurisdizionale.

La competenza giurisdizionale in materia di regimi patrimoniali coniugali è disciplinata dagli artt. 4 e seguenti del Regolamento.

Viene, innanzitutto, privilegiato (art. 4) il foro adito in merito alla successione di un partner (ai sensi del Regolamento (UE) n. 650/2012), e quello (art. 5) investito di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata (ai sensi del

Regolamento (CE) n. 2201/2003): in questi casi, i suddetti fori sono competenti a giudicare anche delle questioni correlate relative agli effetti patrimoniale dell'unione registrata.

In mancanza, se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, a norma dell'art. 6 del Regolamento sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partners nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partners se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

d) di cittadinanza comune dei partners nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;

e) ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

In pratica, al di fuori dei casi di successione, separazione o divorzio la competenza è, *nella maggior parte dei casi*, dell'*autorità giurisdizionale dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei partners al momento della domanda.*

È comunque precisato (38° «*Considerando*») che il Regolamento non impedisce «alle parti di regolare la controversia amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio *davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta* ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non sia la legge di tale Stato membro». È quindi possibile – ed è ammesso dalla legge italiana – che le parti definiscano stragiudizialmente, dinanzi ad un notaio italiano (con transazione o altrimenti) la controversia tra loro insorta o che potrebbe insorgere, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione.

11) – Gli accordi di scelta del foro.

A norma dell'art. 7 del Regolamento, nei casi contemplati all'articolo 6 – ossia quando nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 (successione a causa di morte) e 5 (separazione, divorzio o annullamento del matrimonio) – le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, alternativamente, alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 (legge scelta dalle parti) o dell'articolo 26, paragrafo 1 (legge dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita).

L'accordo di scelta del foro deve essere «*espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti*».

Nel silenzio della norma, deve ritenersi che l'accordo di scelta del foro possa senz'altro essere anteriore al sorgere della controversia. Operativamente, l'accordo di scelta del foro potrà essere contenuto nell'atto che documenta l'accordo di scelta della legge

applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione; o, in mancanza di quest'ultimo, in altro apposito atto che potrà quindi attribuire competenza giurisdizionale al giudice dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

Ove non sia contestuale all'accordo di scelta della legge applicabile, l'accordo di scelta del foro necessiterà unicamente della forma scritta (senza necessità di ulteriori forme solenni).

Va evidenziato che in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate quelli disciplinati dal Regolamento n. 1103/2016 sono gli unici accordi di scelta del foro possibili: non trovano applicazione, infatti, la Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro (approvata con Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 4 dicembre 2014, n. 2014/887/UE, né le previsioni del Regolamento europeo n. 1215/2012 (sostitutivo, da gennaio 2015, del Regolamento comunitario n. 44/2001, c.d. Bruxelles I), né infine la Convenzione di Lugano del 2007.

12) – Riconoscimento di decisioni straniere in tema di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Gli artt. da 36 a 57 del Regolamento disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

A norma dell'art. 36, § 1, le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare (art. 39, § 1). Si tratta, quindi, di riconoscimento automatico, analogo a quello disciplinato da altre fonti comunitarie (es., Regolamento (CE) n. 1215/2012) e dalla legislazione nazionale (artt. 64 ss. della legge n. 218/1995).

La disciplina degli artt. 36 e seguenti deve essere peraltro coordinata con quella dell'art. 69, paragrafi 1 e 2, del Regolamento: con la conseguenza che essa trova applicazione solo ai procedimenti avviati alla data o successivamente al 29 gennaio 2019. Se, però, il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

Per le altre controversie, continuano a trovare applicazione gli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995.

L'individuazione della disciplina applicabile non è priva di conseguenze pratiche, perché diversi sono i requisiti previsti, rispettivamente, dalla normativa comunitaria e da quella interna ai fini del riconoscimento automatico: tra l'altro, il Regolamento non richiede, a differenza dell'art. 64 della legge n. 218/1995, che la decisione sia già passata in giudicato.

Tuttavia, in caso di contestazione (ad esempio, da parte del conservatore dei registri immobiliari chiamato a trascrivere una decisione), ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57 (*exequatur*), che la decisione sia riconosciuta (art. 36, § 2). In Italia, deve ritenersi competente a tal fine la Corte d'Appello (art. 67 della legge n. 218/1995).

L'art. 37 disciplina i motivi di diniego del riconoscimento (contrarietà all'ordine

pubblico internazionale dello Stato di destinazione; mancata comunicazione o notificazione al contumace; incompatibilità con altra decisione emessa nei confronti delle stesse parti nello Stato membro di destinazione o in un paese terzo).

A norma dell'art. 42, le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

Questa disciplina differisce, pertanto, da quella del Regolamento (CE) n. 1215/2012, che ha invece introdotto il principio dell'esecutività automatica delle decisioni in materia civile e commerciale; le previsioni di tale ultimo Regolamento non si applicano, peraltro alla materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate (art. 1, § 2, lett. a), del Regolamento n. 1215/2012, che esclude espressamente «il *regime patrimoniale* fra coniugi o *derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio*»).

13) – *La circolazione degli atti pubblici stranieri.*

Gli artt. 58 e 59 del Regolamento disciplinano l'accettazione e l'esecutività degli atti pubblici stranieri in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Il termine «accettazione» è utilizzato, in luogo di quello «riconoscimento», al fine di differenziare le due fattispecie, e meglio esprimere il concetto di «equivalenza» degli atti pubblici nello spazio giuridico europeo, che costituisce il fondamento della libera circolazione di tali atti ⁶⁵.

A norma dell'art. 3, paragrafo 1, lett. c), costituisce «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine. Il riferimento al «contenuto» deve ritenersi riferito al controllo di legalità dello stesso, più che all'efficacia probatoria (posto che generalmente l'atto pubblico non fa fede del contenuto intrinseco dell'atto, ma solo del fatto che le parti abbiano reso le dichiarazioni ivi riportate).

Gli atti pubblici rilevanti agli effetti del Regolamento sono quelli in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate: a titolo esemplificativo, vi sono ricompresi le convenzioni tra partners, e gli accordi di scelta della legge applicabile.

Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Come precisato nel 57° «*Considerando*», nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro

⁶⁵ Come precisato nel 31° «*Considerando*», «Gli atti rilasciati dai notai in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici.».

Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine. Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare l'apposito modulo (si tratta del modulo II, allegato II al Regolamento (CE) 9 dicembre 2014, n. 1329/2014), precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine (art. 58, § 1).

Il principio di equivalenza, e l'attribuzione all'atto pubblico – nello Stato di destinazione – degli «effetti più comparabili» a quelli prodotti nello Stato di origine, può dar luogo a diverse possibili situazioni. A titolo esemplificativo, ad un atto pubblico italiano dovrebbe essere riconosciuta in un ordinamento, che non conosca la nozione di atto pubblico, quantomeno l'efficacia in esso attribuita alle scritture private la cui autenticità è stata accertata in un giudizio. Per converso, non può riconoscersi in Italia valore di atto pubblico ad un documento in cui non ricorrano i caratteri di cui all'art. 3, § 1, lett. c) del Regolamento.

Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 58, § 2) ⁶⁶.

Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del Regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile al regime patrimoniale. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'organo giurisdizionale competente (art. 58, § 3) ⁶⁷.

⁶⁶ A norma del 61° «Considerando», Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

Come precisato dal 62° «Considerando», l'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

⁶⁷ Ai sensi del 59° «Considerando», i termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57 (*exequatur*) (art. 59, § 1). Non si applica infatti alla materia dei regimi patrimoniali coniugali la disciplina del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, per espressa previsione contenuta nell'art. 2, § 2, lett. a), del Regolamento (CE) n. 805/2004. Agli effetti dell'eventuale utilizzo come titolo esecutivo in un altro Stato membro, ed ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), il notaio e in generale l'autorità che ha redatto l'atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando l'apposito modulo (allegato al Regolamento (CE) 9 dicembre 2014, n. 1329/2014) (art. 59, § 2).

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del Regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga (art. 61). Non è quindi necessaria neanche l'apostille, di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

14) – *Materiali.*

Cfr.:

1) – Lo studio del «Consortium Asser-Ucl» sui regimi patrimoniali delle coppie coniugate, e sugli effetti patrimoniali delle coppie non coniugate:

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/regimes/report_regimes_030703_fr.pdf;

2) – La Comunicazione della Commissione europea intitolata «Eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali» (COM(2011) 125 definitivo):

<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/IT/1-2011-125-IT-F1-1.Pdf>;

3) – Il Libro verde sul conflitto di legge in materia di regime patrimoniale dei coniugi (e di unioni registrate), compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco (COM(2006) 400 definitivo):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0400&from=EN>;

4) – La sintesi delle risposte al Libro verde sui conflitti di legge in materia di regimi patrimoniali coniugali (e di unioni registrate), incluse le questioni di giurisdizione e mutuo riconoscimento:

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/summary_answers_com_2006_400_en.pdf;

5) – Lo «Impact Assessment Study on Community Instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements» (Final Report, 5 march 2010):

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/ia_on_mpr_main_report_en.pdf;

6) – La Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011) 127 definitivo):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0127&from=IT>;

7) – La Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107 final):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0107&from=IT>;

8) – Il dossier del Senato sulle proposte di Regolamenti in materia di regimi patrimoniali coniugali e di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2011) 126 def. – e COM (2011) 127 def.):

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737102.pdf>;

9) – La Decisione del Consiglio dell'Unione europea in data 9 giugno 2016, n. 2016/954 (in G.U.U.E. n. L159 del 16.6.2016), con cui è stata autorizzata una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0954&from=IT>;

10) – La Risoluzione legislativa del Parlamento europeo in data 23 giugno 2016 in tema di unioni registrate:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0289+0+DOC+PDF+V0//IT>;

11) – Le informazioni sui regimi patrimoniali coniugali negli Stati membri dell'Unione europea (a cura delle rete dei notariati europei):

<http://www.coupleseurope.eu/it/home>.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA LEGGE APPLICABILE AL DIVORZIO E ALLA SEPARAZIONE PERSONALE

Con [Decisione \(UE\) 10 agosto 2016, n. 2016/1366 della Commissione](#) (in G.U.U.E. n. L216 del giorno 11.8.2016) è stata confermata la partecipazione dell'Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ⁶⁸.

⁶⁸ Sul Regolamento (CE) n. 1259/2010, cfr. VIARENGO, *La legge applicabile al divorzio nel Regolamento c.d. «Roma III»*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 799; QUEIROLO, *Il Regolamento 2201/2003: circolazione delle sentenze in materia di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio*, *ibidem*, p. 825; BARUFFI, *Il riconoscimento del divorzio notarile*, *ibidem*, p. 895; AA.VV., *Il ruolo del notaio nel divorzio europeo. Aspetti personali e patrimoniali. Patti prematrimoniali*, a cura di VELLETTI e CALÒ, Milano 2012; CAGNAZZO, *I divorzi internazionali europei*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, *, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 159; BARATTA, *Matrimonio (scioglimento e separazione) (dir. internaz. priv.)*, in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano 2013, p. 437; CAMPIGLIO, *Prime applicazioni delle norme europee sui divorzi «internazionali»*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, II, p. 173; CALÒ, *La vocazione universale del divorzio europeo*, in *Riv. not.*, 2014, p. 613; UCCELLA, *Il regolamento n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (c.d. Convenzione Roma III). Spunti di riflessione*, in *Vita not.*, 2014, p. 103; QUEIROLO-CARPANETO, *Considerazioni critiche sull'estensione dell'autonomia privata a separazione e divorzio nel regolamento «Roma III»*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2012, p. 59; AA.VV., *Reg. UE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale*, a cura di FRANZINA, in *Nuove leggi civ.*, 2011, p. 1435; VIARENGO, *Il regolamento UE sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio e il ruolo della volontà delle parti*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 601; BOELE-WOELKI, *For Better or for Worse: The Europeanization of International Divorce Law*, in *Yearbook of Private International Law*, XII, 2010, p. 1; HAMMJE, *Le nouveau règlement (UE) n. 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps*, in *Revue critique*, 2011, p. 291; RICCI, *La legge applicabile al divorzio*

Con il [Regolamento \(UE\) 20 dicembre 2010, n. 1259/2010](#) (in G.U.U.E. n. L343 del 29.12.2010), c.d. Regolamento «Roma III», in vigore dal 30 dicembre 2010, nell'ambito di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, è stata adottata una disciplina di diritto internazionale privato tra alcuni Stati membri dell'Unione europea. Anche a seguito di successive decisioni della Commissione, nonché della Decisione in esame, il suddetto Regolamento si applica, attualmente, tra il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Lituania, la Grecia e l'Estonia. Quanto a quest'ultima, il Regolamento si applicherà a decorrere dall'11 febbraio 2018, salva l'applicazione anche anteriormente delle norme del medesimo Regolamento che consentono l'accordo delle parti sulla legge applicabile.

Va comunque rammentato che il Regolamento (UE) n. 1259/2010 ha carattere universale: a norma dell'art. 4, la legge designata dal Regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante. La circostanza che solamente alcuni Stati membri partecipino alla cooperazione rafforzata rileva essenzialmente sul piano dell'applicabilità delle norme del medesimo Regolamento in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni giudiziali e degli atti pubblici formati all'estero.

Sul suddetto Regolamento comunitario n. 1259/2010, v. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2010*, in www.gaetanopetrelli.it.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI

Con [Regolamento \(UE\) in data 6 luglio 2016, n. 2016/1191, del Parlamento europeo e del Consiglio](#) (in G.U.U.E. n. L200 del 26.7.2016) sono state emanate disposizioni per promuovere la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea, ed è stato modificato il Regolamento (UE) n. 1024/2012⁶⁹.

A norma dell'art. 27, il Regolamento si applicherà a decorrere dal 16 febbraio 2019.

1) – Finalità del Regolamento: legalizzazione, apostille, traduzione dei documenti.

Il Regolamento prevede, in relazione a taluni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, un sistema di esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe (come l'apostille, di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), e di semplificazione di altre formalità (come la traduzione). Il Regolamento non impedisce tuttavia a una persona di utilizzare altri sistemi applicabili in uno Stato membro relativamente alla legalizzazione o formalità analoghe (cosicché, in particolare, rimane sempre possibile richiedere la legalizzazione o l'apostille anche quando il Regolamento esonera da tali formalità) (art. 1, par. 1, nonché 4° e 5°

tra cittadini di Stati plurilegislativi: prassi italiana e nuove norme europee, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2011, p. 55.

⁶⁹ Cfr. NASCIBENE, *Libera circolazione degli atti pubblici – Norme in vigore e proposte della Commissione europea (nota a Cass. 17 gennaio 2013 n. 1164)*, in *Int'l Lis*, 2013, p. 48.

«Considerando»).

A norma dell'art. 4, i documenti pubblici disciplinati dal Regolamento e le loro copie autentiche sono esenti da ogni forma di legalizzazione e formalità analoghe. Pertanto, a titolo esemplificativo, certificati di morte o di nascita o di matrimonio, rilasciati da autorità di altri Stati membri, sono esenti da legalizzazione e da apostille.

Quanto al profilo della traduzione, l'art. 7 del Regolamento prevede che i documenti pubblici relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), sono corredati, su richiesta della persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico, di un modulo standard multilingue istituito conformemente al medesimo Regolamento ⁷⁰. Correlativamente, l'art. 6 esenta tali documenti da traduzione, purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.

Il Regolamento non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità, bensì completa tali disposizioni; non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica; non pregiudica infine il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori (art. 17).

2) – Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento.

Sono interessati dal Regolamento i documenti pubblici nazionali relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al nome, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), al divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, ed il relativo scioglimento, annullamento o separazione personale), alla filiazione ed all'adozione,

⁷⁰ L'art. 8 del Regolamento precisa, peraltro, che i moduli standard multilingue di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono allegati ai documenti pubblici di cui a tale paragrafo, sono utilizzati come supporto per la traduzione e non hanno alcun valore legale autonomo. Essi, quindi, non costituiscono di per sé, ad esempio, estratti di atti di stato civile. Come anche precisato nel 22° «Considerando», «L'unico scopo dei moduli standard multilingue dovrebbe essere facilitare la traduzione dei documenti pubblici cui sono allegati. Pertanto, tali moduli non dovrebbero circolare come documenti autonomi tra gli Stati membri. Non dovrebbero avere la stessa finalità, né perseguire gli stessi obiettivi degli estratti o delle copie letterali degli atti di stato civile, degli estratti multilingue di atti di stato civile, degli estratti multilingue e codificati di atti di stato civile, o dei certificati di stato civile multilingue e codificati predisposti in virtù della convenzione n. 2 della CIEC concernente il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione degli atti di stato civile, della convenzione n. 16 della CIEC relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile e della convenzione n. 34 della CIEC relativa al rilascio di estratti e certificati plurilingue e codificati di atti di stato civile».

Quanto al contenuto dei moduli standard multilingue, esso si compone di una parte standard, e se del caso di una parte non standardizzata, oltre che di un glossario multilingue (art. 9).

al domicilio e/o alla residenza, alla cittadinanza⁷¹, all'assenza di precedenti penali (art. 1, par. 2, e art. 2, par. 1).

A differenza di quanto previsto nella originaria proposta di Regolamento, non sono invece ricompresi nel suddetto ambito di applicazione i documenti relativi al patrimonio immobiliare, allo status giuridico e rappresentanza di società ed altre imprese, ai diritti di proprietà intellettuale: questi ultimi profili rimangono regolati dalla disciplina già in vigore, ed in particolare dalle norme nazionali in tema di legalizzazione e traduzione, dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostille (di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea), e dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (limitatamente agli Stati tra i quali la medesima è provvisoriamente applicata: attualmente, Italia, Francia, Belgio, Cipro, Danimarca, Irlanda, Lettonia ed Estonia). Non viene, inoltre, derogata la disciplina che prevede, ad alcuni effetti, il deposito di atti notarili esteri negli atti di un notaio o di un archivio notarile (art. 106, n. 4, l. not.)⁷².

⁷¹ Le nozioni di residenza, domicilio e cittadinanza devono essere interpretate conformemente al diritto nazionale (15° «Considerando»).

⁷² Sulla circolazione degli atti notarili in ambito internazionale, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003, p. 757 ss.; AA.VV., *Gli atti provenienti dall'estero*, a cura della FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO, Milano 2007; CALLÉ, *L'acte public en droit international privé*, Paris 2004; BARNICH, *Les actes juridiques en droit international privé. Essai de méthode*, Bruxelles 2001; AA.VV., *Circolazione del documento notarile e suoi effetti quale titolo legittimante nel traffico giuridico, Relazioni al XXIII Congresso internazionale del notariato latino*, Milano 2001; UNIONE INTERNAZIONALE DEL NOTARIATO LATINO, *La libre circulation des actes juridiques dans la communauté européenne*, Amsterdam 1994; PAMBOUKIS, *L'acte public étranger en droit international privé*, Paris 1993; MAYER, *La distinction entre règles et décisions et le droit international privé*, Paris 1973; SALERNO CARDILLO-MICCOLI, *Il sigillo notarile di sicurezza: un'idea di successo dell'U.I.N.L.*, in *Notariato*, 2014, p. 81; BECHINI, *La circolazione internazionale del documento notarile informatico, in L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. Lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi, Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, Milano 2011, p. 92; CHIANALE, *La forma degli atti autentici stranieri*, in *Riv. not.*, 2008, p. 39; PASQUALIS, *Gli atti pubblici provenienti dall'estero, in Giurisprudenza italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri, Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, Napoli 2007, p. 579; OCKL, *Le scritture private autenticate all'estero e la pubblicità immobiliare*, in *Studi e materiali*, 2005, 2, p. 1503; CAMPEIS-DE PAULI, *La circolazione transnazionale degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie*, in *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova 2005, p. 441; PASQUALIS, *Appunti sulla circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo*, in *Atti del 40° Congresso Nazionale del Notariato*, Milano 2003, p. 329; PASQUALIS, *Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero*, in *Riv. not.*, 2002, p. 585; BAREL-PASQUALIS, *L'efficacia degli atti stranieri*, in *La condizione di reciprocità. La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, a cura di IEVA, Milano 2001, p. 457; PASQUALIS, *La circolazione degli atti notarili nell'era della globalizzazione*, in *Funzioni e compiti del notaio nel sistema dell'Unione europea*, Milano 2001, p. 105; PICCOLI-RUOTOLO-VELLETTI, *La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del diritto internazionale privato*, in *Riv. not.*, 1996, p. 1377; SANTARCANGELO, *Valore ed effetto di un documento estero ricevuto da un notaio*, in *Atti del XX Congresso internazionale del notariato latino*, Roma 1992; RAMONDELLI, *Circolazione dell'atto notarile nei rapporti di diritto internazionale privato*, in *Riv. not.*, 1980, p. 1313.

In tema di legalizzazione e formalità analoghe, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003, p. 750; CALÒ-CARUSO, *La legalizzazione nell'attività notarile, consolare e forense*, Milano 2001; SPATAFORA, *Legalizzazione degli atti formati all'estero*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma 1990; VERDE, *Legalizzazione*, in *Novissimo dig. it.*, IX, Torino 1963, p. 582; CASU, *Legalizzazione di atto estero*, in FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del Notariato*, IV, Roma 1993, p. 425; FALZONE-ALIBRANDI, *Legalizzazione di firme*, in *Dizionario enciclopedico del Notariato*, II, Roma 1974, p. 847; CALÒ, *Sulla legalizzazione di alcuni provvedimenti svizzeri (il certificato d'eredità svizzero suona sempre due volte)*, in *Studi e materiali*, 2006, 1, p. 1231; PERINI, *Legalizzazione degli atti esteri ed apostille*, in *Vita not.*, 2004, p. 1849; CALÒ, *Discorso sulla legalizzazione*, in *Notariato*, 2002, p. 417; VITALI, *La nuova disciplina sulla soppressione della legalizzazione delle firme*, in *Corriere giur.*, 1990, p. 990; CRIVELLARO, *Non riconoscimento ed efficacia di atti stranieri non legalizzati*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1976, p. 331; BISCOTTINI, *Rimedi per sopperire alla mancanza della legalizzazione consolare*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1968, p. 69; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione*

Il Regolamento, inoltre, non trova applicazione (art. 2, par. 3):

- a) ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo;
- b) alle copie autentiche dei documenti sub a), prodotte dalle autorità di uno Stato membro;
- c) al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici, rilasciati dalle autorità di altro Stato membro⁷³;
- d) alle copie di copie autentiche (8° «*Considerando*»);
- e) agli atti di stato civile rilasciati sulla base delle pertinenti convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC)⁷⁴ (11° «*Considerando*»);
- f) ai documenti rilasciati da privati (17° «*Considerando*»).

Tenuto conto delle *limitazioni oggettive* indicate dall'art. 2, l'art. 3, n. 1), precisa che ai fini del Regolamento s'intende per «*documenti pubblici*»: a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario; b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili⁷⁵; d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata; e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.

per taluni atti e documenti, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, XI, Roma 1983, p. 189; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Legalizzazioni di firme su atti formati all'interno e da valere all'estero*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, IX, Roma 1974, p. 113; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Osservazioni sulla legge 28 gennaio 1971 n. 22, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea di Londra relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, VIII, Roma 1972, p. 17.

⁷³ Sul diverso problema dell'efficacia probatoria in diritto internazionale privato, cfr. MORVIDUCCI, *Prova (dir. internaz. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1988, p. 695; POCAR, *Prove (dir. internaz. priv. e proc.)*, in *Novissimo dig. it.*, Appendice, VI, Torino 1986, p. 92; FONGARO, *La loi applicable à la preuve en droit international privé*, Paris 2004; GROUD, *La preuve en droit international privé*, Aix-Marseille 2000; HUET, *Les conflits de lois en matière de preuve*, Paris 1965.

È opportuno riportare per intero il 18° «*Considerando*» del Regolamento in esame: «*Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, accertamento dell'esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (inclusa la capacità di contrarre matrimonio e stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata (inclusa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato dell'unione registrata), scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, cittadinanza, assenza di precedenti penali o documenti pubblici la cui presentazione potrebbe essere richiesta da uno Stato membro ad un candidato alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali o ad un elettore a tali elezioni, che sia un cittadino di tale Stato membro. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe incidere sul riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto di un documento pubblico rilasciato in un altro Stato membro.*»

⁷⁴ Le Convenzioni internazionali elaborate nell'ambito della CIEC sono reperibili sul sito www.ciecl.org.

⁷⁵ Tenuto conto dei limiti oggettivi ex art. 2, gli atti notarili vengono qui in considerazione solo quando riguardino taluno dei fatti o degli *status* indicati nel suddetto art. 2: cosicché, ad esempio, il Regolamento si applica agli atti notarili da cui risulti un divorzio (negli Stati in cui ciò è consentito), ma non – ad esempio – a quelli contenenti convenzioni sul regime patrimoniale coniugale, o trasferimento di diritti reali immobiliari.

3) – *Regolamento europeo e Convenzioni internazionali.*

Il Regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali (concluse anche con Stati terzi) di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento stesso e che riguardano materie disciplinate dallo stesso. Invece, il Regolamento, per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte. D'altra parte, il Regolamento non impedisce agli Stati membri di negoziare, concludere, aderire a, modificare o applicare accordi e intese internazionali con paesi terzi riguardanti atti di legalizzazione o formalità analoghe per documenti pubblici su materie oggetto del medesimo Regolamento e rilasciati dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, al fine di essere utilizzati nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati (art. 19).

4) – *Materiali.*

La Relazione alla proposta di Regolamento può essere letta qui:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0228&from=it>.

Cfr. anche, per un maggior approfondimento:

– il Rapporto di sintesi sullo Studio preliminare sulla circolazione dei documenti pubblici del 2007:

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_public_docs_synthesis_report.pdf;

– il Libro verde della Commissione europea:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:EN:PDF>.

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - COMPETENZA NOTARILE

A norma dell'art. 8, comma 1, della [legge 7 luglio 2016, n. 122](#) (in G.U. n. 158 del giorno 8.7.2016), in vigore dal 23 luglio 2016, l'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea ⁷⁶.

La norma non fa espresso riferimento al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, di cui al Regolamento (CE) n. 895/2004 ⁷⁷, né al titolo esecutivo europeo

⁷⁶ Cfr. sul punto BARDELLE, *Colmate due lacune in materia di famiglia e atti pubblici*, in *Guida al diritto*, 2016, 46, p. 29.

⁷⁷ Sul titolo esecutivo europeo, cfr. CHIANALE, *Regolamento (CE) n. 895/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 «Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati»*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, **, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 1351; FUMAGALLI, *Il regolamento CE n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *La tutela transnazionale del credito*, a cura di DE CESARI e FRIGESSI DI RATTALMA, Torino 2007, p. 1; POZZI, *Titolo esecutivo europeo*, in *Enc. dir., Annali*, I, Milano 2007, p. 1095; CARRATTA, *Titolo esecutivo europeo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento XV*, Roma 2006; SEATZU, *Titolo esecutivo europeo (dir. internaz. priv. e proc.)*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento XV*, Roma 2006; MATERI, *Titolo esecutivo europeo: esecuzione fuori frontiera*, in *Notariato*, 2015, p. 533; CAPONI, *Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi (nota a Trib. Milano 23 aprile 2008, Trib. La Spezia 7 febbraio 2008, e Trib. Milano 30 novembre 2007)*, in *Foro it.*, 2009, I, c. 937; PANCALDI, *La giurisprudenza italiana e il regolamento sul titolo esecutivo europeo: un esordio applicativo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, p. 439; CARELLA, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze*:

per i crediti non contestati, ex art. 58 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (già art. 57 del Regolamento n. 44/2001)⁷⁸. Pur essendo quelle suindicate le principali fonti dell'efficacia esecutiva europea, la portata estremamente generale della disposizione fa ritenere che la stessa trovi applicazione in ogni caso in cui occorra procedere ad esecuzione forzata in altro Stato membro dell'Unione europea, in forza di un atto pubblico formato in Italia, e ciò anche in forza di altra fonte normativa (si pensi ad un titolo esecutivo in ambito familiare, che rientri ad esempio nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (art. 46), in caso di separazione o divorzio⁷⁹, ovvero del Regolamento (CE) n. 4/2009 (art. 48), in presenza di un'obbligazione alimentare⁸⁰).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8, in ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita (il che avviene anche in caso di cessazione del notaio dall'esercizio), provvede l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati (archivio notarile).

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO - COMPETENZA NOTARILE

Con [Nota del Ministero della Giustizia in data 26 ottobre 2016](#) è stata data notizia dell'avvenuta modifica, in data 25 ottobre 2016, della Comunicazione, già eseguita ai sensi dell'art. 78 del [Regolamento \(UE\) del 4 luglio 2012, n. 650/2012](#) (relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni a causa di morte, e che ha creato il certificato successorio europeo)⁸¹. In particolare, il Ministero della Giustizia

problematiche di diritto internazionale ed europeo, a cura di CARELLA, Bari, 2007, p. 27; BIAGIONI, *Aspetti evolutivi nella disciplina comunitaria dell'esecuzione delle sentenze straniere: i regolamenti (CE) n. 44/2001 e n. 805/2004*, *ibidem*, p. 199; FARINA, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Nuove leggi civ.*, 2005, p. 3; CAMPEIS-DE PAULI, *L'efficacia esecutiva in Italia dell'atto notarile estero e regolamento CE n. 805/2004/CE che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Dir. comm. internaz.*, 2005, p. 79; BRUNELLI, *Il nuovo regolamento CE n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo*, in *Studi e materiali*, 2005, 1, p. 547; LOMBARDINI, *Il Regolamento (CE) n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Studium iuris*, 2005, p. 1123; LOMBARDINI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati alla luce del regolamento (CE) n. 805 del 2004*, in *Studium iuris*, 2005, p. 3.

⁷⁸ Cfr. FUMAGALLI, *La circolazione intracomunitaria dei provvedimenti giudiziari: il titolo esecutivo europeo*, in *Diritto privato comunitario*, a cura di PERLINGIERI e RUGGERI, II, Napoli, 2008, p. 377; CAFARI PANICO, *L'efficacia esecutiva degli atti pubblici nel Reg. cd. «Bruxelles I»*, in *Il diritto processuale civile internazionale visto da Int'l Lis dal 2002 ad oggi*, a cura di CONSOLO e DE CRISTOFARO, Kluwer 2006, p. 865; PASQUALIS, *Commento all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio («Bruxelles I»)*, in *Studi e materiali*, 2003, 2, p. 667.

⁷⁹ Cfr. QUEIROLO, *Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201 del consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*, in *Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale*, 4, *, *Diritto comunitario*, a cura di PREITE, Torino 2011, p. 303; GAROFALO, *Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (regolamento (CE) n. 2201/2003)*, in *Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo*, a cura di CARELLA, Bari, 2007, p. 21.

⁸⁰ Cfr. SALVADORI, *Giurisdizione, legge regolatrice, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari*, in *Il nuovo diritto di famiglia – Profili sostanziali, processuali e notarili*, diretto da PREITE, TAGLIAFERRI e CAGNAZZO, IV – *Tematiche di interesse notarile – Profili internazionalprivatistici*, Milano 2015, p. 1047; PANCALDI, *La disciplina processualistica delle obbligazioni alimentari alla luce del nuovo regolamento CE n. 4 del 2009*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 1353.

⁸¹ Cfr. in argomento, per limitarsi ai contributi più recenti, PADOVINI, *Certificato successorio europeo e autorità di rilascio italiana*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 1099; PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento*

ha comunicato alla Commissione europea di aver designato i notai quale unica autorità di rilascio del certificato successorio europeo in Italia, e ciò anche nei territori in cui vige il regime tavolare (per i quali ultimi, in precedenza, era stata designata quale autorità di rilascio il tribunale territorialmente competente).

Come è noto, l'art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, in vigore dal 25 novembre 2014, ha disposto che il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del Regolamento (UE) n. 650/2012 è rilasciato da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato Regolamento. Il suddetto art. 32 precisa, poi, che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato.

Quest'ultima disposizione – riferita ai territori in cui vige il regime tavolare – ha dato luogo ad interpretazioni divergenti. In un primo momento, il Ministero della Giustizia – autorità competente ad effettuare la Comunicazione di cui all'art. 78 del Regolamento⁸² – aveva ritenuto che in regime tavolare il certificato successorio europeo sostituisse *in toto* il certificato di eredità e di legato, disciplinato dal R.D. n. 499/1929, ed aveva interpretato la previsione di salvezza delle disposizioni relative a quest'ultimo (contenute nel richiamato art. 32 della legge n. 161/2014) nel senso di far salve le norme attributive della competenza al relativo rilascio.

Successivamente però, *re melius perpensa*, il Ministero ha ritenuto di aderire alla diversa interpretazione dottrinale che ravvisa diversità di funzioni nei due certificati, e – con valutazione a cui non sono state estranee, per espressa ammissione contenuta nella Nota in oggetto, considerazioni sull'appesantimento dei carichi di lavoro arrecati agli uffici giudiziari – ha ritenuto che il certificato di eredità e di legato, di cui al R.D. n. 499/1929, sopravviva quale strumento autonomo e distinto rispetto al certificato successorio europeo, con conseguente possibile duplicazione (e coesistenza) di certificati successori (italiano ed europeo), «ove vi siano diverse

italiano, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 466; PENNAZIO, *Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l'introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 317; MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, in *Notariato*, 2015, p. 497; BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita not.*, 2015, p. 1; MORELLA, *Gli effetti del CSE*, in *Riv. notarile*, 2016, 3, p. 3; RESTUCCIA, *Il Certificato Successorio Europeo: un esempio di discriminazione alla rovescia?*, in *Notariato*, 2015, p. 137.

Per uno sguardo comparatistico sul certificato successorio europeo e sui problemi di adattamento degli ordinamenti nazionali, cfr. anche DÖRNER, *Il certificato successorio europeo da un punto di vista tedesco. Disposizioni attuative e questioni aperte*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 424; LAGARDE, *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 405; WAUTELET-GOOSSENS, *Le certificat successoral européen – perspective belge*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 434; LLEDÒ YAGÜE-VICANDI MARTINEZ, *Il certificato successorio europeo e la sua applicazione in Spagna: l'ordinamento giuridico spagnolo è pronto?*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 449.

Per ulteriore bibliografia, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2015* (in margine al capitolo dedicato al *Regolamento europeo sulle successioni*), in www.gaetanopetrelli.it.

⁸² A norma dell'art. 78, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 650/2012, gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione europea, entro il 16 gennaio 2014, le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato successorio europeo; salvo l'obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Dette informazioni – oltre ad essere pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del suddetto art. 78, paragrafo 2 – sono reperibili sul Portale della Giustizia europea, all'indirizzo:

https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-it.do.

esigenze da perseguire» (senza, tuttavia, che la Nota in commento fornisca ulteriori specificazioni riguardo a tali asserite esigenze). Nell'ottica di quest'ultima interpretazione, quindi, il legislatore italiano – nel far salva, all'art. 32 della legge n. 161/2014, la disciplina del certificato di eredità o di legato, contenuta nel R.D. n. 499/1929, come del resto consentito dal Regolamento europeo⁸³ – ha inteso mantenere in vita l'intera disciplina di detto certificato, compresa sia la qualificazione di esso come titolo per la pubblicità tavolare, sia l'attribuzione degli effetti volti alla tutela dei terzi di buona fede (cfr., in particolare, l'art. 21 del R.D. n. 499/1929, e gli artt. 33, comma 1, lett. b), e 64-bis della legge tavolare allegata). Rimangono, comunque, delle perplexità per quanto concerne gli effetti dell'eventuale rilascio di un certificato successorio europeo, sanciti dall'art. 69, paragrafi 3 e 4, del Regolamento europeo⁸⁴, che l'interpretazione ministeriale finisce sostanzialmente per porre nel nulla, nonché a fronte della sostanziale indeterminatezza della «diversità di esigenze» cui i due strumenti dovrebbero

⁸³ A norma dell'art. 69, § 5, del Regolamento n. 650/2012, il certificato successorio europeo costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l) (a norma del quale sono esclusi dalla disciplina dettata dal Regolamento la natura dei diritti reali, nonché qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro). Come meglio precisato nel 18° «*Considerando*», il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del Regolamento costituisce quindi un documento idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non preclude tuttavia alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro (come avviene, secondo l'interpretazione del Ministero, in Italia con la previsione di salvezza della disciplina del certificato di eredità o di legato, contenuta nell'art. 32 della legge n. 161/2014).

D'altra parte, ai sensi del 68° «*Considerando*», l'autorità che rilascia il certificato deve attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro.

Si consideri, ancora, che:

– a norma del 67° «*Considerando*», in osservanza del principio di sussidiarietà, il certificato non prende il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri. L'art. 62, § 3, del Regolamento stabilisce infatti espressamente che il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri;

– l'uso del certificato non è obbligatorio (art. 62, § 2). Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non sono obbligate a farlo (mentre, al contrario, per l'art. 13 del R.D. n. 499/1929 il certificato di eredità e di legato è obbligatorio in presenza di beni immobili);

– ai sensi dell'art. 62, paragrafo 3, del Regolamento, «Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

In definitiva, il certificato successorio europeo è titolo idoneo ai fini della pubblicità legale, ma ciò non esclude che, ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro, possano essere richiesti documenti aggiuntivi ai fini della pubblicità legale (nella specie, della pubblicità nei libri fondiari).

⁸⁴ Secondo il Regolamento europeo, chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestata in un certificato successorio europeo, esegua pagamenti o consegna beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave (art. 69, § 3).

Inoltre, se una persona menzionata nel certificato successorio europeo come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestata nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave (art. 69, § 4).

soddisfare. In altri termini, sembrerebbe di comprendere che si intenda affermare – con la diversità di funzioni dei due strumenti – l'esclusività del certificato di eredità o legato quale titolo per la pubblicità legale agli effetti del R.D. n. 499/1929, che però la legge n. 161/2014 non sancisce in alcun modo (e che comunque sarebbe in contrasto con l'art. 62, paragrafo 3, secondo periodo, del Regolamento). Appare, in realtà, maggiormente plausibile una lettura dell'art. 32 della legge n. 161/2014, coordinato con il Regolamento europeo, che affermi l'equipollenza dei due certificati successori, quali titoli per l'esecuzione della pubblicità tavolare e per la tutela dei terzi di buona fede (nel senso, quindi, che *il certificato europeo si affianca a quello italiano, con l'obbligo per l'ufficio tavolare di procedere all'intavolazione ove sia prodotto, indifferentemente, uno dei due certificati*⁸⁵).

Per un commento analitico alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 650/2012, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2015*, in *www.gaetanopetrelli.it*.

SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Con [D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175](#) (in G.U. n. 210 del giorno 8.9.2016) è stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica⁸⁶.

⁸⁵ Ferma restando, ovviamente, la necessità che venga in ogni caso accertata l'avvenuta accettazione dell'eredità (con atto pubblico o autenticato): esigenza, quest'ultima, che per il certificato di eredità italiano è assolta dall'istanza in forma autentica prevista dall'art. 13 del r.d. n. 499/1929.

⁸⁶ Cfr. BONURA-FONDERICO, *Il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 722; SALERNO, *Così entra in crisi il principio di leale collaborazione (commento a Corte cost. 25 novembre 2016, n. 251)*, in *Guida al diritto*, 2017, 1, p. 76; MARSHALL, *La Corte costituzionale, senza accorgersene, modifica la forma di Stato?*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 705; BOGGIALI-RUOTOLO, *La sentenza della Corte costituzionale sulla legge Madia e i possibili riflessi sul Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, in *CNN Notizie* del 28 novembre 2016; MEZZACAPO, *Una regolazione dell'intero settore su base privatistica*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. VIII; MEZZACAPO, *Statuti delle costituite da adeguare entro la fine dell'anno*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XLVI; POZZOLI, *Società, doppio termine sugli statuti*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 settembre 2016; BOGGIALI-RUOTOLO, *La natura delle società a partecipazione pubblica, comprese quelle in house, alla luce anche del Testo unico sulle società partecipate (nota a Cass. S.U. 1 dicembre 2016, n. 24591)*, in *CNN Notizie* del 6 dicembre 2016; BOGGIALI-RUOTOLO, *Non è solo l'oggetto sociale il presupposto per la partecipazione di un ente pubblico ad una società (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 novembre 2016, n. 4688)*, in *CNN Notizie* del 18 novembre 2016; ARTUSI, *Confini più certi per le società controllate e partecipate (22 settembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; Corte cost. 25 novembre 2016, n. 251, in *Guida al diritto*, 2017, 1, p. 66.

Sulle società con partecipazione pubblica vedi anche – anteriormente al nuovo testo unico – IBBA-MALAGUTI-MAZZONI, *Le società pubbliche*, Torino 2011; GUERRERA, *Le società a partecipazione pubblica*, Torino 2010; AA.VV., *Società a partecipazione pubblica*, in *Codice commentato delle società*, a cura di ABRIANI e STELLA RICHTER, Torino 2010, p. 1732; DE NICTOLIS-CAMERIERO, *Le società pubbliche in house e miste*, Milano 2008; AA.VV., *Studi in tema di società a partecipazione pubblica*, a cura di CAMELLI e DUGATO, Torino 2008; PIZZA, *Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi*, Milano 2007; MEOLI-EGIZIANO, *Le società pubbliche*, in *Il diritto privato della pubblica amministrazione*, a cura di STANZIONE e SATURNO, Padova 2006, p. 487; CAMELLI, *Società pubbliche (diritto amministrativo)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali V*, Milano 2007, p. 1190; PETA, *Golden share*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento XVI*, Roma 2007; MOREA, *Società per azioni pubbliche e interesse generale*, in *Vita not.*, 2015, p. 1589; CIRILLO, *La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive*, in *Riv. not.*, 2015, p. 871; MACCHIA, *Le partecipate statali: società di mercato o semi-amministrazioni?*, in *Giornale dir. amm.*, 2015, p. 441; IBBA, *Società a partecipazione pubblica e responsabilità erariale*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 443; SCARCHILLO, *Dalla Golden Share al Golden Power: la storia infinita di uno strumento societario. Profili di diritto europeo e comparato*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2015, p. 619; DEL GATTO, *Le società pubbliche e le norme di diritto privato (nota a Cass. 27 settembre 2013, n. 22209)*, in *Giornale dir. amm.*, 2014, p. 489; RORDORF, *Le società partecipate fra pubblico e privato*, in *Società*, 2013, p. 1326; NICOLAI, *Regole organizzative e autonomia statutaria nella recente legislazione sulle società a partecipazione pubblica*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 90; RUOTOLO, «Nullità» degli atti compiuti dagli

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 175/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/983543.pdf>.

Cfr. anche:

1) – CONSIGLIO DI STATO, 16 marzo 2016 – [Parere sullo schema di decreto legislativo recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica](#);

2) – CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE, [Gli Organismi partecipati degli enti territoriali \(deliberazione n. 24/2015\)](#)⁸⁷.

1) – Fonti normative.

A norma dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del medesimo decreto si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, restano poi ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale⁸⁸ o di interesse economico generale⁸⁹ o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

amministratori delle società a partecipazione pubblica totalitaria, in *Studi e materiali*, 2011, 2, p. 634; PATTI, *Il mero gradimento a favore dello Stato tra libera circolazione dei capitale, golden shares e regole di diritto societario*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, p. 525; FIORANI, *Le azioni di responsabilità nelle società a partecipazione pubblica (nota a Cass. S.U. 19 dicembre 2009 n. 26806)*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 316; IBBA, *Forma societaria e diritto pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 365; GUIDA, *Aspetti e problemi della circolazione del capitale delle società a partecipazione pubblica*, in *Notariato*, 2010, p. 293; SALAFIA, *Obbligo di dismissione di partecipazioni societarie (nota a Trib. Prato 5 novembre 2009)*, in *Società*, 2010, p. 350; SALAFIA, *Le società a partecipazione pubblica: l'allargamento della compagine sociale*, in *Società*, 2010, p. 167; RUOTOLO, *Partecipazione di Università a società di capitali*, in *Studi e materiali*, 2008, 2, p. 906; RUOTOLO, *Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008*, in *Studi e materiali*, 2008, 2, p. 880; URSI, *Il patrimonio delle società a capitale pubblico*, in *I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione*, Milano 2008, p. 131; ROMAGNOLI, *Il socio pubblico, le società di capitali e l'impresa: prospettive ed interferenze*, in *Nuova giur. civ.*, 2008, II, p. 79; OPPO, *Pubblico e privato nelle società partecipate*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, p. 157; IBBA, *Società pubbliche e riforma del diritto societario*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 1.

⁸⁷ Va segnalato che con sentenza della [Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251](#) (in G.U. n. 48 del 30.11.2016), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, in esecuzione della quale è stato, tra l'altro, emanato il testo unico sulle società a partecipazione pubblica. La Corte ha comunque precisato che la declaratoria di illegittimità costituzionale è circoscritta alle disposizioni di delega contenute nella legge n. 124/2015, oggetto del ricorso, e non si estende ai decreti legislativi attuativi (per i quali, se impugnati, occorrerà accertare l'effettiva concreta lesione delle competenze regionali).

⁸⁸ A norma dell'art. 2, lett. h), del t.u., si intendono per «servizi di interesse generale» le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 2, lett. i), del t.u., sono «servizi di interesse economico generale» i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

Occorre rammentare che le nozioni di Servizi di interesse generale (SIG) e di Servizi di interesse economico generale (SIEG) sono di derivazione europea: si veda, in particolare, il *Protocollo sui servizi di interesse generale* allegato al TFUE, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Protocollo n. 26).

Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate⁹⁰.

Il testo unico ha abrogato gran parte delle disposizioni previgenti, che regolavano, in modo disorganico, le società a partecipazione pubblica (cfr., per le abrogazioni, l'art. 28 del decreto); rimangono tuttavia in vigore un certo numero di disposizioni, che devono essere coordinate con il suddetto testo unico.

La disciplina relativa alle società a partecipazione pubblica si articola, pertanto, su più livelli (in conformità al principio per cui *lex specialis derogat generali*):

i) trovano innanzitutto applicazione le disposizioni di diritto singolare riguardanti specifiche società a partecipazione pubblica;

ii) in secondo luogo, si applicano le disposizioni del testo unico (in alcuni casi, come per le società quotate, solo ove ciò sia espressamente previsto), coordinate con le ulteriori disposizioni normative dedicate alle società a partecipazione pubblica;

iii) trovano, infine, applicazione, le norme sulle società contenute nel codice civile (ivi comprese le previsioni sulle società a partecipazione pubblica: cfr. l'art. 2449 c.c.⁹¹, e l'art. 2451 c.c.⁹²), e le norme generali di diritto privato.

⁹⁰ Per l'art. 2, lett. *p*), del decreto, sono «società quotate» le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

A norma dell'art. 18, comma 1, le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

A norma dell'art. 8, comma 3, del t.u., le disposizioni del medesimo art. 8 (in tema di requisiti dell'atto deliberativo finalizzato all'acquisizione di partecipazioni in società) si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio (*aumenti di capitale successivi all'acquisto della qualità di socio o partecipazioni ad operazioni straordinarie non sono, pertanto, soggetti alla richiamata procedura*).

A norma dell'art. 9, comma 9, le disposizioni in tema di gestione delle partecipazioni pubbliche si applicano anche alle società quotate.

Di rilievo, infine, per le società quotate la previsione dell'art. 16-*bis* del D.L. n. 248/2007, a norma del quale «Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario».

⁹¹ Articolo 2449 del codice civile (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici).

«Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni del sesto comma dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti».

Il criterio è, comunque, quello della *natura privatistica delle norme che regolano le società a partecipazione pubblica* (di tale natura sono anche le previsioni del testo unico che le riguardano)⁹³, mentre *le norme pubblicistiche si limitano a disciplinare l'attività degli enti pubblici partecipanti, ed i presupposti della relativa partecipazione*. Coerentemente, le controversie relative alle società in esame sono normalmente devolute alla *giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria*⁹⁴. *Non sono invece applicabili alle società a partecipazione pubblica le norme generali di diritto amministrativo, salvo quelle per cui tale applicazione risulti specificamente prevista*.

Per quanto concerne le *fonti normative speciali o settoriali previgenti*, non abrogate espressamente e da coordinare con il testo unico, possono elencarsi – senza pretesa di esaustività (e salva la verifica dell'eventuale abrogazione tacita di taluna delle disposizioni in esse contenute):

1) – artt. 1, comma 1-ter, 22, comma 1, lett. e), 23 e 29, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo);

2) – artt. 3, comma 1, lett. d) e), g), o) e t), 5, 192 e 193 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);

3) – art. 2, commi 2 e 4, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale);

4) – art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e art. 1 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 (che definiscono il concetto di amministrazioni pubbliche);

5) – artt. 1, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);

6) – art. 4, commi 12, 13 e 14 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 (in tema di compensi di amministratori e dipendenti di società partecipate, e di divieto di clausole arbitrali);

7) – art. 1, commi da 551 a 557, e comma 568-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in tema di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche degli enti locali, controllo della spesa pubblica e compensi degli amministratori e dirigenti);

8) – art. 1, commi da 611 e 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in tema di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche degli enti locali, controllo della spesa pubblica e compensi degli amministratori e dirigenti);

9) – art. 3, commi 13, 30, 31, 32, 44 e 52-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in tema di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche degli enti locali, controllo della spesa pubblica e compensi degli amministratori e dirigenti);

10) – art. 1, commi 465, 466 e 467 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in tema di compensi degli amministratori e dirigenti);

11) – art. 18, comma 2-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6

⁹² Articolo 2451 del codice civile (Norme applicabili):

«Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti».

⁹³ In tal senso era già la filosofia della disciplina delle società a partecipazione pubblica, contenuta nel codice civile: cfr. la *Relazione al Re*, n. 998.

⁹⁴ Cass. S.U. 1 dicembre 2016, n. 24591.

agosto 2008, n. 133 (in tema di compensi degli amministratori e dirigenti);

12) – D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444 (in tema di proroga degli organi amministrativi);

13) – art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (sui poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)⁹⁵;

14) – art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (contenente disposizioni varie in materia di società pubbliche⁹⁶);

15) – art. 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166 (in tema di adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica);

16) – art. 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 (in tema di servizi pubblici locali);

17) – artt. 42, comma 2, lett. e), 113, 113-bis, 115, 118 e 120 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico sugli enti locali);

18) – D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica);

19) – art. 16-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 21 febbraio 2008, n. 31 (responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche⁹⁷);

20) – D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 (norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni);

21) – art. 104-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico della finanza (in tema di società quotate partecipate⁹⁸);

22) – art. 1, commi da 381 a 384, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (strumenti finanziari emessi da società a partecipazione statale);

23) – artt. 3-bis e 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (società di gestione di servizi pubblici locali⁹⁹);

⁹⁵ L'art. 21-bis della legge n. 287/1990 è richiamato dall'art. 5, comma 3, del testo unico.

⁹⁶ Di particolare interesse la previsione dell'art. 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009, a norma del quale «L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria». Su tale disposizione, v. CARIELLO, *Brevi note critiche sul privilegio dell'esonero dello Stato dall'applicazione dell'art. 2497, 1° comma, c.c. (art. 19, 6° comma, d.l. n. 78/2009)*, in *Le società a partecipazione pubblica*, a cura di GUERRERA, Torino 2011, p. 167.

⁹⁷ A norma dell'art. 16-bis del D.L. n. 248/2007, «Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario».

⁹⁸ Ai sensi dell'art. 104-bis del t.u.f., «Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge».

⁹⁹ Di particolare interesse la previsione dell'art. 4, comma 21, del D.L. n. 138/2011, a norma del quale «Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore», di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto

24) – Legge 12 luglio 2011, n. 120 (in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati);

25) – D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati);

26) – D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);

27) – artt. 16, 17 e 24-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (in tema di nomina dei dipendenti nelle società partecipate, di ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate, e di obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni);

28) – art. 29, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (in tema di dismissione di partecipazioni dello Stato e di enti pubblici non territoriali);

29) – art. 23-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in tema di compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni);

30) – artt. 3 e 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in tema mobilità nelle società partecipate, e di revisione dei contratti di servizio stipulati tra amministrazioni pubbliche e società);

31) – D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in particolare artt. 2-bis, 15-bis e 22 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)¹⁰⁰;

32) – art. 1, comma 675, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in tema di obblighi di trasparenza delle società in controllo pubblico);

33) – D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge 11 maggio 2012, n. 56 (in tema di poteri speciali – c.d. golden share – sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).

2) – Oggetto del testo unico e suo ambito di applicazione.

Il D. Lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto la costituzione di società da parte di

2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società».

¹⁰⁰ È opportuno ricordare che già con Determinazione dell'ANAC del 17 giugno 2015, n. 8 (in G.U. n. 152 del 3.7.2015) sono state emanate le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Con successiva Deliberazione dell'ANAC in data 3 agosto 2016, n. 831 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 197 del 24.8.2016) è stata emanata la Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, in linea con le previsioni contenute, da ultimo, nel D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Tra i soggetti interessati dal PNA sono ricomprese le società a partecipazione pubblica (ed altri enti di diritto privato assimilati).

amministrazioni pubbliche ¹⁰¹, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni ¹⁰² da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta ¹⁰³.

Le partecipazioni in società da parte di enti pubblico possono essere di controllo o meno: le due fattispecie sono assoggettate a discipline parzialmente divergenti ¹⁰⁴.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto, «le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa». È quindi *in ogni caso esclusa la partecipazione a società di persone*.

Come precisato dall'art. 1, comma 2, le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto di diverse priorità, da coordinare tra loro (in assenza di una gerarchia normativa tra gli stessi), e che valgono quindi come criteri interpretativi del testo unico:

- a) l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche;
- b) la tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- c) la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Con l'ovvia avvertenza che alcune disposizioni (come, ad esempio, quelle sui compensi massimi degli organi amministrativi) soddisfano evidentemente solo uno dei criteri sopra indicati (nell'esempio citato, la riduzione della spesa).

3) – *Finalità della partecipazione pubblica in società e oggetto sociale.*

Le società a partecipazione pubblica non possono svolgere qualsiasi attività economica, ma hanno, a norma dell'art. 4 del testo unico, precisi vincoli di oggetto sociale ¹⁰⁵.

Viene, innanzitutto, stabilito (art. 4, comma 1, t.u., che riproduce il contenuto dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244/2007) che le amministrazioni pubbliche devono limitare la propria partecipazione, diretta o indiretta, alle sole società che abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, e solo a tali condizioni possono

¹⁰¹ A norma dell'art. 2, lett. a), si intendono per «amministrazioni pubbliche» le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 (su cui v. *infra*, la Nota 149), ed inoltre i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli *enti pubblici economici* e le autorità portuali.

¹⁰² Ai sensi dell'art. 2, lett. f), per «partecipazione» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

¹⁰³ Sempre ai sensi dell'art. 2, lett. g), si intende per «partecipazione indiretta» la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

¹⁰⁴ DI RUSSO-MIELE-NARDELLI, *Società a controllo pubblico e a partecipazione pubblica «distinte» (11 febbraio 2016)*, in *www.eutekne.info*.

L'art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016 definisce il «controllo» come «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

Alle successive lettere m) ed n), invece, si chiarisce che per:

– «società a controllo pubblico» si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

– «società a partecipazione pubblica» si intendono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

¹⁰⁵ Cfr. MEZZACAPO, *Nel sistema entra un ulteriore vincolo all'oggetto sociale*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XI; BUSANI, *Partecipate solo per attività-core*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 novembre 2016.

acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

In modo più specifico, poi, l'art. 4, comma 2, dispone che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate, ai commi da 2 a 8¹⁰⁶, salve le società espressamente indicate nell'elenco allegato «A» al testo unico (nel quale sono confluite anche le c.d. società finanziarie regionali). Ogni diversa attività deve ritenersi non più consentita alle società a partecipazione pubblica: ciò vale, in particolare, per il c.d. «svolgimento esternalizzato» di funzioni a mezzo di società di capitali, già consentito dall'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (ora abrogato), ed ora non più previsto dal testo unico.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, le società *in house*¹⁰⁷ hanno come oggetto sociale

¹⁰⁶ Si tratta, più precisamente, di:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d. lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del d. lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 (nella disposizione confluisce in parte il contenuto dell'art. 116 del testo unico sugli enti locali – d. lgs. n. 267/2000 – ora abrogato dal t.u.);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (cfr. al riguardo LIBERTINI, *Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente dell'attività ed autonomia statutaria*, in *Le società a partecipazione pubblica*, a cura di GUERRERA, Torino 2011, p. 21);

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 50 del 2016 (nella disposizione confluisce il contenuto dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, ora abrogato);

f) la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili in società aventi per oggetto sociale esclusivo detta valorizzazione (al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del patrimonio degli enti, in deroga all'art. 4, comma 1, ed allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato);

g) la costituzione di società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (che prevede la costituzione di gruppi di azione locale per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (che prevede la costituzione di gruppi di azione locale nel settore della pesca);

h) la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, tramite partecipazione a società aventi per oggetto sociale prevalente dette attività;

i) la costituzione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, di società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Salve le norme regionali, l'art. 4, comma 5, vieta alle società di cui al comma 2, lettera d) (che sono quelle finalizzate all'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, fatta eccezione per le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (c.d. società *holding*), e salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Infine, l'art. 4, comma 9, ammette che con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 4 a singole società a partecipazione pubblica.

¹⁰⁷ Ai sensi dell'art. 2, lett. o), del decreto, sono «*società in house*» quelle sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Queste ultime due nozioni sono fornite dalle lettere c) e d) del medesimo art. 2:

esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 2 del medesimo art. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

4) – Obblighi degli enti pubblici e formalità per la costituzione di società, le relative modificazioni e l'acquisto di partecipazioni.

La disciplina delle società a partecipazione pubblica si caratterizza per un'ampia serie di obblighi posti a carico degli enti pubblici partecipanti, e loro amministratori

¹⁰⁸.

L'art. 5 del testo unico impone innanzitutto un obbligo di motivazione analitica

– «controllo analogo» è la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante. Si tratta della medesima definizione contenuta nella direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici. La nozione di controllo analogo è altresì contenuta nell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);

– «controllo analogo congiunto» è la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

¹⁰⁸ Cfr. MEZZACAPO, *Nella motivazione, obiettivi e ragioni che spiegano la scelta*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XIV; VITALE, *Motivazione espressa per costituire società a partecipazione pubblica (9 settembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; TOMASSETTI, *Contabilità separata se vengono svolte attività protette*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XV; TOMASSETTI, *Patti parasociali: se violati si applicano i principi civilistici*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XVIII; MASARACCHIA, *Check annuale alle PA per verificare l'assetto della compagine*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XLI; TROVATI, *Riforma PA, tutte le partecipate sotto il controllo di Corte conti*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 gennaio 2016; DE SENSI, *Società pubbliche, la riforma rafforza i controlli interni*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 dicembre 2016; FABBIANI, *Appunti in tema di recesso legale di Ente Pubblico da società non necessarie*, in *Società*, 2016, p. 1069.

Sulla nomina e revoca di amministratori di società partecipate, cfr. MARTUCCI, *Revoca degli amministratori nominati dall'ente pubblico azionista e giurisdizione (nota a Cass. S.U. 23 gennaio 2015, n. 1237)*, in *Giur. comm.*, 2016, II, p. 1050; ROSSI, *Le società a partecipazione pubblica ancora a metà del guado: spoils system e giusta causa di revoca degli amministratori (nota ad App. Milano 5 aprile 2016)*, in *Società*, 2016, p. 1252; BOGGIALI-RUOTOLO, *Designazione del componente di c.d.a. di società partecipata e giurisdizione ordinaria (nota a Cass. S.U. 3 ottobre 2016, n. 19676)*, in *CNN Notizie* del 3 novembre 2016; DONATIVI, *La nomina pubblica alle cariche sociali nelle società per azioni*, Torino 2010; CAVALLARO, *Società partecipata da enti pubblici ex art. 2449 cod. civ.: revoca degli amministratori ed insussistenza della giusta causa per mancanza del rapporto fiduciario (nota a Cass. 15 ottobre 2013 n. 23381)*, in *Dir. fall.*, 2015, II, p. 398; SALINAS, *Sussiste la giurisdizione ordinaria sulla revoca di amministratori di società pubbliche (nota a Cass. S.U. 23 gennaio 2015 n. 1237)*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1914; SALINAS, *Società di capitali a partecipazione pubblica, revoca di amministratori e interesse sociale (nota a Cass. 13 settembre 2013 n. 23381)*, in *Giur. comm.*, 2014, II, p. 1014; CAVAZZA, *Golden share, giurisprudenza comunitaria ed abrogazione dell'art. 2450 c.c. (d. l. 15 febbraio 2007, n. 10)*, in *Nuove leggi civ.*, 2008, p. 1193; GRÜNER, *Nomine e remunerazione dei vertici delle società controllate dal MEF*, in *Giornale dir. amm.*, 2013, p. 1235; CAPRARA, *La revoca del sindaco nominato dal socio pubblico è un affare (di diritto) privato (nota a Trib. Palermo 13 febbraio 2013)*, in *Società*, 2013, p. 1036; DE CAMPO, *Società partecipate da enti pubblici ex art. 2449 c.c.: mutamento della maggioranza politica quale giusta causa di revoca (nota ad App. Milano 5 maggio 2010)*, in *Società*, 2011, p. 262; DIVIZIA-OLIVIERI, *La nomina degli amministratori nelle società pubbliche e l'istituto della prorogatio*, in *Vita not.*, 2010, p. 1687, ed in *Vita not.*, 2011, p. 591; PECORARO, *Privatizzazione dei diritti speciali di controllo dello Stato e dell'ente pubblico nelle s.p.a.: il nuovo art. 2449 c.c.*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 947; DEMURO, *La necessaria oggettività per l'esercizio dei poteri previsti dalla golden share (nota a Corte Giustizia CE 26 marzo 2009 n. C-326/07)*, in *Giur. comm.*, 2009, II, p. 640; CAVAZZA, *Prerogative speciali e società partecipate dai pubblici poteri: il nuovo art. 2449 c.c.*, in *Nuove leggi civ.*, 2009, p. 381; RUOTOLO-PUGLIELLI, *Nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazioni pubblica (il nuovo testo dell'art. 2449 c.c.)*, in *Studi e materiali*, 2009, 1, p. 201; CORRADI, *La proporzionalità tra partecipazione e «potere di controllo» nell'art. 2449 c.c. (nota a Corte Giustizia CE 6 dicembre 2007)*, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 932; COSSU, *L'amministrazione nelle s.r.l. a partecipazione pubblica*, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 627; DEMURO, *L'incompatibilità con il diritto comunitario della nomina diretta ex art. 2449 c.c. (nota a Corte Giustizia CE 6 dicembre 2007 n. C-464/04)*, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 581.

dell'atto deliberativo di costituzione di società a partecipazione pubblica, in relazione alla necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali in conformità all'art. 4, e dando conto della compatibilità dell'atto con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Trattandosi di enti locali, è prescritta anche la previa consultazione pubblica (art. 5, commi 1 e 2). L'atto deliberativo è previamente trasmesso alla Corte dei Conti ed all'Autorità Antitrust (comma 3).

L'art. 7 disciplina, al comma 1, la legittimazione ad adottare gli atti deliberativi volti alla partecipazione di un ente pubblico ad una società:

- per le partecipazioni statali, è necessario un decreto del presidente del consiglio dei ministri;
- per le partecipazioni regionali, un provvedimento del competente organo regionale;
- per le partecipazioni comunali, una deliberazione del consiglio comunale;
- per tutte le altre partecipazioni pubbliche, una delibera dell'organo amministrativo dell'ente interessato.

Sempre in relazione all'atto deliberativo, è prescritto che lo stesso deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata (art. 7, comma 3); e che lo stesso deve essere pubblicato sui siti istituzionali dell'ente partecipante (art. 7, comma 4).

È prescritta l'adozione di procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) quando all'atto costitutivo debbano partecipare soci privati, per la relativa scelta (art. 7, comma 5).

Infine, l'art. 7, comma 5, prevede che in mancaza dell'atto deliberativo suddetto, l'atto costitutivo della società non è sempre nullo; ferma la regola della liquidazione della partecipazione dell'ente pubblico, la nullità della società – a norma dell'art. 2332 c.c., espressamente richiamato – sussiste solo quando la partecipazione dell'ente sia essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale

Le regole dettate dall'art. 7, comma 1, per l'adozione dell'atto deliberativo dell'ente pubblico trovano applicazione, ai sensi del comma 7 – oltre che nell'ipotesi della costituzione di società – anche per:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house (art. 12).

5) – Organizzazione e gestione delle società a partecipazione pubblica e relativi organi e controlli.

Anche le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, oltre agli enti partecipanti, sono assoggettate a specifici obblighi e limitazioni in materia di

corporate governance ¹⁰⁹.

A) – Viene innanzitutto stabilito, con riferimento a tutte le società partecipate (non soltanto quelle a controllo pubblico), che qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile: i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato (art. 9, comma 7). Nei casi suesposti di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società (art. 9, comma 8).

B) – Altre norme si riferiscono soltanto alle società a controllo pubblico. A norma dell'art. 3, comma 2, del t.u.:

– nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore (*in deroga all'art. 2477 c.c.*);

– nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (*in deroga all'art. 2409-bis c.c.*).

C) – Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ¹¹⁰. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12

¹⁰⁹ GIZZI, *Danno erariale se è lesa il patrimonio dell'ente pubblico*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XXIII; MORELLO, *Azioni e strumenti finanziari nelle «nuove» società a partecipazione pubblica: primi spunti sul Testo Unico di riforma (ottobre 2016)*, in *www.dirittobancario.it*; BUSANI, *Cancellate le partecipate senza bilancio*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 agosto 2016; DI RUSSO-MIELE-NARDELLI, *Società a controllo pubblico con amministratore unico (16 febbraio 2016)*, in *www.eutekne.info*. Anteriormente alla riforma, cfr. SANTOSUOSSO, *I sistemi di amministrazione e controllo delle società partecipate da enti pubblici*, in *Le società a partecipazione pubblica*, a cura di GUERRERA, Torino 2011, p. 133; CINTIOLI, *Disciplina pubblicistica e corporate governance delle società partecipate da enti pubblici*, *ivi*, p. 143.

¹¹⁰ Si rammentano al riguardo:

– la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla nota Prot. n. 5646 del 24 aprile 2013, con la quale – «tenuto conto del preminente interesse pubblico all'onorabilità degli amministratori delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con riferimento ai profili di salvaguardia dell'immagine del socio pubblico» – si è ritenuto necessario «rafforzare i presidi statutari atti a garantire un elevato *standard* di requisiti soggettivi per ricoprire e mantenere la carica di amministratore». In particolare è stato demandato al Dipartimento del Tesoro di provvedere affinché le società direttamente controllate dallo Stato modifichino gli statuti inserendovi disposizioni volte a prevedere: «l'ineleggibilità ovvero la decadenza automatica dalla carica di amministratore in presenza di provvedimento che dispone il rinvio a giudizio o di sentenza di condanna relativi a determinate fattispecie di reato o a illeciti amministrativi dolosi, ovvero, per gli amministratori con deleghe, in caso di applicazione di misure cautelari di tipo personale»;

– la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla nota Prot. n. 15656 del 24 giugno 2013, in ordine all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale viene delineato un processo istruttorio «volto a fornire all'Autorità di indirizzo politico gli elementi per la definizione delle necessarie designazioni di nomina»: in particolare, vi si prevede lo svolgimento di una procedura di selezione e valutazione delle candidature di soggetti «non dipendenti dell'Amministrazione azionista o vigilante, idonei» – in ragione del possesso di determinati

del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*), e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 ¹¹¹ (art. 11, comma 1).

D) – L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (art. 11, comma 2).

E) – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo (monistico o dualistico) previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. **In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera fbis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.**

F) – Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo (art. 11, comma 4).

G) – Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci (art. 11, comma 5). *In caso di amministrazione plurima deve essere, quindi, necessariamente costituito un consiglio di amministrazione.*

H) – Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo

requisiti di eleggibilità, di professionalità ed esperienza, di autorevolezza e di assenza di conflitti di interesse – «a ricoprire le cariche negli organi societari in scadenza nelle società direttamente controllate».

¹¹¹ È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico; salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In presenza di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta (art. 11, comma 6) ¹¹².

I) – Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11, comma 8).

J) – Ove lo statuto della società a controllo pubblico preveda deleghe di gestione, queste possono essere conferite a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea (art. 11, comma 9, lett. a).

K) – Lo statuto della società a controllo pubblico deve inoltre escludere la carica di vicepresidente (a titolo oneroso); è invece possibile prevedere che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (art. 11, comma 9, lett. b).

L) – Lo statuto della società a controllo pubblico deve prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali (art. 11, comma 9, lett. c).

M) – Lo statuto della società a controllo pubblico deve, ancora, prevedere il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 11, comma 9, lett. d).

N) – È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile (art. 11, comma

¹¹² Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al D.M. 24 dicembre 2013, n. 166 (art. 11, comma 7).

L'art. 13, comma 1, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), in vigore dal 30 dicembre 2016, ha prorogato il termine previsto dall'art. 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a norma del quale «Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma».

10).

O) – Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (art. 11, comma 11).

P) – Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori (art. 11, comma 12).

Q) – Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, ai cui componenti non può comunque essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo (art. 11, comma 13).

R) – Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) (art. 11, comma 14).

S) – Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444 (disciplina della proroga degli organi amministrativi) (art. 11, comma 15).

T) – Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 (art. 11, comma 16).

U) – Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, devono adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività; le stesse società devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne deve essere informata l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione (art. 6).

V) – Sempre a norma dell'art. 6, le società a controllo pubblico devono valutare l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza ed alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno che collabora con l'organo di controllo statutario e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi

interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa.

Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario come sopra indicato, devono dare conto delle ragioni all'interno della relazione sulla gestione.

W) – Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica sociale, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale. Quanto sopra si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata (art. 13).

Y) – Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del testo unico. La suddetta struttura fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del testo unico e del d. lgs. 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. La stessa struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114¹¹³. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del testo unico, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura. In relazione agli obblighi previsti dal testo unico, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica (art. 15).

6) – *Gestione e alienazione delle partecipazioni pubbliche.*

Le regole suesposte in relazione all'atto deliberativo necessario per assumere partecipazioni in società (art. 7, comma 1) trovano applicazione a qualsiasi operazione che comporti l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti (compresa la sottoscrizione di un aumento di capitale o la partecipazione a operazioni straordinarie) (art. 8, comma 1).

In caso di mananza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione il contratto di acquisto della partecipazione medesima è inefficace (art. 8, comma 2).

¹¹³ Si tratta della banca dati disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2015, recante «Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati».

L'art. 9 disciplina la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, per conto delle diverse tipologie di enti pubblici partecipanti (Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, per le partecipazioni statali; organo individuato dalla regione per le partecipazioni regionali; sindaco o presidente o delegato per gli enti locali; organo amministrativo dell'ente negli altri casi).

Per i patti parasociali è invece sempre necessario l'atto deliberativo indicato dall'art. 7, comma 1 (art. 9, comma 5).

Il difetto di legittimazione di cui sopra, e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali *non determinano l'invalidità delle deliberazioni* degli organi della società partecipata, ferma restando la *possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato*, ossia della c.d. prova di resistenza (art. 9, comma 6).

A norma dell'art. 9, comma 10, resta fermo quanto disposto dal D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge 11 maggio 2012, n. 56, contenente norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari (golden share) nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Anche *per l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche*, i relativi atti deliberativi sono adottati in applicazione dell'art. 7, comma 1, del t.u. (art. 10, comma 1) ¹¹⁴.

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione ¹¹⁵, l'alienazione può essere effettuata mediante negoiazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto (art. 10, comma 2) ¹¹⁶.

In caso di mananza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione, l'atto di alienazione della partecipazione è inefficace.

A norma dell'art. 10, comma 4, del t.u. è fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato (che è dettata dal D.L. n. 332/1994, convertito in legge n. 474/1994, di avvio del processo di privatizzazioni italiane ¹¹⁷).

¹¹⁴ Cfr., sulla circolazione delle partecipazioni delle società a partecipazione pubblica, GUIDA, *Aspetti e problemi della circolazione delle partecipazioni*, in *Le società a partecipazione pubblica*, a cura di GUERRERA, Torino 2011, p. 193.

¹¹⁵ Cfr. TOMASSETTI, *Capitale cedibile solo in presenza di ritorno economico*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XX.

¹¹⁶ Di recente, per la nullità della clausola statutaria di prelazione nel caso di società mista, in ragione dell'inderogabilità della regola di scelta del socio privato con procedure di evidenza pubblica, Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2016, n. 4140; T.A.R. Marche, sez. I, 2 aprile 2016, n. 214.

¹¹⁷ Si tratta di una disciplina speciale rispetto al regolamento generale di contabilità di Stato di cui al R.D. n. 827/1924, volta a prevedere margini di flessibilità indispensabili per la negoziazione del prezzo e la definizione di altri elementi contrattuali (non previsti dalle norme sulla contabilità di Stato). L'impianto complessivo accorda una preferenza al metodo dell'offerta pubblica per l'alienazione delle partecipazioni, pur ammettendo tecniche miste di offerta pubblica e trattativa privata.

Il testo unico pone a carico degli enti pubblici obblighi di razionalizzazione periodica (art. 20) e straordinaria (art. 24) delle partecipazioni pubbliche ¹¹⁸.

Sul primo versante, è previsto che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel testo unico, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*obblighi a carico degli enti locali*). Come già sopra evidenziato, la disciplina va poi coordinata con altre disposizioni previgenti, segnatamente con l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; e con l'art. 29, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.

Ai sensi dell'art. 24 del testo unico, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del testo unico in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del testo unico, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione suindicata. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della

¹¹⁸ V. sul punto MALTONI-RUOTOLO, *Problemi di «riassetto» delle società partecipate: vicende modificative, riorganizzative e dissolutive*, in *Le società a partecipazione pubblica*, a cura di GUERRERA, Torino 2011, p. 217.

partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione. Gli obblighi di alienazione suindicati valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

7) – *Disciplina della crisi d'impresa.*

Risolvendo una questione notevolmente dibattuta ¹¹⁹, l'art. 14 del testo unico detta specifiche disposizioni in tema di crisi d'impresa, affermando espressamente che tutte le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Sono posti a carico degli amministratori delle società a controllo pubblico specifici obblighi – in presenza di uno o più indicatori di crisi aziendale – di adozione senza indugio dei provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Quando si determini la situazione suddetta, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; con la precisazione che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte ¹²⁰.

8) – *Società in house.*

L'articolo 16 del testo unico detta una specifica disciplina per le società *in house* ¹²¹.

¹¹⁹ Anteriormente alla riforma, v. da ultimi COLTRARO, *Le società partecipate dallo Stato e dagli Enti locali: brevi note sulla loro «eventuale» fallibilità*, in *Vita not.*, 2016, p. 953; IBBA, *Il falso problema della fallibilità delle società a partecipazione pubblica*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 511; CARMELLINO, *Società a partecipazione pubblica e procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 2015, p. 361; POSITANO, *Il fallimento delle società «private» a partecipazione pubblica (nota ad App. Napoli 24 aprile 2013)*, in *Dir. fall.*, 2013, II, p. 563.

¹²⁰ Sono poi previsti, nell'art. 14 del t.u., alcuni specifici vincoli:

– le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento;

– nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

¹²¹ CODAZZI, *Società in house providing (rassegna di giurisprudenza)*, in *Giur. comm.*, 2016, II, p. 953; PONTE, *I compiti istituzionali devono generare l'80% del fatturato aziendale*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p.

Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo sopra descritto l'art. 16 prescrive quanto segue:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis (amministrazione della società nel sistema tradizionale) e dell'articolo 2409-novies (amministrazione della società nel sistema dualistico) del codice civile. Si tratta di *deroghe in tema di esclusività della gestione di società*, che si spiegano con il ruolo penetrante, in tema di direzione e gestione, svolto dall'amministrazione pubblica nei confronti dell'organo amministrativo societario, che si ha nei casi in cui sussiste il controllo analogo;

b) allo stesso modo, gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto

XXVIII; DELLA ROCCA, *La fallibilità delle società in house providing (7 ottobre 2016)*, in *Giustiziacivile.com*; TROVATI, *Verifica Antitrust sugli affidamenti diretti*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 gennaio 2016. Cfr. anche, anteriormente al Testo unico, ROMANO TASSONE, *Gli statuti delle società per la gestione «in house» dei pubblici servizi*, in *Le società a partecipazione pubblica*, a cura di GUERRERA, Torino 2011, p. 59; DE NICTOLIS-CAMERIERO, *Le società pubbliche in house e miste*, Milano 2008; PESCATORE, *L'inedito modello dell'in house orizzontale*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto*, Roma 2015, p. 257; GUERRERA, *Autonomia statutaria e tipologia delle società in house*, in *Giust. civ.*, 2015, 4, p. 775; MANFREDONIA, *L'affidamento in house tra deroghe e interpretazioni restrittive (nota a Cons. Stato 26.5.2015 n. 2660)*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 1345; CERVELLI, *Assoggettabilità al fallimento della società in house (nota a Trib. Napoli 29 maggio 2014)*, in *Dir. fall.*, 2015, II, p. 66; VESSIA, *Società in house providing e procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2015, I, p. 142; DI FABIO, *Sull'assoggettabilità a procedure concorsuali delle società in house providing (nota a Trib. Teramo 24 ottobre 2014, e Trib. Pescara 14 gennaio 2014)*, in *Dir. fall.*, 2015, II, p. 299; ANIBALLI, *Ancora sulla partecipazione privata all'in house (nota a Cons. Stato 26 maggio 2015, n. 2660)*, in *Giornale dir. amm.*, 2015, p. 787; BARTOLINI, *Prime pronunce giurisprudenziali sull'in house nella Dir. 2014/24/UE: il caso CINECA (nota a Cons. Stato 30 gennaio 2015 n. 298, e Cons. Stato 26 maggio 2015 n. 2660)*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1976; VELTRI, *In house e anticipata efficacia della direttiva 2014/24/UE (nota a Cons. Stato 30 gennaio 2015, n. 298)*, in *Urbanistica e appalti*, 2015, p. 655; FIMMANÒ, *Le società pubbliche in house providing tra disciplina del soggetto e disciplina dell'attività*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 1135; CERIONI, *La Cassazione procede alla riqualificazione soggettiva delle «società pubbliche» iniziando da quelle «in house» (nota a Cass. S.U. 10 marzo 2014, n. 5491)*, in *Società*, 2014, p. 953; LEGGIADRO, *In house: il controllo analogo congiunto degli enti soci (nota a Corte Giustizia UE 29 novembre 2011 n. C-182/11 e C-183/11)*, in *Urbanistica e appalti*, 2013, p. 307; BOGGIALI-RUOTOLO, *In house providing e clausole sull'intrasferibilità delle partecipazioni e sulla rinuncia da parte dell'amministratore revocato all'eventuale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c.*, in *Studi e materiali*, 2012, 1, p. 375; GUERRA, *Il controllo analogo*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p. 774; CARANTA, *La Corte di giustizia chiarisce i contorni dell'in house pubblico (nota a Corte Giustizia CE 13 novembre 2008 n. C-324/07)*, in *Giur. it.*, 2009, 5, p. 1254.

limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società ¹²². Il mancato rispetto del limite quantitativo suddetto costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del testo unico.

A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), salva la previsione dell'art. 192 di tale Codice (che disciplina il regime speciale degli affidamenti in house).

9) – Società miste.

Le società a partecipazione mista (pubblico-privata) trovano una specifica disciplina nell'art. 17 del testo unico ¹²³.

Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) (realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato), la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016, ed ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (art. 17, comma 1).

Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita (art.

¹²² L'art. 12, paragrafo 1, lett. b) (e, per il controllo congiunto, l'art. 12, paragrafo 3, lett. b) della Direttiva 2014/24/UE prevede che una delle condizioni che giustificano l'affidamento *in house* sia la seguente: «oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi».

¹²³ PONTE, *Gara a doppio oggetto per l'affidamento di opere e servizi*, in *Guida al diritto*, 2017, 2 (inserto), p. XXXIV; BOGGIALI-RUOTOLO, *Società a partecipazione mista pubblico-privata e nullità della clausola di prelazione in favore del socio privato (nota a Cons. Stato, sez. V., 28 settembre 2016, n. 4140; T.A.R. Marche, sez. I, 2 aprile 2016, n. 214)*, in *CNN Notizie* del 6 ottobre 2016; BIANCHINI, *Società partecipate: nulle le clausole statutarie che prevedono la prelazione a favore del socio privato (nota a Cons. Stato 28 settembre 2016) (8 novembre 2016)*, in *www.altalex.it*. Per la dottrina ante riforma, cfr. VANONI, *Le società miste quotate in mercati regolamentati (dalla «golden share» ai fondi sovrani)*, in IBBA-MALAGUTI-MAZZONI, *Le società pubbliche*, Torino 2011, p. 187; DEMURO, *La partecipazione del privato*, *ibidem*, p. 279; CHIEPPA, *Le società a capitale misto alla luce degli ultimi interventi normativi*, in *Le società a partecipazione pubblica*, a cura di GUERRERA, Torino 2011, p. 69; GUERRERA, *Lo statuto della nuova società «a partecipazione mista» pubblico-privata*, *ivi*, p. 97; DE NICTOLIS-CAMERIERO, *Le società pubbliche in house e miste*, Milano 2008; ACQUAS, *La società mista*, Torino 2001; GUERRERA, *Lo statuto della nuova società «a partecipazione mista» pubblico-privata*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, p. 545; CARANTA, *La Corte di giustizia definisce le condizioni di legittimità dei partenariati pubblici-privati (nota a Corte Giustizia CE 15 ottobre 2009 n. C-196/08)*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1193; CIASULLO, *L'affidamento diretto a società miste: condizioni di ammissibilità (nota a Cons. Stato 13 febbraio 2009 n. 824)*, in *Giur. it.*, 2009, p. 2793; MATTIA-PAOLINI, *Società miste e affidamento diretto di servizi pubblici*, in *Studi e materiali*, 2008, 2, p. 926; SIMONETTI, *Recenti orientamenti in tema di società miste (nota a Cons. Stato 1 giugno 2007 n. 2932, e Cons. Stato 18 aprile 2007 n. 456/07)*, in *Foro it.*, 2007, III, c. 616; GAETA, *Società miste e scelta del partner privato di minoranza (nota a Trib. Salerno 27 aprile 2007)*, in *Società*, 2007, p. 977.

17, comma 2).

La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 dell'art. 17, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio (art. 17, comma 3).

Riguardo agli statuti delle società miste, l'art. 17, comma 4, dispone che:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis (sistema di amministrazione tradizionale) e dell'articolo 2409-novies (sistema di amministrazione dualistico) del codice civile, al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato.

I patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita (art. 17, comma 4, lett. d).

Al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società (art. 17, comma 5).

A norma dell'art. 17, comma 6, alle società miste che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016), se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal d. lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo ¹²⁴.

¹²⁴ L'affidamento della realizzazione e gestione di un'opera ovvero della organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale alle società miste si realizza attraverso la cd. «gara a doppio oggetto» (riguardante sia la qualità di socio sia l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista). Come affermato da Corte di giustizia UE, sez. III, 15 ottobre 2009, causa C-196/08 – *Acoset s.p.a.*, le norme comunitarie «non ostano all'affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l'esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa

10) – Disciplina transitoria.

A norma dell'art. 26, comma 1, del t.u.:

– le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del testo unico dovevano adeguare i propri statuti alle disposizioni del medesimo decreto entro il 31 dicembre 2016;

– per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1 (a loro volta relative alle società costituite o partecipate per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato), il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, comma 3).

Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il testo unico non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti (art. 26, comma 4).

Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il testo unico non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (art. 26, comma 5).

REGISTRI IMMOBILIARI

1) – Conservazione dei registri immobiliari su supporto informatico.

Con [**Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 20 ottobre 2016**](#) (in G.U. n. 255 del 31.10.2016), in vigore dal 31 ottobre 2016, sono state dettate disposizioni in tema di conservazione su supporti informatici dei registri immobiliari.

Il Provvedimento è stato emanato sulla base dell'art. 40 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*), a norma del quale le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al Codice e le regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo Codice; nonché sulla base del successivo art. 61, comma 1, a norma del quale i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del Codice ¹²⁵.

verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento imposti dal Trattato CE per le concessioni». Cfr. anche Cons. Stato 16 marzo 2009, n. 1555, nonché – anteriormente alla disposizione in esame – l'art. 4, comma 12, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

¹²⁵ Più precisamente, a norma dell'art. 61 del D. Lgs. n. 82/2005, come modificato dall'art. 47, comma 1, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, «*I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente*». Il suddetto D. Lgs. n. 179/2016 ha eliminato, nell'art. 61, il riferimento al termine di cui all'art. 40, comma 4, del medesimo

Pertanto, a norma dell'art. 1 del Provvedimento in esame, in attuazione dell'art. 61 del C.A.D., i registri immobiliari formati a decorrere dal 31 ottobre 2016, data di entrata in vigore del medesimo provvedimento sono conservati dall'Agencia delle entrate unicamente su supporti informatici in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Divengono quindi inapplicabili, con decorrenza dal 31 ottobre 2016, le norme regolamentari che – a seguito della produzione delle note e domande su supporto informatico, o della loro trasmissione per via telematica – prevedono l'obbligo del conservatore di stampare in forma cartacea le stesse, e quindi di conservare in forma cartacea i registri particolari delle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni¹²⁶.

Le previgenti disposizioni rimangono invece in vigore relativamente alle formalità presentate fino al 30 ottobre 2016. Peraltro, l'art. 1, comma 2, del Provvedimento in data 20 ottobre 2016 dispone che con successivi provvedimenti le nuove disposizioni potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente.

Viene, pertanto, istituito un sistema «misto» di conservazione dei registri immobiliari:

- 1) – registri immobiliari formati *ab origine* su supporto cartaceo, che conservano valore legale in quanto tali;
- 2) – registri immobiliari formati su supporto informatico fino al 30 ottobre 2016, che per il momento non sostituiscono i corrispondenti registri cartacei;
- 3) – registri immobiliari formati «esclusivamente» su supporto informatico, a decorrere dal 31 ottobre 2016.

Va poi ricordato che, a norma dell'art. 1, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, «In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore»¹²⁷. A seguito dell'attuazione dell'art. 61 del C.A.D. ad opera del Provvedimento in esame viene, quindi, definitivamente meno – per il futuro – la vidimazione del registro generale d'ordine a norma dell'art. 2680 c.c.

2) – Orari dell'ufficio dei registri immobiliari.

L'art. 7-*quater*, commi 38 e 39, del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in

Codice (che è stato abrogato), che demandava a successivi decreti l'attribuzione di valore legale ai pubblici registri già realizzati su supporto informatico.

¹²⁶ Con *D.M. 29 aprile 1997* (pubblicato nella G.U. n. 111 del 15 maggio 1997) sono state disciplinate le *modalità di presentazione su supporto informatico, e di trasmissione telematica* agli uffici dei registri immobiliari delle note di trascrizione e iscrizione e delle domande di annotazione. L'art. 2 ribadisce che la conservatoria dei registri immobiliari e il servizio di pubblicità immobiliare, ai fini della conservazione della nota nella raccolta particolare prevista dall'art. 2664 del codice civile, delle ispezioni e delle certificazioni ipotecarie e per i dovuti controlli stabiliti dalla legge, *procedono con le proprie apparecchiature alla stampa della nota, in duplice esemplare, su appositi elaborati conformi ai modelli cartacei approvati* (cfr. anche, sul punto, il *decreto interdirettoriale 14 giugno 2005*, pubblicato nella G.U. n. 138 del 16 giugno 2005, nonché l'art. 4 del *decreto interdirettoriale 14 giugno 2007*, pubblicato nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2007).

¹²⁷ Cfr. anche sul punto l'art. 4 del *Decreto direttoriale 10 dicembre 2008* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2008).

legge 1 dicembre 2016, n. 225 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha dettato alcune disposizioni in tema di orari dell'ufficio dei registri immobiliari ¹²⁸. In particolare,

1) – il comma 38 ha sostituito l'art. 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, con il seguente:

«1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11».

Ai sensi del comma 39, la sostituzione dell'art. 24 della legge n. 52/1985 produce effetto a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Fino al 31 gennaio 2017, l'orario di apertura al pubblico degli uffici dei registri immobiliari rimane quindi fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato (e fino alle ore 11,00 nell'ultimo giorno lavorativo del mese), ai sensi del testo già vigente dell'art. 24 della legge n. 52/1985 (come sostituito dal comma 8-*quater* dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione).

Considerato che l'art. 2677 c.c. vincola al rispetto degli orari di apertura al pubblico solamente il ricevimento delle note di trascrizione e iscrizione, il novellato art. 24 della legge n. 52/1985 prevede che le ispezioni nei registri immobiliari ed il rilascio di copie possano avvenire anche in altri orari (pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate).

3) – Sezioni stralcio degli uffici dei registri immobiliari.

L'art. 7-*quater*, commi 40 e 41, del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha dettato disposizioni in tema di sezioni stralcio delle «conservatorie» dei registri immobiliari.

A norma del comma 40, a decorrere dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545. Ai sensi del successivo comma 41, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile:

a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi

¹²⁸ Cfr. SACCHETTINI, *Conservatorie, orari più ampi e sezioni stralcio*, in *Guida al diritto*, 2017, 3, p. 104.

periodi temporali di riferimento;

b) le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile.

La previsione delle sezioni stralcio mira, evidentemente, a risolvere il problema della conservazione dei registri risalenti a periodi remoti. A differenza di altre legislazioni, quella italiana non affronta specificamente il problema. Mentre in passato si riteneva che i suddetti documenti dovessero essere conservati indefinitivamente negli archivi del conservatore ¹²⁹, secondo un'interpretazione più recente troverebbe oggi applicazione, sul punto, il disposto dell'art. 41 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi del quale «*Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione*» ¹³⁰. La portata della locuzione «affari esauriti da oltre trent'anni» va peraltro intesa tenendo conto della *finalità istituzionale dei registri immobiliari*, che è quella di informare in ordine alle vicende riguardanti i beni immobili. Questa finalità informativa riguarda, in effetti, anche formalità e titoli molto risalenti: si pensi, solo per esemplificare, ad un vincolo culturale trascritto nel 1939; o ad una servitù non apparente trascritta nel 1924. Si consideri, d'altra parte, che il limite del ventennio, invalso nella prassi riguardo alle ispezioni ipotecarie, non è assoluto e comunque appare unicamente un «rimedio pratico» volto a limitare – nella generalità dei casi ma non sempre – le ispezioni medesime. In realtà, le disposizioni specifiche che prevedono limitazioni temporali dell'efficacia della pubblicità immobiliare (come gli artt. 563, 2668-bis, 2668-ter c.c.) confermano che – al di là delle eccezioni previste, l'efficacia della trascrizione dura a tempo indeterminato, ed è quindi necessario – strumentalmente alla funzione istituzionale svolta dai registri immobiliari – assicurare la *conservazione dei registri immobiliari delle note e dei titoli senza limiti di tempo*.

4) – *Consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale.*

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 2 agosto 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 2 agosto 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato esteso il servizio di consultazione telematica gratuita delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Ciò in attuazione dell'art. 6, comma 5-*quater*, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, a norma del quale l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati

¹²⁹ MARIANI, *Ipoteca e trascrizione*, Milano 1955, p. 11.

¹³⁰ ETTORRE-IUDICA, *La pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale*, Milano 2007, p. 55 ss.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 42/2004, come inserito dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, il Ministero per i beni e le attività culturali ha facoltà di disporre il *deposito coattivo*, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo (*documenti relativi ad affari esauriti da oltre quaranta anni*), ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente.

ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Con un primo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 4 marzo 2014 sono state definite le modalità di consultazione telematica, gratuita e in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale, attivando il relativo servizio, in una prima fase, per le persone fisiche. Con il Provvedimento in esame il servizio di consultazione telematica gratuita è esteso – a decorrere dal 2 agosto 2016 – alle persone non fisiche, registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline definiti, rispettivamente, al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998¹³¹. L’accesso alle informazioni di cui al comma 1 è effettuato tramite soggetti appositamente incaricati, secondo le regole già previste per i suddetti servizi telematici. Sulla disciplina in esame, cfr. anche le *Rassegne* relative al *primo semestre 2012* ed al *primo semestre 2014*, in www.gaeatanopetrelli.it.

5) – *Pagamento di tasse ipotecarie.*

L’art. 7-*quater*, comma 36, del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in ***legge 1 dicembre 2016, n. 225*** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha sostituito il comma 3 dell’art. 6 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, il cui nuovo testo recita ora:

«A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i)»¹³², da corrispondere agli uffici provinciali – territorio dell’Agenzia delle entrate è effettuata mediante:

- a) versamento unitario, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- b) contrassegni sostitutivi;
- c) carte di debito o prepagate;
- d) modalità telematiche;
- e) altri strumenti di pagamento elettronico».

Va rammentato che, a norma del comma 3-*bis* dell’art. 6 del D. Lgs. n. 237/1997, «Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all’articolo 4» (in particolare, mediante pagamento a mezzo banche).

Ai sensi dell’art. 7-*quater*, comma 37, del D.L. n. 193/2016, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 36 sono stabilite con provvedimento del direttore

¹³¹ La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui la persona non fisica risulta intestataria e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia la persona non fisica, sia gli immobili di cui la medesima risulta intestataria negli atti catastali. Il servizio di consultazione telematica rende disponibile il relativo esito solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell’abilitazione ai servizi *Fisconline* o *Entratel*.

¹³² Si tratta, in particolare, di:

«h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall’articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell’articolo 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996».

dell’Agenzia delle entrate.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

L’art. 3 del **D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 277 del 26.11.2016), in vigore dal giorno 11 dicembre 2016, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)¹³³.

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 222/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987171.pdf>.

Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo può essere letto qui:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.htm?p=NSIGA_4129740.

1) – Nuovo assetto dei titoli abilitativi edilizi.

Innanzitutto, è stata realizzata una semplificazione dei titoli abilitativi edilizi, mediante la suppressione della comunicazione di inizio lavori «non certificata» (CIL), e l’ampliamento delle fattispecie di attività edilizia libera, che deriva in gran parte dalla riconduzione al regime di «edilizia libera» degli interventi assoggettati a CIL. Sono state pertanto introdotte nell’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001 dette ulteriori fattispecie di interventi in regime di edilizia libera¹³⁴.

In secondo luogo, è stato introdotto un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): sono assoggettati a CILA tutti gli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA. Il regime ordinario (e residuale per gli interventi non diversamente disciplinati) diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi. È stato quindi introdotto

¹³³ Cfr. RIZZI, *Le novità in materia edilizia a seguito del decreto legislativo 222/2016*, in *CNN Notizie* del 14 dicembre 2016; SAPORITO, *Via l’agibilità, arriva la segnalazione del tecnico*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 luglio 2016; SELMIN, *Parte la corsa della nuova Scia*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 luglio 2016; SELMIN, *In arrivo l’elenco delle «regolamentate»*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 luglio 2016; SELMIN, *Scia. Moduli e sportelli unificati per segnalazioni più facili*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 gennaio 2016; MARZIALETTI, *Per gli interventi edilizi regole statali «centrali»*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 dicembre 2016; LUNGARELLA, *In attesa della Scia unica titoli edilizi su sei livelli*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 novembre 2016; LUNGARELLA, *Più cantieri senza «nulla osta»*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 dicembre 2016. Cfr. anche VIPIANA PERPETUA, *I poteri amministrativi a seguito di SCIA al vaglio della Consulta (nota a Corte Cost. 27 gennaio 2016 n. 49)*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2233.

¹³⁴ Si tratta dei seguenti interventi di edilizia libera, che si aggiungono a quelli preesistenti:

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

nel testo unico il nuovo art. 6-bis, che riguarda gli interventi edilizi sottoposti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ¹³⁵.

È stato, in terzo luogo, modificato l'articolo 22 del testo unico, con abrogazione della denuncia di inizio attività (DIA), e conseguentemente dei commi 3 e 5; e modifica delle previsioni relative alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con sostituzione del primo comma di detto art. 22 ¹³⁶.

Si è quindi proceduto alla ricollocazione della disciplina della super-DIA,

¹³⁵ «Art. 6-bis – *Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata.*

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione».

¹³⁶ I primi tre commi dell'art. 22 del d.p.r. n. 380/2001 recitano quanto segue:

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore».

nell'ambito del testo unico, e modifica della denominazione in segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (che si caratterizza per l'inizio posticipato dei lavori, almeno trenta giorni dopo la presentazione della SCIA). L'art. 23, al nuovo comma 01, elenca quindi le fattispecie assoggettate a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire¹³⁷.

Ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 23-bis del t.u., «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio». Ciò significa che le norme relative alle autorizzazioni preliminari alla SCIA dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 23-bis si applicano anche alla CILA (sempre «qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio»).

La tabella «A», allegata al D. Lgs. n. 222/2016, elenca nella Sezione II (Edilizia) i singoli interventi edilizi, articolati in sei sottosezioni:

1) – «ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi» (tabella 1), che individua i regimi amministrativi connessi alle diverse attività edilizie private ivi indicate;

2) – «permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione» – conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990 (tabella 1.1), che indica il regime amministrativo applicabile nei casi in cui, in ragione della peculiarità dell'intervento edilizio, siano necessari altri atti di assenso in aggiunta al permesso di costruire;

3) – «CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione» – concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990 (tabella 1.2) che, in analogia con la tabella 1.1, individua i regimi amministrativi da applicare nel caso siano necessari atti di assenso ulteriori rispetto alla SCIA o alla CILA presentate dagli interessati;

4) – «attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente un

¹³⁷ Si riproduce di seguito il nuovo comma 01 dell'art. 23 del t.u.:

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione».

diverso titolo di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001» (tabella 1.3), che specifica i procedimenti connessi alla necessità di acquisire degli atti di assenso anche in caso di attività edilizia libera;

5) – *«altri adempimenti successivi all'intervento edilizio»* (tabella 2) che individua gli ulteriori adempimenti successivi all'intervento edilizio, ed il relativo regime amministrativo;

6) – *«impianti alimentati da fonti rinnovabili»*, che specifica il regime giuridico relativo agli interventi edilizi concernenti gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ¹³⁸.

Per ogni tipologia di intervento è individuato il titolo abilitativo edilizio necessario per la sua esecuzione, desumibile anche dalle disposizioni del testo unico.

A norma dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 222/2016, con riferimento alla materia edilizia, con decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella «A» di cui all'articolo 2 del medesimo D. Lgs. n. 222/2016.

2) – Riflessi sulla commerciabilità dei fabbricati e sulla validità degli atti.

Alla luce della superiore esposizione, si possono elencare diverse tipologie di opere edilizie, in relazione al titolo abilitativo edilizio richiesto per ciascuna categoria di interventi. Come si dirà di seguito, *l'art. 46 del t.u., che richiede l'indicazione a pena di nullità degli estremi del titolo abilitativo edilizio, si applica – per testuale disposizione di legge – esclusivamente alle fattispecie di seguito indicate alle lettere A) e B).*

A) – Permesso di costruire.

È richiesto nelle fattispecie elencate dall'art. 10 del t.u. È pacificamente necessario indicarne gli estremi negli atti indicati nell'art. 46 del t.u. (il cui primo comma menziona espressamente il permesso di costruire), a pena di nullità dell'atto.

B) – Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.

Si tratta degli interventi edilizi elencati dall'art. 23, comma 01, del t.u. Per gli stessi deve ritenersi necessaria l'indicazione degli estremi della SCIA in atto, a pena di nullità a norma dell'art. 46 t.u. Il comma 5-bis di detto art. 46, come modificato dall'art. 3, lett. u), del D. Lgs. n. 222/2016, dispone infatti: *«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, qualora*

¹³⁸ Come precisato all'inizio della Sezione II della suddetta tabella «A»:

– la sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi;

– nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi;

– in particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato «CILA e SCIA più autorizzazioni» o «SCIA unica», anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto «comunicazioni» con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia «condizionata» del titolo, anche per le fattispecie in questione.

nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa».

C) – Segnalazione certificata di inizio attività.

Le fattispecie soggette a SCIA sono quelle elencate nei commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 22 del t.u. La menzione in atto degli estremi della SCIA non è necessaria per la validità dell'atto, ai sensi dell'art. 46 del t.u. (poiché il comma 5-bis dell'art. 46, come modificato dall'art. 3, lett. u), del D. Lgs. n. 222/2016, si limita a richiamare gli interventi di cui all'art. 23, comma 01, del t.u., senza invece richiamare quelli di cui all'art. 22).

D) – Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Si tratta dell'ipotesi disciplinata dall'art. 6-bis del t.u., ed è la tipologia residuale di titolo abilitativo edilizio. La menzione degli estremi della CILA non è richiesta ai fini della validità dell'atto, ex art. 46 t.u., tenendo conto delle caratteristiche degli interventi che vi rientrano (e poiché il comma 5-bis dell'art. 46, come modificato dall'art. 3, lett. u), del D. Lgs. n. 222/2016, si limita a richiamare esclusivamente gli interventi di cui all'art. 23, comma 01, del t.u.).

E) – Edilizia libera.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 6 del t.u. Non è richiesta alcuna comunicazione di inizio lavori, e trattandosi di interventi minori non trova applicazione l'art. 46 t.u., né la relativa sanzione di nullità (a fortiori, rispetto a quanto precisato in relazione agli interventi edilizi sopra elencati).

3) – Certificato di agibilità e Segnalazione certificata di agibilità.

L'art. 3, lett. i) e j), del D. Lgs. n. 222/2016 ha, infine, abrogato l'istituto del certificato di agibilità, sostituendolo con la segnalazione certificata di agibilità (SCAGI). Di conseguenza, è stato sostituito l'art. 24¹³⁹, ed abrogato l'art. 25, del

¹³⁹ Ai sensi del novellato art. 24 del t.u. dell'edilizia:

«Art. 24 (L) – *Agibilità.*

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

d.p.r. n. 380/2001. Di particolare rilievo le previsioni innovative dei commi 6 e 7 del nuovo art. 24, che consentono l'utilizzo dell'immobile a partire dalla data di presentazione della SCAGI allo sportello unico, e disciplinano i possibili controlli, possibili anche da parte dei Comuni. Altra novità di rilievo consiste nel fatto che la SCAGI non si limita, come invece faceva il certificato di agibilità, ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ma attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (novità, questa, anticipata dall'art. 30 del D.L. n. 69/2013, che aveva introdotto al riguardo nell'art. 25 del t.u. dell'edilizia il comma 5-bis).

COGNOME DEI FIGLI

Con [sentenza della Corte costituzionale 21 dicembre 2016, n. 286](#), in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale:

1) – della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;

2) – dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;

3) – dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione¹⁴⁰.

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate».

¹⁴⁰ V., sulla problematica oggetto della dichiarazione di incostituzionalità, DE SCRILLI, *Il cognome dei figli*, in *Trattato di diritto di famiglia – Aggiornamenti*, diretto da ZATTI, VII, Milano 2006, p. 348; ID., *Il cognome dei figli*, in *Trattato di diritto di famiglia*, II, diretto da ZATTI, Milano 2002, p. 471; LENTI, *Nome e cognome*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento*, II, Torino 2003, p. 928; FRANCO, *Il nome del bambino nato da due madri: tra diritto al nome e diritto sul nome (nota ad App. Torino 4 dicembre 2014)*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, p. 441; CASABURI, *Diritto al cognome materno e convenzione dei diritti dell'uomo (nota a Corte europea diritti dell'uomo 7 gennaio 2014)*, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 68; MIELE, *Diritti della personalità e segni identificativi delle persone. Note a margine del d.p.c.m. 28 gennaio 2011*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 899; FANTETTI, *Nessuna automaticità o privilegio*

1) – Ragioni dell'illegittimità costituzionale.

La Consulta ha ricordato come già nell'ordinanza n. 176 del 1988 fosse stato espressamente riconosciuto che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilia i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro» (v. anche ordinanza n. 586 del 1988).

Diciotto anni dopo, nella sentenza n. 61 del 2006, in considerazione dell'immutato quadro normativo, la Corte ha espressamente rilevato l'incompatibilità della norma in esame con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome, infatti, è stato definito come il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel

al patronimico (nota a Cass. 15 dicembre 2011 n. 27069), in Famiglia, persone e successioni, 2012, p. 179; UCCELLA, Il nome patronimico tra diritto interno e diritto sopranazionale, in Vita not., 2011, p. 673, e p. 1245; VILLANI, L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, in realtà, anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati ed i rami familiari di ciascun genitore? (nota a Trib. minorenni Milano 10 gennaio 2011), in Nuova giur. civ., 2011, I, p. 680; COZZI, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra eguaglianza e unità familiare, in Nuova giur. civ., 2010, II, p. 449; GRISI, L'aporia della norma che impone il patronimico, in Europa e dir. priv., 2010, p. 649; CIERVO, Dal cognome patriarcale al cognome «pariarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore, in Riv. critica dir. priv., 2009, p. 153; FILIPPI, Il cognome della madre al figlio legittimo: siamo alla svolta?, in Famiglia, persone e successioni, 2009, p. 428; GUERRA, Scelta genitoriale del nome e tutela dell'identità della persona (nota a Cass. 20 ottobre 2008 n. 25452), in Nuova giur. civ., 2009, I, p. 166; HOFBAUER, Il cognome del figlio naturale e la facoltà di scelta del giudice (nota a Cass. 6 giugno 2008 n. 15087), in Famiglia, persone e successioni, 2009, p. 119; VILLANI, A «piccoli passi» verso il traguardo dell'attribuzione del cognome materno ai figli. Ovvero quando l'inerzia del legislatore suggerisce la ricerca di soluzioni alternative (nota a Cass. 22 settembre 2008 n. 23934), in Giust. civ., 2009, I, p. 16; FANTETTI, La prevalenza del patronimico ed il valore costituzionale dell'uguaglianza tra generi (nota a Cass. 22 settembre 2008 n. 23934), in Famiglia, persone e successioni, 2008, p. 881; VILLANI, «Interesse del minore» e «uguaglianza dei coniugi»: la Cassazione precisa ulteriormente i criteri guida per l'attribuzione del cognome al figlio naturale (nota a Cass. 5 febbraio 2008 n. 2751), in Nuova giur. civ., 2008, I, p. 1074; BECCU, Il cognome del figlio naturale dinanzi alla Corte costituzionale, fra istanze di eguaglianza e prospettive di riforma (nota a Corte Cost. 27 aprile 2007 n. 145), in Famiglia, persone e successioni, 2008, p. 107; CASSANO, Nuovo assalto alla cittadella: per un cognome che sia «materno» (nota a Corte Cost. 27 aprile 2007 n. 145), in Giur. it., 2008, p. 586; DE CICCO, Cognome e principi costituzionali, in I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale, a cura di PERLINGIERI e SESTA, I, Napoli 2007, p. 333; SHERIFF, Ancora sul cognome (nota a Corte Cost. 16 febbraio 2006 n. 61), in Giust. civ., 2007, I, p. 2079; DI GAETANO, Attribuzione del cognome della madre al figlio legittimo. Un intervento del legislatore ormai improcrastinabile (nota a Corte Cost. 10 febbraio 2006 n. 61), in Giust. civ., 2007, I, p. 1061; BONOMI, Per una tutela piena del diritto all'identità dei minori (regole processuali e fondamenti sostanziali sull'attribuzione del nome) (nota ad App. Roma 10 luglio 2006), in Giur. it., 2007, p. 1473; FANTETTI, Inadeguatezza della regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli legittimi (nota a Cass. 14 luglio 2006 n. 17710), in Famiglia, persone e successioni, 2007, p. 400; CARFÌ, Il cognome del figlio legittimo al vaglio della consulta (nota a Corte Cost. 16 febbraio 2006 n. 61), in Nuova giur. civ., 2007, I, p. 30; VILLANI, L'attribuzione del cognome ai figli (legittimi e naturali) e la forza di alcune regole non scritte: è tempo per una nuova disciplina? (nota a Cass. 26 maggio 2006 n. 12641, e Cass. 14 luglio 2006 n. 16093), in Nuova giur. civ., 2007, I, p. 316; GAVAZZI, Sull'attribuzione del cognome materno ai figli legittimi (nota a Corte Cost. 16 febbraio 2006 n. 61), in Famiglia, persone e successioni, 2006, p. 898; DE CICCO, Cognome e principi costituzionali, in Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, a cura di SESTA e CUFFARO, Napoli 2006, p. 201; VILLANI, Sulla legittimità costituzionale della disciplina del cognome dei figli legittimi: una nuova (seppur conservatrice) pronuncia della Corte costituzionale, in Studium iuris, 2006, p. 1075; BUGETTI, Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza (nota a Corte Cost. 16 febbraio 2006 n. 61), in Famiglia, 2006, p. 931; CARBONE, L'inarrestabile declino del patronimico (nota a Cass. 26 maggio 2006 n. 12641), in Famiglia, 2006, II, p. 951.

diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna».

A distanza di molti anni da queste pronunce, un «criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi», non è ancora stato introdotto. Sulla base delle norme vigenti, pertanto, nella famiglia fondata sul matrimonio rimane tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre. La Corte ha quindi ritenuto, con la sentenza n. 286/2016, che siffatta preclusione pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Altro concorrente profilo di illegittimità risiede nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, va rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata estesa, in via consequenziale, alla disposizione dell'art. 262, primo comma, cod. civ., la quale contiene tuttora – con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio naturale effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori – una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza. Anche tale disposizione è stata, pertanto, dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

Per le medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, è stata estesa, infine, all'art. 299, terzo comma, cod. civ., per la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

Per quanto riguarda gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità, occorre distinguere due fattispecie:

2) – *Attribuzione del cognome successivamente alla pubblicazione della dichiarazione di incostituzionalità.*

La Corte costituzionale afferma espressamente, al punto 6 della motivazione, «che, in assenza dell'accordo dei genitori, residua la generale previsione dell'attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità». La Corte ha quindi ritenuto che sopravviva alla dichiarazione di incostituzionalità, ma solo come norma residuale, la previsione dell'attribuzione del

cognome paterno; mentre tale previsione sia destinata ad essere superata laddove sussista un accordo dei genitori sull'attribuzione del cognome (che, deve ritenersi, potrà essere in futuro – sulla base di tale accordo – il cognome di uno dei genitori, ovvero di entrambi). In attesa, comunque, di un intervento normativo che disciplini organicamente la materia.

3) – Attribuzione del cognome anteriormente alla pubblicazione della dichiarazione di incostituzionalità.

In diritto intertemporale, è noto che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale hanno efficacia retroattiva: a norma dell'art. 136 Cost., e dell'art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che dispone espressamente che «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». È, peraltro, pacifico che gli effetti della sentenza di incostituzionalità, pur non riguardando solo i rapporti che sorgeranno in futuro, ma anche quelli sorti in passato, non si estendono ai rapporti esauriti e come tali consolidati (per evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici, e di tutela dell'affidamento dei consociati). Si ritiene al riguardo che possono considerarsi esauriti non solo i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, ma anche i rapporti definiti per effetto di atti amministrativi non più impugnabili, o di atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, e ciò nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale¹⁴¹. Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'effetto costitutivo dell'attribuzione del cognome si sia definitivamente prodotto quando, anteriormente alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità, sia divenuto definitivo il provvedimento amministrativo di iscrizione del cognome nei registri di stato civile. In altri termini, la sentenza in esame non comporta, né legittima di per sé il mutamento del cognome attribuito in precedenza (ferme restando le ipotesi in cui, in base alla vigente normativa di stato civile, è possibile ottenere il cambiamento del cognome stesso).

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Con D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. n. 214 del 13.9.2016) sono state emanate modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche¹⁴². Si espongono di seguito le novità di maggior rilievo, e

¹⁴¹ Cfr. al riguardo [LANZAFAME, La limitazione degli effetti retroattivi delle sentenze di illegittimità costituzionale tra tutela sistemica dei principi costituzionali e bilanciamenti impossibili, in Riv. AIC, 2015](#); [DIACO, Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra Legge fondamentale e diritto costituzionale vivente, in Consulta online, 26 aprile 2016](#).

¹⁴² Cfr. SGUEO, *L'amministrazione digitale*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 114; COCUCCIO, *Il diritto all'identità personale e l'identità «digitale»*, in *Dir. famiglia*, 2016, p. 949; ARCELLA-CIGNARELLA, *Le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale. Prime brevi note*, in *CNN Notizie* del 19 settembre 2016; ARCELLA-CHIBBARO-CIGNARELLA-MANENTE, *Le modifiche al Codice dell'amministrazione digitale. Commento alle novità di interesse notarile*, in *CNN Notizie* del 20 settembre 2016; BUSANI, *La firma elettronica «certifica» la forma scritta*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 settembre 2016; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Domicilio digitale per i cittadini*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 settembre 2016; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Accesso a tutti i servizi con una sola password*,

di maggior interesse notarile.

1) – Definizioni.

Sono state integrate e modificate le definizioni contenute nell'art. 1 del Codice dell'amministrazione digitale, aggiungendo alcune voci tra le quali quelle relative all'Agid¹⁴³, al domicilio digitale¹⁴⁴, al documento informatico¹⁴⁵, all'identità digitale¹⁴⁶, e ne sono state abrogate altre¹⁴⁷. Il fine è di coordinare il testo del CAD con il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 (Regolamento eIDAS), entrato in vigore il 1° luglio 2016 e alle cui definizioni (ivi contenute all'art. 3¹⁴⁸), non riportate nel novellato art. 1 del CAD, si rinvia (art. 1, comma 1-bis, del CAD).

È stato poi previsto, sempre a fini di coordinamento con la normativa comunitaria, che nei casi in cui la legge lo consente, sia ammesso oltre all'utilizzo della posta elettronica certificata, anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito «certificato» (art. 1, comma 1-ter, del CAD).

2) – Ambito di applicazione del CAD.

Le disposizioni del Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui

in *Il Sole 24 Ore* del 26 gennaio 2016; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Per la PA digitale allineamenti progressivi*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 settembre 2016.

¹⁴³ Art. 1, comma 1, lett. 0a) del CAD: «**AgID**» è l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A norma dell'art. 14-bis del CAD, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

¹⁴⁴ Art. 1, comma 1, lett. n-ter) del CAD: «**domicilio digitale**» è «l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea».

¹⁴⁵ Art. 1, comma 1, lett. p) del CAD: per «**documento informatico**» si intende «il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

¹⁴⁶ Art. 1, comma 1, lett. u-quater) del CAD: per «**identità digitale**» si intende «la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64».

¹⁴⁷ Il novellato art. 1 del CAD non contiene più le definizioni relative ad allineamento dei dati, autenticazione del documento informatico, certificati elettronici, certificato qualificato, certificatore, chiave privata, chiave pubblica, dato a conoscibilità limitata, dato pubblico, disponibilità, firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, fruibilità di un dato, gestione informatica di documenti, identificazione informatica, pubbliche amministrazioni centrali, validazione temporale. L'espunzione mira a rendere maggiormente flessibili tali elementi, demandandone la determinazione tecnica a sede diversa (come il novello articolo 71 del CAD) rispetto a quella codicistica.

¹⁴⁸ Si considerino, in particolare, le definizioni di firma elettronica, contenute nell'articolo 3 del Regolamento eIDAS:

«10) «**firma elettronica**», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;

11) «**firma elettronica avanzata**», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26;

12) «**firma elettronica qualificata**», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche».

Per la disciplina delle firme elettroniche, v. gli articoli da 25 a 34 del suddetto Regolamento eIDAS.

all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165¹⁴⁹, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come ora definite dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo (art. 2, comma 2, del CAD).

Le disposizioni di cui al capo II (relative a documento informatico e firme elettroniche, trasferimenti di fondi, libri e scritture), quelle di cui agli articoli 40 (formazione di documenti informatici), 43 (riproduzione e conservazione dei documenti) e 44 (requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici) del capo III, nonché quelle di cui al capo IV (trasmissione informatica dei documenti), si applicano anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni (art. 2, comma 3, del CAD).

Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico (art. 2, comma 4, del CAD).

Le disposizioni del Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 2, comma 5, del CAD).

Le disposizioni del Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del Codice si applicano invece al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico (art. 2, comma 6, del CAD).

3) – Identità digitale e SPID.

A norma dell'art. 3 del CAD, tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete da parte delle pubbliche amministrazioni, alle condizioni di cui all'articolo 64 (comma 1-*quinquies*). Inoltre, tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-*bis* (comma 1-*sexies*). Viene in tal modo elevata la disponibilità di una identità digitale – assegnata nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID) – al rango di diritto di cittadinanza digitale.

¹⁴⁹ «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

L'art. 64 del CAD disciplina il Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID), nonché le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con decreto, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete (comma 2-ter). Ai sensi del comma 2-septies, un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico. A norma del comma 2-octies, le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica¹⁵⁰. Nonostante, quindi, sia fatto generico riferimento alla categoria dell'«atto giuridico», l'identificazione tramite SPID ha l'esclusiva finalità di consentire l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni (rimanendo quindi esclusa, tra l'altro, l'identificazione dei soggetti al fine del compimento di atti giuridici privati, o della relativa pubblicità legale).

A norma dell'art. 65 del CAD, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies (carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, ex art. 66 del CAD), nei limiti ivi previsti;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

4) – Domicilio digitale.

L'art. 3-bis del CAD disciplina il domicilio digitale delle persone fisiche.

Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale, che è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e

¹⁵⁰ Il comma 2-novies dell'art. 64 precisa, comunque, che l'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (di cui all'art. 66 del CAD).

A norma dell'art. 64-bis del CAD, le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Il comune di residenza è quindi l'interlocutore ai fini del domicilio digitale. Quest'ultimo inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche, e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico (c.d. principio del *digital first*) (commi 1 e 2) ¹⁵¹.

Salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con le persone fisiche esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario (comma 4) ¹⁵².

Ai sensi del comma 4-*quinquies*, il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello inserito nell'anagrafe, di cui al comma 1 ¹⁵³. Qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1-*ter* (c.d. recapito certificato), colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze. Quest'ultimo comma mira evidentemente a dare impulso allo *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (lungo la falsariga del principio del *digital first*) ¹⁵⁴.

A norma dell'art. 63, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 179/2016, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-*bis* del nuovo articolo 3-*bis* del CAD producono effetti a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), è adottato entro la stessa data. Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che

¹⁵¹ Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto (comma 3-*bis*).

¹⁵² In assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni alle persone fisiche come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare alle stesse persone fisiche, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 12 dicembre 1993, n. 39. Ciò soddisfa a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata ad una persona fisica contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71. Inoltre, le suddette modalità di predisposizione della copia analogica soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, del CAD (contrassegno a stampa sulle copie analogiche di documenti informatici), salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati (commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*).

¹⁵³ Sull'elezione di domicilio speciale digitale, cfr. anche PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 1, Milano 2014, Formula I.016.25.

¹⁵⁴ A norma dell'art. 6, comma 1, del CAD, fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, commentato nel testo, per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

non abbiano ancora provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione.

5) – Pagamenti con modalità informatiche.

A norma dell'art. 5 del CAD, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti a controllo pubblico sono obbligati ad accettare, tramite l'apposita piattaforma che l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività¹⁵⁵, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico.

In sede di determinazione di regole tecniche (articolo 71 del CAD), sentita la Banca d'Italia, si procederà alla determinazione delle modalità di attuazione dei pagamenti elettronici, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento.

È stata abrogata la disposizione (comma 3) che escludeva dalla disciplina in esame le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio.

6) – Indice INI-PEC e indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

A norma dell'art 6-bis del CAD, che disciplina il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, detto indice nazionale è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale (previsione, quest'ultima, con finalità di semplificazione, onde evitare che il gestore dell'identità digitale si debba rivolgere a ciascun gestore di identità digitale qualificata per avere le medesime informazioni.

A norma dell'art. 6-ter del CAD, al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

7) – Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.

È stato soppresso il comma 1 dell'art. 20 del CAD¹⁵⁶, ormai superfluo a seguito

¹⁵⁵ La *piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità* tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati è già stata realizzata da AgID, e ad essa dal dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire.

¹⁵⁶ A norma del previgente comma 1 dell'art. 20 del CAD, «Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole

della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell'articolo 21 del CAD, come modificato dal D. Lgs. n. 179/2016.

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 20, comma 1-bis, del CAD).

Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (art. 20, comma 3, del CAD).

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 (art. 20, comma 5-bis, del CAD).

8) – Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 21, comma 1, del CAD).

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale *si presume* riconducibile al titolare, salvo che questi dia *prova contraria*. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico (art. 21, comma 2, del CAD).

È stata quindi riprodotta, con alcune modifiche, nei commi 1 e 2 dell'art. 21 la norma già contenuta nell'art. 20, comma 2, del CAD: rispetto alla versione precedente, l'idoneità ad integrare comunque il requisito della forma scritta è riconosciuta a qualsiasi firma elettronica; inoltre, l'efficacia probatoria fino a querela di falso, *ex art. 2702 c.c.*, è *sempre riconosciuta in presenza di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale*. Viene così superata la previgente disciplina (già contenuta nell'art. 21, comma 1, del CAD, ora abrogato) che demandava al giudice la valutazione dell'efficacia probatoria (ferme restando le previsioni dell'art. 20, comma 1-bis (per il documento informatico privo di firma elettronica), e dell'art. 21, comma 1, del CAD).

A norma dell'art. 21, comma 2-bis, del CAD, salvo il caso di sottoscrizione autenticata:

i) le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del

tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice».

codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale;

ii) gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Fatto salvo quanto previsto dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 110 (che ha dettato le norme speciali applicabili agli atti notarili informatici), ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti (art. 21, comma 2-ter, del CAD). Quest'ultima previsione riguarda, quindi, i pubblici ufficiali diversi dal notaio (a quest'ultimo si applicano, come già detto, le norme speciali della legge notarile, inserite dal d. lgs. n. 110/2010) ¹⁵⁷.

9) – Copie informatiche di documenti analogici.

È stato abrogato l'art. 22, comma 6, del CAD (ove si prevedeva che, fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, per tutti i documenti analogici originali unici permaneva l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale doveva essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico).

A seguito della novella è venuto quindi meno, per gli originali analogici, l'obbligo di conservazione; e viene altresì meno, in caso di conservazione sostitutiva, l'obbligo di autenticazione notarile.

10) – Copie analogiche di documenti informatici.

L'art. 23, comma 2-bis, del CAD disciplina il c.d. *glifo*: sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

La disposizione sostituisce quella già contenuta nell'art. 23-ter, comma 5, del CAD (ora abrogata), che però si riferiva esclusivamente ai documenti amministrativi informatici, mentre la disposizione in esame riguarda le copie analogiche di qualsiasi documento informatico ¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Sugli atti notarili informatici, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 1, Milano 2014.

¹⁵⁸ Sul c.d. glifo, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 1, Milano 2014, Formula I.016.35; nonché BECHINI-STUCCHI, *Il glifo e l'attività notarile. Aggiornamento allo Studio 1-2012/DI. La novella dell'art. 23-ter C.A.D. e le nuove «Linee Guida»*, in *Studi e materiali*, 2014, 2, p. 425; BECHINI-STUCCHI, *Il glifo nell'attività notarile (studio 1-2012/DI)*, in *Studi e materiali*, 2012, 3, p. 873; CIGNARELLA, *Validità dell'estratto dell'atto di morte in formato elettronico*, in *Studi e materiali*, 2012, 4, p. 1390; Circ. DigitPA 30 aprile 2013, n. 62.

11) – Formazione dei documenti e pubblici registri informatici.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del CAD, «Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71». La novella del 2016 ha aggiunto, nella previsione surriportata e quindi ai fini dell'obbligo di produzione in via informatica, gli albi, elenchi e pubblici registri.

Sono stati corrispondentemente abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 40, che prevedevano l'adozione di un regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, e di appositi decreti per fissare la data dalla quale riconoscere il valore legale albi e registri già realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico; ciò in quanto – come risulta dalla relazione governativa – sin dall'introduzione di tale disposizione, non è stato emanato alcun regolamento, e d'altra parte si è inteso comunque dare immediata attuazione al disposto del comma 1 (che è norma *self executing*).

Di particolare rilievo appare l'abrogazione del comma 4 dell'art. 40 (che recitava: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei»). Come conseguenza di tale abrogazione, è ora immediatamente riconosciuto valore legale ad albi, elenchi e pubblici registri formati originariamente – anche anteriormente all'entrata in vigore della novella – su supporto informatico.

12) – Conservazione dei documenti e pubblici registri informatici.

Ai sensi del nuovo art. 43, comma 1-bis, del CAD, se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione o una società a controllo pubblico, cessa l'obbligo di conservazione a carico degli altri soggetti giuridici, che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.

Ai fini del suddetto diritto di accesso, devono ritenersi applicabili le disposizioni della legge n. 241 del 1990 in materia di accesso agli atti, nonché il decreto legislativo n. 97 del 2016.

I requisiti per la conservazione e la gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dall'art. 44 del CAD.

A norma dell'art. 61 del CAD, «I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente». Rispetto al testo previgente, non viene più prevista la salvezza dell'art. 40, comma 4 (ora abrogato, come sopra chiarito): in pratica, è riconosciuto valore legale immediato ai pubblici registri immobiliari formati e conservati su supporto informatico. V. peraltro, sul punto, l'apposito paragrafo della presente Rassegna dedicato ai Registri immobiliari.

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 179/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/978643.pdf>.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

Con **D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 126** (in G.U. n. 162 del 13.7.2016), **in vigore dal 28 luglio 2016**, è stata data attuazione alla delega in materia di **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, a norma dell'articolo 5 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124¹⁵⁹.

La **Relazione governativa** al D. Lgs. n. 126/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970020.pdf>.

Il D. Lgs. n. 126/2016, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, reca la **disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività**, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni¹⁶⁰. Resta **ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa** (art. 1, comma 1).

A norma dell'art. 4 del suddetto decreto, **le regioni e gli enti locali dovevano adeguarsi** alle disposizioni di cui agli articoli 18-*bis*, 19 e 19-*bis* della legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3 del decreto, **entro il 1° gennaio 2017**.

Con singoli, *ulteriori decreti legislativi* sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, **le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere** (art. 1, comma 2)¹⁶¹.

¹⁵⁹ Cfr. CORRADO, *Tempi e modi di presentazione delle istanze alla PA*, in *Guida al diritto*, 2016, 41, p. 89.

¹⁶⁰ Nell'ambito delle «**attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa**» sembrano rientrare le attività soggette a SCIA, o a mera comunicazione preventiva, ma anche quelle assoggettate a silenzio assenso. L'intento del legislatore è stato di introdurre nell'ordinamento delle norme generali comuni a diversi regimi di semplificazione previsti dalla legge n. 241/1990 per i procedimenti a istanza di parte, accomunati dal fatto di consentire un'attività senza necessità di un provvedimento espresso dell'amministrazione.

Va evidenziato le uniche disposizioni generali del D. Lgs. n. 126/2016 applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni. L'articolo 3, che completa la disciplina positiva dello schema, si riferisce infatti alla disciplina della SCIA.

¹⁶¹ La disciplina in commento si pone in linea di continuità con altri provvedimenti normativi che hanno attribuito **carattere di eccezionalità ai regimi autorizzatori**. Così, l'art. 14 del D. Lgs. n. 59/2010 stabilisce il principio in base al quale «regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità». Parimenti, l'art. 34, comma 4, del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, riferendosi a tutte le tipologie di attività economica, ammette l'introduzione di autorizzazioni solo per «esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario», nonché «nel rispetto del principio di proporzionalità». E l'art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, ha stabilito il «principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge».

Le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai singoli decreti che contemplano le fattispecie soggette a SCIA, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata. Fermi restando gli obblighi in tema di trasparenza e diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli suindicati. Le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione (art. 2).

Il nuovo art. 18-bis della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, inserito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 126/2016, detta disposizioni in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. Viene stabilito che di tale avvenuta presentazione l'amministrazione deve rilasciare immediata ricevuta (anche in via telematica), che deve tra l'altro indicare i termini in cui l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero in cui si perfeziona il silenzio assenso¹⁶². La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Ai sensi dei novellati commi 2 e 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2 (ossia casi di c.d. *SCIA unica*, in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono prescritte altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche), dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Quest'ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al

¹⁶² Si evidenzia che la ricevuta in oggetto non è condizione di efficacia della SCIA. Pertanto, ove essa ricevuta non venga rilasciata e ferme restando le responsabilità dei dipendenti, la segnalazione è destinata comunque a produrre i suoi effetti.

comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata ¹⁶³. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Il nuovo art. 19-bis della legge n. 241/1990 disciplina la c.d. concentrazione dei regimi amministrativi (o SCIA unica), stabilendo che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico. Come già detto in relazione all'art. 19, anche in questi casi l'efficacia della segnalazione è immediata, in quanto, come nel regime ordinario l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ¹⁶⁴.

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza, e il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà

¹⁶³ Rispetto al testo previgente dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/1990, la fattispecie è più chiaramente definita, esplicitando l'obbligo di motivare l'invito a sanare e di indicare al privato le misure da adottare, nonché l'effetto sospensivo sull'attività soggetta a SCIA. Resta confermato che il termine per provvedere alla regolarizzazione dell'attività non può essere inferiore a 30 giorni. Si specifica, però, che, decorso il termine senza che le misure siano state adottate, l'attività s'intende vietata.

¹⁶⁴ La concentrazione di più regimi amministrativi serve a semplificare le ipotesi in cui la SCIA abbia come presupposto il possesso di requisiti che sono oggetto anche di altre segnalazioni o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche. Nella prassi, infatti, la numerosità di adempimenti e atti presupposti, che i cittadini e le imprese devono procurarsi autonomamente presso amministrazioni diverse, rischiava di rendere la stessa SCIA più complicata del procedimento ordinario.

comunicazione all'interessato ¹⁶⁵.

L'art. 20, comma 1, della legge n. 241/1990 dispone che ai fini della decorrenza dei termini per il silenzio assenso, ivi disciplinato, si tiene conto della data di ricevimento della domanda del privato.

Ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'art. 21 della legge n. 241/1990, la decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la SCIA o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

Con D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 277 del 26.11.2016), in vigore dal giorno 11 dicembre 2016, sono stati individuati i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124.

Le regioni e gli enti locali devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017 (art. 6, comma 2).

Il D. Lgs. n. 222/2016 provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività («Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento (art. 1, comma 2).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 222/2016 stabilisce che a ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella «A», che forma parte integrante del medesimo D. Lgs. n. 222/2016, si applica il regime amministrativo ivi indicato (comma 1) ¹⁶⁶. Più precisamente:

A) – Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella «A» indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari (art. 2, comma 2).

B) – Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella «A» indica la SCIA, si applica il regime di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della SCIA unica, si applica quanto previsto

¹⁶⁵ Sono diverse da quelle indicate nel testo, e sostanzialmente escluse dalla disciplina della SCIA unica. Le ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie anche autorizzazioni, comunque denominate, espresse o perfezionate con il silenzio assenso.

¹⁶⁶ Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale (art. 2, comma 6). La finalità della disposizione è evitare una tipizzazione eccessiva delle attività, condizionata dalle caratterizzazioni territoriali di alcune discipline, rimettendo all'ente territoriale il potere di ricondurre attività non elencate in tabella, ma a queste riconducibili, al *genus* più simile.

dall'art. 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241/1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della SCIA condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 (art. 2, comma 3). Nei casi del regime amministrativo della SCIA, il termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio, di cui all'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2, comma 4).

C) – Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella «A» indica l'autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge (art. 2, comma 5) ¹⁶⁷.

¹⁶⁷ I regimi amministrativi concretamente individuati in corrispondenza delle attività della tabella «A» sono i seguenti:

- SCIA;
- SCIA unica;
- Autorizzazione;
- Autorizzazione – silenzio assenso;
- Comunicazione;
- Comunicazione asseverata;
- Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA);
- Attività libera (nel settore edilizio).

All'inizio della tabella «A» allegata al D. Lgs. n. 222/2016 si precisa quanto segue:

«Con riferimento al regime amministrativo:

– Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

– Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

– Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

– Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

– Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

– Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le

L'individuazione dei procedimenti contenuta nella tabella «A» è limitata ai *settori del commercio, dell'edilizia e dell'ambiente*¹⁶⁸, mentre la disposizione di delega riguarda *tout court* tutte le attività dei privati soggetti a regime amministrativo. Il carattere non esaustivo della individuazione delle attività con i relativi regimi procedurali ha fatto sorgere dubbi interpretativi alla luce della norma di chiusura prevista dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 126/2016, ai sensi della quale le attività private non espressamente individuate nei decreti di ricognizione o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere. In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema del D. Lgs. n. 222/2016, ha fornito una interpretazione in base alla quale la disposizione di chiusura sulle attività libere deve intendersi applicabile ai settori oggetto del decreto e non invece ai settori rimasti al di fuori dell'opera di riordino. Ciò significa che per i settori esclusi dalla individuazione risultano ancora pienamente vigenti le normative (europee, statali o regionali) esistenti, mentre, nei tre settori oggetto del D. Lgs. n. 222/2016, le attività non comprese nella tabella «A», fatti salvi gli eventuali interventi correttivi, devono considerarsi effettivamente «libere» ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 126/2016.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016 disciplina la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia, apportando alcune modificazioni al D.P.R. n. 380/2001 (cfr. al riguardo l'apposito paragrafo nella presente *Rassegna*).

Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del R.D. n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto (art. 4,

attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente».

¹⁶⁸ La tabella «A» è suddivisa in tre sezioni (dedicate, rispettivamente, alle attività commerciali e assimilabili; all'edilizia; all'ambiente). Si tratta, più precisamente, di:

1) – Attività commerciali e assimilabili (sezione I): comprende le attività di commercio, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive e stabilimenti balneari, attività di spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori di carburante, officine di autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, arti tipografiche, fotografiche e di stampa., per un totale di 82 attività;

2) – Edilizia (sezione II): include gli interventi edilizi e i relativi regimi amministrativi, altri adempimenti successivi all'intervento edilizio e gli interventi relativi a impianti alimentati da fonti rinnovabili, per un totale di 105 attività;

3) – Ambiente (sezione III): comprende le autorizzazioni integrate ambientali, le valutazioni di impatto ambientale, le autorizzazioni uniche ambientali, nonché le attività relative alle emissioni in atmosfera, alla gestione di rifiuti, all'inquinamento acustico, agli scarichi idrici, alle dighe, alle bonifiche e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici, per un totale di 37 attività.

La tabella si compone di quattro colonne in cui sono indicati, rispettivamente:

- a) l'attività attraverso specificazioni progressive;
- b) il regime amministrativo;
- c) la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi);
- d) i riferimenti normativi.

comma 2).

Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al D. Lgs. n. 222/2016, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica ¹⁶⁹, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 1, comma 4).

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 222/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987171.pdf>.

Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo può essere letto qui:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.htm?p=NSIGA_4129740.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - CONFERENZA DI SERVIZI

Con **D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127** (in G.U. n. 162 del 13.7.2016), in vigore dal 28 luglio 2016, sono state dettate norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. A tal fine, sono stati sostituiti gli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tra le principali innovazioni, si segnalano le seguenti:

– a norma del novellato art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione precedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti;

– ai sensi dell'art. 14, comma 4, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità

¹⁶⁹ Non si tratta solo di attività commerciali, ma di tutte le attività (intese come tipo o categoria merceologica) di cui al D. Lgs. n. 222/2016: commercio, edilizia e ambiente.

La relazione illustrativa afferma che il comma 3 in oggetto si è reso necessario per evitare che la valenza generale del censimento riportato in tabella prevalga sulla tutela degli interessi prioritari costituzionalmente garantiti e tiene conto della giurisprudenza costituzionale in materia di non apponibilità di limiti alla concorrenza ovvero di discriminazioni in materia di regime giuridico applicabile se non per la salvaguardia di interessi prioritari, quali il patrimonio culturale.

sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter;

– l'art. 14-bis disciplina la conferenza di servizi in forma semplificata. Di particolare rilievo la previsione secondo cui la mancata comunicazione della determinazione da parte di una delle amministrazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivale ad assenso senza condizioni;

– a norma dell'art. 14-ter, comma 2, i lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;

– la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14-quater, comma 1);

– avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza (art. 14-quinquies);

– in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza (art. 14-quater, commi 3 e 4).

In sostanza, per effetto della disciplina in commento le amministrazioni – anche quelle preposte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici – non hanno più diritto di veto, ma possono unicamente proporre l'opposizione di cui all'art. 14-quinquies, in difetto della quale la determinazione assunta produce i propri effetti ai sensi dell'art. 14-quater, anche in difetto di un consenso unanime.

L'art. 2 del d. lgs. n. 127/2016 ha quindi apportato alcune modifiche – conseguenziali a quelle sopra descritte – al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia). In particolare:

a) a norma del novellato art. 5, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, tra l'altro, gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) a norma dell'art. 20, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, entro sessanta giorni

dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A norma dell'art. 6 del d. lgs. n. 127/2016, nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sopra modificato, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Le disposizioni del d. lgs. n. 127/2016 trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 7).

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 127/2016 si può leggere qui:
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/970639.pdf>.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Con [D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194](#) (in G.U. n. 252 del 27.10.2016), in vigore dal giorno 11 novembre 2016, è stato approvato il Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Più precisamente, il regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione. Detti procedimenti hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attività (art. 1).

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale può individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali è corredata da specifica analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione. Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche su segnalazione del soggetto proponente, progetti non inseriti nell'elenco suddetto. Entro il successivo 31 marzo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra gli interventi segnalati come sopra sono individuati in concreto i singoli progetti cui si applicano, anche in ragione della loro rilevanza

economica o occupazionale rilevata anche tenendo conto dell'analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 (art. 2).

Con i decreti di cui all'articolo 2 possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l'avvio dell'attività. Tale riduzione è consentita in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3).

Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di cui all'articolo 2, in caso di inutile decorso del termine di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di quello eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri può adottare i relativi atti ovvero delegare il potere sostitutivo (artt. 4 e 5).

A norma dell'art. 4, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. n. 186 del 10.8.2016), in vigore dal 25 agosto 2016, «Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome».

RACCOLTA DEL RISPARMIO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Con Provvedimento della Banca d'Italia in data 8 novembre 2016 (in G.U. n. 271 del 19.11.2016) sono state dettate disposizioni per la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche ¹⁷⁰.

Le Disposizioni in oggetto – emanate in attuazione dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.) ¹⁷¹, della Deliberazione del C.I.C.R. in data 19

¹⁷⁰ Cfr. DI FALCO-SACCONE, *La nuova disciplina della raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (novembre 2016)*, in *www.dirittobancario.it*. Vedi anche, sulla problematica, PRESTIPINO, *Raccolta del risparmio tra il pubblico mascherata da servizio di pagamento (nota a TAR Lazio 12 dicembre 2009)*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 428; BANDINI, *La raccolta del risparmio nell'ambito del gruppo cooperativo*, in *Coop. e consorzi*, 2006, p. 559; BOGGIALI, *Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche (commento alla delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058 – Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2005, n. 188)*, in *Studi e materiali*, 2005, 2, p. 1795; PARRELLA, *Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche*, in *Dir. bancario*, 2006, I, p. 67; MIOLA, *Gli strumenti finanziari nella società per azioni e la raccolta del risparmio tra il pubblico*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p. 433; ALBANO, *La raccolta del risparmio tra il pubblico e la riforma del diritto societario*, in *Dir. bancario*, 2005, I, p. 219; SEPE, *Clausole degli statuti societari e riserve di attività nel testo unico bancario*, in *Vita not.*, 2000, p. 74; FERRI, *La raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche (Deliberazione CICR 3 marzo 1994)*, in *Studi e materiali*, 5.1., Milano 1998, p. 35; FERRI, *La raccolta di risparmio presso i soci*, in *Notariato*, 1995, p. 399.

¹⁷¹ Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 del t.u.b., come successivamente modificato:

«Art. 11 – *Raccolta del risparmio.*

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.

luglio 2005 (in G.U. n. 188 del 13.8.2005), come modificata dalla deliberazione integrativa del medesimo C.I.C.R. in data 22 febbraio 2006¹⁷² – entrano in vigore il 1° gennaio 2017. A far data dall'entrata in vigore di tali Disposizioni, è abrogato il Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999¹⁷³. Di particolare interesse sono le previsioni del Provvedimento in data 8 novembre 2016, di seguito commentate.

Le nuove disposizioni in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico entrano in vigore il 1° gennaio 2017 (sezione X del Provvedimento; art. 10, comma 2, della delibera C.I.C.R.).

1) – Divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico.

A) – Concetto di raccolta del risparmio.

Costituisce raccolta del risparmio l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. L'obbligo di rimborso

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati terzi ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.

4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata».

¹⁷² Vengono inoltre in rilievo:

– gli articoli 2412, 2483 e 2526 del codice civile, concernenti l'emissione di strumenti finanziari da parte delle società;

– la legge 13 gennaio 1994, n. 43, e successive modificazioni, che disciplina le cambiali finanziarie;

– il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

– il d. lgs. 16 aprile 2012, n. 45, di attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica;

– l'articolo 32 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che disciplina gli strumenti di finanziamento delle imprese diverse dalle banche e dalle micro-imprese, anche modificando la disciplina delle cambiali finanziarie e l'articolo 2412 del codice civile.

¹⁷³ La violazione delle prescrizioni dell'art. 11 del t.u.b. e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente dalle norme sull'abusivismo bancario (articoli 130 e 131 del t.u.b.).

sussiste, tra l'altro anche quando i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. Non costituisce invece obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti derivanti dall'attività dell'impresa o la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione al quale i fondi sono stati acquisiti (sezione II del Provvedimento; art. 1 della delibera C.I.C.R.).

B) – Divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche, fatte salve le deroghe previste dall'art. 11, comma 4, del t.u.b. e la raccolta effettuata mediante emissione di strumenti finanziari secondo le modalità e i limiti di seguito previsti (sezione III, § 1, del Provvedimento; art. 2, comma 1, della delibera C.I.C.R.).

C) – Eccezioni al divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ai fini della presente disciplina non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, tra l'altro, l'acquisizione di fondi presso soci, dipendenti o società del gruppo secondo quanto previsto dalle sezioni V, VI e VII del Provvedimento, ovvero effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato (sezione III, § 2, del Provvedimento; art. 2, comma 2, della delibera C.I.C.R.).

2) – Emissione di strumenti finanziari.

A) – Limiti all'emissione di strumenti finanziari di raccolta del risparmio.

L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta ¹⁷⁴, per le società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative è fissato – in linea con quanto previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile – nel doppio del patrimonio. Al computo del limite concorrono altresì gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società in relazione a strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere, in linea con quanto previsto dall'art. 2412, quarto comma. Per il complesso degli strumenti finanziari di raccolta, i citati limiti possono essere superati in presenza delle fattispecie derogatorie previste dal medesimo art. 2412 del codice civile. Secondo la medesima impostazione, per le società a responsabilità limitata e le cooperative alle quali si applicano le norme sulle s.r.l., le emissioni di strumenti finanziari di raccolta sono consentite in osservanza di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 2483 (sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e 2526 (sottoscrizione da parte di investitori qualificati degli strumenti privi di diritti amministrativi) del codice civile (sezione 4, § 3, del Provvedimento; art. 4 della delibera C.I.C.R.).

B) – Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta.

¹⁷⁴ A norma dell'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 19 luglio 2005, «Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1».

Gli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni hanno un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000. Tale limite non si applica agli strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Non è fissata una durata minima per gli strumenti finanziari di raccolta, ad eccezione delle cambiali finanziarie, e fermo restando il divieto per i soggetti non bancari di effettuare la raccolta di fondi a vista. La denominazione degli strumenti finanziari non deve contenere indicazioni tali da ingenerare confusione tra gli stessi e i titoli di raccolta bancari (certificati di deposito, buoni fruttiferi). Sugli strumenti finanziari di raccolta e sui relativi registri deve essere indicata l'identità dell'eventuale garante e l'ammontare della garanzia. Tale indicazione assume rilievo, in particolare, ai fini di quanto previsto in materia di garanzie dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile (sezione IV, § 4, del Provvedimento; art. 5 della delibera C.I.C.R.).

C) – Cambiali finanziarie.

Tra gli strumenti finanziari di raccolta rientrano le cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e successive modificazioni (sezione IV, § 5)¹⁷⁵.

3) – Raccolta del risparmio presso soci o nei gruppi di società.

A) – Raccolta del risparmio presso soci. Norme generali.

Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. È comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (sezione V, § 1, del Provvedimento; art. 6, comma 1, della delibera C.I.C.R.).

B) – Raccolta di risparmio presso soci. Società di capitali e di persone.

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare raccolta di risparmio, senza alcun limite, esclusivamente presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi¹⁷⁶. Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste (sezione V, § 2, del Provvedimento; art. 6, comma 2, della delibera C.I.C.R.).

C) – Raccolta di risparmio presso soci. Società cooperative.

¹⁷⁵ Ai sensi della sezione IV, § 5 del Provvedimento, le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 1 e 36 mesi;
- anno un valore nominale unitario non inferiore a euro 50.000.

Sulla cambiale finanziaria, se non emessa in forma dematerializzata, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33, devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione;
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- la denominazione di «cambiale finanziaria» e i proventi in qualunque forma pattuiti;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

¹⁷⁶ Per le società a responsabilità limitata, in assenza del libro soci deve ritenersi che il termine di tre mesi decorra dall'iscrizione dell'acquisto della partecipazione sociale nel registro delle imprese.

Disposizioni articolate sono dettate per le società cooperative, le quali possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio. Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati, oppure la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche specificate. I limiti quantitativi sopra indicati non si applicano alle società cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50. Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate in un apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci, che contenga tutte le regole di svolgimento dell'attività di raccolta e l'espressa limitazione della raccolta ai soli soci nonché l'esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività riservata. Nel regolamento e nelle informazioni ai soci, le cooperative indicano chiaramente i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione della garanzia, nel rispetto delle caratteristiche stabilite. Inoltre, le società cooperative con più di 50 soci includono nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e nelle relazioni semestrali determinate informazioni. La raccolta presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma (sezione V, §§ 3 e 4, del Provvedimento; art. 6, comma 3, della delibera C.I.C.R.).

D) – Raccolta del risparmio nell'ambito di gruppi societari.

Le società possono raccogliere risparmio, senza alcun limite, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa detengano una partecipazione al capitale di una società che svolge attività di concessione di finanziamenti, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia rivolta, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative. Ai fini della suesposta disciplina sono equiparati ai soggetti di natura cooperativa le società, le associazioni o altre istituzioni non aventi finalità lucrative che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici (sezione VII del Provvedimento; art. 8 della delibera C.I.C.R.).

4) – Raccolta del risparmio da parte di società finanziarie.

Le società che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico sotto qualsiasi forma possono emettere strumenti finanziari di raccolta entro il limite complessivo del patrimonio. Per le società che svolgono attività di concessione di finanziamenti tra il pubblico iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, l'emissione di strumenti finanziari di raccolta è consentita per somma complessivamente non eccedente il doppio del patrimonio. Tale limite è elevato fino al quintuplo ove gli strumenti finanziari di raccolta siano destinati alla quotazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Al computo dei predetti

limiti concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni e altri strumenti finanziari di raccolta emessi da altre società, anche estere. Per le società di cui alla presente sezione, costituite in forma di società a responsabilità limitata o di società cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, la raccolta viene effettuata in osservanza di quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2483 e 2526 del codice civile. Alle società di cui alla presente sezione, costituite in forma cooperativa, non è consentita la raccolta del risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari (sezione VIII del Provvedimento; art. 9 della delibera C.I.C.R.).

ANATOCISMO BANCARIO

Con decreto del C.I.C.R. in data 3 agosto 2016 (in G.U. n. 212 del 10.9.2016) sono stati determinati modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), in tema di anatocismo, come modificato dall'art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 8 aprile 2016, n. 49¹⁷⁷.

1) – Disciplina attuale e norme previgenti.

Con il decreto C.I.C.R. in data 3 agosto 2016 è stata data attuazione all'art. 120, comma 2, del t.u.b., che ha demandato al medesimo C.I.C.R. la determinazione di

¹⁷⁷ Cfr. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, in *Contratti*, 2016, p. 705; SERRAO D'AQUINO, *L'anatocismo bancario vietato, ma non troppo. La legge 49 del 2016 modifica ancora l'art. 120 TUB (31 agosto 2016)*, in *Giustiziacivile.com*; CIVALE, *L'art. 120 del TUB versione 2016: il «valzer» degli interessi nei rapporti bancari (aprile 2016)*, in *www.dirittobancario.it*; MARCELLI, *Anatocismo e capitalizzazione. I promessi sposi sono convolati a nozze: con il nuovo art. 120 TUB si «scardina» il presidio dell'art. 1283 c.c. (3 agosto 2016)*, in *www.ilcaso.it*; MARCELLI-PASTORE, *Anatocismo e capitalizzazione: i promessi sposi sono convolati a nozze (3 ottobre 2016)*, in *www.altalex.it*; MARCELLI, *Le due facce della prescrizione. Nella capitalizzazione degli interessi si cela una mistificazione (3 agosto 2016)*, in *www.ilcaso.it*; CARRÈRE, *La luce (finalmente) in fondo al tunnel dell'anatocismo? (settembre 2016)*, in *www.dirittobancario.it*; QUARTA, *Anatocismo nei finanziamenti: nessuna generalizzata deroga all'art. 1283 c.c. a seguito del decreto CICR*, in *Riv. dir. bancario*, 2016, 11, p. 1; FIORUCCI, *Anatocismo nei mutui fondiari (19 luglio 2016)*, in *www.altalex.it*; BUSANI-LUCCHINI GUASTALLA, *Anatocismo evitabile in due mesi*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 settembre 2016; GALIMBERTI, *Stop all'anatocismo: gli interessi dovuti solo se moratori*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 agosto 2016.

Sulla recente disciplina dell'anatocismo bancario, cfr. anche DE GIOIA CARABELLESE, *Il concetto giuridico di compound interest (o anatocismo) in una analisi comparata con il common law britannico*, in *Riv. dir. bancario*, 2016, 11; SERRAO D'AQUINO, *Il nuovo art. 120 TUB: problemi applicativi ed orientamenti giurisprudenziali (30 dicembre 2015)*, in *www.giustiziacivile.com*; RIZZO, *L'anatocismo bancario nella giurisprudenza dell'ABF e nella proposta di delibera CICR (nota ad A.B.F., Coll. Coord. 8 ottobre 2015 n. 7854)*, in *Contratti*, 2016, p. 569; SCARANTINO, *L'anatocismo bancario e le conseguenze della nullità delle clausole del contratto (nota a Cass. 29 settembre 2015 n. 19341)*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1875; COLANGELO, *Anatocismo: il lungo addio (nota a Trib. Roma 20 ottobre 2015, Trib. Cuneo 10 agosto 2015, Trib. Milano 8 agosto 2015, Trib. Torino 5 agosto 2015, Trib. Cosenza 27 maggio 2015, e Arbitro bancario finanziario, 8 ottobre 2015)*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 1101; MANCINI, *L'anatocismo bancario alla luce dei mutamenti normativi dell'estate 2014*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 327; CARRIÈRE, *La fine dell'anatocismo (bancario?)*, in *Contratti*, 2015, p. 1154; PETRAZZINI, *Le clausole anatocistiche nei contratti bancari e il nuovo art. 120, 2° comma, t.u.b. (nota a Trib. Milano 3 aprile 2015, e Trib. Biella 7 luglio 2015)*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2148; ANTONUCCI, *Divieto di anatocismo bancario: conflittualità e regole istituzionali (nota a Trib. Milano 25 marzo 2015, e Trib. Milano 3 aprile 2015)*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, I, p. 725; FARINA, *L'immediata operatività del (nuovo) divieto di anatocismo (nota a Trib. Milano 3 aprile 2015)*, in *Contratti*, 2015, p. 875; COLOMBO, *L'anatocismo bancario tra Legge di Stabilità ed instabilità della legge (nota a Trib. Milano 25 marzo 2015, e Trib. Milano 3 aprile 2015)*, in *Corriere giur.*, 2015, p. 1079.

modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria ¹⁷⁸, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela ¹⁷⁹, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

La disciplina suesposta, in vigore dal 15 aprile 2016, doveva in realtà ritenersi in larga parte *self-executing*, e quindi automaticamente applicabile anche nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative da parte del CICR (vedasi quanto *infra* specificato a proposito del divieto di anatocismo).

Anche il testo previgente dell'art. 120, comma 2, t.u.b., come modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2014 dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ¹⁸⁰, doveva ritenersi – secondo l'orientamento preferibile, ancorché controverso – immediatamente applicabile, pur in mancanza delle disposizioni attuative del CICR (mai emanate).

Ancor prima, l'art. 120, comma 2, del t.u.b., nel testo introdotto dall'art. 25 del d.

¹⁷⁸ L'art. 1 del decreto C.I.C.R. del 3 agosto 2016 si riferisce in generale alla categoria degli *«intermediari»*, ricomprendendovi le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB.

¹⁷⁹ A norma dell'art. 1 del decreto C.I.C.R. del 3 agosto 2016, si intende per *«cliente»*, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati.

¹⁸⁰ Secondo il testo previgente dell'art. 120, comma 2, t.u.b., come modificato dalla legge n. 147/2013 (in vigore dal 1° gennaio 2014 al 14 aprile 2016):

«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la *produzione di interessi* nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

lgs. 4 agosto 1999, n. 342¹⁸¹, disciplinava in modo più liberale l'anatocismo bancario, ed era stato attuato con la Delibera del C.I.C.R. in data 9 febbraio 2000, la quale peraltro deve ritenersi *abrogata* con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in forza della nuova disciplina imperativa dettata dalla legge n. 147/2013.

A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto C.I.C.R. del 3 agosto 2016, il decreto stesso «si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.».

Gli intermediari applicano il decreto C.I.C.R. suddetto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016 (art. 5, comma 1).

I contratti in corso devono essere adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al decreto C.I.C.R. in oggetto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del t.u.b. Rinvio, quest'ultimo, dal quale si desume che l'adeguamento dei contratti in corso è effettuato unilateralmente dalla banca o intermediario ogni qualvolta sia convenuto contrattualmente lo *ius variandi* unilaterale. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del t.u.b.¹⁸². *Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del t.u.b. (ossia la modifica unilaterale delle condizioni), gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016* (art. 5, comma 2).

Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del decreto C.I.C.R. del 3 agosto 2016 sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente (art. 5, comma 3).

2) – Il divieto di anatocismo e l'eccezione degli interessi di mora.

L'art. 120, comma 2, del t.u.b., stabilisce innanzitutto, nell'*incipit*, che «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi (di qualsiasi genere, quindi sia corrispettivi che moratori) nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo «in ogni caso» quanto indicato nelle lettere a) e b).

Innanzitutto, a differenza della formulazione introdotta nel 1999, ed al pari di quella introdotta nel 2013, la disposizione non delega più al CICR la determinazione di modalità e criteri «*per la produzione di interessi sugli interessi*», bensì solamente «*per la produzione di interessi*». Ciò significa che – salvo quanto *infra* precisato riguardo agli interessi di mora – nessuna deroga è apportata, dalla legge, all'art. 1283 c.c., che prevede il divieto di anatocismo.

In secondo luogo, l'art. 120, comma 2, lett. b) del t.u.b. esordisce precisando che gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di

¹⁸¹ Secondo il testo anteriore dell'art. 120, comma 2, del t.u.b., come introdotto dall'art. 25 del d. lgs. n. 342/1999 (disciplina attuata con delibera del CICR del 9 febbraio 2000, in vigore dal 30 giugno 2000 fino al 31 dicembre 2013):

«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la *produzione di interessi sugli interessi* maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».

¹⁸² A norma dell'art. 118, comma 1, del t.u.b., «*Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo*. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo».

mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

A differenza del testo introdotto nel 2013, non si fa più riferimento agli «interessi periodicamente capitalizzati», ed alle «successive operazioni di capitalizzazione», ma unicamente agli «interessi debitori maturati». Se ne desume un divieto di capitalizzazione degli interessi (derogabile soltanto nei casi previsti dall'art. 1283 c.c., cioè a seguito di domanda giudiziale o di convenzione posteriore, per interessi dovuti da almeno sei mesi), in coerenza con il divieto che gli interessi, comunque denominati, producano a loro volta interessi.

Se ne desume che:

A) – è confermato espressamente il divieto di anatocismo, in coerenza con la disciplina generale dell'art. 1283 c.c.;

B) – viene prevista un'unica deroga a detto divieto, consistente nel fatto che gli interessi debitori (corrispettivi) maturati possono, a loro volta, produrre interessi di mora.

La delega al C.I.C.R. riguarda unicamente «modalità e criteri» per la produzione di interessi, ma non può in nessun caso condurre a legittimare la produzione di interessi sugli interessi. Ciò è confermato, ove occorrer possa, dalla previsione legislativa, secondo cui il C.I.C.R. «in ogni caso» detta disposizioni nel senso sopra indicato.

Ne consegue che, nelle more dell'approvazione del provvedimento del C.I.C.R., il divieto generale di anatocismo doveva ritenersi senz'altro operativo¹⁸³. Secondo l'orientamento preferibile, tale generale divieto opera in realtà a partire dal 1° gennaio 2014, in quanto già il testo

Sembra, inoltre, che operi sin dal 15 aprile 2016 la possibilità che gli interessi corrispettivi maturati producano interessi di mora¹⁸⁴ (sulla base di pattuizione contrattuale che ne determini il tasso, nei limiti consentiti dalla legge ed in particolare nel rispetto delle soglie usuarie¹⁸⁵).

In definitiva, tenuto conto della successione delle leggi nel tempo:

A) – a partire dal 1° gennaio 2014, le clausole contrattuali che prevedono la produzione di interessi sugli interessi devono ritenersi nulle, e sostituite di diritto dalla nuova disciplina imperativa (art. 1339 c.c.);

B) – per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2013, deve ritenersi che analoga nullità sopravvenuta operi in relazione agli interessi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014¹⁸⁶.

È, infine dubbio se – per mezzo della regola di derogabilità a favore del cliente,

¹⁸³ Il decreto C.I.C.R. del 3 agosto 2016, come chiarito nel testo, si limita a prevedere al riguardo, all'art. 3, che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti «*gli interessi maturati non possono produrre interessi*».

¹⁸⁴ Il decreto C.I.C.R. del 3 agosto 2016, all'art. 2, comma 2, dispone che «*per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile*».

¹⁸⁵ Cfr. Cass. pen., sez. II, 5 luglio 2012, n. 26100.

¹⁸⁶ Per l'analoga problematica in relazione alle sopravvenienze normative in tema di tassi usuarie, cfr. per tutti CIATTI, *Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione di norme nel tempo*, Napoli 2007; PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, Padova 2005; LAMICELA, *Lo «cius superveniens» e la nullità sopravvenuta di clausole negoziali*, Padova 2003; GIULIANO, *Usura sopravvenuta e tutele contrattuali*, in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 803; SCARANTINO, *Usura originaria (o contrattuale) ed usura sopravvenuta*, in *Giur. it.*, 2015, p. 825; GAMBINO, *L'usura «sopravvenuta» e l'indigenza del dato positivo*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 885.

dettata dall'art. 127 del t.u.b., possa derogarsi per gli eventuali interessi dovuti dalla banca al divieto generale di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.: l'imperatività di quest'ultima disposizione induce a rispondere in senso negativo ¹⁸⁷.

Venendo alla disciplina dettata dal decreto C.I.C.R., l'art. 2, comma 2, dello stesso, chiarisce che «la produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4».

A norma dell'art. 3, comma 1, «Nelle operazioni indicate dall'art. 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora»; confermandosi in tal modo l'eccezione disciplinata dall'art. 120 del t.u.b.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, «Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile». Ciò significa che gli interessi di mora non possono a loro volta produrre interessi, se non nei casi disciplinati dall'art. 1283 c.c. (cioè a seguito di domanda giudiziale, o per effetto di convenzione successiva alla loro scadenza, sempreché si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi).

Infine, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto C.I.C.R., «Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre».

3) – Aperture di credito in conto corrente e sconfinamenti.

L'art. 120, comma 2, lett. b), n. 1), dispone che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Il successivo n. 2) prevede che il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Da questa disposizione si desume che:

A) – in manca di autorizzazione all'addebito in conto corrente, il cliente è obbligato al pagamento degli interessi, a decorrere dal 1° marzo di ogni anno, e può provvedervi con proprie disponibilità, non ponendosi evidentemente in tal caso un problema di anatocismo;

B) – invece, in presenza di autorizzazione all'addebito in conto corrente (che è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo), a partire dal 1° marzo di ogni anno può aver luogo detto addebito, e la somma addebitata è considerata sorte capitale. In pratica, trattandosi di apertura di credito

¹⁸⁷ Per completezza, va segnalato che la nuova disposizione, contenuta nell'art. 120, comma 2, lett. a), del t.u.b., prescrive la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, riferita ai «rapporti di conto corrente o di conto di pagamento», e non più – come previsto nella versione del 2013 – «nelle operazioni in conto corrente». Ciò significa che la norma non regola più la periodicità del conteggio degli interessi in relazione a rapporti diversi (ad esempio, di mutuo), regolati in conto corrente bancario.

o di sconfinamento, tale somma costituisce un ulteriore debito in linea capitale, a sua volta produttivo di interessi. Non si ha, formalmente, anatocismo, perché viene operata una capitalizzazione *ex lege* della somma maturata nell'anno precedente a titolo di interessi. In definitiva, il cliente che decida di regolare il proprio debito per interessi, anziché utilizzando disponibilità già esistenti, estendendo il proprio debito nei confronti della banca (in forza del rapporto di apertura di credito, o con ulteriore sconfinamento) *contrae un nuovo debito in linea capitale*, ed è corretto che tale importo sia produttivo di interessi, senza che ciò costituisca anatocismo. Non si tratta, quindi, di una deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c.

L'art. 4 del decreto C.I.C.R. del 3 agosto 2016 detta le disposizioni di attuazione dell'art. 120 t.u.b., stabilendo quanto segue:

1) – la disciplina in esame si applica (art. 4, comma 1):

a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella G.U. n. 155 del 5 luglio 2012¹⁸⁸, e a quelle regolate in conto di pagamento (come definito all'art. 1, comma 1, lettera l), del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11¹⁸⁹) *anche* quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;

b) agli sconfinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo D.M. 30 giugno 2012, n. 644¹⁹⁰, quali definiti dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto¹⁹¹;

2) – gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo art. 4 (comma 3);

3) – gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 o 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, solo a favore del cliente (comma 4);

4) – ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi

¹⁸⁸ Si tratta delle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento.

¹⁸⁹ Il conto di pagamento è un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

¹⁹⁰ Il riferimento deve ritenersi effettuato:

b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;

c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente;

d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-*octies*, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito.

¹⁹¹ Per «sconfinamento» si intendono:

1) – le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento («utilizzo extrafido»);

2) – le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente («sconfinamento in assenza di fido»);

ferma restando la possibilità per l'intermediario di non consentire l'utilizzo o l'addebito.

divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale (e produce quindi ulteriori interessi); l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo (comma 5)¹⁹²;

5) – il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi (comma 6);

6) – ferme restando le regole di imputazione del pagamento ex art. 1194 c.c., in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi (comma 7);

7) – ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7 (art. 4, comma 2). Non trovano quindi applicazione in tale ipotesi le altre norme sulla contabilizzazione e capitalizzazione periodica degli interessi, contenute nei restanti commi dell'art. 4.

Sulla disciplina dell'anatocismo, dopo le recenti modifiche legislative, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2013*, al *primo semestre 2014* ed al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

CREDITO AI CONSUMATORI PER IMMOBILI RESIDENZIALI - TRASPARENZA BANCARIA

Con [Decreto C.I.C.R. in data 29 settembre 2016](#) (in G.U. n. 241 del 14.10.2016) è stata data attuazione al Capo I-bis del Titolo VI del Testo unico bancario (relativo al *credito immobiliare ai consumatori*), introdotto dal D. Lgs. 21 aprile 2016, n. 72¹⁹³, per quanto concerne, in particolare, alcune disposizioni in tema

¹⁹² Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del t.u.b. (art. 5, comma 2, del decreto C.I.C.R.).

¹⁹³ Cfr. ROCCA, *Mutui trasparenti con standard UE*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 ottobre 2016. Vedi anche su tale disciplina, oltre al commento contenuto nella *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016* (in www.gaetanopetrelli.it), FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO, *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, a cura di SIRENA, Milano 2016; VISCONTI, *La disciplina del credito immobiliare ai consumatori introdotta nel T.U.B. dal D.Lgs. n. 72/2016*, in *Immobili & proprietà*, 2016, p. 489; BULGARELLI, *La fase patologica dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, trasferimento dell'immobile ed esdebitazione. Note a margine del D. lgs. 72/2016 di attuazione della Direttiva 17/2014/EU* (giugno 2016), in www.dirittobancario.it; FERRETTI-SANTORO, *Prime osservazioni sul decreto legislativo di recepimento della direttiva mutui* (maggio 2016), in www.dirittobancario.it; BERTOLINI, *La tutela del debitore inadempiente nella disciplina europea dei mutui ipotecari. Eterogenesi dei fini, errori prospettici ed aporie alla luce dell'analisi economica del diritto*, in *Nuove leggi civ.*, 2016, p. 327; GRISAFI, *Credito ai consumatori e beni immobili residenziali: la nuova direttiva mutui tra ragioni di omogeneità comunitaria e questioni di eterogeneità nazionale*, in *Studium iuris*, 2015, p. 655 e 796; PATTI, *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contratto e impresa*, 2015, p. 1423; RUMI, *Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, in *Contratti*, 2015, p. 70; PAGLIANTINI, *I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti e il diritto europeo della Dir. 2014/17/UE*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 181; PAGLIANTINI, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2014, p. 523; FERRETTI, *Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali: prime osservazioni sulla direttiva 2014/17/UE*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2014, p. 863.

di trasparenza bancaria ¹⁹⁴.

Con [Provvedimento della Banca d'Italia in data 30 settembre 2016](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 247 del 21.10.2016) sono state dettate le disposizioni attuative in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, ad integrazione del Provvedimento in data 29 luglio 2009, per dare attuazione al nuovo capo I-bis del t.u.b., ed al decreto C.I.C.R. del 29 settembre 2016. Nel Provvedimento della Banca d'Italia sono stati altresì inseriti gli allegati 3 (Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori), 4E (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato – PIES) e 5C (TAEG per i contratti di credito immobiliare), mentre è stato contestualmente abrogato l'allegato 4B (Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto a consumatori).

A norma dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 72/2016, gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (come integrati dalle disposizioni attuative succitate), si applicano a partire dal 1° novembre 2016.

Di seguito vengono esposte le principali previsioni del decreto e del provvedimento attuativo.

Le informazioni e le spiegazioni previste dal decreto C.I.C.R. sono rese in modo corretto, chiaro, comprensibile e non ingannevole, adeguato allo strumento di comunicazione utilizzato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore di valutarne le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. Quando le informazioni e le spiegazioni sono contenute in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative

¹⁹⁴ Tra le disposizioni del t.u.b. contenute nel Capo I-bis, vi sono diversi rinvii a provvedimenti attuativi da emanarsi dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia:

1) – l'art. 120-quinquies, comma 3, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG;

2) – l'art. 120-octies, comma 4, secondo cui il C.I.C.R., su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalità per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo;

3) – l'art. 120-novies, comma 6, affida al C.I.C.R., su proposta della Banca d'Italia, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, anche con riferimento: al contenuto, ai criteri di redazione e alle modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali; alle modalità e alla portata dei chiarimenti da fornire al consumatore; agli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 67-novies del Codice del consumo; all'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'art. 120-quinquiesdecies, comma 3, del t.u.b.;

4) – l'art. 120-duodecies, comma 3, ai sensi del quale la Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 può essere prevista l'applicazione di *standard* affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca, elaborati in sede di autoregolamentazione;

5) – l'art. 120-quaterdecies, comma 2, ai sensi del quale il C.I.C.R., su proposta della Banca d'Italia, può stabilire condizioni per il diritto alla conversione della valuta in cui è denominato il finanziamento, con particolare riguardo: alla variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4 dell'art. 120-quaterdecies; al compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva 2014/17/UE, secondo modalità che ne assicurino la leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato (art. 1, commi 2 e 3, del decreto).

Ai sensi della sezione VI-bis, par. 3, del Provvedimento della Banca d'Italia, agli effetti della trasparenza ai contratti di credito in oggetto si applica l'articolo 125-sexies, comma 1, del t.u.b (rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore). Inoltre, per quanto non diversamente disposto dalla medesima sezione, ai contratti di credito si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), II (pubblicità e informazione precontrattuale), paragrafo 2, III (contratti), paragrafi 1, 2, 3 e 6, IV (comunicazioni alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (che va applicato secondo quanto stabilito nella presente sezione), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120-octiesdecies, comma 1, del T.U., dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012, dal regolamento dell'Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento, nonché dall'art. 48 del regolamento dell'Isvap n. 5/2006 ¹⁹⁵.

Il decreto si applica unicamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori come definiti dall'art. 120-quinquies, comma 1, lettera c), del t.u.b. e con le eccezioni previste dall'art. 120-sexies del t.u.b. (art. 2).

L'art. 3 del decreto C.I.C.R. demanda alla Banca d'Italia la determinazione, ai sensi dell'art. 120-quinquies, comma 3, del t.u.b., delle modalità di calcolo del TAEG ¹⁹⁶. Detta disciplina è contenuta nel par. 5.2.4 della Sezione VI-bis del Provvedimento della Banca d'Italia. Il TAEG è il tasso che rende uguale, su base

¹⁹⁵ Cfr. anche le risposte della Banca d'Italia a domande frequenti (FAQ) relativamente al Provvedimento del 29 luglio 2009:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/FAQ.pdf.

Sulla trasparenza bancaria, cfr. anche in dottrina CIVALE, *La trasparenza bancaria*, Milano 2013; LIACE, *Documentazione bancaria (diritto di accesso alla)*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento*, 9, Torino 2014, p. 243; DE NOVA, *La nuova trasparenza bancaria: le principali discontinuità*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, p. 327; CAMPAGNA, *Note sulla trasparenza del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2015, p. 1036; CAPOBIANCO-LONGBUCCO, *La nuova disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, in *Contratto e impresa*, 2011, p. 1142; QUADRI, *Trasparenza nei servizi bancari e tutela del consumatore*, in *Nuova giur. civ.*, 2011, II, p. 90; MIRONE, *L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza credito al consumo, commissioni di massimo scoperto*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2010, I, p. 557; LUPOI, *Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Nuove Istruzioni di Banca d'Italia sulla trasparenza)*, in *Contratto e impresa*, 2009, p. 1244.

¹⁹⁶ A norma dell'art. 120-quinquies, comma 1 lett. m) e comma 2 del t.u.b., il TAEG, quale costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, comprende anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito. Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.

annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata nell'Allegato 5C al Provvedimento. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte ¹⁹⁷.

L'art. 4 del decreto C.I.C.R., e il par. 5.1 della sezione VI-*bis* del Provvedimento della Banca d'Italia disciplinano gli annunci pubblicitari.

L'informativa precontrattuale è disciplinata dall'art. 5 del decreto C.I.C.R. e dal par. 5.2 della sezione VI-*bis* del Provvedimento della Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 120-*novies* del TUB, prima della conclusione del contratto di credito il consumatore ha il diritto di ricevere le informazioni generali e personalizzate previste dagli articoli 13 e 14 e dall'Allegato II della Direttiva 2014/17/UE. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. Occorre che tali chiarimenti:

¹⁹⁷ Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso.

Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli.

Nel TAEG sono altresì inclusi i costi di valutazione del bene immobile costituito in garanzia, se la valutazione è necessaria per ottenere il credito.

Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il finanziatore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso di interesse o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

Per i contratti di credito in cui è concordato un tasso di interesse fisso per un periodo iniziale di almeno cinque anni, al termine del quale è negoziato un nuovo tasso fisso per un ulteriore periodo di riferimento, il TAEG riportato nel foglio contenente le informazioni generali e nel «*Prospetto informativo europeo standardizzato*» copre soltanto il periodo iniziale a tasso fisso ed è fondato sull'ipotesi che, al termine di tale periodo, il capitale residuo sia rimborsato.

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, ivi compresi gli interessi di mora.

Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi di apertura e tenuta di un conto, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, qualora sia obbligatorio aprire un conto o – se il consumatore ne ha già uno in essere – mantenerlo per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte.

In caso di aperture di credito in conto corrente, in deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'utilizzo o con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-*bis* del T.U. e del decreto CICR del 30 giugno 2012.

- a) rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, le caratteristiche del contratto proposto e gli effetti che possono derivargli a seguito della sua conclusione;
- b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale;
- c) siano forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina vigente.

I suddetti obblighi si applicano anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito.

Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» (PIES), redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 4E al Provvedimento della Banca d'Italia¹⁹⁸. La legge non impone l'allegazione del PIES al contratto di finanziamento (a differenza di quanto avviene per il documento di sintesi, la cui disciplina (contenuta nella sezione II, par. 7, del Provvedimento) non è richiamata a proposito dei contratti di credito ai consumatori per immobili residenziali). Il che induce a ritenere che per i contratti di credito in oggetto il PIES – che va comunicato preventivamente, e non unito al contratto – sostituisca il documento di sintesi.

Se il contratto di credito contiene la clausola di cui all'art. 120-*quinquiesdecies*, comma 3, del TUB (c.d. patto marciano), al consumatore sono fornite informazioni sul contenuto specifico della clausola, sulle caratteristiche dell'inadempimento di cui al comma 4, lettera c), del medesimo art. 120-quinquiesdecies e sui possibili effetti per il consumatore. Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile, attraverso un apposito documento che può essere allegato al modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato».

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli obblighi di informativa precontrattuale ai sensi della sezione V, paragrafo 2.2, sono soddisfatti solo attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» prima della conclusione del contratto.

A norma dell'art. 6 del decreto, in caso di finanziamenti denominati in valuta

¹⁹⁸ «Il modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» è consegnato al consumatore tempestivamente, dopo che quest'ultimo ha fornito le informazioni necessarie riguardanti le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze, ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, del t.u.b., e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole, che riporta l'indicazione della data di avvenuta consegna. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto. I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile. Il «Prospetto informativo europeo standardizzato» include una tabella di ammortamento esemplificativa quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo).

La proposta di un'offerta vincolante per il finanziatore è fornita al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; la proposta è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se: – il modulo non è stato fornito precedentemente al consumatore; o – le caratteristiche dell'offerta sono diverse da quelle contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito al consumatore».

estera il consumatore ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, ai sensi dell'art. 120-*quaterdecies* del t.u.b., quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20 per cento. Per l'esercizio del diritto di conversione, il consumatore può essere tenuto a pagare al finanziatore, ove previsto dal contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell'entità degli oneri che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al momento della conclusione del contratto. Secondo quanto previsto al par. 6 della Sezione VI-*bis* del Provvedimento della Banca d'Italia, salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione è pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione. Se il valore dell'importo del credito residuo o delle rate da rimborsare varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio – al momento della conclusione del contratto – tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e la valuta nazionale del consumatore, il finanziatore ne informa tempestivamente il consumatore nelle forme previste ai sensi della sezione IV; con la medesima comunicazione, il consumatore è altresì informato del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.

Quanto alla valutazione del merito creditizio del consumatore, di cui all'obbligo previsto dall'articolo 120-*undecies*, comma 1, ai sensi del par. 5.3 della Sezione VI-*bis* del Provvedimento della Banca d'Italia, le banche vi assolvono applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Istruzioni di vigilanza per le banche), Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, paragrafo 2. I finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U. vi assolvono applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2.

Per quanto riguarda la valutazione degli immobili, di cui all'obbligo previsto dall'articolo 120-*duodecies*, comma 1, ai sensi del par. 5.4 della Sezione VI-*bis* del Provvedimento della Banca d'Italia, le banche vi assolvono applicando le disposizioni previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Istruzioni di vigilanza per le banche), Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A, paragrafo 2. I finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U. vi assolvono applicando le disposizioni previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, Titolo III, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2.

Nel par. 8 della Sezione VI-*bis* del Provvedimento della Banca d'Italia sono disciplinati gli obblighi del finanziatore in caso di inadempimento del consumatore, in attuazione dell'art. 120-*quinqüesdecies*, comma 1, del t.u.b.¹⁹⁹.

¹⁹⁹ «Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del T.U., il finanziatore adotta, conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne idonee ad assicurare che:

– i consumatori che si trovano in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento siano tempestivamente individuati;

Per un commento dettagliato della disciplina dettata dagli artt. 120-quinquies e seguenti del t.u.b. in materia di credito immobiliare ai consumatori su immobili residenziali, introdotti dal D. Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

In tema di trasparenza bancaria, sul Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, come modificato dal Provvedimento della Banca d'Italia del 15 luglio 2015, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2009* ed al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI

Con **D.M. 7 dicembre 2016** (in G.U. n. 291 del 14.12.2016) la misura del saggio (ordinario) degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è stata fissata – come consentito dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 –

– le modalità di interazione con i consumatori in difficoltà prevedano comunicazioni chiare e con un linguaggio comprensibile (secondo quanto indicato nella sezione I, paragrafo 1.3), siano proporzionate agli obblighi di informazione e non eccessive e avvengano nel rispetto del principio di riservatezza; le comunicazioni avvengono in forma elettronica o cartacea;

– il finanziatore collabori con il consumatore per individuare i motivi delle difficoltà incontrate e le più adeguate misure da adottare per il rimborso del credito; – sia fornita adeguata assistenza ai consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento, con particolare riguardo ai casi di stato di bisogno o di particolare debolezza (ad esempio a seguito di eventi quali la perdita del posto di lavoro, la sopravvenuta invalidità o grave malattia, la morte di un prossimo congiunto, la separazione o il divorzio, calamità naturali che hanno interessato la persona, il luogo di residenza, il patrimonio o la capacità di reddito del consumatore); a questo fine, il finanziatore richiama l'attenzione del consumatore sull'importanza della cooperazione per trovare una soluzione alla situazione di difficoltà e gli fornisce almeno le seguenti informazioni:

- i. il numero e l'importo complessivo dei pagamenti omessi o parziali;
- ii. gli oneri dovuti per i pagamenti omessi o parziali.

In caso di ritardato pagamento (totale o parziale) di una rata per oltre 30 giorni e, comunque, con congruo anticipo rispetto all'avvio di procedure di recupero giudiziale del credito, il finanziatore informa – con apposita e tempestiva comunicazione scritta – il consumatore circa:

- a) le conseguenze degli omessi pagamenti (ad esempio, l'applicazione degli interessi di mora, la possibilità di perdere il diritto di proprietà sul bene costituito in garanzia);
- b) le misure di sostegno eventualmente disponibili (ad esempio, le misure pubbliche o quelle messe a punto in sede di autoregolamentazione);

– il personale preposto all'interazione con i consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento riceva una formazione specifica ed adeguata rispetto ai compiti svolti.

Nel valutare le iniziative da assumere per venire incontro alle esigenze dei consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento, il finanziatore tiene conto delle circostanze personali, degli interessi, dei diritti e della capacità di rimborso del consumatore. Le iniziative possono prevedere:

- 1) il rifinanziamento totale o parziale del credito;
- 2) la modifica delle condizioni del contratto di credito, che possono includere:
 - a) l'estensione della durata del contratto;
 - b) la modifica della tipologia del credito; ad esempio, un contratto che prevede il rimborso contestuale, con ciascuna rata, di capitale e interessi può essere modificato convenendo, per un arco temporale predefinito, il solo pagamento degli interessi;
 - c) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate;
 - d) la rinegoziazione del tasso di interesse;
 - e) la sospensione temporanea del pagamento delle rate.

Il finanziatore documenta le ragioni alla base della valutazione dell'adeguatezza delle iniziative assunte rispetto alle circostanze individuali del consumatore e conserva per almeno 5 anni dall'estinzione del rapporto adeguata documentazione dei rapporti intrattenuti con i consumatori in difficoltà nel rispettare i termini di pagamento».

nello 0,1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 ²⁰⁰.

La cronistoria del saggio legale di interesse è pertanto la seguente:

- 5% dal 20 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 (codice civile);
- 10% dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 (per effetto dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990 n. 353);
- 5% dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 (per effetto dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662);
- 2,5% dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 (per effetto del D.M. 10 dicembre 1998, in G.U. n. 289 dell'11.12.1998);
- 3,5% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2000, in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000);
- 3% dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2001, in G.U. n. 290 del 14.12.2001);
- 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 (per effetto del D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n. 286 del 10.12.2003).
- 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2007, in G.U. n. 291 del 15.12.2007);
- 1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (per effetto del D.M. 4 dicembre 2009, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2009);
- 1,5% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (per effetto del D.M. 7 dicembre 2010, in G.U. n. 292 del 15.12.2010);
- 2,5% dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2011, in G.U. n. 291 del 15.12.2011);
- 1% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (per effetto del D.M. 12 dicembre 2013, in G.U. n. 293 del 13.12.2013);
- 0,50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2014, in G.U. n. 290 del 15.12.2014);
- 0,20 % dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (per effetto del D.M. 11 dicembre 2015, in G.U. n. 291 del 15.12.2015);
- 0,10 % dal 1° gennaio 2017 (per effetto del D.M. 7 dicembre 2016, in G.U. n. 291 del 14.12.2016).

Occorre peraltro rammentare che l'art. 17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ha modificato l'art. 1284 del codice civile, aggiungendo dopo il terzo comma i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

La misura suesposta – evidentemente finalizzata a deflazionare la giustizia civile, scoraggiando il debitore a resistere in mala fede in giudizio solo a fini dilatori –

²⁰⁰ Cfr., anche per i riflessi fiscali della variazione del saggio d'interesse legale, MORINA-MORINA, *Interessi legali, dal 2017 scatterà il taglio allo 0,1%*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 dicembre 2016; REDAZIONE EUTEKNE, *Il tasso d'interesse legale scende allo 0,1% dal 1° gennaio (15 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*.

estende quindi, con decorrenza dal momento della domanda giudiziale, a tutte le controversie civili il maggior interesse legale previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, e relative norme attuative. Tale disciplina degli interessi di mora si applica anche al di fuori dell'ambito delle transazioni commerciali, a qualsunque obbligazione pecuniaria (anche non contrattuale), come ad esempio quelle derivanti da responsabilità contrattuale, da ingiustificato arricchimento o pagamento di indebitato). Ovviamente, in conformità ai principi generali di diritto processuale, al suddetto fine è necessaria la proposizione di domanda giudiziale anche riguardo agli interessi. L'estensione di cui sopra non opera invece riguardo alle altre disposizioni sui ritardi di pagamento, contenute nel D. Lgs. n. 231/2002: in particolare, non trovano applicazione le norme (inderogabili, nel contesto originario del d. lgs. n. 231/2002) che sanciscono la nullità in quanto gravemente inique delle clausole che escludono gli interessi di mora o li quantificano in misura inferiore rispetto a quella legale: ciò si desume chiaramente dal nuovo art. 1284 c.c., che fa salva una diversa convenzione delle parti. Gli interessi legali previsti dalla nuova disposizione possono essere, quindi, ridotti o addirittura esclusi pattiziamente.

In mancanza di diversa pattuizione tra le parti, occorre anche tener conto dell'art. 1283 c.c., a norma del quale – in presenza delle condizioni ivi contemplate – gli interessi producono, a loro volta, interessi a partire dal momento della domanda giudiziale: ciò significa che gli interessi di mora come sopra quantificati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 vengono capitalizzati e producono ulteriori interessi legali, anch'essi al maggior tasso suindicato.

VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE

Con Decreto interdirigenziale in data 23 dicembre 2016 (in G.U. n. 305 del 31.12.2015) è stata approvata la nuova tabella dei coefficienti per l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, al nuovo saggio legale dello 0,10% (come fissato dal D.M. 7 dicembre 2016, in G.U. n. 291 del 14.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017.

Le relative disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertes e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 (art. 2). Il tutto in conformità all'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma del quale «Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione».

Contemporaneamente è stato fissato in 1.000 volte l'annualità il valore del multiplo relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni perpetue, a tempo determinato o a tempo indeterminato (in sostituzione di quello indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del d.p.r. n. 131/1986, ai fini dell'imposta di registro, e nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 346/1990, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

Conseguentemente il valore della rendita o pensione è costituito:

a) da 1.000 volte l'annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;

b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a 1.000 volte l'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto sotto indicato, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti, e quindi dei valori dei diritti vitalizi di usufrutto (nonché uso ed abitazione) e, rispettivamente, nuda proprietà:

Età dell'usufruttuario o del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente	Valore usufrutto	Valore nuda proprietà
da 0 a 20	950	95	5
da 21 a 30	900	90	10
da 31 a 40	850	85	15
da 41 a 45	800	80	20
da 46 a 50	750	75	25
da 51 a 53	700	70	30
da 54 a 56	650	65	35
da 57 a 60	600	60	40
da 61 a 63	550	55	45
da 64 a 66	500	50	50
da 67 a 69	450	45	55
da 70 a 72	400	40	60
da 73 a 75	350	35	65
da 76 a 78	300	30	70

da 79 a 82	250	25	75
da 83 a 86	200	20	80
da 87 a 92	150	15	85
da 93 a 99	100	10	90

TASSI USURARI

La rilevazione dei tassi medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura è stata effettuata, da ultimo:

- con [D.M. 26 settembre 2016](#) (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);
- con [D.M. 22 dicembre 2016](#) (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016).

A seguito di quest'ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° gennaio al 31 marzo 2017:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del **7,4625 %**;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del **7,15 %**;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l'importo di 5.000 euro – del **15,2125 %**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto, «I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2.1 punti percentuali».

Con [D.M. 26 settembre 2016](#) (in G.U. n. 228 del 29.9.2016) è stata approvata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di «aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing; immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aero-navale e su autoveicoli, strumentale; mutui: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti».

Con [Comunicato della Banca d'Italia in data 9 agosto 2016](#) (in G.U. n. 185 del 9.8.2016) è stata data notizia dell'Aggiornamento (a luglio 2016) delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. In tale provvedimento, le operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione sono suddivise

per categorie omogenee (es., aperture di credito in conto corrente, mutui ²⁰¹, crediti personali, crediti finalizzati, factoring, leasing, altri finanziamenti), e sono indicate alcune operazioni escluse dalla rilevazione (operazioni in valuta, operazioni classificate a sofferenza, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo, crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge, ecc.). Sono poi dettate le metodologie di calcolo del TEGM, nell'ambito delle quali assume particolare interesse il dettaglio circa il trattamento degli oneri e delle spese, riportato al punto C4 del Provvedimento ²⁰².

²⁰¹ Per quanto riguarda, in particolare, i mutui, ai sensi del Provvedimento in commento «Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle «famiglie consumatrici» e alle «unità produttive private» (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso».

²⁰² «Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di «istruttoria cedente», per il revolving la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»);
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione; le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
- 4) il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI – Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;
- 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno, perizie, spese postali);
- 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;
- 8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune

Cfr. infine l'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, Come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la disciplina dettata dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del calcolo del limite massimo, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2011*, in www.gaetanopetrelli.it.

RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - INTERESSI DI MORA

Giusta il [Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1 agosto 2016](#) (in G.U. n. 178 del giorno 1.8.2016), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, e successive modificazioni, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0 % per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell'art. 5, la maggiorazione dell'8 %, il tasso d'interesse di mora applicabile in tale periodo è pari all'8 %.

Sulla disciplina dettata dal d. lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 24 della legge n. 161/2014, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, ed al *secondo semestre 2012*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sull'applicabilità del tasso in oggetto anche agli effetti dell'art 1284, commi 4 e seguenti, c.c., cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in www.gaetanopetrelli.it.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NORME REGIONALI

Sono state pubblicate, nel secondo semestre 2016, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di certificazione energetica degli edifici:

1) – Emilia Romagna.

– **D.G.R. 24 ottobre 2016, n. 1715** (in B.U.R. n. 329 del 3.11.2016) – **Modifiche all'«Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi**

categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica».

di prestazione energetica degli edifici» di cui alla Delib.G.R. 20 luglio 2015, n. 967.

2) – *Lazio*.

– [D.G.R. 4 agosto 2016, n. 509](#) (in B.U.R. n. 72 del giorno 8.9.2016) – Adozione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio.

3) – *Lombardia*.

– [D.G.R. 28 novembre 2016, n. 10/5900](#) (in B.U.R. n. 48 del 2.12.2016) – Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della L.R. 24/2014.

4) – *Puglia*.

– [L.R. 5 dicembre 2016, n. 36](#) (in B.U.R. n. 141 del 9.12.2016) – Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del «Catasto energetico regionale».

Tra le altre disposizioni rilevanti, si evidenzia che ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge pugliese, «Ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 *l’attestato di prestazione energetica è prodotto* per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, *per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione*, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione». Peraltro, la violazione della disposizione non è sanzionata per l’ipotesi del trasferimento a titolo gratuito (cfr. l’art. 13).

Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che nazionale), cfr. PETRELLI, *Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

UNIONI CIVILI

Agli effetti della costituzione delle unioni civili, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 ²⁰³, con [D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144](#) (in G.U. n. 175 del 28.7.2016) è

²⁰³ Sulle unioni civili, cfr. – oltre al commento contenuto nella *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016* (in www.gaetanopetrelli.it), FADDA, *Le unioni civili e il matrimonio: vincoli a confronto*, in *Nuova giur. civ.*, 2016, II, p. 1386; CANONICO, *Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle convivenze di fatto*, in *Dir. famiglia*, 2016, p. 1108; BUGETTI, *Il cognome comune delle persone unite civilmente*, in *Famiglia e dir.*, 2016, p. 911; SESTA, *La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare*, in *Famiglia e dir.*, 2016, p. 881; ASTONE, *I regimi patrimoniali delle unioni civili nella L. n. 76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione*, in *Famiglia e dir.*, 2016, p. 902; QUERZOLA, *Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 843; GUARDIGLI, *Omosessualità ed eterosessualità nel matrimonio e nelle unioni civili (nota a Trib. Foggia 23 luglio 2015)*, in *Famiglia e dir.*, 2016, p. 781; AULETTA, *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?*, in *Nuove leggi civ.*, 2016, p. 367; MILONE, *Riflessioni sulla disciplina dei nuovi modelli familiari. La rilevanza delle decisioni della Corte Edu sul*

stato approvato il Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (a norma del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a)») ²⁰⁴.

È istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili. Gli atti di stato civile di cui al presente decreto sono redatti secondo le apposite formule approvate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (art. 9) ²⁰⁵.

Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito denominata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta (art. 1, comma 1).

L'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all'articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione (art. 1, comma 3).

Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive indicate nell'articolo 1, comma 4, della legge (art.

nostro diritto, in *Vita not.*, 2016, p. 417; ROMEO-VENUTI, *Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 971; IORIO, *Il disegno di legge sulle «unioni civili» e sulle «convivenze di fatto»: appunti e proposte sui lavori in corso*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 1014; AULETTA, *Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 615; SEGNI, *Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, II, p. 707; PISCHETOLA, *Unioni civili e convivenze: impatto con imposte indirette e relativi regimi fiscali, anche agevolativi*, in *Immobili & proprietà*, 2016, p. 443.

²⁰⁴ Cfr. al riguardo TROIANO, *Unioni civili: in attesa dei decreti legislativi, uno sguardo al decreto «ponte» per la tenuta dei registri dello stato civile (Parte prima)*, in *Studium iuris*, 2016, p. 1265; FINOCCHIARO, *L'arrivo del D.P.C.M. evita la paralisi della legge Cirinnà*, in *Guida al diritto*, 2016, 37, p. 14; FINOCCHIARO, *Il rischio da evitare è l'applicazione di un doppio regime*, in *Guida al diritto*, 2016, 37, p. 30.

Sono attualmente in corso di emanazione i decreti legislativi di attuazione della legge n. 76/2016, e più precisamente:

1) – *Decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (Atto del Governo n. 344)*;

2) – *Decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (Atto del Governo n. 345)*;

3) – *Decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (Atto del Governo n. 346)*.

²⁰⁵ In attuazione dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 144/2016, con D.M. 28 luglio 2016 (comunicato in G.U. n. 181 del 4.8.2016), sono state approvate le formule per gli adempimenti dello stato civile, di cui al suddetto D.P.C.M., relative alle unioni civili.

2).

Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile (art. 3, comma 1).

L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge, redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta. La registrazione degli atti dell'unione civile è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all'articolo 9. Gli atti iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell'atto di nascita di ciascuna delle parti. A tal fine, l'ufficiale che ha redatto il processo verbale di cui al comma 2 lo trasmette immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l'originale nei propri archivi (art. 3, commi 2 e 3).

Nella dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge (art. 3, comma 4).

Nella dichiarazione all'ufficiale di stato civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge. La parte può dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1 i competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica (art. 4).

L'accordo delle parti concluso, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, ai fini dello scioglimento dell'unione civile è ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione. L'accordo è iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici (art. 6).

Spetta all'ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza. Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente» (art. 7).

Sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti. Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile (art. 8).

Cfr. anche, in tema, la [Circ. Min. interno 28 luglio 2016, n. 15](#); nonché la [Circ. Min. interno 5 agosto 2016, n. 3511](#).

Per un commento analitico alla disciplina delle unioni civili, dettata dall'art. 1,

commi da 1 a 35, della legge 20 maggio 2016, n. 76, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

PRELAZIONE AGRARIA

L'art. 1, comma 3, della [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (in G.U. n. 186 del 10.8.2016), in vigore dal 25 agosto 2016, ha modificato l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (in tema di diritto di prelazione spettante al confinante coltivatore diretto del fondo agricolo), aggiungendovi il seguente numero 2-bis:

«2-bis) *all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti*»²⁰⁶.

Il diritto di prelazione agraria (disciplinato dall'art. 8 della legge n. 590/1965) spetta quindi anche al suddetto imprenditore agricolo professionale, iscritto nella relativa gestione previdenziale, proprietario di terreni confinanti su cui non siano insediati affittuari coltivatori diretti o soggetti assimilati. Imprenditore agricolo professionale a cui il diritto di prelazione si riteneva non spettare prima della novella in commento²⁰⁷.

La norma in esame non ha invece modificato l'art. 8 della legge n. 590/1965: ciò significa che all'affittuario del fondo rustico spetta il diritto di prelazione agraria soltanto quando sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

D'altra parte, all'imprenditore agricolo professionale compete il diritto di prelazione soltanto quando sia iscritto nella relativa gestione previdenziale, mentre quest'ultimo requisito non è richiesto per il coltivatore diretto.

Va rammentato che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei requisiti ivi indicati. In questi casi deve ritenersi che anche alle suddette società compete il diritto di prelazione in esame.

²⁰⁶ L'art. 7 della legge n. 817/1971, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, con la legge n. 154/2016, è il seguente:

«Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;

2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi».

²⁰⁷ Cass. 15 settembre 2015, n. 18099. Cfr. anche, sulla questione, RUSSO, *Prelazione e riscatto dell'imprenditore agricolo professionale e delle società agricole*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II p. 597; LOMONACO, *Prelazione, affittuario imprenditore agricolo professionale e contraente coltivatore diretto*, in *Studi e materiali*, 2005, I, p. 894.

D'altra parte, a norma dell'art. 1, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 99/2004, le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Ricorrendo detti presupposti, anche i soggetti di cui al comma 5-ter devono ritenersi titolari del diritto di prelazione agraria.

Per finire, va ricordato:

1) – in relazione alle società agricole di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 99/2004, che ai sensi di detto comma 3 «L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 e seguenti del codice civile»;

2) – in relazione alle società cooperative di imprenditori agricoli, che a norma dell'art. 7-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, «L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile».

L'art. 13, comma 4-ter, del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in [legge 1 dicembre 2016, n. 225](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato l'art. 14, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590, limitando l'ambito di applicazione della prelazione agraria ivi contemplata. Ai sensi di tale novellata disposizione, «Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12²⁰⁸, o quando vengano acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)». In pratica, il diritto di prelazione non spetta sia nell'ipotesi di terreni acquistati dall'Ismea, sia nell'eventualità in cui quest'ultimo ente proceda alla relativa alienazione.

VENDITE CON RISERVA DI PROPRIETÀ DA PARTE DELL'ISMEA

L'art. 13, commi da 4-bis a 4-sexies, del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n.

²⁰⁸ Si tratta degli acquisti effettuati «per costituire mediante accorpamenti unità fondiari di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti».

249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, detta alcune disposizioni di favore in relazione alle operazioni di vendita con patto di riservato dominio poste in essere dall'ISMEA ²⁰⁹.

A) – Si prevede innanzitutto (comma 4-*bis*), che con riferimento ai contratti stipulati dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona di un suo rappresentante autorizzato ai sensi di legge, può rilasciare dinnanzi ad un notaio, in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi. Il processo verbale notarile, nel quale è recepita tale attestazione, costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 608 del codice di procedura civile, nonché titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile, dell'intervenuta risoluzione a margine della trascrizione della compravendita ai sensi del citato articolo 1523. L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa.

La suesposta disciplina deroga ai principi generali in tema di titolo esecutivo (nella fattispecie in esame, il titolo è formato con l'intervento esclusivo del soggetto creditore, l'Ismea), nonché in tema di pubblicità immobiliare accessoria, come sanciti dall'art. 2655 c.c. (che ai fini dell'annotazione richiede una dichiarazione, per atto autentico, del soggetto a cui sfavore si produce il mutamento giuridico). Alle risultanze delle scritture contabili dell'Ismea, attestate dal rappresentante dell'ente, viene quindi attribuita valenza privilegiata agli effetti suddescritti.

B) – Il comma 4-*ter* ha modificato l'art. 14, comma 1, della legge 26 maggio 1965, n. 590, limitando l'ambito di applicazione della prelazione agraria ivi contemplata. Ai sensi di tale novellata disposizione, «Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12 ²¹⁰, o quando vengano acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)». In pratica, il diritto di prelazione è escluso sia nell'ipotesi di terreni acquistati dall'Ismea, sia nell'eventualità in cui quest'ultimo ente proceda alla relativa alienazione.

C) – Ai sensi del comma 4-*quater*, la vendita dei terreni da parte dell'ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, con iscrizione di ipoteca legale, ai sensi

²⁰⁹ L'ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ente pubblico economico, è stato creato – per effetto del D.Lgs. n. 419/1999 – a seguito dell'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina. Detto ente, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 287/2000, svolge tra l'altro i compiti di organismo fondiario, in particolare, attraverso l'acquisto di aziende e la contestuale rivendita con patto di riservato dominio l'Istituto incentiva l'insediamento di giovani nella conduzione di imprese agricole.

²¹⁰ Si tratta degli acquisti effettuati «per costituire mediante accorpamenti unità fondiarie di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti».

dell'articolo 2817 del codice civile.

D) – A norma del comma 4-*quinquies*, le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell'ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e senza oneri per lo stesso. La disposizione si riferisce, evidentemente, alle iscrizioni e trascrizioni prese a favore dei creditori del compratore con patto di riservato dominio che non abbia mai acquistato la proprietà (per mancato pagamento del prezzo nei termini stabiliti).

E) – Ai sensi del comma 4-*sexies*, gli oneri a qualsiasi titolo dovuti ai consorzi di bonifica, con riferimento alle proprietà vendute dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, non possono essere richiesti all'Istituto, neanche a titolo solidale, intendendosi obbligato al pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo.

SERVITÙ LEGALI PER IL PASSAGGIO DI TUBAZIONI

A norma dell'art. 3 della [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (in G.U. n. 186 del 10.8.2016), in vigore dal 25 agosto 2016:

«I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione».

Dalla norma nasce una vera e propria servitù legale, che non abbisogna – per la sua costituzione – di un atto giuridico (atto negoziale o sentenza), ma richiede unicamente, per il relativo esercizio, un'autorizzazione del sindaco competente.

La disposizione ha un ambito di applicazione limitato (il fondo servente può essere costituito esclusivamente da una strada privata; le tubazioni sono esclusivamente quelle per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche e aziendali, nonché quelle per la trasmissione di energia geotermica). Rimangono fuori dal relativo perimetro, quindi, sia le servitù da costituirsi su terreni non adibiti a strada, sia le eventuali tubazioni per uso diverso (es., acque bianche e nere), i cavi elettrici e quant'altro non espressamente contemplato, applicandosi per esse la disciplina generale del codice civile ²¹¹.

²¹¹ Per gli acquedotti l'art. 1033 c.c. disciplina la costituzione di servitù coattiva; analogamente, per gli elettrodotti, l'art. 1032 c.c. (cfr. anche l'art. 119 del r.d. n. 1775 del 1933). Per le tubazioni in genere, difettando normalmente il requisito dell'apparenza, non è configurabile l'acquisto di servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. S.U. 16 febbraio 2016, n. 2949). Prima della novella in esame, si

INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

L'art. 1, comma 148, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha introdotto nel D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione) l'art. 26-bis, che disciplina l'ingresso e soggiorno in Italia di investitori stranieri (extracomunitari).

Viene consentito l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici ²¹². In questo caso, i suddetti investitori devono, inoltre:

*1) dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera *a)*, o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera *b)* e alla lettera *c)*, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;*

*2) presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;*

3) dimostrare di avere risorse sufficienti per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

Per l'accertamento dei suddetti requisiti lo straniero richiedente deve presentare una serie di documenti, e rispettare le condizioni da stabilirsi con decreto interministeriale. L'autorità amministrativa individuata con il decreto suddetto trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione «visto investitori».

Al titolare del visto per investitori è rilasciato un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura «per investitori», revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa competente comunica alla questura che lo straniero non

escludeva che potesse costituirsi coattivamente la servitù di passaggio di tubazioni per la conduzione del gas (Cass. 25 gennaio 1992, n. 820; Corte cost. 17 luglio 2002, n. 357): soluzione che deve ritenersi tuttora valida in relazione ai fondi (serventi) diversi dalle strade private.

²¹² La fattispecie della «donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse» sembra implicare la necessità di un vincolo di destinazione dell'oggetto della liberalità al perseguimento del pubblico interesse.

ha effettuato l'investimento o la donazione entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni. Pur nel silenzio della legge (cfr. l'art. 1, comma 2, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, che non contempla questo tipo di permesso di soggiorno), avuto riguardo alla *ratio* della disciplina (che è proprio quella di agevolare investimenti stranieri in Italia) deve ritenersi che il permesso di soggiorno per investitori comporti il superamento della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi.

Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa competente, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, t.u., è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.

L'art. 10 della [legge 7 luglio 2016, n. 122](#) (in G.U. n. 158 del giorno 8.7.2016), in vigore dal 23 luglio 2016, ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)²¹³. In particolare, a norma del novellato art. 31, comma 1, il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. La disciplina suesposta, per la sua portata estremamente generale, produce effetto anche ai fini della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi (art. 1, comma 2, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394).

Con [D. Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203](#) (in G.U. n. 262 del 9.11.2016), in vigore dal 24 novembre 2016, è stata data attuazione alla direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Sono apportate, in particolare, alcune modifiche al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico in materia di immigrazione). Il novellato art. 5, comma 3-ter, dispone che «Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno». A norma del nuovo art. 24, comma 10, «Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul

²¹³ Cfr. MEZZACAPO, *Permessi di soggiorno «in autonomia» anche per gli under 14*, in *Guida al diritto*, 2016, 46, p. 35.

territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4». A norma dell'art. 24, comma 17, «Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale».

La differenza normativa tra permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e permesso di soggiorno per lavoro stagionale, comporta l'inapplicabilità a quest'ultimo della previsione di cui all'art. 1, comma 2, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è rilevante ai fini della condizione di reciprocità, di cui all'art. 16 delle preleggi.

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 203/2016 si può leggere qui:
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/986194.pdf>.

SUBENTRO DI NUOVO APPALTATORE E CESSIONE DI AZIENDA

L'art. 30 della [legge 7 luglio 2016, n. 122](#) (in G.U. n. 158 del giorno 8.7.2016), in vigore dal 23 luglio 2016, ha sostituito il comma 3 dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il nuovo testo recita:

*«L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda»*²¹⁴.

A contrario, quindi, si ha trasferimento di azienda o di ramo di azienda laddove i suddetti elementi di discontinuità non ricorrano.

Viene quindi soppressa la norma previgente, secondo cui l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituiva comunque trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

Va rammentato che dall'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda (o di parte di essa) – trasferimento che può consistere anche in un usufrutto o in un affitto – dipende l'applicazione delle tutele (relative al mantenimento dei

²¹⁴ Cfr., sulla problematica, COSATTINI, *Cambio appalto e trasferimento d'azienda: un intervento normativo poco meditato*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2016, p. 953; RICIPUTI, *Cambi di appalto: le nuove regole dettate dalla Legge Europea 2015-2016*, in *Coop. & enti non profit*, 2016, 11-12, p. 21; GARZIA, *Tutela del lavoratore escluso dal trasferimento di ramo di azienda (nota a Trib. Roma 24 maggio 2016)*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2016, p. 1000; CARCHIO, *Persistenti dubbi interpretativi sulle nozioni di trasferimento e di azienda ex art. 2112 c.c. (nota a Trib. Taranto 6 luglio 2015, e Trib. Taranto 13 agosto 2015)*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2462; IZZI, *La promozione della regolarità negli appalti attraverso la responsabilità solidale per i crediti da lavoro: sperimentazioni concluse e in corso*, in *Argomenti dir. lavoro*, 2016, p. 810; CIAMPI, *Cessione d'azienda: si prosegue il lavoro con chi subentra*, in *Guida al diritto*, 2016, 46, p. 46; ROSSI, *Successione di appalti e tutela dei lavoratori (nota a Trib. Milano 26 gennaio 2016)*, in *Argomenti dir. lav.*, 2016, p. 636; CASIELLO, *Il trasferimento del ramo d'azienda. L'interpretazione «multilivello» degli elementi costitutivi della fattispecie*, in *Argomenti dir. lav.*, 2016, p. 703; LOZITO, *Cambio-appalto e tutele (de) crescenti: un rischio da ridimensionare*, in *Riv. giur. lav.*, 2015, I, p. 857; FONTANA, *Trasferimento d'azienda, successione nell'appalto, contratti a tempo determinato: circolarità e continuità del rapporto di lavoro (nota a Trib. Pisa 13 novembre 2013)*, in *Argomenti dir. lav.*, 2014, p. 771; SAMBATI, *Successione nell'appalto di servizi e applicabilità delle garanzie dell'art. 2112 c.c. (nota a Cass. 16 maggio 2013, n. 11918)*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1166.

diritti dei lavoratori) previste dall'art. 2112 del codice civile.

REGISTRO PUBBLICO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE

L'art. 32 della [legge 14 novembre 2016, n. 220](#) (in G.U. n. 277 del 26.11.2016), applicabile dal 1° gennaio 2017, ha istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».

Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea (art. 32, comma 2).

Inoltre, a norma dell'art. 32, comma 3, attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:

a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;

b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge (art. 32, comma 4).

Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo (art. 32, comma 5).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici (art. 32, comma 7).

Il pubblico registro neoistituito non deve essere confuso con il pubblico registro per la

cinematografia, tenuto dalla SIAE, previsto dall'art. 22 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153²¹⁵, e disciplinato dal D.P.C.M. 8 aprile 1998, n. 163 – Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 (in G.U. n. 123 del 29 maggio 1998)²¹⁶.

Deve essere qui segnalato anche l'art. 22 della legge n. 220/2016, a norma del quale:

1) – sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla medesima legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento;

2) – sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili;

3) – alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Con [Comunicato in data 15 luglio 2016](#) (in G.U. n. 164 del 15.7.2016), relativo al [D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) ([Codice dei contratti pubblici](#)²¹⁷), sono state

²¹⁵ A norma dell'art. 22, comma 2, del D.L. n. 26/1994, «L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico».

²¹⁶ Cfr. in argomento CHIMIENTI, *La nuova pubblicità legale a tutela dei diritti sulle opere filmiche*, in *Riv. not.*, 1998, p. 55; MENOZZI, *Considerazioni sul nuovo pubblico registro per la cinematografia*, in *Dir. autore*, 1999, p. 262; NIVARRA, *Osservazioni sulla nuova disciplina del pubblico registro cinematografico*, in *Annali it. dir. autore*, 1994, p. 117.

²¹⁷ Sul codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 50/2016, v. di recente TORCHIA, *Il nuovo Codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 605; MANGANARO, *Soglie di rilevanza comunitaria nel Codice dei contratti pubblici*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 948; DE NICTOLIS, *I contratti misti nel codice del 2016*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 1169; BALOCCO, *Gli affidamenti a «collegate» da parte delle società concessionarie private*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 1045; CAPUTI, *Il sistema delle attestazioni: documenti forti e deboli (nota a T.A.R. Campania-Napoli 6 aprile 2016)*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 1129; CARPENTIERI, *Appalti nel settore dei beni culturali (e archeologia preventiva)*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 1014; CONTESSA, *Le nuove regole dell'affidamento delle concessioni*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 933; CRESTA, *Procedure elettroniche e strumenti di acquisto telematici nel nuovo Codice dei contratti pubblici*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 981; MEALE, *I contratti esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 919; BALDI, *Locazione finanziaria, contratto di disponibilità e baratto amministrativo*

apportate rettifiche al medesimo decreto ²¹⁸.

Si evidenzia, in particolare, anche alla luce del suddetto avviso di rettifica, quanto segue:

– A norma dell'art. 32, comma 14, i contratti pubblici sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. Soltanto in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro i suddetti contratti sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

– Con riferimento alla disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese, a norma dell'art. 48, comma 8, è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

– A norma dell'art. 186, i crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 194).

Per un commento al D. Lgs. n. 50/2016, quanto agli aspetti di maggior interesse notarile, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

Con Deliberazione dell'ANAC in data 3 agosto 2016, n. 831 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 197 del 24.8.2016) è stata emanata la Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, in linea con le previsioni contenute, da ultimo, nel D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Si precisa che tra le amministrazioni interessate dal PNA sono ricompresi le società a partecipazione pubblica (ed altri enti di diritto privato assimilati), nonché gli ordini professionali.

Con Deliberazione dell'ANAC in data 26 ottobre 2016, n. 1097 (in G.U. n.

nel D. Lgs. n. 50/2016, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 959; CARTEI, *Il contratto di concessione di lavori e di servizi: novità e conferme a 10 anni dal Codice De Lise*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 939; FOLLIERI, *Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel codice dei contratti pubblici*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 873; PROIETTI, *Le principali novità in tema di contratti e concessioni pubbliche*, in *Corriere giur.*, 2016, p. 1041; AA.VV., *Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 436; CIRILLO, *Il contratto di avvalimento nel nuovo codice dei contratti pubblici: il persistente problema della sua natura giuridica*, in *Riv. not.*, 2016, p. 579; DE NICTOLIS, *Il nuovo codice dei contratti pubblici*, in *Urbanistica e appalti*, 2016, p. 503. Sulla previgente disciplina, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, I, 2, Milano 2014, Formule L.037.39 e seguenti.

²¹⁸ Cfr. PONTE, *Codice degli appalti: l'errata corrige*, in *Guida al diritto*, 6 agosto 2016, n. 33, inserto.

274 del 23 novembre 2016), sono state approvate le Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». Dette linee guida sono state redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Si segnala, in particolare, che:

1) – ai sensi del punto 3.4 della delibera, e dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera b) e comma 14, del d. lgs. n. 50/2016.

2) – ai sensi del punto 4.3 della delibera, e dell'art. 32, comma 14, del Codice, con riferimento alla procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera b) e comma 14, decreto legislativo 50/2016.

3) – ai sensi del punto 5.4 della delibera, e dell'art. 32, comma 10, del Codice, in caso di procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Vale per il resto quanto precisato nel paragrafo precedente.

Con [Provvedimento dell'ANAC in data 16 novembre 2016](#) (in G.U. n. 284 del 5.12.2016) è stato approvato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Con [Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18](#)

[luglio 2016, n. 3](#) (in G.U. n. 174 del 27.7.2016) sono state emanate le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Cfr. anche, per un commento analitico delle novità e dei contenuti di interesse notarile del D. Lgs. n. 50/2016, la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

REVISIONE LEGALE

Con [D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135](#) (in G.U. n. 169 del 21.7.2016) sono state dettate disposizioni di attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati²¹⁹. Sono state correlativamente modificate una serie di disposizioni del [D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Come precisato nella Relazione governativa, il nuovo intervento legislativo si è reso necessario al fine di rafforzare gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, attraverso presidi adeguati alla veridicità e affidabilità dei bilanci, in particolare assicurando un adeguato livello qualitativo della revisione legale, nonché un maggior rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate, ed una maggiore omogeneità in relazione ai principi di revisione, oltre ad una maggiore efficacia ed effettività dell'impianto sanzionatorio, e l'elevazione al livello di disposizione normativa della parte essenziale dei principi professionali di revisione elaborati dai maggiori organismi internazionali competenti in materia. D'altra parte, salvo quanto sopra la nuova disciplina non comporta alcun ampliamento della previgente disciplina della revisione.

Alcune disposizioni sono, d'altra parte, contenute nel [Regolamento \(UE\) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 537/2014](#), mentre la restante parte è contenuta nella normativa nazionale di recepimento della [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 2014/56/UE](#).

Tra le numerose modifiche apportate al D. Lgs. n. 39/2010 vanno evidenziate, in particolare, le seguenti (gli articoli di seguito indicati sono quelli del decreto del 2010, successivi alle modifiche).

1) – Nomina e revoca dei revisori legali.

– Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e

²¹⁹ Cfr. AA.VV., *Le nuove regole della revisione*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 19 ottobre 2016; BALSAMO TAGNANI, *La riforma della revisione legale dei conti nell'Unione Europea: l'adozione della Direttiva 2014/56/UE e del Regolamento UE n. 537/2014*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2016, p. 375. Sulla previgente disciplina, cfr. per tutti DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati*, in *Nuove leggi civ.*, 2011, p. 93; PONTANI, *Principi di controllo (contabile)*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento VI*, Torino 2012, p. 586.

Sull'entrata in vigore della riforma in esame, cfr. CAVALLUZZO-RIGANTI, *Revisione, una riforma a tappe*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 agosto 2016.

dall'articolo 16 del Regolamento europeo, *l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico* (art. 13, comma 1);

– *il revisore legale e la società di revisione legale* che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, *devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale*. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa. Viene dettata anche a questo riguardo una disciplina dettagliata. Tra l'altro, *il corrispettivo per l'incarico di revisione legale* non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. I soggetti interessati non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante (art. 10);

– specifiche disposizioni sono poi dettate quanto all'attività di *valutazione dei rischi per l'indipendenza* (art. 10-bis), *l'organizzazione interna* (art. 10-ter) e *l'organizzazione del lavoro* (art. 10-quater) dei revisori legali;

– ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del d. lgs. n. 39/2010, *l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico* (art. 13, comma 2);

– *è vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti* (art. 13, comma 2-bis);

– *l'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione* (art. 13, comma 3);

– *il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob*. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi

consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale. In tutti i suddetti casi la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico (art. 13, commi 4 e 5);

– in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto (art. 13, comma 6);

– la società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate (art. 13, comma 7);

– alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile (art. 13, comma 8);

– in caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi (art. 13, comma 9).

2) – Registro dei revisori legali.

– Il registro dei revisori legali è definito come il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 (art. 1, lett. g);

– possono chiedere l'iscrizione nel Registro anche le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro (art. 2, comma 4, lett. f-bis);

– il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro (art. 6, comma 2);

– l'art. 7 del d. lgs. n. 39/2010 disciplina il contenuto informativo del Registro, prevedendo tra l'altro anche l'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata per gli iscritti;

– i revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A». Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all'articolo 20 (art. 8);

3) – *Contenuto della revisione legale e regole di comportamento.*

– La revisione legale è definita come la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro (art. 1, lett. *m*);

– i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento. Ai suddetti fini, per «scetticismo professionale» si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione (art. 9);

– i soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione (art. 14, comma 6);

– tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale, salva l'applicazione della dettagliata disciplina dettata al riguardo, che ad esempio fa salva la possibilità di trasferimento delle informazioni all'interno di un gruppo (art. 9-*bis*);

– è obbligatoria l'osservanza dei principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea (art. 11).

4) – *Controlli, responsabilità e sanzioni amministrative e penali.*

– L'art. 20 disciplina il controllo della qualità, al quale sono soggetti gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-*bis* o dell'articolo 2477 del codice civile. In particolare, gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *s-bis*), almeno ogni sei anni;

– il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui

revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio (art. 21). Si applicano al riguardo le previsioni dell'art. 21-*bis*;

– i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento (art. 15);

– gli articoli 16 e seguenti dettano alcune disposizioni speciali per gli enti di interesse pubblico e gli enti sottoposti a regime intermedio;

– gli articoli 24 e seguenti disciplinano le sanzioni amministrative e penali;

– in particolare, il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto (art. 30);

– gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065 (art. 31);

– se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà (art. 32).

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 135/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/971952.pdf>.

Cfr. inoltre:

– la Circ. Min. Fin. 29 settembre 2016, n. 21/RGS;

– la Circ. Min. Fin. 7 agosto 2013, n. 34/RGS;

– più in generale, le informazioni e la documentazione reperibili sul Portale della revisione legale del Ministero dell'economia e delle finanze.

In tema di revisione legale, cfr. infine la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

START-UP INNOVATIVE

Con [D.M. 7 luglio 2016](#) (in G.U. n. 172 del 25.7.2016) sono state apportate modifiche al D.M. 17 febbraio 2016, recante «*Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative*», ed approvazione del modello di statuto standard²²⁰, al fine di correggere alcuni errori materiali. In particolare:

1) al punto 6.2 dell'allegato, sezione statuto, le parole «deve essere esercitato dai soci entro 10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni»;

2) al punto 7.1 dell'allegato, sezione statuto, le parole «può emettere titoli di debito al portatore o nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «può emettere titoli di debito nominativi».

Con [Decreto direttoriale in data 1 luglio 2016](#) (pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico), in vigore dal 20 luglio 2016, sono state approvate le specifiche tecniche per la struttura di modello informatico di atto costitutivo e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del D.M. 17 febbraio 2016. Dette specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato elaborabile XML. Gli atti costitutivi e gli statuti sono iscritti se conformi alle presenti specifiche tecniche e a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto suindicato. In particolare:

A) – gli atti costitutivi e gli statuti sono redatti e sottoscritti con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 17 febbraio 2016, avvalendosi della piattaforma *startup.registroimprese.it* (art. 2, comma 1);

B) – la modulistica è sottoscritta a norma dell'articolo 24 del C.A.D. (quindi con firma digitale non autenticata) da ciascun contraente (art. 2, comma 3). Disposizione, questa, da ritenersi illegittima come già evidenziato in occasione del commento al D.M. 17 febbraio 2016 (non essendo di certo sufficienti ad integrare il pieno controllo di legalità sostanziale, posto dalla legge a carico del notaio, i limitati controlli di legalità formale eseguibili da parte dell'ufficio del registro delle imprese, anche in conformità alla circolare n. 3691/C del 1° luglio 2016, infra citata);

C) – ai fini dell'iscrizione in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, l'atto è previamente registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità «registrazione» presente nella piattaforma (art. 3, comma 1);

D) – la piattaforma provvede a trasmettere mediante posta elettronica certificata dedicata, al competente ufficio delle entrate, il modello sottoscritto, l'atto costitutivo e gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento. L'ufficio

²²⁰ In tema di start-up innovative, cfr. di recente CAGNASSO, *Start up e P.M.I. innovative: inquadramento*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2285; GUIZZARDI, *L'impresa startup innovativa costituita in forma di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 549; FERRI-STELLA RICHTER, *Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016, start-up innovative e diritto delle società: un parere*, in *Riv. not.*, 2016, p. 609; CARDUCCI ARTENISIO, *La start up innovativa s.r.l. costituita con firme digitali non autenticate*, in *Giustiziacivile.com*, 29 agosto 2016; CONDÒ, *Start-up innovativa: costituzione senza notaio*, in *Altalex*, 9 novembre 2016; CIAN, *Società start-up innovative e PMI innovative*, in *Giur. comm.*, 2015, I, p. 969; FREGONARA, *L'equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2287; DI LORENZO, *Crowdfunding e start up innovative: tecnica redazionale*, in *Notariato*, 2016, p. 437; GAIANI, *Start up, detrazione Irpef al 30% e investimenti fino a un milione*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 dicembre 2016.

competente dell’Agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato di cui al comma 3, la liquidazione finale e gli estremi di registrazione (art. 3, commi 3 e 4);

E) – ove ci si intenda avvalere dell’autentica di firma di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 17 febbraio 2016 (autentica della firma digitale, ex art. 25 del C.A.D., da parte di pubblico ufficiale diverso dal notaio), l’ufficio assistenza qualificata alla stipulazione dell’atto, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, assiste gli stipulanti nella registrazione dell’atto e assume il ruolo di sostituto (*rectius*, responsabile) d’imposta, a norma dell’ articolo 10, comma 1, lett. *b)* del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 3, comma 6). La disposizione appare illegittima, in quanto competente al ricevimento dell’atto ed obbligato alla registrazione è il notaio, a norma dell’art. 10 del d.p.r. n. 131/1986, fonte legislativa di rango primario che non può essere derogata da un decreto ministeriale (considerando che l’attribuzione di competenza al funzionario del registro delle imprese non trova fondamento neanche nell’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n 3, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 33). Ciò vale anche per la previsione di previa registrazione, che non è legittima nel caso in cui l’atto sia ricevuto o autenticato da pubblico ufficiale; oltre che, a monte, per la previsione dell’autentica in relazione ad atti (costitutivi di s.r.l.) che ai sensi del codice civile richiedono la forma dell’atto pubblico;

F) – l’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione sono trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio, che protocolla automaticamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. 17 febbraio 2016, e le verifiche amministrative previste dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE, procedendo prima all’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, e quindi successivamente all’iscrizione nella sezione speciale (art. 4);

G) – a norma dell’art. 5, comma 1, l’ufficio iscrive in sezione speciale secondo le modalità ordinarie previste dall’articolo 25 del d.l. n. 179 del 2012. La mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese comporta il rifiuto dell’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2189 del codice civile (art. 5, comma 2). La cancellazione della società dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 16 del decreto legge 179 del 2012, non comporta la cancellazione della stessa dalla sezione ordinaria (art. 5, comma 3);

H) – qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 17 febbraio 2016 (autentica da parte di pubblico ufficiale diverso dal notaio), l’ufficio a ciò deputato provvede al momento stesso della autenticazione a norma dell’ articolo 25 del C.A.D. alla verifica dei requisiti, ivi compresi quelli relativi alla normativa antiriciclaggio, nonché quelli amministrativi previsti dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE, e, con la sottoscrizione di autenticazione, trasmette all’ufficio del registro delle imprese che provvede immediatamente alla iscrizione in sezione ordinaria e sezione speciale delle start-up innovative, consentendo l’immediata operatività della società stessa (art. 6). Sulla

illegittimità della previsione, v. quanto sopra precisato alla lett. E);

I) – la Camera di commercio, tramite apposito ufficio, provvede alla verifica del titolare effettivo e alle altre verifiche c.d. antiriciclaggio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L'obbligo di adeguata verifica in capo all'ufficio camerale di cui al comma 1, avviene, nel caso di atti sottoscritti ai sensi dell'articolo 24 del C.A.D., a norma dell'articolo 28, comma 3, lettera c) del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In caso di operazioni sospette, trova applicazione l'articolo 41 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 17 febbraio 2016 (autentica da parte di pubblico ufficiale diverso dal notaio), l'ufficio assistenza qualificata alla stipula dell'atto di cui all'articolo 6, svolge l'attività di adeguata verifica. L'ufficio suddetto non provvede alla iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, che è curata ordinariamente dall'ufficio del registro delle imprese (art. 7).

Cfr. anche, al riguardo, la [Circ. Min. sviluppo economico in data 1 luglio 2016, n. 3691/C](#), che ha dettato *istruzioni riguardo alle modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative*, a norma del comma 10-bis dell'articolo 4 del D.L n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 ²²¹.

²²¹ La circolare precisa, tra l'altro, quanto segue:

– il procedimento introdotto dal comma 10-bis suddetto «è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile. Pertanto, a solo scopo tuzioristico, si precisa che codesti uffici potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale, start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del codice civile, con atto pubblico»;

– la sottoscrizione con firma digitale rappresenta l'unica modalità consentita nell'ambito della procedura speciale in esame; e che «non rispetta, di conseguenza, l'onere formale di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sulla base delle specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale in data odierna) all'ufficio del registro delle imprese»;

– il criterio determinante «è quello espresso tanto nel decreto ministeriale, quanto nel decreto direttoriale in data odierna (di seguito decreto direttoriale), di richiamo dell'articolo 11 della direttiva 101/2009/CE (cd. Prima direttiva, di seguito direttiva), che prevede l'alternatività dei controlli preventivi giurisdizionali, amministrativi o in assenza di entrambi dell'atto pubblico. Il richiamo, nei visti e nell'articolato del decreto ministeriale e del decreto direttoriale, dell'art. 11 della direttiva è strumentale alla necessità, in presenza di un'iscrizione con efficacia costitutiva (alla quale conseguono gli effetti di cui all'articolo 12, ultimo paragrafo della direttiva, recepita in diritto nazionale dall'articolo 2332 del codice civile), di prevedere che siano effettivamente assicurati tutti i controlli preventivi per l'iscrizione dell'atto»;

– «l'ufficio ricevente dovrà verificare che, al di là della pertinenza nell'oggetto sociale del concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, esso sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile»;

– «l'ufficio è comunque chiamato anche a verificare (sempre nel rispetto della disciplina dell'articolo 11 della direttiva) la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti»;

– «in ogni caso gli uffici provvederanno a verificare quanto segue:

a) che il firmatario sia legalmente capace e pertanto non sia minore di età, interdetto, inabilitato, soggetto ad amministrazione di sostegno. In questi casi nel rispetto delle norme civilistiche di settore il soggetto incapace o parzialmente capace, potrà intervenire in atto (ove necessario debitamente autorizzato) a mezzo del legale rappresentante (sia esso un genitore, tutore, curatore, ...). Si rammenta che i provvedimenti influenti sulla capacità del cittadino sono pubblicati tramite annotazione a margine dell'atto di stato civile «nascita». Gli uffici potranno contattare telematicamente i Comuni tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), in via di progressivo popolamento, ovvero tramite interrogazione puntuale al Comune stesso;

b) che il firmatario sia cittadino comunitario. Nel caso di cittadino extracomunitario, stante il contenuto dell'articolo 1 del DPR 394 del 1999, attuativo del T.U. 286 del 1998, qualora sia in possesso di permesso di soggiorno non scaduto per i motivi indicati nel comma 2, dell'articolo 1 del DPR 394 del 1999, o di carta di soggiorno vi è totale equiparazione rispetto ai cittadini comunitari. In caso di mancanza di uno dei suddetti

requisiti solo residualmente continua a trovare applicazione il principio della reciprocità, che questi uffici verificheranno tramite collegamento con la banca dati del Ministero degli affari esteri;

c) se il firmatario fosse cieco o ipovedente, che siano rispettati i principi di cui alla legge n. 18 del 1975; a tal uopo si rammenta che la legge qui richiamata non prevede obblighi formali o redazionali degli atti, ma solo un diritto potestativo a favore del cieco o ipovedente, il quale, ove lo ritenga opportuno o necessario può chiedere ed ottenere l'assistenza di un soggetto (cui egli accordi la necessaria fiducia) che lo assista nel compimento degli atti ovvero partecipi alla redazione degli atti stessi nei limiti indicati dall'interessato. Pertanto, trattandosi nella fattispecie qui in commento di atti sottoscritti «in remoto», l'ufficio del registro delle imprese avrà contezza della cecità o della condizione di ipovedente del sottoscrittore, solo ove lo stesso chieda di avvalersi delle disposizioni della citata norma del 1975. In tal caso l'ufficio ricevente verificherà:

1. la espressa richiesta del sottoscrittore cieco/ipovedente di avvalersi dell'ausilio di persona di propria fiducia;

2. la generalizzazione della persona medesima;

3. la sottoscrizione digitale da parte di tale soggetto preceduta dalle parole «partecipante alla redazione dell'atto», come espressamente previsto dalla prefata legge 18 del 1975.

Nel caso in cui il soggetto cieco o ipovedente non intenda avvalersi del disposto della norma di settore, nessuna verifica sarà in capo all'ufficio ricevente;

d) la condizione patrimoniale dei sottoscrittori, ove essi abbiano contratto matrimonio civile o concordatario. Gli uffici provvederanno a verificare, tramite atto di stato civile (quindi presso il Comune) lo stato patrimoniale del sottoscrittore coniugato, che potrà agire in regime di separazione dei beni, comunione ordinaria o convenzionale.

Si rammenta che le verifiche di cui al punto *d)* verranno svolte da codesti uffici a norma dell'articolo 71 del D.P.R. 445 del 2000, trattandosi di dichiarazioni rese dal o dai sottoscrittori nell'atto costitutivo sotto la propria responsabilità;

e) che in caso di conferimenti in natura sia rispettato il disposto dell'articolo 2343 del codice civile, come richiamato dall'articolo 2463 del codice civile;

f) la capacità giuridica del o dei componenti, da verificarsi soprattutto con riferimento all'eventuale presenza di pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva o inhabilitativa specifica»;

– «l'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale e l'articolo 4 del decreto direttoriale prevedono la modalità di iscrizione provvisoria dell'atto costitutivo in sezione ordinaria. La *ratio* della disciplina è ovviamente quella di evitare di stabilizzare l'iscrizione in sezione ordinaria, sino a che l'ufficio non verifica definitivamente l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25 del D.L. 179 del 2012, che qualificano la start-up, e non provveda all'iscrizione della stessa in sezione speciale. Effettuata l'iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e viene meno la cautela nei confronti del mercato (a norma dell'articolo 2448 del codice civile) dell'indicazione della iscrizione provvisoria. L'esigenza cautelativa sopraindicata, per le medesime complementari ragioni, non potendo costituire un detrimento per l'impresa, obbliga l'ufficio alla immediata cancellazione della dizione «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale» a norma dell'articolo 4 comma 3, del decreto direttoriale. L'articolo 5 del decreto direttoriale evidenzia invece i possibili esiti della mancata iscrizione in sezione speciale della start-up, distinguendo ai commi 2 e 3 due fattispecie completamente differenti. Nel caso del comma 2, si è in presenza di ipotesi di non iscrizione genetica nella sezione speciale che, per quanto detto nel precedente capoverso, comporta la non iscrizione anche nella sezione ordinaria, contro la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi previsti dall'articolo 2189 del codice civile. L'ipotesi di cui al comma 3 evidenzia la cancellazione successiva dalla sezione speciale, consentendosi in tale ipotesi il mantenimento dell'iscrizione in sezione ordinaria»;

– sono poi dettate, nella suddetta circolare, specifiche istruzioni quanto ai controlli imposti dalla normativa anticiclaggio;

– «qualora invece le parti contraenti si avvalgano dell'autentica prestata dall'ufficio AQI (assistenza qualificata alle imprese), dovendo codesto ufficio camerale svolgere tutti gli accertamenti riconnessi all'autentica e ben evidenziati dall'articolo 25, comma 2, del CAD che a tal proposito afferma «2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.», la verifica compiuta dall'ufficio consente l'immediata iscrizione in sezione ordinaria e speciale e l'eventuale immediato avvio dell'attività. Oltre a quanto già richiamato in tema di atti costitutivi sottoscritti «in remoto», nella fattispecie qui in esame, dovendosi procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni digitali dei contraenti de visu, il Conservatore o la persona da esso delegata, dovrà verificare direttamente (e non per tabulas) il consenso dei contraenti stessi, che costituisce l'elemento fondamentale della «non contrarietà all'ordinamento

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 19 luglio 2016](#) (pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 luglio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), applicabile dal 20 luglio 2016, sono state estese le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (mediante modello F24), alle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33. Più precisamente, a norma dell'art. 1, l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle start up innovative, costituite ai sensi dell' articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, sono versati mediante il modello di pagamento «F24». Peraltro, a norma dell'art. 2, in considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi informativi per permettere il versamento dei tributi di cui al punto 1.1 con il modello «F24», fino al 31 luglio 2016 gli stessi pagamenti potevano essere effettuati con il modello «F23» utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati ²²².

Con [D.M. 28 ottobre 2016](#) (in G.U. n. 277 del 26.11.2016) è stato approvato il

giuridico». Fermo quanto già descritto analiticamente con riguardo agli accertamenti in capo all'ufficio sulla capacità dei contraenti, che qui si intende reiterato e ribadito, l'ufficio avrà cura di verificare quanto segue:

a) con riferimento ai contraenti ciechi o ipovedenti, la esplicita volontà di non avvalersi delle condizioni speciali previste dalla legge n. 15 del 1978, sopra ampiamente richiamati.

b) con riferimento ai contraenti sordi e sordomuti, purché in grado di leggere e scrivere, si darà atto di questo particolare *status* e si verificherà:

1. che il contraente sordo, legga in presenza dell'autenticante personalmente ad alta voce il contenuto dell'atto di cui si chiede l'autenticazione, che faccia espressamente proprio l'atto e che di ciò sia data esplicitazione proponendo alla sottoscrizione del contraente sordo, la seguente frase «atto costitutivo e statuto da me letto e riconosciuto come conforme alla mia volontà»;

2. che il contraente muto o sordomuto, sia assistito da un interprete di fiducia atto a comunicare con lui attraverso la lingua dei segni o mezzi convenzionali, nominato a norma di legge, legga l'atto, lo dichiari conforme alla propria volontà, pel tramite dell'interprete e che preponga alla propria sottoscrizione la frase: «atto costitutivo e statuto da me letto e riconosciuto come conforme alla mia volontà»;

c) con riferimento a cittadini comunitari non a conoscenza della lingua italiana (fermo restando il criterio del bilinguismo nelle aree geografiche individuate dalle rispettive norme), si verificherà che il testo sia in duplice lingua, che la conformità della traduzione sia asseverata a norma dell'articolo 33 del D.P.R. 445 del 2000, che il cittadino non a conoscenza della lingua sia assistito da traduttore o interprete di propria fiducia, che sottoscriverà digitalmente l'atto, indicando la propria qualità. Si applica in tale fattispecie quanto previsto espressamente dall'articolo 2250, comma 5, del codice civile, ove richiesto;

d) per i cittadini extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana, troverà applicazione quanto previsto alla lettera precedente, con l'eccezione dell'ultimo inciso».

²²² Con [Ris. Agenzia Entrate 19 luglio 2016, n. 56/E](#), sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti di cui sopra e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. Più precisamente, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte e delle relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione dei suddetti atti, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- «1540» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Imposta di registro»;
- «1541» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Sanzione da ravvedimento imposta di registro»;
- «1542» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Imposta di bollo»;
- «1543» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo»;
- «1544» denominato «Startup innovative – atto costitutivo – Interessi da ravvedimento».

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna «importi a debito versati», con l'indicazione nel campo «anno di riferimento» dell'anno di stipula degli atti, nel formato «AAAA».

modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Tenuto conto che, ai soli fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up innovative del registro delle imprese degli atti costitutivi delle società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico la redazione di un modello standard non solo per la costituzione, ma anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di dette società, con il suddetto decreto è stato predisposto il modello uniforme per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle start-up costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2480, secondo capoverso, del codice civile, gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto delle società a responsabilità limitata, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D. (quindi con firma digitale non autenticata), dal presidente dell'assemblea e da ciascuno dei soci che hanno approvato la delibera, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico socio nel caso di unipersonale, in totale conformità al modello standard allegato sotto la lettera a) al decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello (art. 1, comma 1).

Le società si avvalgono delle disposizioni del decreto per le modifiche che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. A tal uopo, contestualmente al deposito per l'iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese del verbale modificativo, la start-up deposita la dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (art. 1, comma 2).

L'atto modificativo è redatto in modalità esclusivamente informatica (art. 1, comma 3).

L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto sopra previsto non è iscrivibile nel registro delle imprese (art. 1, comma 4).

Il documento informatico, formato come sopra, è presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro trenta giorni dall'assemblea, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, unitamente alle relative istruzioni per gli uffici ai fini dell'iscrizione, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo (art. 2, comma 1).

A norma dell'art. 2, comma 2, l'ufficio del registro delle imprese svolge le seguenti verifiche:

a) la conformità dell'atto modificativo depositato per l'iscrizione al modello standard approvato col decreto e redatto sulla base delle specifiche tecniche del modello;

b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte del Presidente dell'assemblea e di tutti i soci che hanno approvato la delibera o se trattasi di società

unipersonale dell'unico socio;

c) l'iscrizione della società modificata nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative;

d) la compatibilità delle modifiche approvate con la permanenza della società nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle start-up innovative;

e) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'art. 2189, comma 2, del Codice civile e dall'art. 11, comma 6, lettera a), del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

f) la competenza territoriale;

g) l'esistenza di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società;

h) la liceità, possibilità, determinabilità e legittimità delle modifiche approvate;

i) la permanenza dell'esclusività o della prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

j) la contestuale presentazione della dichiarazione di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa sotto la propria responsabilità, del mantenimento dei requisiti prescritti.

È altresì a carico dell'ufficio del registro delle imprese l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, di cui al titolo II del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 2, comma 3).

In caso di esito positivo delle verifiche, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria dell'atto modificativo, entro dieci giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'art. 4, comma 10-bis, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale» (art. 2, comma 4). Entro dieci giorni dalla iscrizione in sezione provvisoria, l'ufficio del registro delle imprese, verificata in capo alla società la permanenza dei requisiti di start-up oggetto della dichiarazione di attestazione, di cui all'art. 1, comma 2, iscrive la notizia, contestualmente alla attestazione in sezione speciale ed elimina la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale» (art. 2, comma 5).

A norma dell'art. 3, restano fermi e trovano applicazione anche nella fattispecie delle modifiche statutarie gli articoli 3, 4 e 5 del D.M. 17 febbraio 2016.

Valgono, anche per le modifiche statutarie, le osservazioni già fatte riguardo all'illegittimità del decreto che consente le suddette modifiche di società di capitali in assenza di atto pubblico e dei correlati controlli di legalità, capacità, legittimazione e rappresentanza.

L'art. 1, commi da 65 a 70, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha apportato modifiche alla disciplina delle start-up innovative ²²³:

²²³ VITALE, *Nuove agevolazioni in arrivo per le start up innovative (1 dicembre 2016)*, in www.eutekne.info; ALBERTI, *A agevolazioni per investimenti in start up innovative con unica aliquota al 30% (7 novembre 2016)*, in www.eutekne.info.

A) – Il comma 65 ha modificato l'art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33. Il nuovo testo recita:

«Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».

Quanto sopra implica che l'atto costitutivo o modificativo di start-up innovativa possa essere perfezionato, alternativamente:

a) per atto pubblico;

b) con documento informatico recante firma elettronica non autenticata (art. 24 del CAD);

c) con documento informatico recante firma elettronica autenticata da notaio (art. 25 del CAD).

In ciascuno dei suddetti casi, trovano applicazione l'obbligo di statuto standard, e le peculiari modalità di deposito e iscrizione nel registro delle imprese, sopra descritti. Il che non esclude, ovviamente, che le parti possano – quando sia richiesto il ministero notarile – richiedere la predisposizione di uno statuto «non standard», assoggettandosi al corrispondente onere economico.

B) – Il comma 66 ha modificato l'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221:

i) a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile nelle start-up innovative, di cui al comma 3 del medesimo art. 29, è aumentato da euro 500.000 ad euro 1.000.000;

ii) l'investimento massimo detraibile deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Inoltre, anche l'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

iii) a decorrere dall'anno 2017:

– dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative;

– non concorre alla formazione del reddito dei soggetti Ires, diversi da imprese start-up innovative, il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di

investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative ²²⁴;

– per le start-up a vocazione sociale così come definite all’articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 30 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 30 per cento della somma investita;

iv) per l’attuazione di quanto sopra, si applicano le disposizioni del D.M. 25 febbraio 2016 (in G.U. n. 84 dell’11 aprile 2016).

C) – il comma 68 ha modificato l’art. 4, comma 9, del d.l. n. 3/2015, subordinando l’applicazione alle PMI innovative dell’art. 29 del d.l. n. 179/2012 al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato (comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014), ed ha abrogato il comma 9-bis del suddetto art. 4;

D) – il comma 69 ha aggiunto all’art. 26, comma 8, del d.l. n. 179/2012 la previsione secondo cui l’atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (agevolazione, quest’ultima, che non riguarda, invece, gli atti modificativi delle start-up innovative).

E) – È stato modificato l’art. 50-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.): le previsioni ivi contenute, relative al portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative, sono state limitate esclusivamente a queste ultime.

In tema di *start-up* innovative, e di PMI innovative, e sulle criticità della relativa disciplina, cfr. inoltre le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2012*, al *primo semestre 2013*, al *secondo semestre 2013*, al *primo semestre 2014*, al *primo semestre 2015*, ed al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it (e la bibliografia ivi citata).

Sulle agevolazioni fiscali per le *start-up* innovative, cfr. inoltre la [Ris. Agenzia Entrate 22 gennaio 2015 n. 9/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 14 ottobre 2014 n. 87/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 11 giugno 2014 n. 16/E](#).

MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO E AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA

Con [D. Lgs. 14 novembre 2016, n. 223](#) (in G.U. n. 278 del 28.11.2016), in vigore dal 13 dicembre 2016, è stata adeguata la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 (c.d. Regolamento SSM), che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (meccanismo di vigilanza unico,

²²⁴ Ai sensi del comma 67, l’aumento dell’investimento agevolato, e delle aliquote delle detrazioni e deduzioni fiscali, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

o MVU)²²⁵.

A norma dell'art. 3 del D. Lgs. n. 223/2016, a partire dal 13 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) ogni riferimento alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza, nonché ogni riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato all'autorità competente per la vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e delle relative misure di esecuzione. Per banche o enti creditizi autorizzati in Italia si intendono quelli con sede legale in Italia autorizzati dalla Banca centrale europea o, prima del 4 novembre 2014, dalla Banca d'Italia e le succursali in Italia di banche extracomunitarie.

Sono state quindi modificate una serie di disposizioni del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), allo scopo di adeguare la normativa primaria al nuovo riparto di competenze tra la BCE e le Autorità nazionali di vigilanza. In particolare:

1) – ai sensi del novellato art. 13 del t.u.b., fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel

²²⁵ Cfr. DI MAIO-SACCONI, *La nuova funzione unica di controllo prevista dalla Circolare 288/2015 della Banca d'Italia per gli intermediari «minori» tra possibilità organizzativa e incompatibilità di cumulo di alcune funzioni (dicembre 2016)*, in *www.dirittobancario.it*.

Il Regolamento (UE) 1024/2013 ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro (o che comunque decidono di aderire al sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o, in inglese, *Single Supervisory Mechanism* – SSM. Si tratta del primo pilastro della c.d. Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti.

Il SSM è pienamente operativo dal novembre 2014 (stante l'immediata applicabilità dei Regolamenti comunitari).

In sintesi, il Regolamento SSM (SSMR) attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo, ivi inclusi i poteri (informativi, ispettivi, macroprudenziali, di intervento e sanzionatori) in materia di:

- rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
- autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche;
- vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali (es., fondi propri, cartolarizzazioni, liquidità, leva finanziaria,
- segnalazioni e informativa al pubblico);
- vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario (es., requisiti degli esponenti aziendali, processi
- di gestione del rischio, controlli interni, politiche e prassi di remunerazione, valutazione dell'adeguatezza del capitale);
- vigilanza su base consolidata o supplementare;
- risanamento e intervento precoce.

In base al regolamento SSM, la BCE esercita i poteri ad essa attribuiti secondo modalità differenti a seconda della rilevanza della banca vigilata.

Nei confronti degli intermediari più rilevanti in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere (i cd. soggetti significativi) i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE. Nei confronti degli altri intermediari (i c.d. soggetti meno significativi), invece, i poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti. Sono sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate (articolo 4, par. 1, lettere a) e c), del Regolamento SSM).

Le competenze in materia sanzionatoria sono, invece, ripartite in base ad un criterio *ad hoc* (articolo 18 SSMR).

territorio della Repubblica. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo;

2) – è stato modificato l'art. 14 del t.u.b., il quale indica ora la competenza della Banca centrale europea (BCE) ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ed alla relativa revoca ²²⁶. La relazione illustrativa del decreto in esame chiarisce che il Regolamento SSM mantiene il potere delle autorità nazionali di avviare la liquidazione coatta amministrativa della banca. Sebbene la revoca e l'avvio della liquidazione siano connessi, il Regolamento SSM non ne disciplina il rapporto; di conseguenza, il decreto in esame configura le due procedure come indipendenti;

3) – è stato modificato l'art. 15 del t.u.b., al fine di adeguarlo all'art. 4, par. 1, lett. b), del Regolamento SSM, a norma del quale la BCE è ora competente ad autorizzare le banche degli Stati aderenti al MVU ad aprire una succursale o a operare in regime di libera prestazione dei servizi (nei confronti dei soggetti meno significativi, questi poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza (articolo 6, par. 6, primo subparagrapho del regolamento SSM) ²²⁷;

²²⁶ «Art. 14 – Autorizzazione all'attività bancaria.

1. L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; *a-bis*) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
- b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
- c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
- e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
- f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:

- a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
- c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

3-ter. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo».

²²⁷ «Art. 15 – Succursali.

01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.

4) – è stato novellato l'art. 19 del t.u.b., in relazione al regime autorizzatorio vigente per l'acquisto di partecipazioni rilevanti. Poiché spetta in via esclusiva alla BCE (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento SSM) il compito di autorizzare l'acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche, anche nel caso dei soggetti meno significativi (salvo che l'autorizzazione sia rilasciata nell'ambito di una procedura di risoluzione), il novellato art. 19 del t.u.b. chiarisce che la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione spetta alla BCE, con potere di proposta della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può proporre il diniego all'autorizzazione quando non risulti garantita la sana e prudente gestione della Banca; si chiarisce inoltre che il potere di autorizzazione rimane alla Banca d'Italia solo nelle procedure di risoluzione. Viene meno il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di vietare l'acquisizione delle partecipazioni rilevanti, previsto ove l'operazione coinvolga un acquirente di un paese non UE che non garantisca condizioni di reciprocità. La relazione illustrativa precisa che il Regolamento SSM consente alle autorità competenti nazionali di svolgere solo un'attività istruttoria, con esclusione di qualsiasi potere decisionale. Si precisa, ancora, che la disciplina secondaria in materia di assetti proprietari deve includere disposizioni aventi a oggetto i casi in cui i diritti connessi alla partecipazione spettino a soggetti diversi dal titolare ²²⁸;

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane».

²²⁸ «Art. 19 – Autorizzazioni.

1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1.

5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità

5) – ai sensi del novellato art. 57, comma 1, del t.u.b., «la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356»;

6) – Il nuovo art. 144-*sexies* del t.u.b. regola l'esercizio del potere sanzionatorio, in coerenza con la divisione di competenze tra BCE e autorità nazionali in materia sanzionatoria definita dal Regolamento SSM (articolo 18).

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 223/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987256.pdf>.

Appare utile evidenziare i più recenti aggiornamenti alle Disposizioni di vigilanza per le Banche per la Banca d'Italia:

1) – Circolare 17 dicembre 2013, n. 285 (testo integrale, comprendente il 17° Aggiornamento del 27 settembre 2016);

2) – 18° Aggiornamento del 4 ottobre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017;

3) – 19° Aggiornamento del 2 novembre 2016.

Va infine segnalato che con Regolamento (CE) in data 23 marzo 2016, n. 2016/1075, della Commissione (in G.U.U.E. n. L184 del giorno 8.7.2016), è stata integrata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il

finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.

5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.

8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.

9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, *5-bis* e *5-ter*».

funzionamento operativo dei collegi di risoluzione²²⁹. Sulla disciplina nazionale e comunitaria del risanamento e della risoluzione degli enti creditizi, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015*, ed al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

NUOVA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Con *D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219* (in G.U. n. 276 del 25.11.2016), in vigore dal 10 dicembre 2016, è stata data attuazione alla delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il *riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*. Sono state conseguentemente apportate diverse modificazioni alla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*.

L'art. 3 del d. lgs. n. 219/2016 stabilisce che entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di *rideterminazione delle circoscrizioni territoriali*, per *ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60*. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine suindicato, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti.

Ai sensi del nuovo art. 1, comma 3, della legge n. 580/1993, le camere di commercio operano nelle *circoscrizioni territoriali* esistenti, come ridefinite in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Il comma 5 disciplina la procedura per *l'accorpamento delle suddette circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse*, in modo da raggiungere il numero massimo di 60 sul territorio nazionale.

Ai sensi del nuovo art. 1, comma 5-*bis*, della legge n. 580/1993, *gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto*.

A norma del novellato art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993, le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione

²²⁹ Sulla materia, v. SEMERARO, *Crisi bancarie e bail-in: dagli aiuti di Stato al coinvolgimento delle posizioni di azionisti, investitori e risparmiatori non investitori (7 novembre 2016)*, in *Giustiziacivile.com*; ROMANO, *Stabilità del sistema, prevenzione delle crisi bancarie e riforma delle banche popolari. Osservazioni a margine del D.L. n. 3/2015*, in *Dir. fall.*, 2016, I, p. 664; INZITARI, *BRRD, Bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. n. 180 del 2015)*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 689, ed in *Dir. fall.*, 2016, I, p. 629; SOLINA, *I poteri del Mef nella procedura di amministrazione straordinaria delle banche (nota a Cons. Stato 9 febbraio 2015, n. 657)*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 263; MACCHIA, *Le misure di risoluzione delle banche in crisi: profili di diritto amministrativo*, in *Giornale dir. amm.*, 2016, p. 158; GUIZZI, *Il bail-in nel nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie. Quale lezione da Vienna?*, in *Corriere giur.*, 2015, p. 1485.

territoriale di competenza, svolgono – tra l'altro – le funzioni relative alla pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del repertorio economico amministrativo (R.E.A.), ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; nonché relative alla formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale.

Alcune rilevanti modifiche sono state apportate all'art. 8 della legge n. 580/1993, che disciplina specificamente il registro delle imprese:

1) – il Ministero dello sviluppo economico «emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza» (art. 8, comma 2);

2) – a norma dell'art. 8, comma 3, «L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6-bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione». Viene quindi meno la competenza del presidente del tribunale del capoluogo di provincia;

3) – a norma dell'art. 8, comma 4, «Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza»;

4) – ai sensi dell'art. 8, comma 6, «La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale»;

5) – il comma 6-bis prevede l'emanazione di un nuovo regolamento di attuazione per la disciplina del registro delle imprese; il comma 6-ter fa salva, nelle more di tale emanazione, l'applicabilità del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, attualmente vigente.

Per finire, va evidenziato che, ai sensi del novellato art. 22 della legge n. 380/1993, «Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l'uso della denominazione «camera di commercio» e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o

pagamento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori».

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 219/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987269.pdf>.

Con D.M. 24 giugno 2016 (in G.U. n. 171 del 23.7.2016) sono stati modificati i modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese. L'adeguamento si è reso necessario, in particolare, al fine di recepire le novità normative in tema di start-up innovative (D.M. 17 febbraio 2016, recante «Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative», in attuazione della previsione contenuta nell'art. 4, comma 10-*bis*, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni con legge n. 33 del 2015), di piccole e medie imprese innovative (art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), di società benefit (art. 1, commi 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, della legge 28 dicembre 2015 n. 208), di rilascio dei certificati camerale anche in lingua inglese (art. 5, comma 4, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9); ed inoltre al fine di tener conto dell'esito dei lavori svolti nel 2011 dal G20 a seguito dei quali è stato dato mandato al *Financial Stability Board* di coordinare i lavori per la creazione di un sistema internazionale di identificazione univoco e globale, denominato *Global legal entity identifier system* (GLEIS) per la creazione di un codice univoco di identificazione denominato LEI (*Legal entity identifier*) che dovrà essere richiesto dai soggetti giuridici che operano nei mercati finanziari internazionali e consentirà alle autorità di regolamentazione di identificare le parti contraenti.

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURA CATASTALE

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 27 dicembre 2016 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 27 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica ²³⁰.

Il nuovo modello ²³¹ sostituisce quello approvato con D.M. 10 gennaio 1992, ed è

²³⁰ Cfr. BUSANI, *Da gennaio debutta la successione online. Tra un anno via la carta*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 dicembre 2016; MAURO, *Dal 23 gennaio 2017 un nuovo modello per dichiarare le successioni (28 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*.

²³¹ Il modello è composto da:

- il frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;
- i quadri EB ed EC, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- il quadro ED, con le passività;
- il quadro EE, riepilogativo dell'asse ereditario al netto delle passività;
- il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il quadro EG, con l'elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;
- il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;

utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 (punto 2.1 del Provvedimento).

Dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il precedente modello approvato con D.M. 10 gennaio 1992 (punto 8).

La presentazione del modello di cui al punto 1.1 consente di eseguire le volture catastali senza la necessità di un'ulteriore richiesta da parte del contribuente. In alcuni casi particolari (immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario, o gravati da oneri reali, o nei casi di trust e di eredità giacente o eredità amministrata), le domande di volture catastali sono presentate utilizzando le previgenti modalità di presentazione (punto 2.3).

Per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il D.M. 10 gennaio 1992, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione (punto 2.2).

Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali di cui al punto 1.1 è presentato in via telematica all'Agazia delle entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 (tra cui rientrano anche i notai ²³²). La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l'ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico (punto 4.1) ²³³.

– il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;

– i quadri EL ed EM, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;

– il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;

– il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;

– i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;

– il quadro ER, con le rendite e i crediti;

– il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.

²³² Si rammenta che con Provvedimento dell'Agazia delle Entrate in data 11 giugno 2012, prot. 2012/45204 (pubblicato nel sito internet dell'Agazia delle entrate il 12 giugno 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati inclusi tra gli incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali (compresa, ora, la dichiarazione di successione) – ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – i notai iscritti a ruolo.

²³³ La documentazione da allegare al modello costituisce parte integrante della dichiarazione e deve rispettare uno dei formati elettronici idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti in formato digitale dell'Agazia delle Entrate (punto 4.3).

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio vengono rese dal dichiarante compilando il quadro EH della dichiarazione di cui al punto 1.1. Se la dichiarazione viene presentata tramite uno degli incaricati alla trasmissione telematica di cui al precedente punto 4.1, questi deve aver cura di conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, la copia di un valido documento d'identità di coloro che le hanno sottoscritte, unitamente all'originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante (punto 4.4).

Eventuali dichiarazioni sostitutive, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione alla dichiarazione di successione dei relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte (punto 4.5).

Con l'applicazione delle nuove modalità telematiche di presentazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, il quadro EF del modello tiene luogo del prospetto di liquidazione approvato con D.M. 21 maggio 1997 ed allegato al modello approvato con il D.M. 10 gennaio 1992 (punto 4.8).

Le dichiarazioni sostitutive mediante le quali il dichiarante segnala i passaggi intermedi non registrati in catasto ovvero non convalidati da atti legali, sono rese mediante la compilazione del quadro EI. Eventuali

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su conto corrente. In alternativa, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, il pagamento può avvenire tramite il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a norma del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016 (punto 5).

L'Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l'avvenuta ricezione, controllo ed accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni di successione, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte autoliquidate e la regolarità della dichiarazione presentata mediante apposite ricevute (punto 6.1). Con l'attestazione della ricezione della dichiarazione di successione, l'Agenzia delle entrate comunica gli estremi di registrazione e la Direzione provinciale competente per la sua lavorazione (punto 6.2). L'esito della domanda di volture catastali è riportato con specifica attestazione (punto 6.5).

Di seguito si possono consultare i documenti allegati al Provvedimento, e precisamente:

- il nuovo [Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali](#);
- le [Istruzioni per la compilazione del modello \(fascicolo 1\)](#);
- le [Istruzioni per la compilazione del modello \(fascicolo 2\)](#).

ASSEGNAZIONI E CESSIONI AGEVOLATE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

L'art. 1, comma 565, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha prorogato le disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208²³⁴.

dichiarazioni sostitutive di atto notorio, riguardanti i passaggi intermedi mancanti segnalati nel quadro EI, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione dei relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte (punto 4.9).

²³⁴ FERRANTI, *Prorogate le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate e riaperto il termine per la «estromissione»*, in *Fisco*, 2017, 2, p. 107; GAVELLI, *Nuovo «round» per assegnazioni e altre operazioni agevolate*, in *Corriere trib.*, 2016, 45, p. 3469; ANDREANI-TUBELLI, *«Soltanto» prorogata l'assegnazione agevolata di beni ai soci*, in *Fisco*, 2016, 45, p. 4323; RANOCCHI, *Beni ai soci, cessione estesa*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2016; ODETTO, *La proroga per le assegnazioni impone nuove verifiche (9 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; BALZANELLI, *Assegnazione beni, c'è tempo fino al 30 settembre 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 dicembre 2016; GAVELLI-TOSONI, *Assegnazioni, più chance per le s.n.c.*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2016; GAVELLI, *L'assegnazione prosegue (senza riassetto del Tuir)*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 ottobre 2016; ODETTO, *Assegnazione riaperta sino al 30 settembre 2017 (31 ottobre 2016)*, in *www.eutekne.info*.

Vedi anche, di recente, TRABACE, *Proroga delle agevolazioni per cessioni e assegnazioni ai soci – Aspetti problematici (29 dicembre 2016)*, in *www.federnotizie.it*; FORTE, *La differenza degli effetti fiscali delle cessioni «agevolate» rispetto alle assegnazioni*, in *Corriere trib.*, 2016, 46, p. 3555; GAVELLI, *Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia sulle assegnazioni: gli effetti per i soci*, in *Corriere trib.*, 2016, 41, p. 3146; FERRANTI, *Agevolata l'assegnazione dei beni anche ai fini della fiscalità dei soci*, in *Fisco*, 2016, 40, p. 3807; FERRANTI, *L'Agenzia chiarisce le assegnazioni agevolate, in attesa della proroga*, in *Corriere trib.*, 2016, 39, p. 2961; GAIANI, *Assegnazioni agevolate di beni ai soci: cosa cambia per le società dopo i chiarimenti delle Entrate*, in *Fisco*, 2016, 38, p. 3660; BALZANELLI-GAVELLI, *Sulle assegnazioni ai soci l'Agenzia delle entrate non scioglie tutti i dubbi*, in *Corriere trib.*, 2016, 30, p. 2340; RAPONI, *Assegnazione agevolata dei beni ai soci, commento alla circolare 37/E dell'Agenzia delle*

Più precisamente, la disposizione prevede che le previsioni agevolative, contenute nei commi suindicati, si applicano anche alle assegnazioni e cessioni di beni ai soci, ed alle trasformazioni in società semplice, poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017 ²³⁵.

Va peraltro notato che non è stata modificata la previsione dell'art. 1, comma 115, della legge n. 208/2015, a norma del quale le agevolazioni in esame sono subordinate alla *condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015* (o, in virtù di titolo anteriore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge n. 208/2015, cioè *entro il 31 gennaio 2016*). In altri termini, è stato prorogato il termine per porre in essere l'atto di assegnazione, cessione o trasformazione, ma non la data di riferimento, quanto al possesso della qualità di socio. E deve ritenersi escluso che tale discrasia – ammesso che si tratti di una distrazione del legislatore – possa porre rimedio l'interprete.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018 ²³⁶.

Entrate, in *CNN Notizie* del 21 settembre 2016; RAPONI, *Risposte a quesiti tributari in materia di assegnazioni e cessioni agevolate*, in *CNN Notizie* del 27 luglio 2016.

²³⁵ Risulta quindi confermata, retroattivamente, anche l'agevolazione relativa alle operazioni poste in essere dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

²³⁶ Le disposizioni dei commi da 115 a 120 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (come modificate dall'art. 1, comma 565, della legge n. 232/2016) devono quindi leggersi come segue:

«115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2017 si trasformano in società semplici.

116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale

Per un commento analitico alla disciplina civilistica e fiscale delle assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate, e sulla relativa casistica anche agli effetti dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'Iva, si rinvia – oltre che alla prassi amministrativa *infra* citata – alla *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

Sull'assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci, e sulla trasformazione agevolata in società semplice, v. anche – più recentemente – la [Circ. Agenzia Entrate 1 giugno 2016, n. 26/E](#), la [Ris. Agenzia Entrate 13 settembre 2016, n. 73/E](#), la [Circ. Agenzia Entrate 16 settembre 2016, n. 37/E](#), la [Ris. Agenzia Entrate 17 ottobre 2016, n. 93/E](#), e la [Ris. Agenzia Entrate 3 novembre 2016, n. 101/E](#).

Quanto ai chiarimenti di prassi relativi ai *precedenti interventi agevolativi in materia di assegnazione di beni ai soci* – per molti aspetti ancora attuali – cfr. la [Ris. Agenzia Entrate 21 luglio 2008, n. 308/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 14 luglio 2008, n. 298/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 23 giugno 2008, n. 261/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 8 maggio 2008 n. 189/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 14 febbraio 2008, n. 9/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 14 giugno 2007, n. 134/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 17 maggio 2007, n. 103/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 4 maggio 2007, n. 25/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E](#), § 6; la [Circ. Agenzia Entrate 13 maggio 2002, n. 40/E](#); la [Circ. Min. Fin. 21 settembre 1999, n. 189/E](#); la [Circ. Min. Fin. 21 maggio 1999, n. 112/E](#); la [Circ. Min. Fin. 15 maggio 1995, n. 140/E](#).

Cfr. inoltre, per il *regime in materia di Iva e di imposizione diretta delle assegnazioni ai soci*, la [Ris. Agenzia Entrate 23 luglio 2009, n. 191/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 17 giugno 2002, n. 194/E](#); la [Ris. Min. Fin. 17 aprile 1998, n. 28/E](#).

Infine, per quanto concerne l'*imposizione diretta conseguente all'assegnazione dipendente da recesso di socio dalle società di capitali e di persone*, cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 13 febbraio 2006, n. 6/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 4 agosto 2004, n. 36/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 16 giugno 2004, n. 26/E](#).

ESTROMISSIONE DI BENI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE

L'art. 1, comma 566, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha disposto che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in tema di estromissione di immobili dall'impresa individuale²³⁷), si applicano anche

dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2017 e la restante parte entro il 16 giugno 2018, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

²³⁷ FERRANTI, *Prorogate le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate e riaperto il termine per la «estromissione»*, in *Fisco*, 2017, 2, p. 107; GAVELLI, *Nuovo «round» per assegnazioni e altre operazioni agevolate*, in *Corriere trib.*, 2016, 45, p. 3469; ANTICO-GENOVESI, *Estromissione dei beni immobili strumentali e regime forfetario: quali effetti sull'impresa familiare?*, in *Fisco*, 2016, 25, p. 2426; PEIROLO, *Profili IVA dell'estromissione/assegnazione agevolata degli immobili*, in *Corriere trib.*, 2016, 17, p. 1318; RIZZARDI, *L'estromissione degli immobili*

alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono di questa disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017²³⁸.

Per un commento della disciplina dell'estromissione di beni dall'impresa individuale, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

Quanto alla prassi amministrativa, cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 1 giugno 2016, n. 26/E \(capitolo IV\)](#)²³⁹. Devono inoltre ritenersi tuttora valide ai fini dell'estromissione

dell'imprenditore individuale, in *Corriere trib.*, 2016, 5, p. 319; FERRANTI, *Agevolata l'estromissione dei beni*, in *attesa della riforma della disciplina delle società di comodo*, in *Fisco*, 2016, 5, p. 411; LOVECCHIO, *Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale*, in *Fisco*, 2016, 4, p. 330.

²³⁸ L'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015 deve, quindi, leggersi come segue:

«L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2016 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2017, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2017, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120».

²³⁹ Tra i chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E del 2016 (adattati alle nuove scadenze), si ricorda quanto segue:

- l'esclusione potrà interessare tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del t.u.i.r., siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016, e annotati nell'inventario (o, in caso di imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili);
- possono avvalersi dell'agevolazione i soggetti che alla data del 31 ottobre 2016 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale assume rilevanza l'esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa (comprese le imprese in stato di liquidazione);
- non è dato avvalersi dell'agevolazione nel caso in cui l'unica azienda dell'imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016, atteso che per l'intera durata dell'affitto o della concessione viene a cessare l'attività d'impresa;
- l'estromissione può essere effettuata dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2016, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del *de cuius* in forma individuale; e può essere effettuata dal donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante; in tal caso ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del t.u.i.r., l'azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa;
- la base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2016 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti;
- per effetto del rinvio contenuto dal comma 121 al comma 117 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, deve ritenersi che l'imprenditore individuale possa determinare il valore normale degli immobili, in luogo della disciplina ordinaria prevista dall'art. 9 del T.U.I.R., in base all'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del d.p.r. n. 131/1986;
- l'opzione per l'estromissione è consentita anche nell'ipotesi in cui non vi sia differenza, tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta sostitutiva. L'assenza di base imponibile non preclude, tuttavia, la possibilità di fruire della disciplina in esame;
- ai fini IVA, l'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa (*c.d. autoconsumo*), ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5) del D.P.R. n. 633 del 1972.

agevolata in oggetto, in quanto non contrastanti con i chiarimenti di cui sopra, le istruzioni fornite in relazione alle analoghe disposizioni legislative emanate in passato a tal fine, in particolare con [Circ. Agenzia Entrate 15 aprile 2008, n. 39/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 8 maggio 2008, n. 188/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 20 ottobre 2008, n. 390/E](#).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE VENDITE FORZATE

L'art. 1, comma 32, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato l'art. 16 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge 8 aprile 2016, n. 49²⁴⁰. Le agevolazioni per le vendite forzate, ivi previste, sono state prorogate (dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017), ed è stato aumentato da due a cinque anni il periodo di tempo entro il quale l'acquirente (non persona fisica) deve procedere, a pena di decadenza dalle agevolazioni, all'alienazione dell'immobile acquistato²⁴¹.

Costituiscono oggetto dell'agevolazione gli atti e provvedimenti che:

A) – rechino il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili. Non sono previste, quindi, agevolazioni per la vendita o assegnazione forzata di altre categorie di beni.

B) – siano emessi nell'ambito di:

b1) una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile; ovvero

b2) di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). Quest'ultimo caso ricomprende anche le vendite con procedure competitive che non sfociano in un decreto di trasferimento, sia nell'ambito del fallimento che del concordato preventivo (giusta il richiamo contenuto nell'art. 182 l. fall.). È invece dubbio, stante l'assenza di uno specifico richiamo normativo, l'applicazione alle vendite con procedure competitive poste in

²⁴⁰ REBECCA, *Vendite giudiziarie, bonus immobili «ampio»*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 novembre 2016.

²⁴¹ Le disposizioni rilevanti dell'[art. 16 del d.l. n. 18/2016](#) devono, quindi, leggersi come segue:

«1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro *cinque* anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il *quinquennio*, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2017».

essere nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012, n. 3).

L'agevolazione, in entrambi i suddetti casi, consiste nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Si applicano, invece, secondo le regole ordinarie l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie ed i tributi catastali, nonché – quando dovuta – l'imposta sul valore aggiunto.

Nessuna agevolazione è prevista, inoltre, agli effetti dell'eventuale tassazione delle plusvalenze realizzate dall'aggiudicatario in sede di rivendita.

Sono disciplinate, in particolare, due distinte fattispecie:

1) – *Vendita forzata a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa*.

Gli atti e i provvedimenti emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa (sia in forma di impresa individuale che societaria) sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

La legge parla genericamente di «*beni immobili*»: in caso di acquisto da parte di imprese, pertanto, deve ritenersi che l'agevolazione si applichi all'acquisto di qualsiasi immobile (terreni, e fabbricati a qualsiasi uso destinati).

2) – *Vendita forzata a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa*.

Gli atti e i provvedimenti emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa (sia persone fisiche che giuridiche, ed enti non lucrativi) sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (acquisto della prima casa). Devono quindi ricorrere i requisiti soggettivi per l'applicazione dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa; deve inoltre ritenersi – in quanto desumibile implicitamente dal richiamo alla suddetta nota II-bis – che l'acquisto debba avere ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, che non siano censite in catasto alle categorie A/1, A/8 e A/9 («non di lusso») ²⁴². In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

Cfr. anche, al riguardo, la [Circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2016, n. 27/E, § 3.2](#), con cui si è precisato che qualora il contribuente si trovi nella condizione di non poter o voler rispettare l'impegno di alienare l'immobile acquistato (ora, entro

²⁴² Per l'aggiudicatario che non eserciti attività d'impresa, quindi, non è prevista alcuna agevolazione in caso di acquisto di immobili ad uso non abitativo.

cinque anni), può, in pendenza del termine previsto per procedere all'alienazione, rivolgere apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, secondo le procedure previste dalle risoluzioni 102/E e 115/E del 2012, al fine di ottenere la riliquidazione dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi. In caso di decadenza per mancata alienazione, il termine decorre dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione (ossia dal giorno in cui maturano i cinque anni dall'atto di acquisto).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TERRITORI MONTANI

L'art. 1, comma 47, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato l'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con ripristino – a partire dal 2017 – le agevolazioni per i territori montani, di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601²⁴³ ²⁴⁴.

In relazione a quanto sopra, va precisato che:

1) – l'ambito di applicazione della «reviviscenza» dell'agevolazione in oggetto deve ritenersi tassativo, alla luce sia della lettera dell'art. 10, comma 4, del d. lgs. n. 23/2011, sia dell'intenzione del legislatore (che è stata quella di sopprimere tutte le

²⁴³ Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 601/1973:

«*Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni*».

L'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dalla legge n. 232/2016, recita quindi:

«In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

²⁴⁴ Sulle agevolazioni per i territori montani, cfr. LANZILLOTTI-MAGURNO, *Il notaio e le imposte indirette*, Milano 2014, p. 1030; BUSANI, *L'imposta di registro*, Milano 2009, p. 657 ss.; NASTRI, *L'imposta di registro e le relative agevolazioni*, Milano, 1993, p. 525 ss.; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – UFFICIO STUDI, *Proprietà montana (imposte indirette)*, in *Dizionario giuridico del notariato*, Milano 2006, p. 783; FALZONE-ALIBRANDI, *Territori montani*, in *Dizionario Enciclopedico del Notariato*, III, Roma 1977, p. 886; PODETTI, *Cessione terreni agricoli in Comuni svantaggiati*, in *Studi e materiali*, 2010, 3, p. 937; PODETTI, *Proprietà montana e agevolazioni tributarie (1994)*, in *CNN Strumenti*, voce 0060, p. 4.1; GIUNCHI, *Agevolazioni fiscali per trasferimenti in territorio montano*, in *Federnotizie*, 1993, p. 12; BELLINI, *Agevolazioni fiscali per le zone montane*, in *Corr. trib.*, 1994, p. 715.

Cfr. anche Circ. Agenzia entrate 29 maggio 2013, n. 18/E, § 4.19; Ris. Agenzia Entrate 27 luglio 2011 n. 76/E; Ris. Agenzia Entrate 16 luglio 2008 n. 244/E; Ris. Agenzia Entrate 2 agosto 2007 n. 201/E; Circ. Agenzia Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E; Circ. Min. Fin. 21 dicembre 1990, n. 85/E; Ris. Min. Fin. 30 novembre 1987, n. 250741; Ris. Min. Fin. 28 novembre 1987, n. 220128.

agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari onerosi, salve le *eccezioni espressamente previste*). Conseguentemente, deve ritenersi tuttora operante la soppressione per i trasferimenti onerosi indicati nel comma 3 dell'art. 9 del d.p.r. n. 601/1973 ²⁴⁵;

2) – opera invece la previsione dell'art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 601/1973, a norma del quale «*decadono dai benefici di cui al secondo [e terzo] comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi*».

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE (PIR)

L'art. 1, commi da 88 a 114, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha introdotto specifiche agevolazioni a fronte di investimenti a lungo termine ²⁴⁶.

1) – Investimenti da parte di enti previdenziali.

A norma dei commi 88 e 92, gli enti di previdenza obbligatoria di cui al d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e le forme di previdenza complementare di cui al d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme agli investimenti qualificati indicati al comma 89, e precisamente all'acquisto di:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.), o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del t.u.i.r., o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).

A norma del comma 90, i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del t.u.i.r., generati dagli investimenti qualificati suindicati, sono esenti da imposizione.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso contrario i relativi redditi sono soggetti ad ordinaria imposizione, senza applicazione di sanzioni. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni (commi 91, 93 e 94).

²⁴⁵ L'agevolazione abrogata, di cui è cenno nel testo (art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 601/193), è la seguente (limitatamente ai trasferimenti onerosi): «I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente».

²⁴⁶ Cfr. CAPILUPI, *Il regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine*, in *Fisco*, 2017, 3, p. 239; MOLINARO, *Agevolati gli investimenti di casse di previdenza e fondi pensione e i piani di risparmio individuali*, in *Corriere trib.*, 2016, 46, p. 3547; TAMBURRO, «*Pir*», *sono esenti da imposta i redditi diversi e di capitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 dicembre 2016.

2) – *Investimenti da parte di persone fisiche residenti.*

A norma del comma 100, in presenza di investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, effettuati da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.), diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate ²⁴⁷, ed i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*), del medesimo t.u.i.r., conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale (ove, invece, i suddetti redditi derivino dal possesso o dall'alienazione di una *partecipazione qualificata*, l'agevolazione *non trova applicazione*).

A norma del comma 101, il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90 (acquisto di partecipazioni, azionarie o meno, in via diretta o indiretta), attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ²⁴⁸.

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ²⁴⁹.

²⁴⁷ Ai fini dei commi da 100 a 113 si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 67 del citato t.u.i.r. (per beneficiare dell'esenzione non deve quindi trattarsi di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni). Nell'ambito delle partecipazioni qualificate si deve tener conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo t.u.i.r. e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

²⁴⁸ La relazione governativa sottolinea che la sussistenza di un *rapporto stabile e continuativo con l'intermediario* consente l'attribuzione della *responsabilità della gestione degli aspetti fiscali connessi con il PIR all'operatore professionale presso il quale il PIR è costituito*. Tale attribuzione appare necessaria per le esigenze di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria connesse con la concessione di un'esenzione, pertanto, nel caso di investimenti effettuati mediante PIR deve trovare applicazione il *regime del risparmio amministrato* di cui all'articolo 6 del d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

La relazione governativa afferma inoltre che l'intervento normativo in esame nasce dall'esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano. L'obiettivo è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario. Il bilanciamento tra gli obiettivi di politica economica e quelli di tutela del risparmiatore viene realizzata subordinando l'incentivo fiscale alla creazione di un «contenitore» fiscale, denominato piano, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail purché l'insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo e sia «assemblato» seguendo criteri predeterminati.

²⁴⁹ Ai fini dell'individuazione degli strumenti finanziari che possono comporre il PIR, si può fare riferimento alla definizione di «*strumento finanziario*» contenuto nel D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), che include in tale categoria:

- le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio;

anche non negoziati nei mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 73 del t.u.i.r.), o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102).

Inoltre le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (comma 103).

Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti come sopra, che investono in conformità ai criteri di cui ai commi 102 e 103 (comma 104).

Infine, a norma del comma 105 le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso. In caso di cessazione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni (comma 106).

Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni (comma 107).

Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui

– le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; gli strumenti previsti dal codice civile agli artt. 2346 e 2349;

– le quote di fondi comuni di investimento;

– i titoli del mercato monetario;

– qualsiasi altro titolo che permette di acquisire quelli indicati nei punti precedenti;

– i contratti *futures*;

– i contratti *swap*;

– i contratti a termine;

– i contratti di opzione;

– le combinazioni di contratti e titoli indicati nei punti precedenti.

I mezzi di pagamento, quali ad esempio i conti correnti, gli assegni bancari, la moneta, le carte di credito, non costituiscono strumenti finanziari secondo la definizione suddetta.

al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari (comma 111).

Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare (comma 112).

Ai sensi del comma 114, il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni. In tal modo, gli strumenti finanziari in oggetto sono oggetto di un trattamento agevolato equiparato a quello dei titoli di stato (ed assimilati), per cui vale la regola di esenzione dall'imposta sulle successioni a causa di morte, ma non dall'imposta sulle donazioni.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER FONDI PENSIONE

L'art. 1, comma 99, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato l'art. 17 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, aggiungendovi il seguente comma 9-bis:

«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I NUOVI RESIDENTI

L'art. 1, commi da 152 a 159, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha introdotto nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.) il nuovo art. 24-bis, che disciplina una speciale opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ²⁵⁰.

Più precisamente, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, del t.u.i.r., a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. La tassazione nel Paese di provenienza della persona fisica non è invece richiesta dall'art. 24-bis quale condizione di accesso al regime. L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate.

L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del t.u.i.r. (plusvalenze), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui

²⁵⁰ TOMASSINI-MARTINELLI, *Il regime italiano dei «neo domiciliati»*, in *Corriere trib.* 2016, 46, p. 3533; DELLA VALLE-STRAFILE, *La nuova imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera*, in *Fisco*, 2016, 45, p. 4346; MARTINELLI-TOMASSINI, *Il fisco «premia» chi arriva*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 dicembre 2016; ID., *Maxi-acquisti di BoT e donazioni garantiscono il visto d'ingresso*, *ibidem*; CORSO-ODETTO, *Sostitutiva IRPEF anche per chi si è trasferito in Italia nel 2016 (14 dicembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); ODETTO, *Non domiciled residents, imposta fissa di 100.000 euro solo con l'assenso dell'Agenzia (2 novembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); ODETTO, *Imposta fissa di 100.000 euro per chi si trasferisce in Italia (28 ottobre 2016)*, in [www.eutekne.info](#).

all'articolo 68, comma 3.

Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui sopra, relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'Irpef, calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari a cui l'opzione sia estesa, su richiesta del soggetto interessato.

L'opzione per l'imposta sostitutiva è revocabile, e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. È anche possibile manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri

I soggetti che esercitano l'opzione, per i periodi d'imposta di validità della stessa non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione delle attività estere nel quadro RW (di cui all'articolo 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227), e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (*Ivie e Ivafe*).

Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione, e per il versamento dell'imposta sostitutiva, sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 157).

Ai sensi del comma 158, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del t.u.i.r., l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione (in deroga all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, a norma del quale l'imposta sulle successioni e donazioni «è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero»). In questo caso, il beneficio riguarda quindi sia le successioni a causa di morte, sia gli atti di donazione.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

L'art. 1, commi 554 e 555, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha prorogato e modificato le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali, contenute nell'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni

²⁵¹.

²⁵¹ BONSIGNORE-CEROLI, *Riaperti i termini per rivalutare partecipazioni e terreni*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2016; SANNA, *Nuova proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni (7 novembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#).

Cfr. anche REBECCA, *Vendita di terreno a prezzo ribassato. Effetti fiscali*, in *Immobili & proprietà*, 2016, p. 223; FORTE, *Riaperta la rivalutazione di quote e terreni con imposta sostitutiva raddoppiata*, in *Corriere trib.*, 2015, 45, p. 4431; FORTE, *Rivalutazione dei terreni: l'Agenzia delle Entrate si adegua alla prevalente giurisprudenza*, in *Fisco*,

In particolare:

– la rideterminazione è ammessa per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017;

– la perizia può essere asseverata entro il termine del 30 giugno 2017.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2017²⁵².

Ai sensi del comma 555, sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

Cfr. anche – sulla possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, o di chiederne il rimborso – la *Rassegna* relativa al primo semestre 2011, in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.

Va anche rammentato che, secondo le indicazioni fornite con [Ris. Agenzia Entrate 27 maggio 2015, n. 53/E](#), anche se il giuramento per asseverazione della perizia può essere successivo all'atto di vendita, la redazione della perizia stessa deve precedere la vendita.

Per la *prassi amministrativa* sulla rideterminazione dei valori di acquisto, cfr. più in generale [Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2016 n. 20/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 27 maggio 2015 n. 53/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 25 giugno 2015 n. 62/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 13 maggio 2013, n. 12/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 24 ottobre 2011 n. 47/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 22 ottobre 2010 n. 111/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 1 agosto 2008 n. 333/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 10 giugno 2008 n. 236/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2006 n. 10/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 22 aprile 2005 n. 16/E](#); [Circ. Min. Fin. 4 agosto 2004 n. 35/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 9 marzo 2003 n. 27/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 6 novembre 2002 n. 81/E](#).

2015, 27, p. 2625; GAVELLI, *Rideterminazione del valore dei terreni: «timide» aperture dell'Agenzia delle entrate*, in *Corriere trib.*, 2015, 28, p. 2157; GAVELLI, *Affrancamento di valore delle partecipazioni sociali: «mini sanatoria» per i donatori*, in *Corriere trib.*, 2015, 23, p. 1811; FORTE, *Riaperta a condizioni più «onerose» la rivalutazione di partecipazioni e terreni*, in *Corriere trib.*, 2015, 4, p. 267; CANNIZZARO, *Telefisco 2013: la circolare dell'Agenzia delle entrate. Risposte ai quesiti sulla «rideterminazione» del valore dei terreni*, in *Studi e materiali*, 2013, 4, p. 1059; FORTE, *La nuova rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni dopo l'approvazione del decreto sviluppo*, in *Studi e materiali*, 2012, 2, p. 597; CIGNARELLA, *Rideterminazione del valore di acquisto di un terreno, in parte agricolo ed in parte edificabile, operata dal donante – Efficacia nei confronti del donatario*, in *Studi e materiali*, 2009, 1, p. 448; CASADEI, *La rivalutazione di aree e partecipazioni societarie*, in *Dir. e pratica trib.*, 2008, I, p. 279; BELLINI, *Finanziaria 2008. Plusvalenze. Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni*, in *Studi e materiali*, 2008, 1, p. 189; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO – UFFICIO STUDI, *Rideterminazione del valore di acquisto di terreni*, in *Dizionario giuridico del notariato*, Milano 2006, p. 857; COLUCCI, *Art. 7 della legge 38 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) – Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola – ulteriori osservazioni*, in *Studi e materiali*, 2002, 2, p. 590.

²⁵² Si ritiene che in caso di versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, se non viene rispettata la scadenza del 30 giugno 2017 non è possibile neanche il ravvedimento operoso, e la rivalutazione non sarà valida. In caso, invece, di pagamento rateale, quanto sopra vale solo per la prima rata, e il ritardo nel versamento delle altre due può costituire oggetto di ravvedimento.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

L'art. 1, commi da 556 a 564, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha dettato una disciplina fiscale temporanea in tema di *rivalutazione dei beni d'impresa* (ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed ancor prima dall'art. 1, commi da 140 a 147, della legge n. 147/2013)²⁵³.

A norma del comma 556, i soggetti Ires, indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del t.u.i.r., di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (quindi principalmente le società di capitali), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (beni merce), limitatamente ai beni già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea²⁵⁴, e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa (comma 557).

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con

²⁵³ Con riferimento alla rivalutazione di cui alla legge n. 208/2015, identica a quella in oggetto, cfr. FERRANTI, *La rivalutazione dei beni d'impresa si perfeziona in UNICO 2016*, in *Corriere trib.*, 2016, 24, p. 1849; CAGNONI-D'UGO-GERMANI, *Rivalutazione dei beni di impresa: limitato appeal fiscale e soluzioni alternative*, in *Fisco*, 2016, 15, p. 1421; COLLEONI, *Ritorna la rivalutazione dei beni di impresa*, in *Corriere trib.*, 2016, 8, p. 571; GAIANI, *Rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2015*, in *Fisco*, 2016, 4, p. 334; FERRANTI, *Riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa ma senza «appeal»*, in *Corriere trib.*, 2015, 44, p. 4335; ANDREANI-TUBELLI, *Riapertura dei termini per la rivalutazione di beni d'impresa, terreni e partecipazioni*, in *Fisco*, 2015, 45, p. 4325. V. anche, ora, ODETTO, *Rivalutazione anche per i beni immateriali mai iscritti in bilancio (28 dicembre 2016)*, in www.eutekne.info.

²⁵⁴ Le categorie omogenee a cui si riferisce la norma sono quelle individuate dall'art. 4 del decreto n. 162/2001.

Secondo la Circ. Agenzia Entrate n. 57/E del 2001, la mancata rivalutazione di tutti gli immobili della medesima categoria omogenea comporta il disconoscimento della rivalutazione effettuata per gli altri beni, con recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti effettuati e delle minori plusvalenze o maggiori minusvalenze dichiarate, con le sanzioni di legge; posizione, questa, poi parzialmente corretta con le circolari nn. 18/E del 2006, 11/E del 2009, 13/E del 2014 (in cui si è previsto che il contribuente può evitare tali conseguenze provvedendo, anche in sede di accertamento, a pagare l'imposta sostitutiva anche per gli immobili omessi, con sanzioni e interessi), anche se la Cassazione di recente ha sposato nuovamente la tesi più rigorosa.

Infatti, secondo Cass. 21 ottobre 2015, n. 21349, la rivalutazione dei beni appartenenti alla medesima «categoria omogenea» deve riguardare tutti i beni di quella categoria, con la conseguenza del disconoscimento, in caso di violazione di tale obbligo – cioè di esclusione di alcuni beni dalla rivalutazione (come accaduto nel caso esaminato) – degli effetti fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni della stessa categoria. Ciò è stato spiegato con la *ratio* delle norme in questione, che è «quella di adeguare la rappresentazione contabile delle immobilizzazioni ai valori effettivi (in vista dell'introduzione della moneta unica europea) e – considerato anche il carattere volontario dell'operazione – l'obbligo di rivalutazione integrale dei beni secondo le categorie omogenee emergenti in bilancio risulta coerentemente rispondere alla finalità di non alterare la capacità del bilancio di rappresentare fedelmente la reale situazione patrimoniale dell'impresa».

l'applicazione in capo alla società di un'*imposta sostitutiva* delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 561 (comma 558). Detto affrancamento consente di acquisire, come costo fiscalmente riconosciuto agli effetti della successiva cessione dei beni (e di eventuali plusvalenze in tale sede realizzate), quello rivalutato.

L'effetto suddescritto si produce, tuttavia, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita: nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 560).

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018 (comma 563).

Agli effetti, invece, della successiva distribuzione di riserve ai soci, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 559).

Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (comma 561).

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al d.m. 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al d.m. 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (comma 562).

Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del d.p.r. n. 917/1986. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 558 (comma 564).

Con riferimento alla prassi amministrativa, relativa alle precedenti leggi di rivalutazione, cfr. la [Ris. Agenzia Entrate 26 aprile 2016, n. 30/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 4 giugno 2014, n. 13/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 14 maggio 2014, n. 10/E, § 5](#); la [Ris. Agenzia Entrate 20 dicembre 2013, n. 101/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 6](#)

[maggio 2009, n. 22/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 19 marzo 2009, n. 11/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 11 agosto 2009, n. 210/E](#); la [Ris. Agenzia Entrate 5 agosto 2009, n. 202/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2009, n. 8/E, § 2](#); la [Ris. Agenzia Entrate 20 febbraio 2008, n. 55/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 13 giugno 2006, n. 18/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 13 maggio 2002, n. 40/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 18 giugno 2001, n. 57/E](#).

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A IMMOBILI

In data 1 gennaio 2017 sono entrati in vigore gli artt. 13-ter, 31-bis e 31-ter del *Regolamento di esecuzione (UE) in data 15 marzo 2011, n. 282/2011, del Consiglio*, inseriti dal *Regolamento di esecuzione (UE) in data 7 ottobre 2013, n. 1042/2013, del Consiglio*, relativi al luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili (cfr., per tale entrata in vigore, l'art. 3 del Regolamento del 2013) ²⁵⁵.

Di rilievo generale, innanzitutto, la previsione dell'art. 13-ter, che fornisce la nozione di «beni immobili» ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/112/CE ²⁵⁶.

Le prestazioni di servizi relativi a beni immobili sono invece disciplinate nella nuova Sottosezione 6-bis del Regolamento n. 282/2011 (articoli 31-bis e 31-ter). Va rammentato che in base alle regole europee determinate prestazioni di servizi relative ad immobili sono imponibili nello Stato di situazione dell'immobile medesimo: più precisamente, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, i servizi relativi agli immobili sono tassati nel luogo ove la proprietà immobiliare è situata, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore o del destinatario di tali servizi.

Di particolare rilievo, in questa sede, le seguenti previsioni:

1) – I servizi relativi a beni immobili di cui all'articolo 47 della direttiva 2006/112/CE comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni (art. 31-bis, paragrafo 1).

2) – Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:

a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio

²⁵⁵ Cfr. ROSSETTI-DE PIRRO, *Servizi relativi a beni immobili: nuove regole dal 2017*, in *L'Iva*, 2017, 1, p. 12; BRUSATERRA-MANTOVANI-SANTACROCE, *Le strutture fisse vengono assimilate alle costruzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 dicembre 2016; ID., *La prestazione del professionista segue il fabbricato*, *ibidem*; ID., *Doppia verifica per l'utilizzo del reverse charge*, *ibidem*. Cfr. anche, in precedenza, MICELI, *Riforma della territorialità IVA*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto*, Roma 2012, p. 575; PURI, *Prestazioni notarili nei confronti di soggetti residenti all'estero: profili IVA a seguito delle modifiche al regime di territorialità*, in *Studi e materiali*, 2012, 1, p. 127; PURI, *In tema di «IVA – Prestazione notarile nei confronti di società UE»*, in *Studi e materiali*, 2009, 1, p. 441.

²⁵⁶ A norma dell'art. 13-ter, «sono considerati «beni immobili»:

a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;

b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimovibile;

c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;

d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio».

ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;

b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

3) – Nell'ambito di applicazione dell'art. 31-bis, paragrafo 1 rientrano in particolare (art. 31-bis, paragrafo 2):

q) i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contratti di compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora la sottostante operazione che dà luogo all'alterazione giuridica della proprietà non sia portata a compimento.

4) – Ai sensi dell'art. 31-bis, paragrafo 3, non rientrano invece nell'ambito di applicazione del paragrafo 1:

h) i servizi legali in materia di contratti, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera q), comprese consulenze sulle clausole di un contratto per il trasferimento di beni immobili, o consulenze per eseguire un siffatto contratto o dimostrarne l'esistenza, che non siano specificamente connessi al trasferimento di proprietà di beni immobili.

Cfr. anche [COMMISSIONE EUROPEA, Note esplicative sulle norme dell'UE in materia di IVA concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili che entreranno in vigore nel 2017 \(Regolamento di esecuzione \(UE\) n. 1042/2013 del Consiglio\)](#), del 26 ottobre 2015.

Le suddette *Note esplicative* evidenziano (al paragrafo 2.4.18) alcune questioni di notevole interesse:

– solo in talune situazioni chiaramente identificate si può considerare che i servizi legali presentano un nesso sufficientemente diretto con i beni immobili;

– i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di un bene immobile possono assumere altre forme rispetto a quelle espressamente contemplate, come ad esempio i servizi relativi agli investimenti immobiliari, la liquidazione (ricevimento della quota di liquidazione di un bene immobile) la stesura di contratti di costruzione, i contratti di locazione finanziaria o il frazionamento di un bene immobile in caso di divorzio;

– i servizi legali contemplati dall'articolo 31-bis, paragrafo 2, lettera *q)*, sono solo quelli relativi all'alterazione giuridica del bene immobile. Di conseguenza, i servizi legali relativi al trasferimento della proprietà prestati in un dato momento del passato (vale a dire se il servizio non riguarda un'operazione presente o prevista in futuro) non possono essere considerati come relativi a beni immobili;

– fra gli esempi di servizi legali non contemplati dall'articolo 31-bis, paragrafo 2, lettera q), si annoverano: la consulenza legale sui termini contrattuali o le controversie concernenti un bene immobile; la consulenza fiscale sulla posizione della deduzione in conto capitale rispetto a un dato bene immobile; la consulenza legale sulle tasse da corrispondere in caso di trasferimento di proprietà immobiliari; i servizi legali relativi alla costituzione di diritti di pegno e ipoteca o servizi connessi con le procedure d'insolvenza;

– qualora i servizi legali consistano nella stesura di un contratto (di affitto o di locazione finanziaria) e la stipula di tale contratto costituisca o trasferisca taluni

diritti o diritti reali sul bene immobile, tali servizi sono da considerarsi nell'ambito di applicazione dell'articolo 31-bis, paragrafo 2, lettera q). Qualora in un dato Stato membro un contratto d'affitto o di locazione finanziaria relativo a un bene immobile non sia considerato un atto passibile di costituire o trasferire taluni diritti o diritti reali sullo stesso bene, occorrerà applicare i criteri di cui all'articolo 31-bis, paragrafo 1, per verificare se i servizi legali relativi a questi due tipi di contratto possano comunque essere considerati relativi a un bene immobile;

– l'articolo 31-bis, paragrafo 2, lettera q), fa riferimento ai servizi legali ma non elenca le figure professionali che devono erogare tali servizi. Pertanto, le professioni diverse da quella di avvocato o notaio non possono essere escluse dall'applicazione di questa disposizione. L'elemento decisivo è che la persona che presta i servizi legali sia un soggetto passivo e che tali servizi presentino un nesso diretto con il trasferimento di un bene immobile, la costituzione o il trasferimento di determinati diritti su un bene immobile o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali);

– «le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte» di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della direttiva IVA non sono comprese nella nozione di «determinati diritti» di cui all'articolo 31-bis, paragrafo 2, lettera q);

– né i servizi legali relativi al finanziamento per l'acquisto di un bene immobile, né la consulenza sull'investimento sono considerati relativi a un bene immobile, in quanto non hanno come scopo diretto il trasferimento di un bene immobile, la costituzione o il trasferimento di determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali).

Alla luce della nuova normativa europea, pertanto, dovranno essere riconsiderate le soluzioni, già fornite dall'amministrazione finanziaria in relazione alla territorialità della prestazione di servizi legali ²⁵⁷.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ALIQUOTE

L'art. 1, comma 631, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato la «clausola di salvaguardia» contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che a sua volta aveva modificato l'art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) ²⁵⁸.

La disposizione novellata prevede che fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719 ²⁵⁹:

²⁵⁷ Cfr., per la precedente prassi amministrativa, [Circ. Agenzia Entrate 29 luglio 2011, n. 37/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 1 giugno 2010, n. 48/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 18 marzo 2010, n. 14/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 31 dicembre 2009, n. 58/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 22 febbraio 2008, n. 59/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 3 giugno 2008, n. 222/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 13 dicembre 2006, n. 137/E](#).

²⁵⁸ LA GRUTTA, *Nuovo stop all'aumento delle aliquote IVA (2 novembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#).

²⁵⁹ A norma dell'art. 1, comma 719, della legge n. 190/2014, «Le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (quindi al 13% dal 2017);

b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (quindi al 25% dal 2018, ed al 25.9% dal 2019).

DISCIPLINA DEL GRUPPO IVA

L'art. 1, commi da 24 a 31, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha inserito nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il nuovo Titolo V-bis (artt. 70-bis e seguenti), dedicato al Gruppo Iva²⁶⁰, esercitando così la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione europea dalla [Direttiva 2006/112/CE](#) in materia di imposta sul valore aggiunto²⁶¹. Ai sensi del comma 30, la disciplina in esame sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018²⁶². L'art. 70-duodecies del d.p.r. n. 633/1972 prevede comunque l'emanazione di decreti ministeriali, e di provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni sul gruppo IVA (che fino ad allora

²⁶⁰ CAPOLUPO, *Finalmente la tassazione del gruppo IVA*, in *Fisco*, 2016, 45, p. 4359; FERRONI, «*Gruppo IVA*»: un nuovo istituto tributario di stampo europeo, in *Fisco*, 2016, 45, p. 4351; CENTORE, *La via italiana al Gruppo IVA*, in *Corriere trib.*, 2016, 46, p. 3525; SACCONI, *Per il gruppo Iva opzione collegiale dal 1° gennaio 2018*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2016; LA GRUTTA, *La legge di bilancio porta al traguardo il Gruppo IVA (10 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; MANTOVANI-SANTACROCE, *Gruppo Iva solo dentro i confini*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 dicembre 2016; MANTOVANI-SANTACROCE, *Il gruppo diventa unico soggetto Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 dicembre 2016; ALBANO-GRECO, *Gruppo Iva, niente fattura nelle operazioni interne*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 ottobre 2016.

Cfr. anche PICIOCCHI-COALOA, *Gruppo IVA, operazioni tra casa madre e stabile partecipanti sempre rilevanti (20 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; CENTORE, *L'iva di gruppo tra norme interne e riforme unionali (nota a Cass. 2 febbraio 2016, n. 1915)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2016, p. 2129; DAMI, *Applicabile l'IVA di gruppo alle società di persone «controllanti» (nota a Cass. S.U. 2 febbraio 2016, n. 1915)*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 379; MANTOVANI-SANTACROCE, *Gli effetti del gruppo IVA non si estendono a livello internazionale (nota a Corte Giustizia UE 17 settembre 2014, causa C-7/13)*, in *Riv. giur. trib.*, 2015, p. 7; BRISACANI, *Sul trattamento, ai fini dell'iva, delle prestazioni di servizi fornite da una società non residente nell'Unione Europea alla propria stabile organizzazione, appartenente ad un gruppo Iva in uno Stato membro (nota a Corte Giustizia UE 17 settembre 2014, causa C-7/13)*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2015, p. 367; OLIVIERI, *Sulla fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale appartenente ad un gruppo Iva di uno Stato membro (commento a Corte Giustizia UE 17 settembre 2014, causa C-7/13)*, in *Società*, 2014, p. 1289; GALIZIA-RICCI, *Iva di gruppo: la mancanza di soggettività salva la normativa italiana dalla censura comunitaria (nota a Corte Giustizia CE 22 maggio 2008, n. C-162/07)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2009, p. 989; GARGIULO, *Diritto di stabilimento e liquidazione iva di gruppo (commento a Ris. Agenzia Entrate 6 novembre 2002, n. 347/E)*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2003, p. 714.

²⁶¹ La fonte normativa del regime del «gruppo IVA» (c.d. *VAT Grouping*) si rinviene nell'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (*Direttiva IVA*), con la quale il legislatore europeo ha riconosciuto agli Stati membri la possibilità di considerare «*come unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari economici e organizzativi*». Cfr. anche la [Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sull'opzione di IVA di gruppo](#), prevista all'articolo 11 della Direttiva 2006/112 CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, del 2 luglio 2009 (*COM(2009) 325 definitivo*). Con detta Comunicazione, la Commissione ha fornito agli Stati membri le *linee guida* cui gli stessi devono attenersi ed uniformarsi in sede di introduzione del regime del gruppo IVA nelle rispettive legislazioni nazionali.

²⁶² La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio chiarisce che tale decorrenza è volta a consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze di procedere, come precisato dal comma 31, alla *consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto obbligatoriamente dall'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE*.

devono, conseguentemente, ritenersi non operative, salvo quanto disposto dal comma 30, succitato).

1) – Presupposti soggettivi ed oggettivi del gruppo Iva.

L'art. 70-bis del d.p.r. n. 633/1972 disciplina i requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA, stabilendo che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, che siano tra loro giuridicamente indipendenti ma per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, denominato «gruppo IVA».

Ne consegue – poiché il gruppo viene considerato un *soggetto passivo unico* ai fini IVA – che il gruppo Iva può essere identificato solo attraverso un unico numero di partita IVA, conformemente all'art. 214 della Direttiva europea 2006/112/CE ²⁶³, con conseguente esclusione della validità di qualsiasi altro numero identificativo individuale.

Non possono partecipare a un gruppo IVA:

- a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile (in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse);
- c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
- d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

A norma dell'art. 70-decies, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972, l'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-bis, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

A norma dell'art. 70-decies, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972, ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
- b) è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
- c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
- d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;
- e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria ²⁶⁴.

²⁶³ L'impiego di un solo numero di partita IVA è determinato dalla necessità di consentire, sia agli operatori economici che alle amministrazioni fiscali degli Stati membri, di identificare con ragionevole certezza coloro che effettuano operazioni soggette all'imposta.

²⁶⁴ A norma dell'art. 70-decies, comma 3, del d.p.r. n. 633/1972, la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a, c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifichi l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data

Sotto il profilo oggettivo, l'art. 70-ter del d.p.r. n. 633/1972 richiede – per la costituzione di un gruppo IVA – la sussistenza di un vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo. Più precisamente:

1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, sussiste un rapporto di controllo ²⁶⁵.

2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle forme di cooperazione economica indicate dalla norma ²⁶⁶.

3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto ²⁶⁷.

2) – Costituzione e cessazione del gruppo Iva.

A norma dell'art. 70-quater del d.p.r. n. 633/1972, il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata in via telematica da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti suddetti è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito, e il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo ²⁶⁸. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione è

del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

²⁶⁵ È necessario, affinché sussista un rapporto di controllo, che:

a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
 b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

²⁶⁶ Si tratta di:

a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
 b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
 c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più dei soggetti partecipanti al Gruppo Iva.

²⁶⁷ Se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo. Tuttavia, per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello probatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Si tratta dell'interpello introdotto dal D. Lgs. 7 ottobre 2015, n. 156, che riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge.

²⁶⁸ Se la dichiarazione di opzione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione stessa ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

Se negli anni di validità dell'opzione i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di

vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-*novies*.

A norma dell'art. 70-*novies*, la revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-*quater* è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-*duodecies*, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

A norma dell'art. 70-*decies*, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972, Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti.

3) – Effetti della partecipazione ad un gruppo Iva: imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e imposta di registro.

Per quanto concerne gli effetti della partecipazione ad un gruppo Iva, in conseguenza dell'esercizio dell'opzione, gli aderenti al gruppo – fintantoché perdura l'opzione – perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nasce un nuovo soggetto d'imposta (il gruppo IVA) che agisce come un qualsiasi soggetto passivo, trovando applicazione per lo stesso tutte le disposizioni in materia di IVA, con specifiche disposizioni attuative. Occorre, più in particolare, evidenziare quanto segue:

A) – Imposta sul valore aggiunto.

A norma dell'art. 70-*quinquies* del d.p.r. n. 633/1972:

1) – le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3 (quindi non è dovuta l'imposta sul valore aggiunto);

2) – le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA (quale soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto);

3) – le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA (in veste di cessionario o committente agli effetti Iva).

Nei casi da ultimo indicati, ai sensi del comma 4 dell'art. 70-*quinquies*, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA²⁶⁹.

soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati.

²⁶⁹ A norma del nuovo art. 70-*sexies* del d.p.r. n. 633/1972, «L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui

A norma dell'art. 70-*septies* del d.p.r. n. 633/1972, è rappresentante del gruppo il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 70-*ter*, comma 1. Detto rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-*quinquies*, comma 4, nei modi ordinari.

Ai sensi dell'art. 70-*octies*, il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

B) – Imposta di bollo.

L'art. 1, comma 25, della legge n. 232/2016 ha inserito nella tabella, allegato «B», al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, indicante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, il seguente articolo 6-*bis*:

«Art. 6-*bis*. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6²⁷⁰ e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427²⁷¹».

C) – Imposta di registro.

L'art. 1, comma 66, della legge n. 232/2016 ha modificato alcune disposizioni del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro):

i) è stato modificato l'art. 5, comma 2, del t.u.r., prevedendo che le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso (in quanto si considerano soggette ad Iva) anche quando prevedono cessioni di beni o prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA (con l'eccezione dei casi in cui all'operazione, se effettuata nei confronti di un soggetto terzo (non partecipante al gruppo IVA), si applicherebbero le disposizioni di cui ai numeri 8), 8-*bis*), 8-*ter*) e 27-*quinquies*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972, e il secondo comma di detto art. 10 quanto alle locazioni di immobili esenti)²⁷². È stata

all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti, e quindi cessa il gruppo IVA a norma dell'art. 70-*decies*, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

²⁷⁰ Tabella allegato «B», art. 6: «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».

²⁷¹ Art. 66, comma 5, del d.l. n. 331/1993: «La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie».

²⁷² Ai sensi del novellato art. 5, comma 2, del t.u.r., «Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le

apportata anche una ulteriore modifica di coordinamento alla disciplina dell'imposta di registro, includendo tra le operazioni considerate soggette a IVA anche quelle effettuate nel territorio dello Stato ai sensi delle specifiche norme sulla territorialità dell'IVA (articoli da 7-bis a 7-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972);

ii) è stato modificato l'art. 40, comma 1, del t.u.r., prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (di euro 200) agli atti contenenti cessioni di beni o prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA (in quanto si considerano soggette ad Iva) (con l'eccezione dei casi – ai quali si applica l'imposta proporzionale di registro – in cui all'operazione, se effettuata nei confronti di un soggetto terzo – non partecipante al gruppo IVA – si applicherebbero le disposizioni di cui ai numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972, e il secondo comma di detto art. 10 quanto alle locazioni di immobili esenti). Pertanto, la cessione di un bene da un'impresa facente parte del gruppo a favore di altra impresa del medesimo gruppo non sconta normalmente né l'Iva, né l'imposta proporzionale di registro;

iii) è stato altresì modificato l'art. 40, comma 1-bis, del t.u.r., prevedendo l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro alle locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'Iva ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA ²⁷³.

TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE

L'art. 7-*quater*, commi 42 e 43, del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in [legge 1 dicembre 2016, n. 225](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato la disciplina dei termini di registrazione

prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-*quinquies*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

²⁷³ I nuovi commi 1 e 1-bis dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/1986 sono i seguenti:

«1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-*quinquies*) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA».

delle sentenze ed altri provvedimenti giudiziari ²⁷⁴.

1) – Ai sensi del novellato art. 13, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di imposta di registro), «Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) ²⁷⁵, diversi dai decreti di trasferimento ²⁷⁶ e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 ²⁷⁷ o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi». È stato così modificato, quindi, il previgente termine di cinque giorni.

2) – È stato modificato l'art. 59, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 131/1986, che ora contempla «le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato».

3) – È stato modificato l'art. 60, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 131/1986 (in tema di registrazione a debito): «Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito».

4) – è stato infine modificato l'art. 73 (per il processo civile e amministrativo: cfr. i nuovi commi 2-ter e 2-quater) e l'art. 73-bis (per il processo penale) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilendo che per le sentenze ed altri atti recanti condanna al risarcimento del danno, prodotto da fatti costituenti reato, la registrazione va richiesta entro trenta giorni da quando il provvedimento è divenuto definitivo e/o passato in giudicato ²⁷⁸.

²⁷⁴ Cfr. ACIERNO, *Registrazione delle sentenze entro 30 giorni dal verdetto*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016.

²⁷⁵ Si tratta delle sentenze, dei decreti e degli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione i cancellieri e segretari giudiziari hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.

²⁷⁶ Si rammenta che a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 131/1986, inserito dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, «Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato».

²⁷⁷ Si tratta degli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti.

²⁷⁸ L'art. 73 del d.p.r. n. 115/2002, nel testo modificato dal D.L. n. 193/2016, recita:

«1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.

DETRAZIONE FISCALE PER RISTRUTTURAZIONI E PER INTERVENTI ANTISISMICI

L'art. 1, commi 2 e 3, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha prorogato e modificato la disciplina sulla detrazione fiscale delle spese di ristrutturazione, dettata dagli artt. 15 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni. Disciplina, quest'ultima, a sua volta modificativa, transitoriamente, delle previsioni contenute nell'art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), che contiene la regolamentazione «a regime» della detrazione fiscale in esame ²⁷⁹.

È stato, innanzitutto, modificato l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 ²⁸⁰.

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.

2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione».

Inoltre, ai sensi del novellato [art. 73-bis del D.P.R. n. 115/2002](#):

«1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.

1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73».

²⁷⁹ DE STEFANI, *Pagamenti di fine anno: contribuenti alla scelta*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 dicembre 2016; ID., *Per i mobili l'autorizzazione «fissa» lo sconto*, *ibidem*; NOTARI, *La manovra «allarga» i bonus*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 dicembre 2016; DELL'OSTE-UVA, *Detrazioni maxi fino al 2021*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 dicembre 2016; UVA, *Opere antisismica premiate: recupero sprint fino all'85%*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 dicembre 2016; DE STEFANI, *Casa, gli sconti guadagnano tempo*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 dicembre 2016; MAZZEI, *Antisismica, per il super-sconto serve l'attuazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 ottobre 2016; ID., *In condominio versamenti solo tracciabili*, *ibidem*; ZENI, *Prorogate e «potenziate» le agevolazioni per i lavori negli immobili (27 ottobre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); AQUARO-DELL'OSTE-MAZZEI-UVA, *Detrazioni su lavori, mobili e condominio: cosa cambia nel 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 ottobre 2016; DELL'OSTE-MAZZEI, *Nei condomini lavori al bivio in attesa del 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 ottobre 2016; ZENI, *Nuovo bonus mobili legato ai lavori iniziati dal 1° gennaio 2016 (29 dicembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#).

Cfr. anche, in argomento, NATALI, *L'agevolazione fiscale per gli acquirenti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati: condizioni, limiti e profili problematici*, in *Immobili & proprietà*, 2016, p. 99; BIANCHI, *Bonus per il recupero del patrimonio edilizio*, in *Immobili & proprietà*, 2014, p. 586; FORTE, *Il decreto «crescita»: le detrazioni delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio e il possibile trasferimento del beneficio agli acquirenti di immobili*, in *Studi e materiali*, 2013, 2, p. 537; nonché la [Guida alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni](#), dell'Agenzia delle Entrate.

²⁸⁰ Il nuovo testo dell'art. 16 del d.l. n. 63/2013, dopo le modifiche apportate, è il seguente:

«Art. 16 – *Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.*

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017.

1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione

1) – Detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione entro il 2017.

L'art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013, stabilisce che la detrazione fiscale è pari

dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, forniture e arredamenti dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

Ai sensi del novellato art. 15 del d.l. n. 63/2013:

«1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 2017, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.

1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici».

al 50 per cento per le spese per la ristrutturazione degli edifici, quali indicate nell'art. 16-bis, comma 1, del t.u.i.r., sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017. La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese documentate non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2) – Detrazione fiscale per interventi antisismici entro il 2021.

A norma dell'art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013, relativamente alle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003²⁸¹, riferite a costruzioni adibite ad abitazione (ancorché non si tratti dell'abitazione principale) e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1-ter, del D.L. n. 63/2013, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis (interventi di adozione di misure antisismiche) si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti, ancorché rari).

A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (comma 1-sexies).

Ai sensi del comma 1-quater, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.

A norma del comma 1-quinquies, qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (ad es., sulle fondazioni o le strutture comuni), le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

È importante rilevare che per l'applicazione del c.d. *sismabonus*, sopra descritto, è necessaria l'emanazione del decreto ministeriale contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico, nonché – per gli edifici condominiali, del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate richiesto nel comma 1-quinquies dell'art. 16.

3) – Interventi antisismici e cessione del credito.

A norma dell'art. 16, comma 1-quinquies, per gli interventi antisismici realizzati

²⁸¹ Cfr. al riguardo il sito internet <http://zonesismiche.mi.ingv.it>, nonché le indicazioni reperibili sul sito internet <http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp>.

su parti comuni di edifici condominiali, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3) – Detrazione fiscale per acquisto di unità in edifici interamente ristrutturati.

La maggiore detrazione compete, transitoriamente, per le spese di ristrutturazione indicate nell’art. 16-bis, comma 1, del t.u.i.r., ma anche, secondo i chiarimenti di prassi intervenuti, per l’acquisto di unità immobiliari abitative in edifici interamente ristrutturati (art. 16-bis, comma 3, del t.u.i.r.).

A norma dell’art. 16-bis, comma 3, del t.u.i.r., nel caso di acquisto di unità immobiliari abitative in edifici interamente ristrutturati la detrazione fiscale compete a condizione che le unità immobiliari siano vendute o assegnate entro diciotto mesi dalla ultimazione dei lavori.

4) – Detrazione fiscale per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per spese di ristrutturazione, di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 63/2013, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta – ai sensi del novellato comma 2 dell’art. 16 – una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro ²⁸².

5) – Divieto di cumulo.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 232/2016, le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. n. 63/2013, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

6) – Detrazioni fiscali «a regime».

A decorrere – a seconda del tipo di detrazione dal 1° gennaio 2018 ovvero dal 1° gennaio 2022, riprenderanno vigore le disposizioni «a regime» dettate dall’art. 16-bis del T.U.I.R. (detrazione nella misura del 36 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese di ristrutturazione pari a 48.000 euro).

²⁸² Non è stata, invece, prorogata la detrazione prevista dall’art. 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che attribuiva alle giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che avessero costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non avesse superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa, e che spettava nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

7) – Ritenuta d’acconto.

a norma dell’art. 1, comma 657, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le banche e le Poste Italiane S.p.a. devono operare una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

8) – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

A norma dell’art. 2 del [D.M. 1 dicembre 2016](#) (in G.U. n. 296 del 20.12.2016), ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

Con riferimento agli altri casi, l’art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (in G.U. n. 277 del 28.11.2014), in vigore dal 13 dicembre 2014, ha abrogato il comma 6 dell’articolo 29 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (che prevedeva la necessità di comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici). Tale comunicazione non deve, quindi, più essere effettuata. Cfr. al riguardo la [Circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E, § 4](#).

Cfr. infine, di recente (con riferimento all’acquisto di box pertinenziali), la [Circ. Agenzia Entrate 18 novembre 2016, n. 43/E](#), nonché (con riguardo alla detrazione fiscale per le spese sostenute dal convivente *more uxorio*) la [Ris. Agenzia Entrate 28 luglio 2016, n. 64/E](#).

DETRAZIONE FISCALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’art. 1, comma 2, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha prorogato e modificato la disciplina sulla detrazione fiscale delle spese di riqualificazione energetica (c.d. *ecobonus*), dettata dall’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni. Disciplina, quest’ultima, a sua volta modificativa, transitoriamente, delle previsioni contenute nell’art. 16-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), che contiene la regolamentazione «a regime» della detrazione ²⁸³.

²⁸³ AQUARO, *Ecobonus potenziato in condominio*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 dicembre 2016; ZENI, *Bonus sugli interventi di risparmio energetico potenziato per i condòmini (12 dicembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); DE STEFANI, *Più facile cedere il credito ma solo per i bonus extra-large*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 dicembre 2016; DE STEFANI,

È stato quindi modificato l'art. 14 del D.L. n. 63/2013 ²⁸⁴.

Cessione dei crediti fiscali senza vincoli per i condòmini, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 novembre 2016; DELL'OSTE-DE STEFANI, *Il credito si potrà cedere anche ai privati*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 ottobre 2016. Cfr. anche la [Guida alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico](#), dell'Agenzia delle Entrate.

²⁸⁴ Il nuovo testo dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 è il seguente:

«Art. 14 – *Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1) – Detrazione fiscale delle spese di riqualificazione energetica.

L'art. 14, comma 1, del D.L. n. 63/2013 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni (in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica), si applicano nella misura del 65 per cento, alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni (art. 14, comma 3).

2) – Interventi su edifici condominiali.

La detrazione fiscale del 65 per cento si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 (art. 14, comma 2, lett. a).

Ai sensi del comma 2-*quater*, se gli interventi interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al d.m. 26 giugno 2015²⁸⁵. Queste detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-*quater* è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici (comma 2-*quinquies*)²⁸⁶. Le detrazioni di cui al comma 2-*quater* sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (comma 2-*septies*).

3) – Ulteriori particolari ipotesi di detrazione fiscale.

La detrazione fiscale del 65 per cento si applica anche alle spese sostenute:

a) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispose il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicurata, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

²⁸⁵ Si tratta del decreto con cui sono state adottate le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, le quali definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE).

²⁸⁶ L'ENEA effettua su tali dichiarazioni controlli, anche a campione. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro (quindi fino ad un importo di spesa pari ad euro 92.307,69) (art. 14, comma 2, lett. b);

b) per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (quindi fino ad un importo di spesa pari ad euro 46.153,85) (art. 14, comma 2-bis).

4) – *Cessione del credito ai fornitori o altri soggetti privati.*

A norma del comma 2-ter dell'art. 14 del d.l. n. 63/2013, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali (non, quindi, per gli interventi eseguiti dal 2018 al 2012), i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi²⁸⁷.

²⁸⁷ Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 22 marzo 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 23 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state stabilite le *modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali*, ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell'art. 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del t.u.i.r., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». Il provvedimento individua quindi le modalità attraverso le quali determinate categorie di contribuenti possono cedere, ai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, il credito corrispondente alla detrazione per le spese relative ai predetti interventi, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

A norma dell'art. 2, la cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell'Irpef in quanto si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Tali condizioni devono sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi di cui al punto 1.1. La cessione può essere effettuata nei confronti dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione d'imposta.

A norma dell'art. 3, il credito cedibile corrisponde alla detrazione IRPEF prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, spettante secondo le disposizioni di cui al D.M. 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni, per interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Il credito cedibile è pari al 65 per cento delle spese a carico del condòmino che si trova nelle condizioni di cui al punto 2.1, in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute – per la parte non ceduta sotto forma di credito – dal condominio nell'anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale previsto dall'articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni. La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

La volontà dei soggetti di cui al punto 2.1 di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati (art. 4).

A norma del comma 2-*sexies* dell'art. 14, per gli interventi di cui al comma 2-*quater* (quelli, cioè, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio), a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

5) – Detrazioni fiscali «a regime».

A decorrere – a seconda del tipo di detrazione dal 1° gennaio 2018 ovvero dal 1° gennaio 2022, riprenderanno vigore le disposizioni «a regime» dettate dall'art. 16-*bis*, comma 1, lett. *h*), del T.U.I.R. (detrazione nella misura del 36 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese di riqualificazione energetica pari a 48.000 euro).

6) – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

A norma dell'art. 2 del [D.M. 1 dicembre 2016](#) (in G.U. n. 296 del 20.12.2016), ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

Sulla disciplina in esame cfr. anche, da ultima, la [Circ. Agenzia Entrate 18 maggio 2016, n. 20/E, § 6](#).

CESSIONE DI PERDITE FISCALI A SOCIETÀ QUOTATE

L'art. 1, commi da 76 a 80, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha introdotto una peculiare disciplina relativa alla cessione delle perdite fiscali a società del gruppo ²⁸⁸.

Il condominio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi (art. 5).

Il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (art. 6).

²⁸⁸ Cfr. ODETTO, *Perdite fiscali delle neocostituite trasferite al socio «qualificato» (21 novembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#).

1) – *Presupposti e modalità della cessione delle perdite fiscali.*

Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del t.u.i.r., con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (quindi con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio) ²⁸⁹. Ciò a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare (comma 76).

2) – *Individuazione delle perdite oggetto di cessione.*

Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni: a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria; b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 76; c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (comma 77). La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali (comma 76, ultimo periodo) ²⁹⁰.

3) – *Corrispettivo per la cessione delle perdite fiscali.*

La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto (determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del t.u.i.r., relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente), entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 76 del presente articolo in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti (comma 79).

La relazione illustrativa afferma che per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario *favorire gli investimenti in startup da parte di società quotate*. A tal fine la norma attribuisce alle *società quotate* la *possibilità di essere «sponsor» di start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende*. La quotazione sul mercato dello «sponsor» garantisce il miglior controllo anti abusi, venendo il giudizio sulla quotata stessa dal mercato finanziario.

²⁸⁹ L'art. 43-bis del d.p.r. n. 602/1973 richiama gli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440: ai fini della cessione delle perdite fiscali è quindi necessario (ex art. 69, comma 3) l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da notaio. Inoltre, viene stabilito che il cessionario non può ulteriormente cedere la perdita fiscale, e si richiede che l'atto di cessione sia notificato all'agenzia delle entrate, nonché al concessionario del servizio della riscossione.

²⁹⁰ Le perdite di cui al comma 76 relative a un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva (comma 78).

4) – Preclusione all'esercizio di opzioni fiscali.

La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115 (trasparenza fiscale), 117 (tassazione di gruppo) e 130 (unica base imponibile per il gruppo) del t.u.i.r., in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente articolo (comma 80).

COLLABORAZIONE VOLONTARIA (VOLUNTARY DISCLOSURE)

L'art. 7 del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha dettato norme per la riapertura dei termini e la parziale modifica della disciplina della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*)²⁹¹.

²⁹¹ Cfr. SEPIO-SBARDELLA, *Riapertura dei termini della voluntary disclosure*, in *Fisco*, 2017, p. 11; CIANI, *Le evasioni da «interposizione fittizia» nella nuova voluntary disclosure*, in *Corriere trib.*, 2017, 1, p. 22; CINIERI, *Voluntary disclosure anche per violazioni più recenti*, in *Guida al diritto*, 2017, 3, p. 93; TOMASSINI-LONGO, *La nuova procedura di «voluntary disclosure»: conferme e (vecchie e nuove) criticità*, in *Corriere trib.*, 2016, 44, p. 3372; FORMICA-FORMICA, *Novità procedurali per la voluntary bis*, in *Fisco*, 2016, 44, p. 4211; LEO, *La voluntary bis tra novità e aspettative*, in *Fisco*, 2016, 44, p. 4207; LONGO-TOMASSINI, *Voluntary-bis con calcoli dettagliati*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2016; PIAZZA, *Nuova chance di disclosure*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 ottobre 2016; PIAZZA, *Voluntary senza RW per il 2016*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 ottobre 2016; CERRATO, *Black list, l'accordo riduce i costi*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 ottobre 2016; CERRATO, *All'Agenzia i nomi dei candidati all'Aire*, *ibidem*; BENIGNI-TOMASSINI, *La voluntary «copia» il ravvedimento*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 ottobre 2016; LONGO-TOMASSINI, *Contanti da affidare a un intermediario*, *ibidem*; VALLEFUOCO, *Via di salvezza dall'autoriciclaggio*, *ibidem*; VALLEFUOCO, *Adeguate verifica con dichiarazione del contribuente*, *ibidem*; LONGO-TOMASSINI, *Una nuova «finestra» aperta fino a luglio 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2016; GALIMBERTI, *Voluntary, nuova chance*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 novembre 2016; TOMASSINI, *La voluntary punta sui beni in Italia*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 novembre 2016; CAVALLARO-CEROLI, *Più rischi per i professionisti*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2016; CAVALLARO-CEROLI, *Aumenti in agguato per chi sbaglia i conteggi*, *ibidem*; LONGO-TOMASSINI, *Deposito vincolato delle somme dichiarate*, *ibidem*; VALLEFUOCO, *Espatriati nel mirino con l'aiuto dei comuni*, *ibidem*; FASANO, *Il ravvedimento del quadro RW*, in *Fisco*, 2016, 42, p. 4026; TABELLINI, *Voluntary disclosure. L'applicabilità del raddoppio dei termini di decadenza alle società panamensi (28 settembre 2016)*, in *www.ilcaso.it*; PARISOTTO, *Gli immobili detenuti all'estero nel quadro RW*, in *Corriere trib.*, 2016, 41, p. 3191; BONO-TRAINOTTI, *Una nuova chance per chi ha già aderito alla voluntary disclosure (14 novembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; LONGO-TOMASSINI, *Voluntary dai paesi black list, attenuate le regole di sfavore*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 16 novembre 2016; ID., *Bermuda e Panama ancora «non collaborativi»*, *ibidem*; PIAZZA, *L'istanza deve essere inviata entro il 31 luglio 2017*, *ibidem*; CERRATO, *L'avvio dell'accertamento blocca la possibilità di adesione*, *ibidem*; TAVECCHIO, *La regolarizzazione fiscale vale fino al 30 settembre 2016*, *ibidem*; TAVECCHIO, *Contanti, evasione presunta per tutte le somme liquide*, *ibidem*; VALLEFUOCO, *Il professionista verifica che i fondi derivino solo dai reati tributari*, *ibidem*; CERRATO, *Le sanzioni si riducono per chi fa i calcoli da solo*, *ibidem*; ID., *Residenti all'estero sotto tiro*, *ibidem*; BONFANTI-DELLA CARITÀ, *Il «controllo» degli uffici entro il 31 dicembre 2018*, *ibidem*; ID., *Integrativa e ravvedimento «affiancano» la voluntary*, *ibidem*; MARTINO-QUINTANA, *Clausola di non punibilità per reati dichiarativi e riciclaggio*, *ibidem*; ID., *Vietato «ripulire» gli illeciti di natura non fiscale*, *ibidem*; BENIGNI-TOMASSINI, *Così si tassano i rendimenti con l'autoliquidazione*, *ibidem*; FOLLI, *Immobili, il rimpatrio giuridico evita il raddoppio dei termini*, *ibidem*; BUSANI, *Le donazioni all'estero all'esame del fisco italiano*, *ibidem*; VALLEFUOCO, *Illeciti valutari a rischio doppia sanzione*, *ibidem*; CARUCCI-ZANARDI, *La voluntary riapre con regole diverse su RW e liquidazione*, in *Il Sole 24 Ore – L'esperto risponde*, n. 49 del 19 dicembre 2016; FALSITTA, *La svolta dell'autoliquidazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 novembre 2016; TOMASSINI, *La voluntary nazionale riapre per tutti*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 novembre 2016; LONGO-MEAZZA-TOMASSINI, *La voluntary 2.0 nel labirinto di black e white list*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 ottobre 2016; VALLEFUOCO, *Svizzera, voluntary semplificata*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 agosto 2016; FOLLI-PIAZZA, *«Waiver» con efficacia prolungata*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 ottobre 2016; SANNA, *Voluntary disclosure-bis con termini di accertamento al 31 dicembre 2018 (25 ottobre 2016)*, in *www.eutekne.info*; SANNA, *Voluntary disclosure-bis subito operativa (26 ottobre 2016)*, in *www.eutekne.info*; TOMASSINI-CASALI, *Presunzione di evasione «black list», «voluntary disclosure» e raddoppio dei termini accertativi*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 981.

1) – Fonti normative.

Il D.L. n. 193/2016 ha introdotto nel [**D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227**](#), il nuovo art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria), di cui si illustrano di seguito i profili principali.

Per la prassi amministrativa, applicabile anche alla nuova versione della *voluntary disclosure*, cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 28 agosto 2015, n. 31/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 11 agosto 2015, n. 30/E](#); la [Circ. Guardia Finanza 3 agosto 2015, n. 1037/INCC](#); la [Circ. Agenzia Entrate 16 luglio 2015, n. 27/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 13 marzo 2015, n. 10/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 19 febbraio 2015, n. 6/E, § 15](#); la [Circ. Min. Finanze 9 gennaio 2015, n. 2296773](#); la [Circ. Agenzia Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 13 settembre 2010 n. 45/E](#); la [Circ. Agenzia Entrate 12 marzo 2010, n. 11/E](#).

Cfr. anche i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, emanati in attuazione della legge n. 186/2014, e successive modificazioni, e precisamente:

– il [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2015**](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 30 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con cui è stato approvato – unitamente alle relative istruzioni – il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale;

– il [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 3 giugno 2015**](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 3 giugno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con cui sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per l’istanza di collaborazione volontaria, ai sensi dell’art. 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186, e per la richiesta di protocollazione della documentazione inviata a corredo;

– il [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 14 settembre 2015**](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 14 settembre 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), ai fini della trasmissione della documentazione a corredo del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

– il [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 6 novembre 2015**](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 6 novembre 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), contenente disposizioni sull’attribuzione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015;

– il [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 27 novembre 2015**](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 27 novembre 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), contenente disposizioni sulla competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015;

– il [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 13 aprile 2016**](#)

(pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 13 aprile 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con cui è stato approvato il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Va infine rammentato che la legge n. 186/2014 è stata parzialmente modificata:

– dall’art. 1 della legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192;

– dal D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito in legge 20 novembre 2015, n. 187;

– dall’art. 2, comma 4, del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128;

– dall’art. 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2) – *Voluntary disclosure internazionale.*

A) – A partire dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del d.l. n. 193/2016) e fino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del D.L. n. 167/1990 (in caso, quindi, di *illecita detenzione di capitali all’estero*):

a) a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona;

b) ferme restando le cause ostative previste dall’articolo 5-*quater*, comma 2 (se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria);

c) *anche se, in precedenza, è stata già presentata*, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della ***legge 15 dicembre 2014, n. 186*** (ossia la c.d. *voluntary disclosure nazionale*, per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, senza quindi che vi sia stata violazione degli obblighi dichiarativi nel quadro RW).

B) – L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), del D.L. n. 167/1990 possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.

C) – Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate²⁹², si applicano tra l’altro in quanto compatibili:

a) gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del ***D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227*** (relativi alla c.d. *voluntary disclosure internazionale*);

²⁹² Con [Comunicato dell’Agenzia delle entrate in data 25 ottobre 2016](#) è stato chiarito che nelle more dell’emanazione del nuovo modello è possibile presentare l’istanza di collaborazione volontaria anche con il vecchio modello, approvato nel 2015.

b) l'articolo 1, commi da 2 a 5 della [legge 15 dicembre 2014, n. 186](#), e successive modificazioni (che disciplinano la c.d. *voluntary disclosure* nazionale).

D) – Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

E) – Anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di accertamento di cui all'articolo 43 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 ed all'articolo 57 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed i termini per la contestazione delle violazioni, di cui all'articolo 20, comma 1, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5.

F) – Per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5-octies del D.L. n. 167/1990, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni (quindi dalla compilazione del quadro RW) di cui all'articolo 4 del suddetto decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.

G) – Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-octies del D.L. n. 167/1990, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale (autoriciclaggio) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f).

H) – Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 167/1990, anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. *L'autoliquidazione*

di imposte, interessi e sanzioni non è peraltro obbligatoria, ma costituisce oggetto di una mera facoltà del contribuente.

I) – Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 472/1997 per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997.

J) – Gli effetti di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 167/1990 decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

K) – Se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-octies del D.L. n. 167/1990 e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

L) – Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-octies del D.L. n. 167/1990, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249.

M) – La misura della sanzione minima (3 %), fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, del D.L. n. 167/1990, prevista per le violazioni dell'obbligo di

dichiarazione (nel quadro RW) di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al D.M. 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima dell'art. 5-octies del D.L. n. 167/1990 (quindi prima del 24 ottobre 2016) un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA). A differenza della prima edizione della *voluntary disclosure*, è quindi necessario che l'accordo internazionale sullo scambio di informazioni sia già entrato in vigore (non essendo sufficiente la relativa sottoscrizione).

N) – Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di collaborazione volontaria, di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del D.L. n. 167/1990, al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli, di natura tributaria, di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies*. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter.1* del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.

O) – Nel caso in cui le attività siano detenute in uno Stato con regime fiscale privilegiato, e sia stato concluso un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni, non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4 e 5, del D.L. n. 167/1990 (ossia se le attività vengono trasferite in Italia o venga rilasciato l'apposito *waiver* all'intermediario estero), non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del medesimo D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

P) – Ai sensi del nuovo comma 17-*bis* dell'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, i comuni devono inviare entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero) i dati dei richiedenti all'Agenzia delle entrate, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il successivo comma 17-*ter* dispone che in fase di prima attuazione del comma 17-*bis*, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (art. 7, comma 3, del D.L. n. 167/1990).

3) – *Voluntary disclosure nazionale.*

A) – Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria c.d. nazionale, prevista dalle disposizioni di cui all'art. 5-*octies*, commi 1 e 2, del D.L. n. 167/1990 (sopra commentate), al fine di sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche:

- contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 (che non siano cioè tenuti agli obblighi dichiarativi nel quadro RW);
- contribuenti destinatari di detti obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

B) – Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di disciplina della c.d. *voluntary disclosure nazionale*).

C) – Resta impregiudicata la facoltà di presentare l'istanza per la *voluntary disclosure nazionale* se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del D.L. n. 167/1990 (se, cioè a suo tempo è stata presentata l'istanza per la *voluntary disclosure internazionale*).

D) – Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti. In tale ipotesi i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali, previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b);

b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.

E) – Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

4) – *Voluntary disclosure precedente e quadro RW.*

Per i contribuenti che si sono avvalsi della procedura di collaborazione volontaria delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del D.L. n. 167 del 1990, introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti (dichiarazione nel quadro RW) previsti dall'articolo 4, comma 1, del medesimo D.L. n. 167 del 1990, per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dal 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 225/2016) (art. 7, comma 2, del D.L. n. 193/2016).

Cfr. anche, sulla *voluntary disclosure*, le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, al *primo semestre 2015*, al *secondo semestre 2015* ed al *primo semestre 2016* (e la Bibliografia ivi citata), in www.gaetanopetrelli.it.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI

1) – *Accordi con singoli Stati.*

Con [Comunicato del Ministro degli affari esteri in data 6 dicembre 2016](#) (in G.U. n. 285 del 6.12.2016) è stata data notizia dell'*entrata in vigore in data 13 luglio 2016* del [Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni](#) e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015 (la cui ratifica era stata autorizzata con [legge 4 maggio 2016, n. 69](#))²⁹³.

A norma del nuovo art. 27 della Convenzione:

– le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano su richiesta le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno

²⁹³ Cfr. MASSAROTTO-MAIESE, *Lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera: il caso delle «group requests»*, in *Corriere trib.*, 2016, 46, p. 3569; BERNASCONI-GALIMBERTI, *Svizzera, stop al segreto bancario*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 luglio 2016; PARISOTTO, *Con la Legge europea 2015-2016 aggiornati gli adempimenti sullo scambio di informazioni fiscali*, in *Corriere trib.*, 2016, 34, p. 2603.

Cfr. anche più in generale, in tema di scambio di informazioni fiscali, GARBARINO, *Scambio di informazioni (diritto tributario)*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento VI*, Torino 2012, p. 661; VALENTE, *Rendicontazione Paese per Paese e tutela della riservatezza nel diritto interno e comunitario*, in *Fisco*, 2017, 2, p. 166; NAPOLITANO, *Protezione effettiva dei dati del contribuente in presenza di scambio di informazioni automatico: spunti da una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nota a Corte Giustizia UE 6 ottobre 2015, C- 362/14)*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2016, p. 385; PETRILLO, *Scambio di informazioni ed utilizzabilità delle prove ottenute in violazione della normativa nazionale (nota a Cass. 19 agosto 2015 n. 16950)*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2016, p. 351; DE FLORA, *La tutela dei contribuenti nello scambio di informazioni*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2015, p. 1107; MARINELLO, *«Lista Falciani»: prove illegittime, scambio di informazioni e garanzie costituzionali (nota a Cass. 15 aprile 2015 nn. 8605-8606)*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2015, p. 1317; RAGGI, *Lista Falciani: per la Cassazione è utilizzabile e attendibile (nota a Cass. 13 maggio 2015 n. 9760)*, in *Riv. giur. trib.*, 2015, p. 563; VINCIGUERRA, *Sull'utilizzo nell'accertamento tributario della lista di cittadini italiani titolari di depositi in banca estera trafugata dalla banca depositaria (nota a Cass. 19 agosto 2015 n. 16950)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2015, p. 1120.

relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali;

– le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria;

– in nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 27 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona.

L'art. II del Protocollo precisa che il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

A norma dell'art. III del Protocollo di modifica, le disposizioni dello stesso sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data del 13 luglio 2016 (di entrata in vigore del Protocollo di modifica), o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica (23 febbraio 2015), o dopo questa data.

Per quanto riguarda la Svizzera, è in fase avanzata la procedura di adesione all'accordo multilaterale sullo scambio automatico di informazioni, elaborato dall'Ocse (la Svizzera ha depositato in data 26 settembre 2016 il proprio strumento di ratifica della Convenzione), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2017 (il primo scambio di dati dovrebbe quindi avvenire nel 2018)²⁹⁴.

Con Comunicato del Ministro degli affari esteri in data 8 novembre 2016 (in G.U. n. 261 del giorno 8.11.2016) è stata data notizia dell'entrata in vigore in data 15 ottobre 2016 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo scambio di Note Verbali del 20 luglio 2007 (la cui ratifica era stata autorizzata con legge 7 luglio 2016, n. 137, in G.U. n. 170 del 22.7.2016).

²⁹⁴ Cfr. GALIMBERTI, *Svizzera, ok con esenzioni allo scambio automatico*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 novembre 2016; VALLEFUOCO, *La Svizzera «sceglie» la trasparenza*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 ottobre 2016.

Cfr. inoltre al riguardo:

- il [Testo della Convenzione multilaterale in materia di scambio automatico di informazioni](#);
- l'[attuale stato delle sottoscrizioni e ratifiche della Convenzione](#);
- il [Rapporto esplicativo concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni](#);
- lo [schema di legge federale sullo scambio automatico di informazioni \(LRSP\)](#);
- il [Messaggio relativo all'approvazione e all'attuazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni](#).

L'art. 1 della Convenzione contiene la disciplina dello scambio di informazioni fiscali ²⁹⁵. L'art. 3 contiene disposizioni speciali finalizzati alla *voluntary disclosure* per

²⁹⁵ «Art. 1. *Scambio di informazioni.*

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto delle Parti contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detta Parte e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti.

Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Ai medesimi fini esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, una Parte contraente può utilizzare per altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambe le Parti e le autorità competenti della Parte richiesta ne hanno approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a una Parte contraente l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra Parte contraente;

b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della propria legislazione o prassi amministrativa ovvero di quella dell'altra Parte contraente;

c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da una Parte contraente in conformità del presente articolo, l'altra Parte contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora esse non le siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, le quali non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che una Parte contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un'attività di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un'entità.

6. La Parte richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla propria procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

7. Le autorità fiscali della Parte richiedente, all'atto della richiesta di informazioni, forniscono alle autorità competenti della Parte richiesta le seguenti informazioni:

i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;

ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;

iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale la Parte richiedente desidera ricevere tali informazioni dalla Parte richiesta;

iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;

v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

8. Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («*fishing expedition*») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il paragrafo 7 preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («*fishing expedition*»), i punti da (i) a (v) del paragrafo 7 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta in oasi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalità) ovvero in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalità).

i periodi pregressi (fino al 2013)²⁹⁶. In attuazione di quest'ultima disciplina sono

9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, alle domande di informazioni presentate dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009».

²⁹⁶ «Art. 3. *Disposizioni relative a periodi pregressi.*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 per tutti i periodi d'imposta ancora accettabili alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e comunque non oltre il periodo d'imposta 2013, presentando apposita istanza e corrispondendo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione:

a) per ciascuno dei periodi d'imposta da regolarizzare, una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. La determinazione dell'ammontare dei redditi di cui al periodo precedente avviene con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, primo periodo;

b) per ciascuno degli anni 2012 e 2013, una somma corrispondente all'applicazione delle aliquote dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero sulle attività finanziarie detenute in ciascuno dei suddetti anni presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo per le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute entro il 31 dicembre 2013 presentando l'istanza di cui al paragrafo 1 e corrispondendo le imposte risultanti dall'applicazione dell'articolo 4.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, presentano l'istanza di cui al paragrafo 1 all'autorità competente indicata dalla Santa Sede. L'autorità competente indicata dalla Santa Sede provvede a trasmettere le istanze all'autorità competente italiana entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

4. L'istanza di cui al paragrafo 3 deve essere corredata, a pena di nullità, dai seguenti elementi informativi:

a) per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza anagrafica e codice fiscale dell'istante; per le persone giuridiche, denominazione, sede, codice fiscale ed estremi identificativi della persona fisica rappresentante legale, o equivalente, dell'ente;

b) per ogni conto detenuto e per ognuno degli anni oggetto di regolarizzazione, il saldo o valore delle attività detenute nel conto al 31 dicembre di ciascun anno ovvero alla data di chiusura, l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle suddette attività, l'ammontare delle somme dovute per la regolarizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per le sole persone giuridiche, anche l'ammontare dei redditi di capitale e redditi diversi generati dalle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute negli anni d'imposta indicati all'articolo 4 e le relative imposte dovute;

c) per le persone fisiche, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le attività finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, detenute alla data del 31 dicembre 2013 ovvero alla data di chiusura del conto sono state generate, oltre che dai redditi regolarizzati ai sensi del paragrafo 1, da una o più delle seguenti categorie di redditi:

i) redditi esenti indicati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 601, e dall'articolo 17 del Trattato del Laterano;

ii) somme o valori non assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto i);

iii) redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia;

iv) redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data della sottoscrizione della dichiarazione, sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 4 ovvero il mancato esercizio della stessa.

5. La regolarizzazione di cui al presente articolo è ammessa solo se l'istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall'autorità competente italiana prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione, di cui il contribuente abbia avuto notizia.

6. La regolarizzazione di cui al presente articolo da parte di soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, produce gli effetti di cui:

a) all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227, ed estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali. La disposizione della presente lettera si applica limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della regolarizzazione;

stati emanati:

1) – il [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 18 ottobre 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 18 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), contenente le modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137;

2) – il [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 18 ottobre 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 18 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), contenente le modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 10 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015, ratificata dalla legge del 7 luglio 2016 n. 137, ed approvazione del modello di istanza per la definizione, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche, delle posizioni fiscali relative alle annualità di imposta fino al 2015 ²⁹⁷.

Con [Decisione del Consiglio \(UE\) in data 11 ottobre 2016, n. 2016/1830](#) (in G.U.U.E. n. L280 del 18.10.2016) è stata approvata la conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Il protocollo di modifica allinea l’accordo tra la Comunità europea e il principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo «standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali» elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica.

Con [Decisione del Consiglio \(UE\) in data 12 luglio 2016, n. 2016/1392](#) (in G.U.U.E. n. L225 del 19.8.2016) era stata anteriormente autorizzata la firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell’accordo tra la Comunità europea e il *Principato di Monaco* suindicato.

b) all’articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227. La disposizione della presente lettera è estesa ai comportamenti tenuti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

7. Gli effetti di cui al paragrafo 6 si conseguono a partire dalla data in cui l’istanza di cui al paragrafo 3 è stata ricevuta dall’autorità competente italiana. Il conseguimento degli effetti di cui al paragrafo 6 è subordinato, per i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), all’integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 1 e, per i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), all’integrale pagamento delle somme di cui al paragrafo 2.

8. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo con i provvedimenti di cui all’articolo 10, paragrafo 2».

Cfr., su tale disciplina, VALLEFUOCO, *Per le attività in Vaticano parte la voluntary*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 ottobre 2016; VALLEFUOCO, *Disclosure vaticana, istanze allo Ior ed entro 270 giorni alle Entrate*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 ottobre 2016; VALLEFUOCO, *Verso il debutto la voluntary «Italia-Vaticano»*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 luglio 2016.

²⁹⁷ Cfr. REDAZIONE EUTEKNE, *Pronti i modelli per la voluntary disclosure «vaticana» (19 ottobre 2016)*, in www.eutekne.info.

Il [Protocollo di modifica in data 3 maggio 2016 dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco](#), che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. L225 del 19 agosto 2016.

Con [legge 1 dicembre 2016, n. 231](#) (in G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 22 dicembre 2016, è stata ordinata la ratifica ed esecuzione dell'[Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale](#), con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. L'accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti contraenti si siano notificate il completamento delle procedure rispettivamente necessarie.

Con [Decisione del Consiglio \(UE\) in data 20 settembre 2016, n. 2016/1751](#) (in G.U.U.E. n. L268 del giorno 1.10.2016) è stata approvata la conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Il protocollo di modifica allinea l'accordo tra la Comunità europea e il principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo «standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali» elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica.

Il [Protocollo di modifica in data 12 febbraio 2016 dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra](#), che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. L268 del giorno 1 ottobre 2016.

Con [legge 3 ottobre 2016, n. 190](#) (in G.U. n. 245 del 19.10.2016) è stata ordinata la ratifica ed esecuzione dell'[Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale](#), fatto a Madrid il 22 settembre 2015. L'accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si siano notificate il completamento delle procedure rispettivamente necessarie, e quindi alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche.

Con [legge 3 novembre 2016, n. 208](#) (in G.U. n. 272 del 21.11.2016) è stata ordinata la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. L'art. 25 della Convenzione contiene le norme sullo scambio di informazioni fiscali²⁹⁸. L'accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si siano notificate il completamento delle procedure rispettivamente necessarie, e precisamente il primo

²⁹⁸ Cfr. VALLEFUOCO, *Tra Italia e Panama «rogatorie» retroattive*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 novembre 2016.

giorno del quarto mese successivo al ricevimento dell'ultima delle notifiche.

Con [legge 3 novembre 2016, n. 210](#) (in G.U. n. 273 del 22.11.2016) è stata ordinata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. L'accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si siano notificate il completamento delle procedure rispettivamente necessarie, e quindi alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche.

Con [legge 3 novembre 2016, n. 216](#) (in G.U. n. 276 del 25.11.2016) è stata ordinata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. L'accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si siano notificate il completamento delle procedure rispettivamente necessarie, e quindi alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche.

Con [legge 3 novembre 2016, n. 217](#) (in G.U. n. 276 del 25.11.2016) è stata ordinata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015. L'accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si siano notificate il completamento delle procedure rispettivamente necessarie, e quindi alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 26 luglio 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 26 luglio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e integrazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015. Modalità e termini per la correzione da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione (RIFI) di errori minori o amministrativi ovvero gravi non conformità notificati dall'Autorità fiscale degli Stati Uniti d'America. Aggiornamento degli allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015.

2) – Norme generali.

Con [Direttiva in data 6 dicembre 2016, n. 2016/2258](#), del Consiglio (in G.U.U.E. n. L342 del 16.12.2016), è stata modificata la direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. Con la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, che ha modificato anch'essa la Direttiva 2011/16/UE, è stata data attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali all'interno dell'Unione, garantendo così che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto. Sulla base di tale normativa, qualora il titolare di conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi. Questo elemento importante nell'applicazione di tale direttiva antiriciclaggio si basa sulle

informazioni in materia di antiriciclaggio («AML») ottenute a norma della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'identificazione dei beneficiari effettivi. Per assicurare un efficace controllo dell'applicazione da parte delle istituzioni finanziarie delle procedure di adeguata verifica di cui alla direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali devono poter accedere alle informazioni AML. La direttiva 2016/2258 assicura che le autorità fiscali siano in grado di accedere alle informazioni AML, alle procedure, ai documenti e ai meccanismi antiriciclaggio per l'esercizio delle loro funzioni nel monitoraggio della corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE e per il funzionamento di tutte le forme di cooperazione amministrativa previste da tale direttiva. Pertanto, ai sensi del nuovo art. 22, ultimo paragrafo, della Direttiva 2011/16/UE, ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la medesima direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi devono applicare tali misure a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Cfr. anche, sulla disciplina italiana, europea e convenzionale in tema di scambio automatico di informazioni fiscali, le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015* ed al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 26 ottobre 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 26 ottobre 2016, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244), emanato in relazione all'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. *Tobin tax*²⁹⁹) di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono state dettate disposizioni riguardanti la lista degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti ai sensi dell' articolo 19, comma 4, terzo periodo, del [D.M. 21 febbraio 2013](#), come modificato dal [D.M. 18 marzo 2013](#).

Va premesso che con D.M. 21 febbraio 2013 erano state emanate le modalità di applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (*Tobin tax*), istituita con l'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L' articolo 19, comma 4, terzo periodo, del D.M. 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo D.M. 18 marzo 2013, prevede che con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore «accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti».

²⁹⁹ Cfr. anche, sulla c.d. *Tobin tax*, MASTROIACOVO, *Tobin tax: il punto della situazione*, in *Studi e materiali*, 2013, 4, p. 1065; CORASANITI, *Il ruolo del notaio nell'applicazione della Tobin Tax (art. 1, commi 491-500, Legge 24 dicembre 2012, n. 228)*, in *Studi e materiali*, 2013, 3, p. 843.

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 2016/84383 del 30 maggio 2016, come integrato dal provvedimento n. 2016/89888 del 9 giugno del medesimo anno, sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.

A norma dell’art. 1 del Provvedimento in esame, dal 13 luglio 2016, nell’elenco di cui al punto 1. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2016/84383 del 30 maggio 2016, come integrato dal provvedimento n. 2016/89888 del 9 giugno 2016, deve intendersi *ricompresa anche la Svizzera*³⁰⁰.

Ai sensi dell’art. 2, la lista di Stati o territori di cui al Provvedimento in esame, e ai provvedimenti n. 2016/84383 e n. 2016/89888 del Direttore dell’Agenzia può essere modificata, con successivi provvedimenti, in ragione della entrata in vigore o della cessazione di accordi conclusi con l’Italia che consentano lo scambio di informazioni o l’assistenza al recupero crediti, nonché all’esito della verifica della effettiva esecuzione dei predetti accordi.

Si rammenta che la lista di cui sopra è funzionale all’applicazione dell’art. 19, comma 4, del D.M. 21 febbraio 2013, sopra citato, a norma del quale «Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel comma 1, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine dell’esecuzione. Nel caso in cui l’acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al comma 1, non localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo, il medesimo provvede direttamente al versamento dell’imposta. I soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti ai fini dell’imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che a qualsiasi titolo intervengono nell’esecuzione dell’operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell’ordine di esecuzione».

Sulla *Tobin tax*, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2012*, al *primo semestre 2013*, al *secondo semestre 2013*, al *primo semestre 2014*, ed al *primo semestre 2016*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>; nonché la [Ris. Agenzia Entrate 4 ottobre 2013 n. 62/E](#).

WHITE LIST FISCALE

Con [D.M. 9 agosto 2016](#) (in G.U. n. 195 del 22.8.2016) sono state apportate modifiche al D.M. 4 settembre 1996, recante: «*Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul*

³⁰⁰ Con il Provvedimento è quindi integrato l’elenco di cui al punto 1. dei predetti provvedimenti, tenuto conto che dal 13 luglio 2016 è entrato in vigore il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.

Pertanto, dal 13 luglio 2016 gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli indicati al punto 1. dei provvedimenti n. 2016/84383 del 30 maggio 2016 e n. 2016/89888 del 9 giugno del medesimo anno, e da quello ulteriormente indicato all’art. 1 del Provvedimento in esame.

*reddito in vigore con la Repubblica italiana»*³⁰¹.

Il decreto del 4 settembre 1996 è stato emanato a norma dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. 1 aprile 1996, n. 239, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Questa *white list* rileva, peraltro, ad una serie di ulteriori effetti, in forza del rinvio espresso effettuato da numerose altre norme del t.u.i.r., o di ulteriori disposizioni speciali, proprio alla *white list* suddetta³⁰². A titolo esemplificativo, la lista viene in considerazione agli effetti della *Tobin tax* (art. 1 della legge n. 228/2012), ed agli effetti dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine posti in essere da società di cartolarizzazione o imprese di assicurazione (art. 17-bis del d.p.r. n. 601/1973).

Rispetto alla previgente *white list* sono stati inseriti tra gli Stati «collaborativi», tra gli altri, la Svizzera, Hong Kong, il Liechtenstein, le Isole del Canale. Più in generale, ai sensi del novellato art. 1 del d.m. 4 settembre 1996, la lista completa degli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, agli effetti suindicati, è la seguente:

Albania – Alderney – Algeria – Anguilla – Arabia Saudita – Argentina – Armenia – Aruba – Australia – Austria – Azerbaijan – Bangladesh – Belgio – Belize – Bermuda – Bielorussia – Bosnia Erzegovina – Brasile – Bulgaria – Camerun – Canada – Cina – Cipro – Colombia – Congo (Repubblica del Congo) – Corea del Sud – Costa d'Avorio – Costa Rica – Croazia – Curacao – Danimarca – Ecuador – Egitto – Emirati Arabi Uniti – Estonia – Etiopia – Federazione Russa – Filippine – Finlandia – Francia – Georgia – Germania – Ghana – Giappone – Gibilterra – Giordania – Grecia – Groenlandia – Guernsey – Herm – Hong Kong – India – Indonesia – Irlanda – Islanda – Isola di Man – Isole Cayman – Isole Cook – Isole Faroe – Isole Turks e Caicos – Isole Vergini Britanniche – Israele – Jersey – Kazakistan – Kirghizistan – Kuwait – Lettonia – Libano – Liechtenstein – Lituania – Lussemburgo – Macedonia – Malaysia – Malta – Marocco – Mauritius – Messico – Moldova – Montenegro – Montserrat – Mozambico – Nigeria – Norvegia – Nuova Zelanda – Oman – Paesi Bassi – Pakistan – Polonia – Portogallo – Qatar – Regno Unito – Repubblica Ceca – Repubblica Slovacca – Romania – San Marino – Senegal – Serbia – Seychelles – Singapore – Sint Maarten – Siria – Slovenia – Spagna – Sri Lanka – Stati Uniti d'America – Sud Africa – Svezia – Svizzera – Tagikistan – Taiwan – Tanzania – Thailandia – Trinidad e Tobago – Tunisia – Turchia – Turkmenistan – Ucraina – Uganda – Ungheria – Uzbekistan – Venezuela – Vietnam

³⁰¹ Cfr. VALLEFUOCO, *Interessi e ritenute, nuova «white list»*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 agosto 2016; REDAZIONE EUTEKNE, *Ridisegnata la mappa dei Paesi «white list» (23 agosto 2016)*, in *www.eutekne.info*.

³⁰² Cfr. la tabella elaborata da PIAZZA-SALA, *White list, effetti a cascata*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 agosto 2016, cit. V. inoltre PIAZZA-SALA, *White list, effetti a cascata*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 agosto 2016; BRUSATERRA, «RW» con meno dati sulle società, in *Il Sole 24 Ore* del 25 agosto 2016; MIELE, *Il nuovo elenco aumenta i conferimenti per l'Ace*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 agosto 2016; VALLEFUOCO, *Effetto indiretto anche sull'antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 agosto 2016; MIELE, *La nuova white list rende più agevoli gli investimenti esteri*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 agosto 2016; ODETTO, *Nuova white list con impatto sui rapporti con l'estero e sul quadro RW (31 agosto 2016)*, in *www.eutekne.info*; ODETTO-SANNA, *Attività e conti in Svizzera al bivio della white list (22 settembre 2016)*, in *www.eutekne.info*.

– Zambia.

Occorre, invece, continuare a fare riferimento alle black lists contenute nei decreti in data 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, e successive modificazioni, ad effetti diversi da quelli dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (segnatamente – oltre che agli effetti del raddoppio dei termini di accertamento e delle sanzioni, delle presunzioni di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, e quindi della *voluntary disclosure* – ai fini degli obblighi di comunicazione Iva, ai fini della disciplina CFC, e ai fini della normativa sulla deducibilità dei costi, in quanto detti adempimenti non siano stati abrogati o modificati nel 2015): cfr. al riguardo le *Rassegne* relative al *primo semestre 2015*, ed al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it, nonché la recente [Circ. Agenzia Entrate 26 settembre 2016, n. 39/E](#), ed il [Comunicato dell'Agenzia delle Entrate in data 14 settembre 2016](#) ³⁰³).

TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO IN FORMA DI INTERESSI

L'art. 28 della [legge 7 luglio 2016, n. 122](#) (in G.U. n. 158 del giorno 8.7.2016), in vigore dal 23 luglio 2016, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il D. Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Viene in tal modo attuata la direttiva (UE) 2015/2060, che ha abrogato la direttiva 2003/48/CE ³⁰⁴.

Tra gli effetti dell'abrogazione del D. Lgs. n. 84/2015 vi è il *venir meno dell'obbligo di prelievo dell'euroritenuta* (la cui aliquota è oggi pari al 35%), già applicata nei rapporti con gli Stati che in passato non adempivano agli obblighi di scambio di informazioni (*tra cui la Svizzera*); cfr. anche, al riguardo, la disciplina dettata dal D.M. 28 dicembre 2015 (in G.U. n. 303 del 31 dicembre 2015).

IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (CFC)

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 16 settembre 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 16 settembre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state emanate disposizioni in materia di imprese estere controllate (*controlled foreign companies*, o *CFC*), ed in particolare criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo

³⁰³ Cfr. anche LONGO-TOMASSINI, *Il cantiere instabile delle black list*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 settembre 2016. V. anche SCIFONI, *L'Agenzia interviene sul «restyling» delle regole per l'individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata*, in *Corriere trib.*, 2016, 38, p. 2919; e la [Circ. Agenzia Entrate 4 agosto 2016, n. 35/E](#).

³⁰⁴ Cfr. PARISOTTO, *Con la Legge europea 2015-2016 aggiornati gli adempimenti sullo scambio di informazioni fiscali*, in *Corriere trib.*, 2016, 34, p. 2603.

La Direttiva 2015/2060 ha abrogato la Direttiva 2003/48/CE, per evitare doppi obblighi di informativa e ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici, con alcune eccezioni temporanee necessarie per tutelare i diritti acquisiti. Ciò in quanto sul tema dello scambio di informazioni è intervenuta la direttiva 2011/16/UE, che ha previsto uno scambio automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri, con graduale estensione del suo ambito d'applicazione a nuove categorie di reddito e di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere. In Italia, la direttiva 2011/16/UE è stata recepita con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29. Successivamente la Direttiva 2014/107/UE ha modificato la normativa del 2011 per estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a una più ampia gamma di redditi, secondo lo *standard* globale pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014.

livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell'articolo 167 del T.U.I.R.³⁰⁵.

L'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha modificato l'articolo 167, comma 8-bis, lettera *b*), del t.u.i.r., approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, che ora prevede l'estensione della disciplina CFC (contenuta nel medesimo art. 167) alle controllate localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 167, purché ricorrano congiuntamente le due condizioni declinate dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 8-bis. In particolare, la lettera *a*) richiede che la controllata sia assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia, mentre la lettera *b*) postula che oltre il 50 per cento dei proventi della controllata derivino dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo. Tale ultima disposizione, inoltre, rimanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'indicazione dei criteri per determinare, con modalità semplificate, l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera *a*) del medesimo comma 8-bis dell'articolo 167 del t.u.i.r.

Nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali di crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento (art. 3 del Provvedimento). Per calcolare la tassazione virtuale domestica rilevano l'IRES e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata (art. 4). I criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica sono quindi determinati in dettaglio dall'art. 5.

REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ MADRI E FIGLIE DI STATI DIVERSI

L'art. 26 della [legge 7 luglio 2016, n. 122](#) (in G.U. n. 158 del giorno 8.7.2016), in vigore dal 23 luglio 2016, ha modificato l'art. 89 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di modificare il *regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi* in conformità alla [Direttiva in data 8 luglio 2014, n. 2014/86/UE](#)³⁰⁶; recependo

³⁰⁵ In tema di CFC, cfr. di recente ALBANO-SPAZIANI, *Aspetti procedurali e obblighi di segnalazione in materia di CFC*, in *Corriere trib.*, 2016, 47, p. 3607; PAPOTTI-MOLINARI, *La disciplina CFC alla prova della Direttiva anti-elusione dell'Unione Europea*, in *Corriere trib.*, 2016, 34, p. 2609; CROATTO-ARIEEMME, *Identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, CFC rule e obblighi dichiarativi*, in *Fisco*, 2016, 34, p. 3263; MORRI-GUARINO, *CFC e libertà di stabilimento tra normativa italiana e garanzie europee*, in *Corriere trib.*, 2016, 32, p. 2539; BELOTTI-QUARANTINI, *Disciplina CFC a «geometria variabile»*, in *Fisco*, 2016, 25, p. 2462; ROLLE, *Effetti su CFC, dividendi esteri e plusvalenze della nuova nozione di «Regimi Fiscali Privilegiati»*, in *Fisco*, 2016, 9, p. 861; DELLA VALLE, *La normativa CFC è compatibile con il diritto UE e con i Trattati contro le doppie imposizioni*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, 4, p. 297; PAPOTTI-MOLINARI, *L'evoluzione della normativa sulle CFC alla luce delle modifiche della Legge di stabilità 2016*, in *Corriere trib.*, 2016, 6, p. 417; ZORZI, *Compatibilità della normativa CFC con le convenzioni contro le doppie imposizioni*, in *Fisco*, 2016, 6, p. 561.

³⁰⁶ Cfr. ALBANO, *Con la legge europea 2015-2016 contrasto alla doppia non imposizione per le società madri e figlie*, in *Corriere trib.*, 2016, p. 2649; PIAZZA, *Il nuovo regime dei dividendi dopo la Legge europea 2015-2016*, in *Fisco*, 2016, 35, p. 3314; VILLA, *Madre-figlia senza doppia imposizione*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 agosto 2016; PIAZZA, *Niente esenzione se l'utile è deducibile*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 luglio 2016; PIAZZA, *Somme dall'estero escluse con*

altresì nell'ordinamento la Direttiva (UE) 2015/121, sempre avente ad oggetto il trattamento fiscale di dette società.

In base alla nuova disciplina, gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare, anche nei casi previsti dai nuovi commi *3-bis* e *3-ter* del suddetto art. 89 del t.u.i.r.³⁰⁷.

Viene contestualmente sostituito il comma *1-bis* dell'art. *27-bis* del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600: le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 27, nei casi indicati dal comma 1 dell'art. *27-bis*, anche con riferimento alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma *3-bis*, del testo unico di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.

Si persegue, in sostanza, il fine di evitare vantaggi fiscali per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi, rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro, derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale degli utili distribuiti nelle legislazioni degli Stati membri³⁰⁸. Si dispone quindi che le suddette società non

limiti, in *Il Sole 24 Ore* del 13 luglio 2016; SCARDINO, *Clausola anti-abuso nella direttiva sulle società madri e figlie*, in *Fiscalità & commercio internaz.*, 2015, 4, p. 36.

³⁰⁷ «*3-bis*. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:

a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere *a)* e *b)*, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;

b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma *3-ter* del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma *3-bis* si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate».

³⁰⁸ La direttiva 2014/86/UE ha modificato in parte la direttiva 2011/96/UE, che disciplina il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Le norme del 2011 avevano esentato dalle ritenute alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri, eliminando così la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre. Tuttavia, il legislatore europeo è intervenuto nel 2014 per evitare che si creassero, in tal modo, situazioni di doppia non imposizione. In particolare, si è inteso evitare che si generassero vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi, rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro, derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri. A tal fine la direttiva 2014/86/UE prescrive che lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione devono evitare alle suddette società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti, nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

beneficino dell'esenzione fiscale sugli utili distribuiti, nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

Si rende inoltre applicabile la clausola generale antiabuso contenuta nello Statuto del contribuente anche alla tassazione delle società madri e figlie. Viene quindi disposto che «La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».

Le disposizioni in oggetto si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.

DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI ELUSIONE FISCALE

Con *Direttiva del Consiglio in data 12 luglio 2016, n. 2016/1164* (in G.U.U.E. n. L193 del 19.7.2016) sono state emanate norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, al precipuo scopo di assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati, e di stabilire norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno, nonché di stabilire norme contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno, ed ancora di specificare i casi in cui i contribuenti che trasferiscano attivi o la propria residenza fiscale al di fuori della giurisdizione fiscale di uno Stato sono soggetti a norme in materia di imposizione in uscita e sono tassati sulle plusvalenze non realizzate che sono state integrate nei loro attivi trasferiti.

La direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo (art. 1).

La direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società (art. 3).

Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (art. 4, par. 1).

A norma dell'art. 5, par. 1, un contribuente è soggetto ad imposta per un importo pari al valore di mercato degli attivi trasferiti, al momento dell'uscita degli attivi, meno il loro valore a fini fiscali, in una delle seguenti situazioni:

a) un contribuente trasferisce attivi dalla sua sede centrale alla sua stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della sede centrale non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento;

b) un contribuente trasferisce attivi dalla sua stabile organizzazione situata in uno Stato membro alla sua sede centrale o a un'altra stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento;

c) un contribuente trasferisce la sua residenza fiscale in un altro Stato membro o

in un paese terzo, ad eccezione degli attivi che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro;

d) un contribuente trasferisce le attività svolte dalla sua stabile organizzazione da uno Stato membro a un altro Stato membro o a un paese terzo, nella misura in cui lo Stato membro della stabile organizzazione non abbia più il diritto di tassare gli attivi trasferiti a seguito del trasferimento.

Se gli attivi, la residenza fiscale o le attività svolte da una stabile organizzazione sono trasferiti in un altro Stato membro, detto Stato membro accetta il valore determinato dallo Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione come valore di partenza degli attivi a fini fiscali, a meno che esso non rispecchi il valore di mercato (art. 5, par. 5).

Assume particolare importanza la norma generale antielusiva, contenuta nell'articolo 6 della direttiva:

«1. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, gli Stati membri ignorano una costruzione o una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.

2. Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non sia stata posta in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica.

3. Quando le costruzioni o una serie di costruzioni sono ignorate a norma del paragrafo 1, l'imposta dovuta è calcolata in conformità del diritto nazionale»³⁰⁹.

Gli articoli 7 e 8 della direttiva disciplinano le società controllate estere (CFC).

A norma dell'art. 11, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi comunicano senza ritardo alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2019. In deroga a quanto sopra, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 5. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2020.

³⁰⁹ Ai sensi dell'11° «Considerando», «Norme generali antiabuso sono presenti nei sistemi fiscali per contrastare le pratiche fiscali abusive che non sono ancora state oggetto di disposizioni specifiche. Tali norme sono pertanto destinate a colmare lacune e non dovrebbero pregiudicare l'applicabilità di norme antiabuso specifiche. All'interno dell'Unione le norme generali antiabuso dovrebbero essere applicate alle costruzioni che non sono genuine; in caso contrario il contribuente dovrebbe avere il diritto di scegliere la struttura più vantaggiosa dal punto di vista fiscale per i propri affari commerciali. È inoltre importante garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all'interno dell'Unione e nei confronti di paesi terzi, così che l'ambito di applicazione e i risultati dell'applicazione in contesti nazionali e transfrontalieri siano identici. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di imporre sanzioni nei casi in cui è applicabile la norma generale antiabuso. Nel valutare se una costruzione debba essere considerata non genuina, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prendere in esame tutte le valide ragioni economiche, incluse le attività finanziarie».

IMPOSTA CEDOLARE SECCA SUI REDDITI DA LOCAZIONE

L'art. 7-*quater*, comma 24, del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in [legge 1 dicembre 2016, n. 225](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato la disciplina della cedolare secca sulle locazioni (contenuta nell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)³¹⁰, stabilendo che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100 (in luogo della previgente sanzione di 67 euro), ridotta a euro 50 (in luogo della previgente misura di 32 euro) se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TRIBUTI SPECIALI

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 19 luglio 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 luglio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata disposta l'estensione delle modalità di versamento (mediante modello F24) di cui all'articolo 17, del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ai tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Più precisamente, a norma dell'art. 1 del Provvedimento, punto 1.1, a decorrere dal 1° settembre 2016, i tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui rientrano, ad esempio, i diritti per il rilascio di certificati, copie, estratti di atti catastali e non catastali; i diritti per l'introduzione delle volture catastali; i diritti di ricerca e consultazione di atti catastali; i diritti di ricerca e consultazione di registri e atti; i diritti per il rilascio di certificati e attestazioni), sono versati mediante il modello «F24».

Con [Ris. Agenzia Entrate 3 agosto 2016, n. 67/E](#), è stato istituito il codice tributo

³¹⁰ Cfr. SACCHETTINI, *Cedolare locazioni, con le irregolarità non scatta la revoca*, in *Guida al diritto*, 2017, 3, p. 102; BARUZZI, *Cedolare secca sulle locazioni abitative: proposte di estensione per una disciplina ormai collaudata*, in *Fisco*, 2017, 2, p. 133; MAURO, *Cedolare secca non revocata senza la comunicazione di proroga del contratto (11 novembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; LOVECCHIO, *Affitti, la proroga dimenticata non cancella la cedolare secca*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016. V. anche, su tale imposta, CEROFOLINI, *Remissione in bonis: una chance per chi dimentica l'opzione*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 novembre 2016; PEGORIN-RANOCCHI, *Cedolare al test delle iper-sanctions*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 novembre 2016; LOVECCHIO, *Cedolare, irregolarità in salvo*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 novembre 2016.

da utilizzare per i versamenti di cui al punto 1.1 e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento. Più precisamente, è stato istituito il codice tributo «1538», denominato «Tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni ed integrazioni». In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna «importi a debito versati», con l'indicazione nel campo «anno di riferimento» dell'anno in cui è presentata la richiesta (di certificazione, di attestazione, di copia conforme, etc...) a cui il versamento è riferito, nel formato «AAAA».

A norma del punto 1.3, le modalità di versamento di cui al punto 1.1 si aggiungono a quelle già previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle finanze ³¹¹.

A norma dell'art. 2, per il versamento delle somme di cui al punto 1.1, fino al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato il modello F23, secondo le previgenti modalità. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24, oltre che con le modalità di cui al punto 1.3.

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell'atto stesso.

PRINCIPIO DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI

L'art. 1, commi da 17 a 23, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha introdotto per le imprese minori – in luogo del vigente principio di competenza per il computo degli elementi che concorrono a formare l'imponibile – il principio di cassa, sul presupposto dell'assoggettamento a contabilità semplificata ³¹². Ai sensi del comma 23, questa nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi, nel caso normale di coincidenza dell'esercizio con l'anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2017). Con decreto del Ministro dell'economia

³¹¹ A norma dell'art. 3, comma 3, del decreto 9 dicembre 1997, «Resta ferma la possibilità, per importi non superiori a lire cinquantamila, di effettuare il pagamento tramite apposizione di marche da bollo».

³¹² BELOTTI-QUARANTINI, *Principio di cassa per imprese minori: un ulteriore passo verso il superamento della competenza*, in *Fisco*, 2016, 45, p. 4336; FERRANTI, *Reddito d'impresa «per cassa» per le imprese minori*, in *Corriere trib.*, 2016, 46, p. 3517; MORINA-TOSONI, *Il reddito deriva da ricavi e spese realizzati nell'anno*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 dicembre 2016; ID., *Possibile adottare il criterio Iva delle registrazioni*, *ibidem*; ID., *La «competenza» bilancia gli utili su più annualità*, *ibidem*; RIVETTI, *Reddito dell'impresa minore con criterio misto «cassa-competenza» (29 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; RIVETTI, *Adeguamento dei registri per la contabilità semplificata (22 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; GAIANI, *Regime per cassa con via d'uscita*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 dicembre 2016; FERRANTI, *Il regime di cassa testa la convenienza*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2016; GAIANI, *Per le «mini» vale il principio di cassa*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 dicembre 2016; GAIANI, *Nel regime per cassa beni al costo Tuir*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2016; PEGORIN-RANOCCHI, *Imprese minori anche per cassa*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 ottobre 2016; FORNERO, *Dal 2017, per cassa anche l'IRAP delle imprese «minori» (15 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; FERRANTI, *Nel regime di cassa annotazioni ad hoc per spese e ricavi*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 ottobre 2016; RIVETTI-SUMA, *Imprese «minori» con tassazione per cassa dal 2017 (28 ottobre 2016)*, in *www.eutekne.info*.

e delle finanze *possono* essere adottate disposizioni di attuazione.

È stato, innanzitutto, modificato l'art. 66 del D.P.R. 22 dicembre 1986 (t.u.i.r.)³¹³, stabilendo, al comma 1, che il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101. Rispetto al passato, è stato quindi stabilito che entrano nel computo dell'imponibile anche i ricavi di cui all'articolo 57 del t.u.i.r., ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. Continuano poi a computarsi in aumento i proventi immobiliari (articolo 90, comma 1, del t.u.i.r.), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell'articolo 86 del t.u.i.r.) e le sopravvenienze attive (articolo 88); sono calcolate in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all'articolo 101 del t.u.i.r.). Non sono invece più computate le esistenze e le rimanenze.

È stato poi modificato il comma 3 dell'articolo 66, al fine di disporre, con riferimento alla determinazione dell'imponibile per le imprese minori, che non trova più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile (di cui all'articolo 109, commi 1 e 2 del t.u.i.r., commi che non vengono ora più richiamati³¹⁴). Essi dunque vanno

³¹³ Il nuovo testo dei primi 3 commi dell'art. 66 del t.u.i.r., a seguito delle modifiche apportate, è il seguente:
«Art. 66. *Imprese minori*.

1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. (395)

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109».

³¹⁴ L'articolo 109 del t.u.i.r. dispone (al comma 1) che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, ove la legge non disponga diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. Per i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Sono poi specificate le regole per la determinazione dell'esercizio di competenza di alcuni specifici ricavi (comma 2 dell'articolo 109).

computati per cassa. Continuano invece ad applicarsi le ordinarie regole vevoli (ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2 del t.u.i.r.) per la determinazione del costo e del valore normale dei beni.

Agli effetti dell'Irap, il nuovo art. 5-bis, comma 1-bis, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, rinvia quanto alla determinazione della base imponibile delle suddette imprese all'art. 66 del t.u.i.r. (commi 20 e 21). Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali³¹⁵.

È stato poi sostituito l'art. 18 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (*Contabilità semplificata per le imprese minori*). Per le imprese minori in oggetto – non obbligate alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile – è previsto l'obbligo di tenuta di appositi registri cronologici in cui annotare i ricavi percepiti e le spese sostenute; in alternativa, è possibile la tenuta dei solli registri Iva, appositamente integrati come precisato in dettaglio dalla norma³¹⁶. Per il resto, le modifiche al

³¹⁵ Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge n. 232/2016, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del t.u.i.r. a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

³¹⁶ Il nuovo testo dell'art. 18 del d.p.r. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 18 (*Contabilità semplificata per le imprese minori*).

1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotare cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.

3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

comma 1 sono sostanzialmente volte ad aggiornare i riferimenti normativi ivi previsti.

Dal complesso degli interventi normativi, come sopra descritti, emerge il seguente quadro:

1) – Sono interessate dal principio per cassa – che diviene il loro *regime naturale, senza necessità di opzione* – le imprese minori assoggettate alla contabilità semplificata di cui al novellato art. 18 del d.p.r. n. 600/1973 (che richiama l'art. 13, lett. c) e d), del medesimo decreto). Si tratta di:

- i) imprese individuali, comprese quelle familiari;
- ii) società di persone.

in entrambi casi soltanto se non superano i limiti di ricavi indicati nell'art. 18, comma 1, del d.p.r. n. 600/1973 (cioè l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività).

2) – Nulla cambia per le società di capitali, necessariamente in contabilità ordinaria. Sono comunque al di fuori dell'ambito di applicazione della riforma i professionisti, che continuano ad applicare (necessariamente) il principio di cassa, come sempre avvenuto.

3) – Le imprese individuali e le società di persone possono optare per il regime di contabilità ordinaria (art. 18, comma 8, del d.p.r. n. 600/1973), con il risultato di assoggettarsi al principio di competenza, come in passato.

4) – Il principio di cassa è quindi incompatibile con la nuova Iri (imposta sul reddito d'impresa, descritta in altro paragrafo della presente *Rassegna*), che presuppone l'adozione della contabilità ordinaria.

5) – Relativamente al momento in cui devono considerarsi avvenuti gli incassi e i pagamenti, valgono i chiarimenti forniti in passato dall'amministrazione finanziaria per i professionisti: si vedano, in particolare, [Circ. Agenzia Entrate 19 giugno 2002, n. 54/E, § 9](#); [Ris. Agenzia Entrate 23 aprile 2007, n. 77/E](#); [Ris. Agenzia Entrate 29 maggio 2009, n. 138/E](#); [Circ. Agenzia Entrate 23 giugno 2010, n. 38/E, § 3.3.](#)

In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.

8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4».

SUPERAMMORTAMENTI E IPERAMMORTAMENTI

L'art. 1, commi da 8 a 13, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha introdotto una nuova disciplina degli *ammortamenti maggiorati per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi* nell'esercizio di imprese, arti o professioni ³¹⁷.

In particolare, il comma 8 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (maggiorazione del costo di acquisto, agli effetti degli ammortamenti fiscali, del 40%) ³¹⁸, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ³¹⁹, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del t.u.i.r., effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31

³¹⁷ ALBANO, *Proroga del superammortamento e introduzione dell'iperammortamento per l'Industria 4.0*, in *Corriere trib.*, 2016, 45, p. 3456; GAIANI, *Super e iper-ammortamento: pianificazione temporale degli investimenti da fare e/o da rinviare*, in *Fisco*, 2016, 45, p. 4313; GAIANI, *L'iperammortamento punta sul 2017*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 dicembre 2016; ALBANO, *Iperammortamento anche sul leasing*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 dicembre 2016; ALBANO, *Tripla spinta agli investimenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 dicembre 2016; TOSONI, *Superammortamento senza le auto*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 dicembre 2016; BARTOLONI, *Maxi-premi per chi investe*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 dicembre 2016; ALBANO, *Bonus anche su beni già acquistati*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 dicembre 2016; GAVELLI-GIOMMONI, *Investimenti agevolati al bivio del 31 dicembre*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2016; ALBERTI, *Iper-ammortamenti soltanto con interconnessione del bene (24 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; ALBERTI, *Iper-ammortamenti per investimenti in beni altamente tecnologici (8 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; ALBANO, *Ammortamenti super agevolati per chi investe*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 1 novembre 2016.

³¹⁸ L'art. 1, commi 91, 92, 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto la possibilità temporanea di dedurre fiscalmente ammortamenti maggiorati per l'acquisto di determinati beni strumentali. Più precisamente, a norma del comma 91, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (non invece, in caso di semplice locazione o noleggio dei beni), il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (in suppl. ord. alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989), stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge (comma 93). Infine, è stato precisato che le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427 (comma 97).

Su tale disciplina, cfr. ANDREANI-TUBELLI, «*Super-ammortamento*»: *nel primo anno un'agevolazione a metà*, in *Fisco*, 2016, 26, p. 2531; ALBANO, *La disciplina del super-ammortamento trova spazio in UNICO*, in *Corriere trib.*, 2016, 21, p. 1619; GAIANI, *Per il maxi ammortamento rilevano esclusivamente i coefficienti fiscali*, in *Fisco*, 2016, 12, p. 1112; MENEGHETTI-MENEGHETTI, *Requisiti ed effetti dei superammortamenti*, in *Corriere trib.*, 2016, 7, p. 495; VALCARENCHI, *Super ammortamenti: beneficio fiscale per rilanciare gli investimenti*, in *Corriere trib.*, 2015, 44, p. 4350; ALBANO, *Per incentivare le riorganizzazioni aziendali accelerati gli ammortamenti di avviamenti e marchi*, in *Corriere trib.*, 2015, 44, p. 4343; FERRANTI, *La nuova agevolazione per i beni strumentali nuovi acquisiti in proprietà e in leasing*, in *Fisco*, 2015, 43, p. 4107.

³¹⁹ È stato chiarito, in relazione alla nozione di «bene materiale strumentale nuovo», che gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all'attività dell'impresa beneficiaria: in sostanza devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa (cfr. in tal senso la [Circ. Agenzia Entrate 19 febbraio 2015, n. 5/E](#)). Tali beni devono poi essere contraddistinti dall'attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene è definibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto.

dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai sensi del comma 9, per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232/2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. Inoltre, per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge n. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento (comma 10).

Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla legge n. 232/2016, ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Cfr. anche, sulla disciplina dei c.d. superammortamenti, la [Ris. Agenzia Entrate 14 settembre 2016, n. 74/E](#).

UTILIZZO DELLE PERDITE IN ACCERTAMENTO

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 12 ottobre 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato approvato il nuovo modello, con relative istruzioni, per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e conseguenti adempimenti dell'ufficio competente³²⁰.

Va ricordato, al riguardo, che l'art. 25 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha introdotto l'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 e l'articolo 7, comma 1-ter, del d. lgs. n. 218/1997, ove sono disciplinate le modalità e i termini di *computo in diminuzione delle perdite nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione*. In tale ambito, si prevede che le perdite «pregresse» possano essere scomutate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente.

Il *modello* approvato con il Provvedimento in esame, denominato *IPEA*, è composto dal frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati relativi all'atto contenente la pretesa fiscale e i dati identificativi del

³²⁰ Cfr. LIBRANTI, *Lo scomputo delle perdite in accertamento alla prova dei contribuenti*, in *Corriere trib.*, 2016, 44, p. 3407; IAVAGNILIO, *Invio on line del computo delle perdite pregresse in caso di accertamento (13 ottobre 2016)*, in [www.eutekne.info](#).

soggetto interessato, e dal quadro US per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini del computo in diminuzione delle perdite. Detto modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell'8 aprile 2016, unitamente alle relative istruzioni.

Per perdite pregresse devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del t.u.i.r., approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. l'art. 2 del Provvedimento).

Il Provvedimento, emanato in attuazione del punto 4.2. del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell'8 aprile 2016, individua l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite da parte del contribuente ed approva il relativo Modello denominato IPEA da trasmettere all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica.

Inoltre, sono indicati gli *adempimenti che l'ufficio competente è tenuto a effettuare a seguito della presentazione dell'istanza*, finalizzate al computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertati oppure definiti, in relazione alle diverse fasi del procedimento di accertamento, ordinario e con adesione, nonché alla conseguente riduzione, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, delle perdite scomputate, ex articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.

A norma dell'art. 6 del Provvedimento, in caso di notifica al contribuente dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 42 del d.P.R. n. 600/1973, il modello deve essere presentato dal contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 21 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La presentazione del modello sospende il predetto termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di sessanta giorni, così come previsto dall'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973. L'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2, procede, ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione del Modello. La presentazione del Modello non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4 e seguenti; non si applica il periodo di sospensione di sessanta giorni di cui al punto 7.3.

L'art. 7 disciplina i termini di presentazione del modello, ed i conseguenti adempimenti dell'ufficio competente, in presenza di istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di avviso di accertamento.

Sulla disciplina dettata dall'art. 25 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

L'art. 1, commi da 547 a 553, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha introdotto una disciplina innovativa dell'Iri (*imposta sul reddito d'impresa*), che consente in

pratica anche alle imprese individuali ed alla società di persone di scontare l'imposizione sul reddito, previa opzione, mediante *tassazione separata con l'aliquota del 24%*, assoggettando ad *imposizione progressiva soltanto le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci* ³²¹.

È stato, a tal fine, inserito nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.) il nuovo art. 55-bis (*Imposta sul reddito d'impresa*), a norma del quale il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77 per i soggetti Ires (24% a decorrere dal 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Da evidenziare il presupposto del regime di contabilità ordinaria, al fine di accedere al regime di tassazione separata in oggetto. D'altra parte, l'assoggettamento a contabilità ordinaria esclude l'applicazione del *principio di cassa*, anch'esso introdotto per le imprese minori dalla legge n. 232/2006, che risulta quindi *incompatibile con l'Iri*.

Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate (a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci), a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi ³²².

Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci (comma 3) ³²³.

³²¹ Cfr. CAPOLUPO, *Luci e ombre della tassazione separata del reddito d'impresa*, in *Fisco*, 2017, 3, p. 231; RIZZARDI, *L'imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende*, in *Corriere trib.*, 2016, 45, p. 3463; GAIANI, *Con l'Iri perdite sottratte senza limiti di tempo e di importo*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2016; ID., *I prelievi dei soci sono deducibili dai redditi annuali*, *ibidem*; ID., *La scelta ex post con l'indicazione nel modello unico*, *ibidem*; SANNA-SUMA, *Opzione per l'IRI al test di convenienza (27 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; GAIANI, *Flat tax al 24% anche per i «piccoli»*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2016; TOSONI, *Arriva l'Iri, prelievo al 24% per il reddito d'impresa*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 dicembre 2016; GAIANI, *L'opzione per l'Iri si effettua a consuntivo*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 dicembre 2016; SANNA-SUMA, *Il regime IRI deroga la tassazione per trasparenza (1 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; CEROFOLINI-PEGORIN, *Sull'aliquota flat dell'Iri l'incognita dei prelievi*, in *Il Sole 24 Ore* del 31 ottobre 2016; FERRANTI, *Iri, il riporto delle perdite è senza limiti di tempo*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 ottobre 2016; DELL'OSTE-PARENTE, *Iri, chi vince e chi perde con l'imposta al 24%*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 ottobre 2016; GAIANI, *Perdite, Srl trasparenti e Ace al test del nuovo tributo*, *ibidem*.

³²² In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 55-bis, comma 1, sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui all'art. 55-bis sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (comma 2).

³²³ Ai sensi del comma 6, le disposizioni dell'art. 55-bis non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto il nuovo regime opzionale:

L'applicazione del regime di cui all'art. 55-bis è *opzionale*: ai sensi del comma 4 è necessaria a tal fine l'opzione da parte degli imprenditori e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione³²⁴.

È stato poi modificato l'art. 116 del t.u.i.r. (che disciplina l'opzione per la trasparenza fiscale nelle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria), disponendosi che in alternativa all'opzione per la trasparenza fiscale, le s.r.l. possono optare per il regime dell'Iri, di cui all'art. 55-bis del t.u.i.r.³²⁵.

È stata infine modificata (art. 1, commi 549 e 550, della legge n. 232/2016) la disciplina dell'ACE (aiuto alla crescita economica). A tal fine, è stato modificato l'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214³²⁶. Sono stati correlativamente modificati dal comma 549

le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 1, comma 548, della legge n. 232/2016, per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 547 del presente articolo, l'ammontare del contributo previdenziale annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.

³²⁴ Ai sensi del comma 5, l'applicazione opzionale dell'art. 55-bis esclude quella dell'articolo 5 del t.u.i.r., limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

³²⁵ Il nuovo testo dell'art. 116 del t.u.i.r. è il seguente:

«Art. 116. *Opzioni per le società a ristretta base proprietaria.*

1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.

2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo.

³²⁶ Il testo del novellato art. 1 del d.l. n. 201/2011 è il seguente:

Art. 1 – *Aiuto alla crescita economica (Ace).*

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è

anche gli artt. 84, comma 3, 88, comma 4-ter, 172, comma 7, 173, comma 10, 181, comma 1, del t.u.i.r.³²⁷.

fissata al 3 per cento: per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:

- a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011».

Sulle modifiche in tema di «aiuto alla crescita economica» (ACE), cfr. GAIANI, *Riscritte le regole applicative dell'Ace per imprese individuali e società di persone*, in *Fisco*, 2017, 3, p. 226; BONTEMPO-MIELE-RUSSO, *Gli interventi sull'ACE riducono il beneficio*, in *Fisco*, 2016, 45, p. 4317; GALARDO, *La razionalizzazione della disciplina ACE limita l'agevolazione*, in *Corriere trib.*, 2016, 46, p. 3540; MENEGHETTI, *L'Ace dei «piccoli» stringe sul patrimonio*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 dicembre 2016; MENEGHETTI, *Ace con vantaggio fiscale ridotto*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 dicembre 2016; ODETTO, *ACE delle società di persone con le regole IRES (17 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; ODETTO, *Nuovi limiti per le eccedenze ACE in sede di fusione (13 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; GAIANI, *L'Ace prova a giocare in difesa*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 dicembre 2016; MIELE-RAMAGLIONI, *Per gli aumenti di capitale deduzione con più limiti*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 dicembre 2016; MENEGHETTI, *Spiraglio sull'Ace per le società «post 2011»*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 dicembre 2016; MIELE, *Ace ridotta al 2,3%. Più paletti antielusivi*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 1 novembre 2016.

³²⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 552, della legge n. 232/2016, «Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo (ossia imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s.: n.d.a.), a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010».

TRIBUTI COMUNALI E REGIONALI - ALIQUOTE

L'art. 1, commi 42 e 43, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato l'art. 1, commi 26 e 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di bloccare anche per l'anno 2017 l'aumento delle aliquote dei tributi locali e regionali (Imu, Tasi, addizionali Irpef, ecc.)³²⁸. È stata peraltro confermata, sempre per l'anno 2017, la maggiorazione della Tasi già disposta, per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI (SABATINI-TER)

L'art. 1, commi da 52 a 58, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha prorogato la c.d. agevolazione Sabatini-ter per gli acquisti di beni strumentali nuovi³²⁹.

In particolare, ai sensi del comma 52 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018.

Ai sensi del comma 55 al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Il comma 56 rinvia a disposizioni attuative da emanarsi, e prevede che nei casi di cui al comma 55 il contributo è maggiorato del 30% della misura massima stabilita dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 69/2013.

Con [Decreto direttoriale in data 22 dicembre 2016](#) (pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico) è stata disposta, a partire dal giorno 2 gennaio 2017, la *riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi* di cui all'articolo 2, comma 4, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. I predetti contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate nel D.M. 25 gennaio 2016 e nella circolare del

³²⁸ In particolare, ai sensi del novellato art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, «per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

³²⁹ SACRESTANO, *Sabatini al via dal 2 gennaio*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 dicembre 2016; SACRESTANO, *Sabatini-ter si estende fino al 2018*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 dicembre 2016; ALBERTI, *Nuova Sabatini prorogata fino al 31 dicembre 2018 (9 novembre 2016)*, in *www.eutekne.info*.

Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 23 marzo 2016, n. 26673.

Cfr. anche la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

L'art. 1, comma 81, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, è stata modificata la disciplina della transazione fiscale, contenuta nell'art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), ora novellato sotto la rubrica «*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*»³³⁰.

Si prevede innanzitutto (art. 182-ter, comma 1) che la **proposta di transazione fiscale** possa essere contenuta **nel piano di concordato preventivo**, di cui all'art. 160 l. fall., nonché (comma 5) **nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione** di cui all'articolo 182-bis l. fall.³³¹.

³³⁰ Cfr., sulla questione della falcidiabilità dei debiti tributari nelle procedure concorsuali, FICARI, *Falcidia dell'IVA e transazione fiscale: la sentenza «Degano trasporti» è «tamquam non esset»?», in *Corriere trib.*, 2017, 3, p. 181; MORRI-GUARINO, *La fine del «dogma» dell'infalcidiabilità del credito IVA*, in *Corriere trib.*, 2016, 39, p. 3009; ANDREANI, *Concordato con «taglio» dell'Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 dicembre 2016; BANA, *IVA falcidiabile anche per le Sezioni Unite (28 dicembre 2016)*, in www.eutekne.info; CARUCCI-ZANARDI, *Transazione fiscale, pagamento ridotto anche per Iva e ritenute*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 dicembre 2016; PEZZELLA-SANTACROCE, *La transazione fiscale diventa selettiva*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 dicembre 2016; BANA, *IVA e ritenute falcidiabili nel concordato preventivo (12 dicembre 2016)*, in www.eutekne.info; PICCONE FERRAROTTI, *Crisi aziendali, transazione sull'Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2016; NEGRI, *Imprese in crisi, sconto sui debiti fiscali*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 novembre 2016; VELLA, *Transazione fiscale ed esdebitazione tributaria nelle procedure concorsuali alla luce del diritto dell'Unione europea (6 novembre 2016)*, in www.ilcaso.it; ANTONELLI, *Nel concordato preventivo è consentito il pagamento parziale dell'IVA (nota a Corte di Giustizia UE 7 aprile 2016, causa C-546/14)*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 465; ROCCO, *Iva e transazione fiscale: le prospettive alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia e del diritto europeo*, in *Dir. fall.*, 2016, I, p. 742; GALEAZZI, *L'omesso pagamento del debito tributario nella procedura di concordato preventivo (nota a Comm. trib. prov. Milano 9 febbraio 2016)*, in *Fallimento*, 2016, p. 1363; DEL FEDERICO-ARIATTI, *Esdebitazione ed IVA: tra equivoci e vincoli europei, a margine dell'infalcidiabilità del tributo nel concordato preventivo (nota a Cass. 1 luglio 2015 n. 13542)*, in *Fallimento*, 2016, p. 448; VELLA, *Transazione fiscale facoltativa e trattamento IVA inderogabile (nota a Cass. 4 novembre 2011 n. 22931)*, in *Fallimento*, 2012, p. 169.*

Sulla transazione fiscale in genere, cfr. inoltre di recente MATTEI, *La transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato delle procedure concorsuali*, 4 – *Il superamento della crisi e la conclusione delle procedure*, a cura di GHIA, PICCININI e SEVERINI, Torino 2011, p. 715; ANDREANI, *L'Iva e la transazione fiscale*, *ibidem*, p. 769; FICARI, *La transazione fiscale nella ristrutturazione dei debiti tributari e nel concordato preventivo*, in *Trattato di diritto fallimentare*, I, diretto da BUONOCORE e BASSI, Padova 2010, p. 610; POLLIO, *La transazione fiscale*, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, III, diretto da FAUCEGLIA e PANZANI, Torino 2009, p. 1837; AMBROSINI-DEMARCHI-VITIELLO, *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Bologna 2009; MICONI, *La transazione fiscale*, in *Fallimento*, 2015, p. 729; LA MALFA, *La transazione fiscale dell'impresa agricola*, in *Fallimento*, 2013, p. 137; STASI, *La transazione fiscale nel concordato preventivo (nota a Trib. Monza 15 aprile 2010)*, in *Fallimento*, 2011, p. 85; GUIOTTO, *Opportunità della transazione fiscale e disciplina dei crediti privilegiati insoddisfatti (nota ad App. Torino 6 maggio 2010)*, in *Fallimento*, 2010, p. 1278; VERNA, *La transazione fiscale quale sub-procedimento facoltativo del concordato preventivo (nota a Trib. Asti 3 febbraio 2010)*, in *Fallimento*, 2010, p. 710; LA MALFA, *La transazione fiscale ex art. 182-ter legge fallim., dubbi sulla natura negoziale e possibilità di inserire clausole pattizie (nota a Trib. Messina 2 giugno 2009)*, in *Dir. fall.*, 2010, II, p. 64; LA CROCE, *Autonomia endoconcorsuale e non obbligatorietà della transazione fiscale nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2010, p. 142; SANTORO CAYRO, *Considerazioni in tema di «autonomia» della transazione fiscale (nota a Trib. Roma 27 gennaio 2009 e Trib. Mantova 26 febbraio 2009)*, in *Giur. comm.*, 2010, II, p. 531.

³³¹ Il testo novellato dell'art. 182-ter l. fall. è il seguente:

«Art. 182-ter (*Trattamento dei crediti tributari e contributivi*).

Quanto ai contenuti della transazione fiscale, spicca tra le altre modifiche l'abrogazione della disposizione che prevedeva – nel testo previgente – con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, che la

— 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».

proposta potesse prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (mentre ora viene consentita, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, anche la proposta di pagamento parziale).

In secondo luogo, il piano deve prevedere la soddisfazione dei crediti tributari e contributivi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista.

In terzo luogo, è stato eliminato il limite rappresentato dalla possibilità di procedere alla transazione limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritto a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE

L'art. 7-*quater*, comma 44, del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato la disciplina, in tema di imposta sul valore aggiunto, contenuta nell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo alla cessazione di attività ³³².

È stato, quindi, sostituito il comma 15-*quinquies* del suddetto art. 35 ³³³: in luogo della previgente procedura, che prevedeva un contraddittorio tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente (con preventiva comunicazione della chiusura della partita IVA ai soggetti che non avessero presentato la dichiarazione di cessazione di attività e possibilità, da parte di questi ultimi, di fornire rilievi e chiarimenti all'erario), la modifica in esame prevede la chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, fatti salvi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Non è prevista l'applicazione di sanzioni.

Correlativamente, l'art. 7-*quater*, comma 45, del D.L. n. 193/2016 ha modificato l'art. 5, comma 6, primo periodo, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, espungendo la fattispecie della cessazione di attività da quelle la cui mancata denuncia è sanzionata da detta disposizione.

³³² Cfr. GRECO-RIVETTI, *Chiusura d'ufficio delle partite IVA dopo tre anni di inattività (21 novembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; GAVELLI, *Partite Iva inattive chiuse d'ufficio*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016; DE STEFANI, *Addio alle partite Iva ferme da anni*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 dicembre 2016; CARUCCI-ZANARDI, *Partite Iva, chiusura senza sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 novembre 2016.

³³³ Ai sensi del novellato art. 35, comma 15-*quinquies*, del D.P.R. n. 633/1972, «L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

L'art. 1 del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in [legge 1 dicembre 2016, n. 225](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia ³³⁴. Le stesse società sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Ai fini del compimento delle attività di riscossione, è correlativamente istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze il cui statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (detto statuto disciplina, tra l'altro, le funzioni e le competenze degli organi). Salvo quanto sopra, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

Detto ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia come sopra estinte, e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

La suddetta successione a titolo universale comporta, a titolo esemplificativo, il subingresso nei crediti di Equitalia e nelle relative garanzie (comprese quelle ipotecarie). Ne consegue che «Agenzia delle entrate-Riscossione» sarà legittimata, in luogo di Equitalia, a consentire alla cancellazione delle ipoteche precedentemente iscritte.

REGIME FISCALE DEI CONSORZI AGRARI

L'art. 23 della [legge 7 luglio 2016, n. 122](#) (in G.U. n. 158 del giorno 8.7.2016), in vigore dal 23 luglio 2016, ha modificato il regime fiscale dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ³³⁵, intervenendo sull'art. 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. È stata quindi elevata dal 40% al 50% la quota

³³⁴ Cfr. LAMEDICA, *La soppressione di Equitalia con un provvedimento d'urgenza lascia spazi aperti alla discussione*, in *Corriere trib.*, 2017, 2, p. 157; BASILAVECCHIA, *La nuova organizzazione della riscossione*, in *Corriere trib.*, 2016, p. 3441; CAPOLUPO, *La soppressione di Equitalia*, in *Fisco*, 2016, 44, p. 4231; IORIO-MECCA, *Nasce Ade-Riscossione ma per il contribuente regole e tutele uguali*, in *Guida al diritto*, 2017, 3, p. 70; CINIERI, *Le attuali disposizioni restano valide fino al 30 giugno 2017*, in *Guida al diritto*, 2017, p. 76.

Il gruppo Equitalia è organizzato in Holding Equitalia S.p.A., Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., Equitalia Giustizia S.p.A.

Come risulta dai lavori preparatori, l'esigenza di riformare la gestione della riscossione coattiva delle entrate pubbliche è sorta con l'obiettivo – in coerenza con la linea intrapresa con il d. lgs. 24 settembre 2015, n. 157 e con le rinnovate convenzioni con le agenzie fiscali – di reindirizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria complessivamente intesa in direzione di un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita, affermando la necessità di un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale e imprese e cittadini.

Sulla disciplina della riscossione delle imposte, v. di recente BASILAVECCHIA, *La riforma della riscossione e la recente disciplina*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto*, Roma 2012, p. 557.

³³⁵ Cfr. al riguardo IOCCA, *La «legge sviluppo» e le nuove disposizioni in materia di consorzi agrari e di cooperative*, in *Nuove leggi civ.*, 2010, p. 696; JANNARELLI, *I «consorzi agrari» tra diritto regolativo e diritto promozionale*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 449.

degli utili netti annuali dei suddetti consorzi ³³⁶.

La Commissione europea aveva infatti stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godevano i consorzi agrari in virtù del riconoscimento operato, a determinate condizioni, dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, quali società cooperative a mutualità prevalente, in particolare mediante la limitazione alla percentuale del 40% degli utili netti soggetti ad imposizione fiscale, costituissero un aiuto di Stato.

La disposizione in commento, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari, ha ricondotto tale percentuale all'aiuto concedibile ai consorzi agrari nei limiti del *de minimis*.

Le modifiche suindicate si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Sui consorzi agrari, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2009*, in www.gaetanopetrelli.it.

RILEVANZA FISCALE DI PRELIEVI E VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI

L'art. 7-*quater*, comma 1, del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato l'art. 32, primo comma, numero 2), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per quanto concerne la *rilevanza presuntiva delle operazioni effettuate su conti correnti bancari da parte di esercenti attività professionale o d'impresa* ³³⁷.

³³⁶ L'art. 1, comma 460, della legge n. 311/2004, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 122/2016, recita:

«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;

b.1) per la quota del 50 per cento degli utili netti annuali dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi».

³³⁷ V. sulla novella MARCHESELLI, *La presunzione sui prelevamenti: un correttivo contraddittorio e insufficiente*, in *Corriere trib.*, 2017, 2, p. 91; FERRANTI, *Limitate le presunzioni sui prelevamenti relativi ai conti bancari*, in *Fisco*, 2016, 47, p. 4507; CISSELLO, *Indagini finanziarie con soglia di 5.000 euro al mese per i prelievi (11 novembre 2016)*, in www.eutekne.info; CISSELLO, *La soglia dei 1.000 e/o 5.000 euro non vale per i versamenti (17 novembre 2016)*, in www.eutekne.info; CISSELLO, *La limitazione alla presunzione sui prelievi sospetti opera in via retroattiva (21 dicembre 2016)*, in www.eutekne.info; SAPORITO-SAPORITO, *Movimenti fino a 5 mila euro, conti «misti» senza rischi*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016; DEOTTO, *Cade il «sospetto» sui prelievi*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 dicembre 2016; DEOTTO, *Così cambia la valenza dei prelievi*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 novembre 2016; FERRANTI, *L'accredito non basta per il «nero»*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 novembre 2016; FERRANTI, *La cancellazione delle presunzioni non può dimenticare i versamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 novembre 2016.

Sulla disciplina delle presunzioni in oggetto, v. in generale STEVANATO, *Le presunzioni bancarie per i professionisti nelle ondivaghe letture della Corte di cassazione*, in *Corriere trib.*, 2016, 42, p. 3205; LOVECCHIO,

A norma del novellato art. 32, comma 1, n. 2, del d.p.r. n. 600/1973, «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale».

La nuova disposizione non fa più riferimento ai «compensi» dei professionisti (questione sulla quale era già intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione, ad opera di Corte Cost. n. 228/2014³³⁸). Il tenore letterale della disposizione si riferisce, peraltro, ai soli prelevamenti, senza menzionare i versamenti su conto corrente. Secondo le risultanze dei lavori preparatori l'abolizione della presunzione, riguardante i professionisti, riguarderebbe sia i prelevamenti che i versamenti, ma di questi ultimi non vi è traccia nella disposizione, né nella novella in

Accertamenti bancari: ragioni a favore della totale abolizione della presunzione, in *Fisco*, 2016, 43, p. 4107; MARCHESELLI, *Fino a quando sopravviveranno accertamenti bancari abnormi? (nota a Cass. 21 giugno 2016, n. 12779)*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 753; MARCHESELLI, *Nulla l'accertamento al professionista sui movimenti bancari sospetti (nota a Cass. 21 giugno 2016 n. 12779)*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 753; D'ALESSANDRO, *Ancora in tema di prelevamenti nelle indagini finanziarie. Punto della situazione alla luce di recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (23 novembre 2016)*, in *www.ilcaso.it*; FERRANTI, *Indagini finanziarie: la Cassazione «abolisce» la presunzione sui versamenti dei professionisti*, in *Corriere trib.*, 2016, 30, p. 2321; BORGOGGIO, *Cortocircuito della Cassazione sui versamenti dei professionisti per le indagini bancarie*, in *Fisco*, 2016, p. 3383; FERRANTI, *La presunzione sui prelevamenti bancari non si applica ai «privati»*, in *Corriere trib.*, 2014, p. 739; BRUSCHETTA, *Presunzione legale relativa per gli accertamenti bancari (nota a Cass. 14 dicembre 2012 n. 23079)*, in *Riv. giur. trib.*, 2013, p. 344; ROCCO, *Presunzione di ricavi dei prelevamenti bancari – Conseguenze sul giudizio di fatto*, in *Dir. e pratica trib.*, 2013, I, p. 1261; PRO, *Accertamenti bancari: nessi tra ricavi/costi dichiarati e presunzioni legali*, in *Fisco* 1, 2012, p. 981; SPOSATO, *Accertamenti standardizzati e contraddittorio procedimentale (nota a Cass. 29 gennaio 2011 n. 1213)*, in *Notariato*, 2011, p. 696; FERRANTI, *La disciplina delle presunzioni in presenza di controlli bancari*, in *Corriere trib.*, 2010, 3357; CAPO, *Versamenti, prelevamenti bancari e presunzioni fiscali (nota a Cass. 12 giugno 2009 n. 13697)*, in *Obbligazioni e contratti*, 2010, p. 183; MASSIMINO, *Presunzioni e assimilazioni nella disciplina dell'accertamento derivante da indagini bancarie*, in *Riv. dir. trib.*, 2009, I, p. 235.

³³⁸ Cfr. al riguardo CARDILLO, *Davvero incostituzionale la presunzione sui prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi? (nota a Corte Cost. 6 ottobre 2014 n. 228)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2015, p. 221; GRAZIANO-PROCOPIO, *L'illegittima presunzione della natura reddituale dei prelevamenti bancari dei professionisti (nota a Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 228)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2015, p. 27; D'AYALA VALVA, *I prelievi bancari dei professionisti non equivalgono a compensi tassabili (nota a Corte Cost. 6 ottobre 2014, n. 228)*, in *Riv. giur. trib.*, 2014, p. 925; STEVANATO-LUPI, *Prelevamenti bancari, presunzioni «contornatura» ed esigenza di un accertamento estimativo personalizzato (nota a Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 228)*, in *Dialoghi trib.*, 2014, p. 342; CARDONE-PONTIERI, *La limitata efficacia probatoria, anche in materia penal-tributaria, dell'operazione di prelevamento di somme di denaro dal conto corrente bancario del professionista, alla luce della sentenza della corte cost. n. 228/2014 (nota a Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 228)*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, III, p. 217; ROVAGNATI, *La dichiarazione di incostituzionalità della presunzione di compensi fondata sui prelevamenti bancari: luci ed ombre (nota a Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 228)*, in *Rass. trib.*, 2015, p. 694; FREGNI, *Verifiche bancarie e illegittimità della presunzione sui «compensi» applicata ai lavoratori autonomi (nota a Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 228)*, in *Riv. dir. fin.*, 2014, II, p. 105.

esame. Secondo l'interpretazione più ragionevole, accolta anche dalla giurisprudenza finora prevalente ³³⁹, non dovrebbero rilevare neanche i versamenti, ma la conclusione è rimessa all'interpretazione, in assenza di un chiaro dettato normativo.

Dubbi analoghi riguardano la posizione dell'imprenditore. Per quanto concerne i prelievi da parte di soggetti esercenti attività d'impresa, agli stessi è attribuito rilievo, agli effetti presuntivi di cui sopra, ove siano effettuati per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Nulla si dice, anche in questo caso, relativamente ai versamenti, con la conseguente necessità di ricostruire interpretativamente la disciplina al riguardo.

NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI A IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

L'art. 7-*quater*, comma 6, del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in [legge 1 dicembre 2016, n. 225](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato la disciplina delle notificazioni di atti tributari ³⁴⁰, contenuta nell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disponendo che, in deroga alle modalità di notificazione previste dalla normativa vigente (e in particolare in deroga all'articolo 149-*bis* c.p.c.) la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ³⁴¹.

³³⁹ Cfr. al riguardo Cass. 11 novembre 2015, n. 23041; Cass. 21 giugno 2016, n. 12779; Cass. 5 agosto 2016, n. 16440. Contra, però, Cass. 9 agosto 2016, n. 16697. Cfr. al riguardo [SCALINCI, Il contrasto interno alla Cassazione sulla possibilità di equiparare versamenti non giustificati a compensi professionali \(nota a Cass., sez. trib., sentenze 5 agosto 2016, n. 16440 e 9 agosto 2016, n. 16697\)](#), in *Riv. dir. trib.*, 2016.

³⁴⁰ Cfr. MECACCI, *Nuove forme di notificazione degli atti di accertamento e riscossione*, in *Corriere trib.*, 2017, 3, p. 175; SACCHETTINI, *Notifiche tributarie effettuate direttamente dal competente ufficio*, in *Guida al diritto*, 2017, 3, p. 99; ACIERNO, *Dal 1° luglio notifiche online nella casella dei contribuenti*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016.

³⁴¹ Ai sensi del novellato [art. 60, ultimo comma, del d.p.r. n. 600/1973](#):

«In deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Sepa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata

Ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 7, del D.L. n. 193/2016, le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

CERTIFICAZIONE UNICA DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

L'art. 7-*quater*, comma 14, del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in ***legge 1 dicembre 2016, n. 225*** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato l'art. 4, comma 6-*quater*, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322³⁴², posticipando dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta, a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al periodo d'imposta 2016 (comma 15)³⁴³.

PAGAMENTI CON MODELLO F24 CARTACEO

L'art. 7-*quater*, comma 24, del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in ***legge 1 dicembre 2016, n. 225*** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha soppresso la lettera c) all'articolo 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (ove si prevedeva l'obbligo di eseguire «*esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa*» i versamenti unitari (mediante modello F24) di cui

alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile».

³⁴² Ai sensi del novellato art. 4, comma 6-*quater*, del d.p.r. n. 322/1998, «Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 174».

³⁴³ Cfr. RANOCCHI, *Certificazioni entro il 31 marzo*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 novembre 2016.

all'articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo superiore a mille euro. Ne consegue che è ora possibile effettuare i versamenti mediante modello F24 (cartaceo) anche per importi superiori a mille euro

³⁴⁴.

SOSPENSIONE DI TERMINI FISCALI

L'art. 7-*quater*, comma 16, del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato l'art. 37, comma 11-*bis*, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ³⁴⁵. Il nuovo testo recita:

«Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.»

Ai sensi dell'art. 7-*quater*, comma 17, del D.L. n. 193/2016, sono sospesi, dal 1° agosto al 4 settembre, i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata ³⁴⁶.

VERSAMENTI A SALDO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

L'art. 7-*quater*, comma 19, del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato l'art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, posticipando dal giorno 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo di Irpef, Irap ed Ires ³⁴⁷.

³⁴⁴ Cfr. DE STEFANI, *F24 cartaceo, allo sportello anche oltre i 1.000 euro*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016; DE STEFANI, *F24 cartaceo anche oltre mille euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2016.

³⁴⁵ Cfr. MORINA-MORINA, *Pagamenti sospesi dal 1° agosto al 4 settembre*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 novembre 2016.

³⁴⁶ Art. 7-*quater*, comma 17, del d.l. n. 193/2016: «Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata».

³⁴⁷ Cfr. VALCARENCHI-FACCHETTI, *Le semplificazioni fiscali riscrivono il tax day e inseriscono la «tregua» estiva*, in *Fisco*, 2017, p. 17; NEGRO, *Nuovi termini per versamenti, certificazioni e 730 (11 novembre 2016)*, in

PROVVEDIMENTI IN TEMA DI ADEMPIMENTO SPONTANEO (COMPLIANCE)

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 15 luglio 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 luglio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state emanate disposizioni in attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali.

L'art. 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede infatti che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

Pertanto, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifiche categorie di contribuenti, con le modalità previste dal Provvedimento in esame, elementi e informazioni di cui è in possesso e ad essi riferibili. Dall'analisi dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono stati individuati i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie. Le informazioni sono rese disponibili al contribuente al fine di consentirgli una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori ed omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (art. 1).

A norma dell'art. 2, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui sopra, agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti, e in mancanza per posta ordinaria. Il contribuente può

www.eutekne.info; MORINA-MORINA, *L'agenda fiscale «rimodula» gli appuntamenti*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016; MORINA-MORINA, *Per Irpef, Ires e Irap versamenti al 30 giugno*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 novembre 2016.

A norma del novellato art. 17, comma 1, del d.p.r. n. 435/2001, «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso».

richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione (art. 3). I medesimi dati ed elementi sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici (art. 4). I contribuenti destinatari di un processo verbale possono regolarizzare le violazioni constatate, secondo le modalità previste dall’ articolo 13, comma 1, lettera b-*quater*, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione (art. 5).

Con [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 17 novembre 2016**](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 17 novembre 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate ulteriori disposizioni in attuazione dell’ articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – [**Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA.**](#) In particolare, a norma dell’art. 5, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2016, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2015 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima disposizione normativa.

Con [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 28 novembre 2016**](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 28 novembre 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in attuazione dell’ articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – [**Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, compensi per prestazioni di lavoro autonomo certificati dai sostituti di imposta.**](#) I contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima disposizione normativa (punto 5.1).

Con [**Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 15 dicembre 2016**](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in attuazione dell’ articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – [**Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle**](#)

differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai loro clienti all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

RIMBORSI IVA

L'art. 7-*quater*, comma 32, del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in [legge 1 dicembre 2016, n. 225](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato l'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendo l'importo di euro 15.000 con quello di euro 30.000.

Conseguentemente, gli adempimenti previsti dal comma 3, e la garanzia richiesta dal comma 4 del suddetto art. 38-bis non sono più necessari ove venga richiesto un rimborso non superiore ad euro 30.000 ³⁴⁸.

Cfr. anche, sull'interpretazione dell'art. 38-bis del d.p.r. n. 633/1972, la recente [Ris. Agenzia Entrate 6 dicembre 2016, n. 112/E](#); e sull'art. 38-bis2, cfr. la [Ris. Agenzia Entrate 28 novembre 2016, n. 110/E](#).

In tema di rimborsi IVA, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

PROCEDURE CONCORSUALI E VARIAZIONI IVA

L'art. 1, comma 567, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato l'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne la possibilità di emettere *note di credito per variazione dell'Iva in diminuzione nelle procedure concorsuali* ^{349 350}.

³⁴⁸ Cfr. GRECO-LA GRUTTA, *Rimborsi IVA, esonero da formalità fino a 30.000 euro (11 novembre 2016)*, in www.eutekne.info; BALZANELLI-SIRRI, *Meno garanzie da febbraio*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 dicembre 2016; BALZANELLI-SIRRI, *Recuperi alti senza tutele aggiuntive*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 dicembre 2016; GAVELLI-SIRRI, *Rimborsi Iva con garanzie ridotte*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 novembre 2016; BALZANELLI-SIRRI, *I rimborsi Iva si fanno in tre*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 novembre 2016.

³⁴⁹ ABAGNALE-SANTACROCE, *Dietrofront sulle note di credito Iva*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 dicembre 2016; GRECO, *Retromarcia sulle note di credito da procedure concorsuali (28 ottobre 2016)*, in www.eutekne.info; BANA, *Procedure concorsuali e variazione IVA, ancora necessaria l'infruttuosità (8 novembre 2016)*, in www.eutekne.info.

³⁵⁰ Il nuovo testo dell'art. 26 del d.p.r. n. 633/1972 è il seguente:

«Art. 26 – *Variazioni dell'imponibile o dell'imposta.*

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o

Ai sensi del novellato comma 2 dell'art. 26, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo r.d. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

Sono stati poi abrogati i commi 4 e 11 dell'art. 26, che per i casi sopra indicati

in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifiche della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

[4. ...] (*comma abrogato*)

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. [...] (*periodo abrogato*).

[6. ...] (*comma abrogato*)

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

12. Ai fini del comma 2, *una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:*

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».

davano la possibilità di emettere nota di credito a partire dalla data di assoggettamento ad una procedura concorsuale (cioè dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), o del decreto che omologava l'accordo di ristrutturazione dei debiti, o di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento. Ciò significa che, nei suddetti casi – a cui vanno assimilate le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3/2012³⁵¹ – per l'emissione della nota di credito occorre ora attendere l'esito negativo della procedura concorsuale (e viene meno, di conseguenza, anche la disciplina del comma 6, che prevedeva il caso di pagamento successivo all'emissione della nota di credito)³⁵². Così facendo, il legislatore ha sostanzialmente fatto retromarcia – per esigenze di gettito fiscale – rispetto alle scelte operate con l'art. 1, commi 126 e 127, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che aveva novellato a sua volta l'art. 26 con le norme ora abrogate (su tale disciplina v. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it).

Relativamente alle procedure esecutive individuali, la nota di credito può essere emessa nei casi previsti dal comma 12 dell'art. 26 (ossia quando dal verbale di pignoramento emerga l'assenza di beni da pignorare, ovvero quando la procedura esecutiva sia interrotta per eccessiva onerosità).

Le norme in commento dovrebbero trovare applicazione ai casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

³⁵¹ Cfr. al riguardo la [Circ. Agenzia Entrate 1 agosto 2013, n. 26/E](#), § 6, e la [Circ. Agenzia Entrate 10 maggio 2002, n. 39/E](#), § 4.

³⁵² Cfr., più in dettaglio, per la necessità del creditore – per acquisire il diritto all'emissione della nota di variazione IVA – di essere ammesso, previa apposita domanda di insinuazione, allo stato passivo esecutivo del fallimento, oppure di essere inserito nell'elenco dei creditori del concordato preventivo, e per la necessità che intervenga il decreto di omologazione del concordato preventivo, nonché il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti, la [Circ. Min. Fin. 17 aprile 2000, n. 77](#); per la necessità di attendere l'esito del piano di ripartizione finale del fallimento, cfr. la [Ris. Agenzia Entrate 5 maggio 2009, n. 120/E](#). Per le note di variazione riguardanti l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e il piano attestato di risanamento pubblicato presso il registro delle imprese, è possibile l'emissione della nota di credito a partire dal momento in cui viene rilevata la perdita su crediti ai fini delle imposte dirette (cfr. [Circ. Agenzia Entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E](#), § 22).

In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez. trib., 16 dicembre 2011, n. 27136: «In tema di Iva, la variazione prevista dal 2° comma dell'art. 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, con riguardo al caso in cui sia stata emessa fattura per un'operazione, successivamente venuta meno per mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose, richiede, quale presupposto indefettibile, che la procedura medesima non solo abbia avuto effettivamente inizio, ma anche definitiva conclusione, sicché sia certo – almeno in senso relativo in quanto non può escludersi che il debitore possa in futuro tornare *in bonis* – l'esito infruttuoso dell'esecuzione giudiziale e non vi sia dubbio alcuno sull'incapienza (totale o parziale) del patrimonio del debitore e sulla definitività dell'insoluto».

COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI DATI E OPERAZIONI IVA

1) – Comunicazione telematica trimestrale all’anagrafe tributaria dei dati delle fatture, e delle liquidazioni periodiche.

L’art. 4, commi 1, 2 e 3, del [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#) (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha sostituito l’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di obbligare i contribuenti alla comunicazione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute³⁵³; ed è stato aggiunto al suddetto D.L. n. 78/2010 il nuovo articolo 21-bis, che impone la comunicazione telematica trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.³⁵⁴. Sono state

³⁵³ RIZZARDI, *Nuovi elenchi e comunicazioni fiscali: il costo per i contribuenti e l’incertezza sui risultati*, in *Corriere trib.*, 2017, 2, p. 103; PEIROLO, *Le nuove comunicazioni trimestrali IVA*, in *Corriere trib.*, 2016, 45, p. 3445; SPERA-LACIDOGNA, *Comunicazioni e liquidazioni periodiche IVA*, in *Fisco*, 2016, 44, p. 4244; GRECO, *Dal 2017 le nuove comunicazioni IVA (25 novembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); LA GRUTTA, *Dal 2017 si comunicano liquidazioni periodiche e dati delle fatture (25 ottobre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); LA GRUTTA, *Nuovi obblighi trimestrali per ridurre il divario IVA (26 ottobre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); GRECO-LA GRUTTA, *Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017 (11 novembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); GRECO-RIVETTI, *Comunicazioni trimestrali IVA escluse per minimi e forfetari (1 novembre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); TOSONI, *Fatture, invio telematico trimestrale*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 novembre 2016; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Comunicati i dati di tutte le fatture*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 novembre 2016; TOSONI, *Da maggio l’invio delle fatture*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 ottobre 2016; CEROFOLINI-RANOCCHI, *Invio dei dati sulle fatture da annuale a trimestrale*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016; PEGORIN-RANOCCHI, *I dati delle liquidazioni vanno inviati ogni tre mesi, ibidem*.

Ai sensi del novellato [art. 21 del d.l. n. 78/2010](#):

«1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l’aliquota applicata;
- e) l’imposta;
- f) la tipologia dell’operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 193/2016, per il primo anno di applicazione della disposizione di cui al novellato art. 21 del d.l. n. 78/2010, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.

³⁵⁴ A norma del nuovo [art. 21-bis del d.l. n. 78/2010](#):

correlativamente disciplinate le corrispondenti sanzioni, per il caso di violazione degli obblighi suindicati, con inserimento dei nuovi commi *2-bis* e *2-ter* nell'art. 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ³⁵⁵.

La nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

A norma dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 193/2016, dal 1° gennaio 2017:

- 1) – sono stati modificati i termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva: ai sensi del novellato art. 8, comma 1, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, «il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;
- 2) – è stato soppresso l'obbligo di comunicazione telematica annuale delle

«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e *1-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera *e*), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo *54-bis*, comma *2-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste».

³⁵⁵ Ai sensi dei nuovi commi *2-bis* e *2-ter* nell'art. 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 .

«*2-bis*. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo *21-bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».

operazioni compiute con operatori residenti in paesi *black list* (già previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73)³⁵⁶. La soppressione dell'obbligo si riferisce alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 (da effettuarsi quindi nel 2017) e successivi;

3) – è stato soppresso l'obbligo di comunicazione telematica dell'elenco clienti e fornitori (c.d. *spesometro*), già previsto dal testo originario dell'art. 21 del D.L. n. 78/2010.

Per quanto concerne la disciplina vigente fino al 2016, con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 11 aprile 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato differito il termine previsto nel provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (in via ordinaria, a norma dell'art. 8 del provvedimento del 2 agosto 2013, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento)³⁵⁷. Più precisamente, in deroga a quanto previsto al punto 8.2 del provvedimento del 2 agosto 2013, il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015, per i soggetti di cui al punto 1 del citato provvedimento che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è differito al 20 aprile 2016.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 6 aprile 2016](#)

³⁵⁶ Cfr. CEROFOLINI-RANOCCHI, *Stop all'Intrastat acquisti e operazioni black list*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016; ODETTO, *Spariscono le comunicazioni «black list», ma non da subito (25 ottobre 2016)*, in *www.eutekne.info*; TOSONI, *Le comunicazioni trimestrali archiviano spesometro e black list*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 novembre 2016.

Ai sensi dell'abrogato art. 1, comma 1, del d.l. n. 40/2010, «Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001».

³⁵⁷ A norma degli articoli 1 e 3 del Provvedimento in data 2 agosto 2013, sono obbligati alla comunicazione in via telematica di cui all'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, e precisamente:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

(pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 6 aprile 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state apportate modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015, in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Si rammenta inoltre che l’art. 1, comma 641, lett. *d*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 10, comma 8-*bis*, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha abrogato (a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, quindi a partire dal 2017) l’art. 8-*bis* del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (a norma del quale – fermi restando gli obblighi relativamente alla dichiarazione unificata ed alla dichiarazione I.V.A. annuale, il contribuente doveva presentare in via telematica entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno solare precedente).

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 25 marzo 2016 (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 25 marzo 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate ulteriori modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Più precisamente, in deroga a quanto previsto al punto 8.2 del provvedimento del 2 agosto 2013, il termine per la comunicazione dei dati relativi al 2015 delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati con D.M. 4 maggio 1999, e con D.M. 21 novembre 2001³⁵⁸, è stato differito al 20 settembre 2016.

2) – *Opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.*

Si rammenta che il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127:

– all’art. 1, comma 3, dispone che, «Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio»³⁵⁹;

³⁵⁸ L’art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dall’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, e successivamente dall’art. 21 del d. lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175, ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza annuale, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute nei confronti di soggetti black list.

³⁵⁹ Cfr. PEIROLO, *Trasmissione telematica di fatture e corrispettivi*, in *Fisco*, 2016, 44, p. 4249; SCOPACASA, *La trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle entrate*, in *Corriere trib.*, 2016, 47, p. 3638; DE BENEDETTIS, *Dubbi sulla necessità dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (21 dicembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; LOCONTE-RIGOLDI, *La fatturazione elettronica in Italia nell’era della Tax Compliance (novembre 2016)*, in *www.diritto bancario.it*; COSENTINO, *Tempo fino al 31 marzo 2017 per la trasmissione telematica delle*

– all’art. 1, comma 5, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti dall’Agenzia delle entrate anche mediante il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate;

– all’art. 3, comma 1, lettera *d*), prevede, sul presupposto della suddetta opzione, la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali, di cui all’art. 57, primo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’art. 43, primo comma del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

– all’art. 4, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello stesso decreto ³⁶⁰.

L’art. 4, comma 6, lettera *a-ter*), del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha previsto un’ulteriore riduzione dei termini per gli accertamenti fiscali, modificando l’art. 3, lett. *d*), del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Secondo la disposizione così novellata, per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 3 (opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni), e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all’articolo 2, comma 1, del suddetto D. Lgs. n. 127/2015, «*d*) il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del

fatture (2 dicembre 2016), in www.eutekne.info; GRECO, *Sanzioni «da rivedere» per la comunicazione telematica delle fatture (23 novembre 2016)*, in www.eutekne.info; REDAZIONE EUTEKNE, *Dal 9 gennaio fatture al Sistema di Interscambio solo con nuovo formato (3 dicembre 2016)*, in www.eutekne.info; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fatture online, rimborsi prioritari*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 ottobre 2016. Sui vantaggi dell’opzione prevista dal D. Lgs. n. 127/2015 rispetto al c.d. spesometro trimestrale, di cui al D. Lgs. n. 193/2016, cfr. BRAGA, *Fatture elettroniche con più benefici rispetto allo spesometro trimestrale (5 novembre 2016)*, in www.eutekne.info.

³⁶⁰ A norma dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015, «Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l’Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA e vengono meno:

a) l’obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972».

Ministro dell'economia e delle finanze»³⁶¹.

Con [D.M. 4 agosto 2016](#) (in G.U. n. 208 del 6.9.2016), applicabile dal 1° gennaio 2017, è stata data attuazione agli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera *d*), e 4, comma 3, del [D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#), in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di tracciabilità dei pagamenti.

Più precisamente, l'art. 1 del D.M. 4 agosto 2016 prevede che l'Agenzia delle entrate utilizzi i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di interscambio, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate provvede ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui sopra, ove rilevanti nei suoi confronti. Si precisa che l'effettuazione dei controlli a distanza di cui al presente articolo non fa venir meno i poteri, in capo agli organi dell'Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui agli articoli 32 e 33 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15, comma 6, del d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374. A norma dell'art. 2 del decreto, allo scopo di coordinare i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria ed escludere la duplicazione dell'attività conoscitiva, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015 sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

In attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. *d*), del d. lgs. n. 127/2015, a norma dell'art. 3 del decreto in esame per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d. lgs. suddetto, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3³⁶², e all'art. 2, comma 1³⁶³, del decreto

³⁶¹ Cfr. GRECO, *Accertamento ridotto di due anni con trasmissione telematica delle fatture (15 novembre 2016)*, in *www.eutekne.info*; LA GRUTTA, *Limiti all'accertamento «ridotto» con trasmissione telematica delle fatture (10 settembre 2016)*, in *www.eutekne.info*.

Per il caso di opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute (ex art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 127/2015), l'art. 3, lett. *a*), del D. Lgs. n. 127/2015 dispone che viene inoltre meno l'obbligo di presentare le comunicazioni telematiche (trimestrali) di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (oggetto della modifica commentata nel testo).

³⁶² A norma dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, «Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio».

³⁶³ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015, «A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la

legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. In deroga a quanto sopra, i soggetti passivi ivi citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo (pari a 30 euro) determinato all'art. 2, comma 1, del D.M. 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d. lgs. n. 127/2015, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. L'art. 4 del decreto precisa, inoltre, che:

1) – i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d. lgs. n. 127/2015 nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento;

2) – la riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciabili, indicati nell'art. 3.

In attuazione dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, a norma dell'art. 5 del decreto in esame l'Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:

- a) gli esercenti arti e professioni;
- b) le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973;
- c) limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 ottobre 2016, n. 182017](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del d. lgs. del 5 agosto 2015 n. 127, nonché le modalità di esercizio della relativa opzione ³⁶⁴.

connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972».

³⁶⁴ Con successivo [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 29 novembre 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 29 novembre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state apportate modificazioni agli allegati, quanto alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 relativo alla definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 ottobre 2016, n. 182070](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 28 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche ed i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del d. lgs. del 5 agosto 2015 n. 127.

I succitati provvedimenti sono stati quindi modificati dal [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 1 dicembre 2016](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

In particolare, a norma del Provv. n. 182070/2016:

– l'art. 1 del Provvedimento precisa che per l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127, i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le relative variazioni. I dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal d.m. 3 aprile 2013, n. 55 possono non essere trasmessi ai sensi del punto 2.1; in quest'ultimo caso, l'Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche, previsti al punto 1.2;

– a norma dell'art. 3, l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate. L'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L'opzione ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. In fase di prima applicazione, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture riferite alle operazioni del periodo d'imposta 2017 e seguenti, l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017. La revoca dell'opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio;

ai sensi dell'art. 4, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 3 trasmettono i dati di cui al punto 1.2 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo;

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Cfr. anche il [D.M. 7 dicembre 2016](#) (in G.U. n. 303 del 29.12.2016), contenente disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

– a norma dell’art. 5, i dati e le informazioni acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Cfr. infine, per la disciplina dettata dagli artt. da 1 a 4 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

STUDI DI SETTORE E INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Con ***D.M. 22 dicembre 2016*** (in Suppl. straord. n. 14 alla G.U. n. 303 del 29.12.2016) sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività professionali.

In particolare, è stato approvato, in base all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, anche lo *studio di settore YK01U (che sostituisce lo studio di settore WK01U) – Attività degli studi notarili, codice attività 69.10.20*.

Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi relativi agli studi di settore sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l’applicazione dello studio; quanto all’attività degli studi notarili, detti elementi sono specificato nell’***Allegato 4 (studio di settore YK01U)***.

L’art. 7-bis del ***D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in ***legge 1 dicembre 2016, n. 225*** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, prevede che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze devono essere individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all’adozione degli indici suindicati cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549³⁶⁵.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

L’art. 5 del ***D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in ***legge 1 dicembre 2016, n. 225*** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha dettato una specifica disciplina relativa alle dichiarazioni fiscali integrative «a favore» del contribuente, modificando le previsioni del regolamento, di cui al D.P.R.

³⁶⁵ Cfr. CAPOLUPO, *Gli indici sintetici di affidabilità sostituiscono gli studi di settore*, in *Fisco*, 2016, 47, p. 4515; RIVETTI, *A partire dal 2017 niente studi di settore (18 novembre 2016)*, in www.eutekne.info; BALZANELLI-GAVELLI, *Per i rimborsi fino a 30 mila euro né garanzia né visto di conformità*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016.

22 luglio 1998, n. 322 ³⁶⁶.

In particolare, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta, e la dichiarazione Iva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta, o di un maggiore o minore credito, ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l'accertamento dall'articolo 43 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Gli eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni integrative possono essere utilizzati anche in compensazione.

Sulla regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali, cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 12 ottobre 2016, n. 42/E](#).

INVESTIMENTO DA PARTE DI SOCIETÀ FINANZIARIE IN COOPERATIVE

L'art. 1, comma 75, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al fine di ampliare gli strumenti finanziari di

³⁶⁶ Cfr. sulla novella IORIO-AMBROSI, *Rettifica possibile fino allo scadere dell'accertamento*, in *Guida al diritto*, 2017, 3, p. 82; FRANSONI-PADOVANI, *Nuovi termini per la rettifica della dichiarazione: il legislatore semplifica e corregge la Cassazione*, in *Corriere trib.*, 2016, 44, p. 3365; MASTROBERTI, *Integrativa a favore con perdite rigenerate*, in *Fisco*, 2016, 44, p. 4224; FERRANTI, *Dichiarazioni integrative a favore: resta il problema della compensazione del credito IVA*, in *Fisco*, 2016, 44, p. 4217; MORINA-MORINA, *L'integrativa taglia i tempi dei rimborsi*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 dicembre 2016; CISSELLO-NEGRO, *Dichiarazioni integrative con compensazione «allungata» (25 ottobre 2016)*, in [www.eutekne.info](#); DEOTTO, *Più tempo per presentare un'integrativa a favore*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 ottobre 2016; DE STEFANI, *Integrativa a favore per il 2011 entro fine anno*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 ottobre 2016; GIORGETTI, *Ricalcolo delle imposte anche dopo il termine annuale*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, del 14 dicembre 2016; DE STEFANI, *Detrazioni Iva, corsa al «recupero»*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 novembre 2016; DEOTTO, *Integrativa a favore, più tempo*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 dicembre 2016; DE STEFANI, *Correzioni ampie con l'integrativa*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 novembre 2016; MORINA-MORINA, *Per l'integrativa a favore cinque anni dal periodo 2016*, in *Il Sole 24 ore* del 25 novembre 2016.

Sulla problematica, v. anche di recente NUSSI, *Dichiarazione integrativa a favore: limiti per il contribuente (nota a Cass. S.U. 30 giugno 2016, n. 13378)*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 936; BORGOGGIO, *Le Sezioni Unite limitano la dichiarazione integrativa a favore*, in *Fisco*, 2016, 30, p. 2986; GARGIULO, *Ammesso il diniego di rimborso decorso il termine di decadenza per rettificare la dichiarazione (nota Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5069)*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 473; VALCARENGHI, *Dichiarazione integrativa a favore: una chiave di lettura alternativa*, in *Corriere trib.*, 2016, 34, p. 2583; ANTICO-GENOVESI, *I termini per rettificare pro contribuente la dichiarazione fiscale: una questione ancora aperta*, in *Fisco*, 2016, p. 49; CORDA, *Si possono rettificare gli errori commessi nella dichiarazione scaduta? Questioni aperte alla luce dell'ordinanza interlocutoria n. 18383/2015 della cassazione*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, II, p. 118; LOVECCHIO, *Emendabilità della dichiarazione: si rafforza la tutela del contribuente (nota a Cass. 1 aprile 2015, n. 6665)*, in *Boll. trib.*, 2016, p. 143; DEOTTO, *Ancora tanta (forse troppa) strada da fare per una organica disciplina delle dichiarazioni integrative*, in *Fisco*, 2014, p. 4343; LIBURDI, *La dichiarazione integrativa pro contribuente: lo stato dell'arte dopo le ultime indicazioni dell'agenzia delle entrate*, in *Fisco*, 2014, p. 2179.

Sulla natura giuridica delle dichiarazioni fiscali, v. FRANSONI, *La dichiarazione fra orientamenti amministrativi e giurisprudenziali*, in *Rass. trib.*, 2016, 4, p. 973; RUSSO, *La natura negoziale «determinativa» della dichiarazione dei redditi*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, p. 395; D'AMATI, *Dichiarazione tributaria*, in *Enc. giur. Treccani*, X, *Aggiornamento*, Roma 2005; D'AMATI, *Dichiarazione tributaria (profili generali)*, in *Enc. giur. Treccani*, X, Roma 1988; MAGNANI, *Dichiarazione tributaria*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm.*, IV, Torino 1989, p. 275; DOLFIN, *Redditi (dichiarazione dei)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano 1988, p. 148; BELISARIO, *Dichiarazione tributaria (dichiarazione dei redditi)*, in *Enc. giur. Treccani*, X, Roma 1988.

Sulla rettifica della dichiarazione di successione, v. CANNIZZARO, *L'emendabilità della dichiarazione di successione*, in *Studi e materiali*, 2005, 2, p. 1709; [Ris. Agenzia Entrate 13 gennaio 2012, n. 8/E](#).

intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori.

Ai sensi del novellato art. 17, comma 5, con le risorse apportate ai sensi del comma 2 (a seguito della partecipazione a società finanziarie del Ministero dello sviluppo economico), le medesime società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 17, le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonchè svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.

OPPONIBILITÀ AI TERZI DEI CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA

L'art. 26 del [D.L. 23 dicembre 2016, n. 237](#) (in G.U. n. 299 del 23.12.2016), in vigore dal 23 dicembre 2016, ha modificato l'art. 3 del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, in materia di contratti di garanzia finanziaria. Il testo novellato (con l'aggiunta dei nuovi commi 1-ter e 1-quater, è il seguente:

«Art. 3. *Efficacia della garanzia finanziaria.*

1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge.

1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 è efficace fra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.

«1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.

1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti

ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

STATUTI DEI CONSORZI DI TUTELA

L'art. 2 della [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (in G.U. n. 186 del 10.8.2016), in vigore dal 25 agosto 2016, ha dettato alcune disposizioni a salvaguardia della parità dei sessi nei consorzi di tutela.

È stato, innanzitutto, modificato l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (a norma del quale i consorzi di tutela delle DOP (denominazioni di origine protetta), delle IGP (indicazioni geografiche protette) e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni). Il nuovo comma 17-bis del suddetto art. 53 dispone che «lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251»³⁶⁷.

È stato, poi, modificato l'art. 17 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 (ove si prevede che per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela). Ai sensi del nuovo comma 1-bis di detto art. 17, «lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i

³⁶⁷ Si riportano di seguito gli articoli 2 e 3 del d.p.r. n. 251/2012:

«Art. 2 – *Composizione degli organi sociali.*

1. Le società di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinché non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento.

3. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. Le società prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma 1.

5. La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota».

«Art. 3 – *Decorrenza.*

1. Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo».

sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

A norma dell'art. 2, comma 3, della legge n. 154/2016, i consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dal 25 agosto 2016, assicurando il rispetto delle disposizioni sopra riportate. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo al 25 agosto 2016. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

L'art. 41 della [legge 12 dicembre 2016, n. 238](#) (in G.U. n. 302 del 28.12.2016) disciplina i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, nell'ambito della disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Si prevede, tra l'altro, che lo statuto deve rispettare i requisiti individuati dal Ministero e consentire l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e ne deve garantire una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12. I consorzi possono detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale, solo previo inserimento dello stesso nello statuto. L'art. 82 della legge commina sanzioni amministrative pecuniarie, tra l'altro, per la discriminazione tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del consorzio stesso.

CONSORZI E SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'art. 11 della [legge 23 luglio 2016, n. 154](#) (in G.U. n. 186 del 10.8.2016), in vigore dal 25 agosto 2016, dispone che le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152³⁶⁸, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dal 25 agosto 2016, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e

³⁶⁸ Cfr. in particolare gli artt. 221 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2016.

non sono soggette alla relativa contribuzione; questa disposizione si applica con efficacia retroattiva.

Ai sensi del novellato art. 261 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

CONTRATTI DI RETE

L'art. 17 della [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (in G.U. n. 186 del 10.8.2016), in vigore dal 25 agosto 2016, ha modificato l'art. 3, comma 4-ter, numero 3), del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, premettendovi le seguenti parole: «qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,»³⁶⁹. L'obbligo di redazione e deposito di una situazione patrimoniale della rete di imprese è quindi subordinato al conseguimento della soggettività giuridica³⁷⁰.

ELENCO DEGLI EMITTENTI DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI

Con [Deliberazione Consob in data 3 agosto 2016, n. 19702](#) (in G.U. n. 188 del 12.8.2016) è stato pubblicato l'elenco – aggiornato al 29 luglio 2016 – degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio

³⁶⁹ Il comma 4-ter, come sopra modificato, recita:

«4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. *Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.* Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

.....

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) *qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;*

si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile ... ».

³⁷⁰ A norma dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. *Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*». Sulla questione, v. tra gli altri MILELLA, *La soggettività nel contratto di rete tra imprese*, in *Contratti*, 2013, p. 401.

1999 e successive modifiche ed integrazioni (ai sensi, tra l'altro, dell'art. 2325-bis c.c., e dell'art. 111-bis disp. att. c.c., nonché degli artt. 114-bis e 116 del T.U.F., D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Detti emittenti sono quindi tenuti ad osservare le disposizioni di legge e dei relativi regolamenti di attuazione emanati dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

REGOLAMENTO EMITTENTI

Con [Deliberazione Consob in data 26 ottobre 2016, n. 19770](#) (in G.U. n. 263 del 10.11.2016), applicabile dal 2 gennaio 2017, sono state apportate modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19770).

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Con [Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 6 settembre 2016, n. 29](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 233 del 5.10.2016) è stato approvato il Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali, ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, come novellato dal D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Con [Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 26 ottobre 2016, n. 30](#) (in G.U. n. 264 del giorno 11.11.2016), è stato approvato il Regolamento concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Con [Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 9 novembre 2016, n. 32](#) (in G.U. n. 278 del 28.11.2016), è stato approvato il Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo I (disposizioni generali), sezione II (sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

L'art. 13, comma 5, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), in vigore dal 30 dicembre 2016, ha prorogato il termine di cui all'art. 19, comma 14, primo periodo, del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164; termine entro il quale – in caso di mancata entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 18-bis del d. lgs. n. 58/1998 (t.u.f.) – la riserva di attività di cui all'articolo 18 del d. lgs. n.

58/1998 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del suddetto t.u.f. senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il suddetto termine è ora prorogato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Cfr. anche, sul punto, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2009*, in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

Con *Intesa in data 20 ottobre 2016, n. 125/CU* (in G.U. n. 268 del 16.11.2016), in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, è stato approvato lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies* del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

L'art. 4, comma 1-*sexies*, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone che il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. L'ultimo periodo del citato comma 1-*sexies* prevede che il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai sopra citati accordi e comunque entro i termini previsti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In base all'art. 2 dell'intesa:

– entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della stessa, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;

– entro il termine stabilito dalle regioni nell'atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano

diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

L'art. 6-bis del **D.L. 22 ottobre 2016, n. 193** (in G.U. n. 249 del 24.10.2016), in vigore dal 24 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, in **legge 1 dicembre 2016, n. 225** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 282 del 2.12.2016), in vigore dal 3 dicembre 2016, ha modificato l'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ³⁷¹.

Tale disposizione, come sopra novellata, prevede che presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell' articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (si tratta, in quest'ultimo caso, dei tributaristi o consulenti tributari), è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Con **Provvedimento della Banca d'Italia in data 2 novembre 2016** (in G.U. n. 283 del 3.12.2016) sono state apportate modifiche alle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari ³⁷², volte a:

³⁷¹ Cfr. SAPORITO, *Difesa contribuenti contro «Entrate» aperta ai tributaristi*, in *Guida al diritto*, 2017, 3, p. 74.

³⁷² Cfr. CAPOBIANCO, *Arbitro bancario finanziario*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento VI*, Torino 2012, p. 35; SCOTTI, *ABF e rapporti bancari*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento VI*, Torino 2012, p. 1; SCANNICCHIO, *La risoluzione delle controversie bancarie. ADR obbligatoria e ADR dei consumatori (nota a Trib. Verona 26 gennaio 2016)*, in *Contratti*, 2016, p. 537; CAGGIANO, *L'arbitro bancario finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, II, p. 439; CARRIERO, *Giustizia senza giurisdizione: l'arbitro bancario finanziario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, p. 161; CONSOLO-STELLA, *L'arbitro bancario finanziario e la sua giurisprudenza precognitrice*, in *Società*, 2013, p. 185; SCARPA, *Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 137; SANGIOVANNI, *Regole procedurali e poteri decisori dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Società*, 2012, p. 953; MAIONE, *Forma e sostanza delle delibere dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Società*, 2012, p. 437; CAPOBIANCO, *La risoluzione stragiudiziale delle controversie tra mediazione e procedura dinanzi all'arbitro bancario finanziario*, in

1) – prevedere l’istituzione di quattro nuovi Collegi dell’ABF, con sede rispettivamente a Torino, Bologna, Bari e Palermo, ridefinendo di conseguenza l’area di competenza territoriale di tutti i poli dell’Arbitro;

2) – modificare la composizione del Collegio di Coordinamento per tener conto dell’istituzione dei nuovi Collegi;

3) – chiarire la disciplina in tema di rinnovo del mandato dei presidenti e dei componenti dei Collegi.

Si è contestualmente provveduto alla ripubblicazione del complesso delle disposizioni relative, in modo che il Provvedimento sostituisce in modo integrale il testo delle disposizioni emanate con il provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari».

Cfr. anche, al riguardo, l’art. 128-*bis* del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 384 (t.u.b.), e la Deliberazione del C.I.C.R. in data 29 luglio 2008, n. 275.

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’art. 1, comma 36, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato l’art. 25-*ter* del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, al fine di rimodulare gli obblighi dell’amministratore di condominio nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti di appalto, e quale sostituto d’imposta³⁷³.

Obbligazioni e contratti, 2012, p. 571; CARRIERO, *Arbitro bancario finanziario: morfologia e funzioni*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 213; GUIZZI, *L’Arbitro Bancario Finanziario nell’ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF*, in *Società*, 2011, p. 1216; DESARIO, *Profili d’impatto delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario sugli intermediari*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2011, I, p. 492; AULETTA, *Arbitro bancario finanziario e «sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie»*, in *Società*, 2011, p. 83; CONSOLO-STELLA, *Il ruolo prognostico-deflattivo, irriducibile a quello dell’arbitro, del nuovo arbitro bancario finanziario, «scrutatore» di torti e ragioni nelle liti in materia bancaria (nota a Corte cost. 21 luglio 2011, n. 218)*, in *Corriere giur.*, 2011, p. 1653; VECCHIO, *L’arbitro bancario e finanziario si confronta con i «danni punitivi»*, in *Vita not.*, 2010, p. 1341; GUIZZI, *Chi ha paura dell’ABF? (una breve risposta a «La giustizia nei rapporti bancari finanziari. La prospettiva dell’ADR»*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2010, I, p. 665; GUCCIONE-RUSSO, *L’arbitro bancario finanziario nel quadro dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*, in *Nuova giur. civ.*, 2010, II, p. 305; RUPERTO, *L’«Arbitro Bancario Finanziario»*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2010, I, p. 325; CAPRIGLIONE, *La giustizia nei rapporti bancari e finanziari. La prospettiva dell’ADR*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2010, I, p. 261; GUIZZI, *L’Arbitro Bancario Finanziario nell’ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF*, in *Società*, 2011, p. 1216; BRUSCHETTA, *Le controversie bancarie e finanziarie*, in *Contratti*, 2010, p. 422.

³⁷³ Il testo dell’art. 25-*ter* del d.p.r. n. 600/1973, come integrato con i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*, è il seguente: «Art. 25-*ter* (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore).

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’ articolo 67, comma 1, lettera *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-*bis*. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto

In particolare, viene stabilito che quando l'ammontare delle ritenute d'acconto (sui corrispettivi dei contratti di appalto) non raggiunge l'importo di euro 500, i versamenti delle ritenute siano effettuati cumulativamente ogni sei mesi (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre).

Inoltre, viene posto a carico dell'amministratore del condominio l'obbligo di pagare i corrispettivi dei contratti di appalto tramite conti correnti bancari o postali, o con altra modalità tracciabile, idonea a consentire all'amministrazione finanziaria efficaci controlli ³⁷⁴.

RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALE GRATUITA

L'art. 1, comma 195, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016), in vigore dal 1° gennaio 2017, ha modificato l'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, estendendo – tra l'altro – ai liberi professionisti, iscritti ad una Cassa di previdenza professionale, la possibilità di ricongiunzione gratuita dei periodi contributivi maturati presso altra gestione previdenziale ³⁷⁵.

DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI BIELLA E IVREA

Con [D.M. 30 giugno 2016](#) (in G.U. n. 261 del giorno 8.11.2016) sono stati istituiti i Distretti notarili riuniti di Biella ed Ivrea con capoluogo in Biella.

Correlativamente, con [D.M. 15 novembre 2016](#) (in G.U. n. 281 del giorno 1.12.2016) è stato soppresso l'Archivio notarile distrettuale di Ivrea (in applicazione

all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.

2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

³⁷⁴ L'art. 1129 c.c. già prevede che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

³⁷⁵ Art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016: «Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».

dell'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, con il quale viene disposto che gli archivi notarili distrettuali sono istituiti nei comuni capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la circoscrizione del relativo distretto).

PRIVACY

Con [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 15 dicembre 2016, n. 4](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 29.12.2016) è stata rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, iscritti in albi o elenchi professionali, secondo le prescrizioni indicate in dettaglio nel provvedimento medesimo ³⁷⁶.

Con [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 15 dicembre 2016, n. 7](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 303 del 29.12.2016) è stata rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. Il Capo III del Provvedimento riguarda i professionisti iscritti in albi o elenchi professionali.

Entrambe le suddette autorizzazioni hanno efficacia dal 1° gennaio 2017 fino al 24 maggio 2018, tenuto conto che a decorrere dal 25 maggio 2018 sarà applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; salve le modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia, e ferme restando le determinazioni eventualmente adottate dall'Autorità in applicazione del citato Regolamento).

Per un commento al Regolamento(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

STRANIERI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'art. 5, comma 3, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), in vigore dal 30 dicembre 2016, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine previsto dall'art. 17, comma 4-*quater*, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che a sua volta richiama i precedenti commi 4-*bis* e 4-*ter*. Per effetto della proroga, pertanto:

1) – a norma dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, a decorrere dal 31 dicembre 2017, «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente

³⁷⁶ In particolare, il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti. I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti. I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto a successivi incarichi.

L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del Codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani», e ciò senza necessità di far «salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero»;

2) – a norma dell'art. 2, comma 1, del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, a decorrere dal 31 dicembre 2017 «I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani», e ciò senza necessità di far «salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti».

INSTALLAZIONE DI TERMOREGOLATORI IN CONDOMINIO

L'art. 6, comma 10, del [D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#) (in G.U. n. 304 del 30.12.2016), in vigore dal 30 dicembre 2016, ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine – originariamente del 31 dicembre 2016 – previsto dall'art. 9, comma 5, lett. a) e b), del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (contenente disposizioni volte a favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare in condominio e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime).

Conseguentemente:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite *allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata*, è obbligatoria, entro il 30 giugno 2017, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una *fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici*, è obbligatoria l'installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

CONGELAMENTO E CONFISCA DI BENI

Con [D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202](#) (in G.U. n. 262 del 9.11.2016), in vigore dal

24 novembre 2016, è stata data attuazione alla direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea ³⁷⁷.

Il decreto in esame integra le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 35/2016 (relativo al riconoscimento dei provvedimenti di sequestro), e nel D. Lgs. n. 137/2015 (relativo all'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse negli altri Stati membri). Su quest'ultimo, v. in particolare la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2015*, in www.gaetanopetrelli.it.

Il novellato art. 240, comma 2, n. 1-*bis*, c.p. prevede l'obbligatorietà della confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prodotto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti.

A norma del nuovo art. 466-*bis* c.p., nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.

Il nuovo ultimo comma dell'art. 2635 c.c. (in tema di corruzione tra privati) dispone che «Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse».

Disposizioni corrispondenti sono dettate dagli artt. da 4 a 6 del d. lgs. n. 202/2016, in relazione ad altre fattispecie disciplinate da leggi speciali. In particolare, è previsto, nel novellato 9-*bis* dell'articolo 55 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia antiriciclaggio, che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 202/2016 si può leggere qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987172.pdf>.

POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PER GLI AVVOCATI

Con **D.M. 22 settembre 2016** (in G.U. n. 238 del giorno 11.10.2016) sono state determinate le condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della

³⁷⁷ Cfr. MARANDOLA, *Considerazioni minime sulla Dir. 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato fra gli Stati dell'UE*, in *Dir. pen. e processo*, 2016, p. 121; CISTERNA, *Contrasto più efficace a truffe e raggiri sulle carte di credito*, in *Guida al diritto*, 2017, 2, p. 44.

professione di avvocato ³⁷⁸.

MASI CHIUSI

L'art. 8 della [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (in G.U. n. 186 del 10.8.2016), in vigore dal 25 agosto 2016, ha modificato l'art. 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che disciplina le controversie in materia di masi chiusi.

Il nuovo comma 2 del suddetto art. 35 stabilisce che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni.

Per agevolazioni fiscali in materia di masi chiusi, cfr. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2015, in www.gaetanopetrelli.it.

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA

Con [D.L. 31 agosto 2016, n. 168](#) (in G.U. n. 203 del 31.8.2016), convertito in [legge 25 ottobre 2016, n. 197](#) (in G.U. n. 254 del 29.10.2016) sono state dettate misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Tra le altre disposizioni, si segnala in particolare l'art. 1-bis del decreto, che contiene misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione, e modifica a tal fine diversi articoli del codice di procedura civile ³⁷⁹.

GIUSTIZIA CONTABILE

Con [D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 209 del 7.9.2016), in vigore dal 7 ottobre 2016, è stato approvato il nuovo Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Di specifico interesse notarile la disciplina contenuta nell'art. 164, comma 2, del codice: «Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata

³⁷⁸ Cfr. MARTINI, *Polizze per i legali: un'importante traccia non priva di criticità*, in *Guida al diritto*, 2016, 44, p. 13; MARTINI, *Una disciplina vaga con conseguenze sui premi assicurativi*, in *Guida al diritto*, 2016, 44, p. 19.

³⁷⁹ Cfr. COSTANTINO, *Suprema Corte: una cura sbagliata che incide sui diritti*, in *Guida al diritto*, 2016, 47, p. 10; GRAZIANO, *La «sezione filtro» cerca il rilancio con un iter più agile*, *ibidem*, p. 42.

conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione».

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 174/2016 può essere letta qui:

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/RELAZIONE_PROCESSO_CONTAI_LE.pdf.

AUTORITÀ PORTUALI

Con [D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169](#) (in G.U. n. 203 del 31.8.2016) sono state dettate norme di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

La Relazione governativa al D. Lgs. n. 169/2016 può essere letta qui:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/974524.pdf>.

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (DOCENZA UNIVERSITARIA)

Con [D.M. 7 giugno 2016 n. 120](#) (in G.U. n. 155 del 5.7.2016) è stato approvato il Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del d.p.r. 4 aprile 2016, n. 95.

Con [D.M. 29 luglio 2016, n. 602](#) (pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) sono stati determinati i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del suddetto D.M. 7 giugno 2016, n. 120.

Con [D.M. 29 luglio 2016, n. 1532](#) (in G.U., quarta serie speciale, n. 61 del 2.8.2016), è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

Con [D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95](#) (in G.U. n. 130 del 6.6.2016), in vigore dal 21 giugno 2016, era stato approvato il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

DELEGA IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO E TRUST

L'art. 15 della [legge 12 agosto 2016, n. 170](#) (in G.U. n. 204 del giorno 1.9.2016) – che ha delegato il Governo per il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2015) – ha, in particolare, delegato il Governo al recepimento della [direttiva \(UE\) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo](#)

380.

Nell'ambito di tale delega, assumono particolare rilievo le disposizioni contenute nel comma 2, lettera *d*), in forza delle quali il Governo dovrà – al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust³⁸¹ e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:

1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, e rese tempestivamente disponibili:

2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione

³⁸⁰ Cfr. CISTERNA, *Un metodo flessibile per contrastare le ipotesi di riciclaggio*, in *Guida al diritto*, 2016, 46, p. 85; CISTERNA, *Ruolo strategico all'Uif nell'attività di prevenzione*, *ibidem*, p. 90; VALLEFUOCO, *Nelle violazioni antiriciclaggio sanzioni collegate alla gravità*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 settembre 2016; VALLEFUOCO, *Nell'antiriciclaggio cambiano le sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 agosto 2016.

³⁸¹ Cfr., in argomento, VALLEFUOCO, *Registro ad hoc per i titolari di trust, enti e gruppi societari*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 settembre 2016; ESTRAFALLACES, *Imminenti modificazioni della disciplina dell'antiriciclaggio*, in *Trusts*, 2016, p. 24; PAPPADÀ, *Trust e lotta al riciclaggio: tendenze in Francia e Unione Europea. E in Italia?*, in *Trusts*, 2015, p. 37; MONTANARI, *La trasparenza dei titolari effettivi dei trust*, in *Trusts*, 2015, p. 310.

occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/849;

3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust;

3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/849, previo espresso accreditamento;

5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Per un commento in merito ai contenuti della Direttiva (UE) n. 2015/849, cfr. la *Rassegna* relativa al primo semestre 2015, in www.gaetanopetrelli.it.

DELEGA IN MATERIA DI CONFIDI

La [legge 13 luglio 2016, n. 150](#) (in G.U. n. 182 del 5.8.2016) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema dei confidi, attualmente disciplinati dall'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni³⁸².

Sui confidi cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2010*, al *secondo semestre 2011*, al *primo semestre 2012*, al *secondo semestre 2012*, al *primo semestre 2015* ed al *primo semestre 2016*, in www.gaetanopetrelli.it.

LEGISLAZIONE REGIONALE - SECONDO SEMESTRE 2016

Cfr. nelle pagine che seguono l'elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, pubblicate nel secondo semestre 2016.

³⁸² Cfr. CHIRICO, *La riforma del sistema dei confidi*, in *Coop. & enti non profit*, 2016, 11-12, p. 28; MAZZINI, *Una serie di vantaggi per i beneficiari e il sistema finanziario*, in *Guida al diritto*, 2016, 44, p. 33; BONIFAZI, *Sui confidi scatta il «timer»: decreti entro il 20 febbraio*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 agosto 2016; BONIFAZI-LANDOLFI, *Confidi alla ricerca di risorse UE*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 luglio 2016.

Cfr. anche, in argomento, FALCONE, *Confidi*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento VI*, Torino 2012, p. 142; PETRELLI, *I confidi costituiti in forma di società cooperativa*, in *Studi e materiali*, 2005, 2, p. 1663. – ed in *Studi e materiali*, 2006, 1, p. 735.

Gaetano Petrelli



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

SEGNALAZIONE DI NOVITÀ NORMATIVE REGIONALI

DI INTERESSE NOTARILE

SECONDO SEMESTRE 2016

Abruzzo

Delib.G.R. 15 novembre 2016, n. 722 (1).

Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30 concernente: «Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE – (Legge europea regionale 2016)».

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 novembre 2016, n. 149, speciale

Abruzzo

L.R. 23 agosto 2016, n. 29 (1).

Disciplina del procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 58 del D.L. n. 112/2008.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 2 settembre 2016, n. 112, speciale.

Abruzzo

L.R. 9 luglio 2016, n. 20 (1).

Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 luglio 2016, n. 28.

Basilicata

L.R.Stat. 17 novembre 2016, n. 1 (1).

Statuto della Regione Basilicata.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 17 novembre 2016, n. 42.

Calabria

Delib.G.R. 13 ottobre 2016, n. 391 (1).

Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche (Art. 70, 5° comma del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 12 dicembre 2016, n. 120.

Calabria

L.R. 8 novembre 2016, n. 32 (1).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 novembre 2016, n. 112.

Calabria

L.R. 8 novembre 2016, n. 34 (1).

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 novembre 2016, n. 112.

Calabria

L.R. 5 agosto 2016, n. 24 (1).

Disposizioni in materia di liquidazione delle Comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 agosto 2016, n. 85.

Calabria

L.R. 5 agosto 2016, n. 28 (1).

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Regione Calabria).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 agosto 2016, n. 85.

Calabria

L.R. 5 luglio 2016, n. 22 (1).

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 6 luglio 2016, n. 74.

Emilia-Romagna

L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 (1).

Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 ottobre 2016, n. 326.

Emilia-Romagna

Delib.Ass.Legisl. 26 ottobre 2016, n. 98 (1).

L.R. n. 6/2011 – Delib.Ass.Legisl. n. 16/2015. Definizione dei criteri e modalità attuative per l'adesione a fondi immobiliari chiusi che operano nel settore dell'edilizia residenziale sociale. (Proposta della Giunta regionale in data 26 settembre 2016, n. 1530).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 novembre 2016, n. 344.

Emilia-Romagna

Delib.G.R. 24 ottobre 2016, n. 1715 (1).

Modifiche all'«Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici» di cui alla Delib.G.R. 20 luglio 2015, n. 967.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 3 novembre 2016, n. 329.

Emilia-Romagna

Delib.G.R. 28 giugno 2016, n. 1015 (1).

Definizione del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie *in house*.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 luglio 2016, n. 212.

Emilia-Romagna

Delib.G.R. 27 giugno 2016, n. 969 (1).

Adozione delle linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 7 luglio 2016, n. 202.

Emilia-Romagna

Delib.Ass.Legisl. 21 giugno 2016, n. 78 (1).

L.R. n. 40 del 2002, Titolo V. Modifica dei criteri riguardanti l'erogazione e l'utilizzazione dei contributi a favore dei Confidi operanti nel settore del turismo. Sostituzione del paragrafo C della Delib.C.R. n. 462 del 6 marzo 2003. (Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2016, n. 639).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 luglio 2016, n. 212.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres. (1).

Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 2016, n. 45.

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 15 luglio 2016, n. 12 (1).

Disciplina organica delle attività estrattive.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 20 luglio 2016, n. 29, S.O. n. 32.

Friuli-Venezia Giulia

Delib.G.R. 15 luglio 2016, n. 1332 (1).

L.R. n. 23/2015, art. 37, comma 3 e comma 4 (Norme regionali in materia di beni culturali). Approvazione del Bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici degli Enti ecclesiastici.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 luglio 2016, n. 30.

Friuli-Venezia Giulia

Delib.G.R. 15 luglio 2016, n. 1333 (1).

L.R. n. 23/2015, art. 37, comma 1 e comma 4 (Norme regionali in materia di beni culturali). Approvazione del Bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 luglio 2016, n. 30.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 13 luglio 2016, n. 0144/Pres. (1).

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 luglio 2016, n. 30.

Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 24 giugno 2016, n. 0129/Pres. (1).

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 6 luglio 2016, n. 27.

Lazio

Delib.G.R. 25 ottobre 2016, n. 620 (1).

Approvazione regolamento regionale concernente: «Disposizioni relative al procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione».

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 8 novembre 2016, n. 89, supplemento n. 2.

Lazio

Delib.G.R. 13 settembre 2016, n. 529 (1).

Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della Delib.G.R. n. 643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 27 settembre 2016, n. 77.

Lazio

L.R. 10 agosto 2016, n. 12 (1).

Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 11 agosto 2016, n. 64, supplemento n. 2.

Lazio

Reg. reg. 4 agosto 2016, n. 18 (1).

Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile», in attuazione dell'articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 9 agosto 2016, n. 63.

Lazio

Delib.G.R. 4 agosto 2016, n. 508 (1).

Indirizzi e coordinamento delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti ai Comuni e delle attività delle A.T.E.R. del Lazio per la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) ed n) della L.R. n. 12/1999 e successive modificazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 8 settembre 2016, n. 72.

Lazio

Delib.G.R. 4 agosto 2016, n. 509 (1).

Adozione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 8 settembre 2016, n. 72.

Lazio

Reg. reg. 13 luglio 2016, n. 14 (1).

Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Reg. reg. 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 14 luglio 2016, n. 56.

Lazio

L.R. 13 luglio 2016, n. 9 (1).

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 14 luglio 2016, n. 56.

Lazio

Delib.G.R. 5 luglio 2016, n. 376 (1).

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12: definizione modalità di rilevazione dei dati relativi al fabbisogno abitativo all'anagrafe degli assegnatari di alloggi erp nonché del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 19 luglio 2016, n. 57.

Liguria

L.R. 18 novembre 2016, n. 29 (1).

Prime disposizioni in materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 25 novembre 2016, n. 21, parte prima.

Liguria

L.R. 4 ottobre 2016, n. 22 (1).

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 12 ottobre 2016, n. 18, parte prima.

Liguria

L.R. 4 ottobre 2016, n. 23 (1).

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1985 n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 12 ottobre 2016, n. 18, parte prima.

Liguria

Delib.G.R. 20 settembre 2016, n. 852 (1).

Approvazione del Regolamento delle operazioni di credito agevolato, di locazione finanziaria agevolata e contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane della Liguria ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 19 ottobre 2016, n. 42, parte seconda.

Liguria

L.R. 5 luglio 2016, n. 13 (1).

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 13 luglio 2016, n. 14, parte prima.

Lombardia

Delib.G.R. 28 novembre 2016, n. 10/5900 (1).

Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall'art. 11, della L.R. 24/2014.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 dicembre 2016, n. 48.

Lombardia

Delib.G.R. 28 novembre 2016, n. 10/5909 (1).

Modulistica unificata e standardizzata per la presentazione del permesso di costruire (PDC): adeguamento della modulistica nazionale alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 dicembre 2016, n. 49.

Lombardia

L.R. 17 novembre 2016, n. 28 (1).

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 novembre 2016, n. 46, Supplemento.

Lombardia

L.R. 5 agosto 2016, n. 21 (1).

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro. Modifica dei confini del Parco regionale e naturale Campo dei Fiori e riduzione dei confini del Parco regionale Oglio Nord.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 8 agosto 2016, n. 32, Supplemento.

Lombardia

Delib.G.R. 25 luglio 2016, n. 10/5450 (1).

Approvazione di interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa ed azioni rivolte al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 agosto 2016, n. 31.

Lombardia

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (1).

Disciplina regionale dei servizi abitativi.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 luglio 2016, n. 28, Supplemento.

Marche

Delib.G.R. 1 agosto 2016, n. 858 (1).

Legge regionale n. 14/2008 «Norme per l'edilizia sostenibile» – Art. 14, comma 2, lettera a) «linee guida per la valutazione energetico ambientale degli edifici residenziali» – Modifica della Delib.G.R. n. 760/2009.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 23 agosto 2016, n. 96.

Marche

L.R. 19 luglio 2016, n. 16 (1).

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 «Norme edilizie per il territorio agricolo».

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 28 luglio 2016, n. 86.

Molise

Det. Reg. 12 ottobre 2016, n. 4919 (1).

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 – Edilizia residenziale pubblica agevolata – Aggiornamento ISTAT limiti di reddito per l'accesso (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 ottobre 2016, n. 39.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio edilizia pubblica e residenziale.

Molise

Det. Reg. 12 ottobre 2016, n. 4920 (1).

Legge regionale n. 12/1998 e legge regionale n. 17/2006 – edilizia residenziale pubblica – aggiornamento ISTAT limite di reddito per l'accesso (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 ottobre 2016, n. 39.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio edilizia pubblica e residenziale.

Molise

Det. Reg. 12 ottobre 2016, n. 4921 (1).

Legge regionale n. 12/1998 e legge regionale n. 17/2006 – edilizia residenziale pubblica – aggiornamento ISTAT classi di reddito (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 ottobre 2016, n. 39.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio edilizia pubblica e residenziale.

Molise

Det. Reg. 11 ottobre 2016, n. 4870 (1).

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 – Edilizia residenziale pubblica agevolata – Aggiornamento Istat limiti massimi di costo (2) (3).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 ottobre 2016, n. 39.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio edilizia pubblica e residenziale.

(3) NDR: Il presente provvedimento è stato ripubblicato, comprensivo degli allegati, nel B.U. 31 ottobre 2016, n. 41.

Molise

Det. Reg. 11 ottobre 2016, n. 4871 (1).

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 – Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – Aggiornamento ISTAT limiti massimi di costo (2) (3).

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 ottobre 2016, n. 39.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio edilizia pubblica e residenziale.

(3) NDR: Il presente provvedimento è stato ripubblicato, comprensivo degli allegati, nel B.U. 31 ottobre 2016, n. 41.

Molise

Delib.G.R. 28 luglio 2016, n. 368 (1).

Direttiva della giunta regionale per il funzionamento della consulta regionale per la valorizzazione di ordini, collegi ed associazioni professionali.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 2016, n. 31.

Piemonte

L.R. 17 novembre 2016, n. 23 (1).

Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 novembre 2016, n. 46, S.O. 21 novembre 2016, n. 1.

Piemonte

L.R. 4 novembre 2016, n. 22 (1).

Norme in materia di manutenzione del territorio.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 novembre 2016, n. 44, S.O. 7 novembre 2016, n. 3.

Piemonte

L.R. 2 novembre 2016, n. 21 (1).

Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 novembre 2016, n. 44, S.O. n. 2.

Piemonte

L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 (1).

Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 ottobre 2016, n. 43, S.O. n. 1.

Piemonte

L.R. 29 luglio 2016, n. 16 (1).

Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 28 luglio 2016, n. 30, S.O. 29 luglio 2016, n. 2.

Piemonte

L.R. 30 giugno 2016, n. 13 (1).

Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale).

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 luglio 2016, n. 27.

Puglia

L.R. 12 dicembre 2016, n. 38 (1).

Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 14 dicembre 2016, n. 143.

Puglia

L.R. 5 dicembre 2016, n. 36 (1).

Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del «Catasto energetico regionale».

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 9 dicembre 2016, n. 141.

Puglia

L.R. 5 dicembre 2016, n. 37 (1).

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 9 dicembre 2016, n. 141.

Puglia

L.R. 26 ottobre 2016, n. 28 (1).

Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 28 ottobre 2016, n. 124.

Sardegna

L.R. 28 ottobre 2016, n. 26 (1).

Disposizioni urgenti in materia di usi civici. Modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale n. 12 del 1994.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 3 novembre 2016, n. 50.

Sardegna

L.R. 28 ottobre 2016, n. 25 (1).

Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE).

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 3 novembre 2016, n. 50.

Sardegna

L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 (1).

Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 27 ottobre 2016, n. 49.

Sardegna

L.R. 23 settembre 2016, n. 22 (1).

Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 29 settembre 2016, n. 45.

Sardegna

L.R. 2 agosto 2016, n. 19 (1).

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998).

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 11 agosto 2016, n. 37.

Sicilia

Circ.Ass. 16 novembre 2016, n. 2 (1).

Articolo 9 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 2 dicembre 2016, n. 52.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall’Assessore regionale delle attività produttive.

Sicilia

Circ.Ass. 4 novembre 2016, n. 1 (1).

Applicazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 «Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». Vigenza delle norme pregresse (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 18 novembre 2016, n. 50.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale generale del Dipartimento dell’Urbanistica.

Sicilia

L.R. 10 agosto 2016, n. 16 (1).

Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 19 agosto 2016, n. 36, S.O. n. 29.

(2) In applicazione di quanto previsto dalla presente legge, vedi la Circ. reg. 4 novembre 2016, n. 1.

Toscana

L.R. 11 novembre 2016, n. 77 (1).

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 11 novembre 2016, n. 50, parte prima.

Toscana

Delib.G.R. 25 ottobre 2016, n. 1033 (1).

L.R. 13/2015 «disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa». Attuazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 9 novembre 2016, n. 45, parte seconda.

Toscana

D.P.G.R. 12 settembre 2016, n. 64/R (1).

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 14 settembre 2016, n. 40, parte prima.

Toscana

L.R. 1 agosto 2016, n. 47 (1).

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla L.R. n. 30/2005 e alla L.R. n. 67/2003.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 agosto 2016, n. 32, parte prima.

Toscana

L.R. 8 luglio 2016, n. 43 (1).

Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla L.R. 65/2014, alla L.R. 5/2010 e alla L.R. 35/2011.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 13 luglio 2016, n. 27, parte prima.

Trentino-A.A./Bolzano e Trento: Provincie autonome

L.R. 15 dicembre 2016, n. 16 (1).

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 13 dicembre 2016, n. 50, numero straordinario 16 dicembre 2016, n. 1.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 22 novembre 2016, n. 1271 (1).

Edilizia abitativa agevolata: Articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata – adeguamento del valore della situazione economica VSE per la quinta fascia di reddito.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 novembre 2016, n. 48.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 8 novembre 2016, n. 1197 (1).

Edilizia abitativa agevolata – Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per l'edilizia sociale. Revoca della Delib.G.P. n. 1086 del 7 aprile 2003.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 22 novembre 2016, n. 47.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.R. 25 ottobre 2016, n. 14 (1).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» e successive modificazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 novembre 2016, n. 44, Supplemento n. 1.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 18 ottobre 2016, n. 21 (1).

Modifiche di leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia e turismo.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 25 ottobre 2016, n. 43, Supplemento n. 1.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.R. 28 settembre 2016, n. 9 (1).

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente «nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di servizi alla persona».

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2016, n. 40, Supplemento n. 4.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26 (1).

Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 agosto 2016, n. 33.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 12 luglio 2016, n. 15 (1).

Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 luglio 2016, n. 29, Supplemento n. 6.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 12 luglio 2016, n. 778 (1).

Legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa). Modifica dei criteri di attuazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 luglio 2016, n. 30.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 12 luglio 2016, n. 795 (1).

Edilizia abitativa agevolata: Articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata – adeguamento del valore della situazione economica VSE.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 luglio 2016, n. 30.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.R. 25 ottobre 2016, n. 14 (1).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante «Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi» e successive modificazioni.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 novembre 2016, n. 44, Supplemento n. 1.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.R. 28 settembre 2016, n. 9 (1).

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente «nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di servizi alla persona»

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2016, n. 40, Supplemento n. 4.

Umbria

L.R. 23 novembre 2016, n. 13 (1).

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 – Testo unico governo del territorio e materie correlate.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 novembre 2016, n. 58, S.O. n. 1.

Umbria

Delib.G.R. 18 luglio 2016, n. 822 (1).

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – art. 3, comma 9 – Bando per l'erogazione di contributi pubblici finalizzati a favorire l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali – Anno 2016.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 agosto 2016, n. 40.

Valle d'Aosta

L.R. 14 novembre 2016, n. 20 (1).

Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 29 novembre 2016, n. 52.

Valle d'Aosta

L.R. 21 luglio 2016, n. 13 (1).

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 9 agosto 2016, n. 35.

Veneto

L.R. 6 dicembre 2016, n. 24 (1).

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 «Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto».

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 9 dicembre 2016, n. 118.

Gaetano Petrelli